



Dipartimento di Giurisprudenza

Cattedra di Diritto internazionale dell'Economia

**Il Trattato sulla Carta dell'Energia e la lotta al
cambiamento climatico: dalla riforma al recesso
dell'Unione Europea.**

RELATORE

Prof.ssa Maria Rosaria Mauro

CORRELATORE

Prof. Fonderico Giuliano

CANDIDATO

Alessandra Marata

Matr. 166293

Anno Accademico 2024/2025

INDICE

Introduzione	6
I - Il Trattato sulla Carta dell'Energia: origine, struttura e aspetti critici	10
1. Le origini e le finalità del Trattato	10
2. La struttura e i principi fondamentali del Trattato	23
3. Criticità del Trattato e sue implicazioni per gli Stati membri dell'UE	34
II - Il recesso dell'Unione Europea dal Trattato sulla Carta dell'Energia	49
1. Il processo di modernizzazione del TCE: obiettivi, sviluppi e fallimento	49
1.1. La proposta dell'Unione europea	58
1.2 Il recesso degli Stati membri: dall'Italia alla posizione comune europea	67
1.3 Le implicazioni giuridiche del recesso dell'UE e dei suoi Stati membri	81
III - La <i>Survival Clause</i> del TCE e le sue conseguenze	92
1. Natura e funzionamento della <i>survival clause</i>	92

1.2 Gli effetti della <i>survival clause</i> sugli Stati che recedono dal TCE	103
1.3 Le prospettive di riforma e le alternative alla <i>survival</i> <i>clause</i>	115

**IV - Verso un Nuovo Modello di Protezione degli Investimenti
Energetici Sostenibili 128**

1. L'esigenza di un nuovo approccio: bilanciare protezione e sostenibilità	128
1.2 Modelli alternativi per la protezione degli investimenti energetici	139
1.3 Prospettive future: come garantire la sicurezza degli investimenti verdi	149

Conclusioni	163
--------------------------	------------

Bibliografia	167
---------------------------	------------

INTRODUZIONE

Il tema dell'energia rappresenta, oggi più che mai, una delle questioni più delicate e decisive per l'assetto economico, politico e giuridico internazionale. Se in passato la produzione e la distribuzione delle risorse energetiche erano concepite quasi esclusivamente come strumenti di crescita economica, con una logica orientata al profitto ed alla massimizzazione dei ricavi, nel contesto attuale si impone un cambio di prospettiva radicale. Le sfide legate al cambiamento climatico, all'esaurimento delle risorse, alla necessità di ridurre le emissioni climalteranti e di assicurare al tempo stesso approvvigionamenti sicuri e stabili, rendono evidente come l'energia non sia più un bene meramente economico, ma un fattore strategico che incide sulla sopravvivenza ambientale del pianeta e sulla stabilità geopolitica globale.

In questo scenario, le istituzioni giuridiche internazionali e le fonti che si occupano di regolamentare i rapporti fra Stati ed investitori privati nel settore energetico rivestono un ruolo fondamentale. Fra queste, il Trattato sulla Carta dell'Energia (TCE) costituisce un caso emblematico. Negoziato all'inizio degli anni '90, in un contesto geopolitico profondamente diverso dall'attuale, l'obiettivo principale del TCE si è da sempre identificato in quello di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di incentivare gli investimenti privati in un settore che appariva cruciale soprattutto per consolidare i rapporti economici tra l'Europa e i Paesi dell'ex blocco sovietico. La logica che ispirava la versione originaria del Trattato era quella della

liberalizzazione, della protezione degli investitori e della promozione degli scambi, in un'epoca in cui la sostenibilità ambientale non aveva ancora assunto il ruolo di criterio guida delle politiche energetiche.

Col passare degli anni, tuttavia, il quadro è profondamente mutato. L'emergenza climatica, gli impegni assunti a livello internazionale con l'Accordo di Parigi e con l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, le strategie europee volte a perseguire la neutralità climatica entro il 2050, hanno reso sempre più evidente l'inadeguatezza di un Trattato che, sebbene originariamente innovativo, appare oggi ancorato a logiche superate ed in contrasto con le nuove priorità della comunità internazionale. Le clausole del TCE, pensate per garantire la stabilità degli investimenti nel settore dei combustibili fossili, rischiano infatti di entrare in tensione con le politiche di decarbonizzazione, dando luogo a contenziosi che vedono gli Stati chiamati a rispondere, davanti ad arbitri internazionali, per misure di politica energetica adottate a tutela dell'ambiente e della salute collettiva.

Il nodo centrale di questa tensione è rappresentato dal recesso dell'Unione europea dal TCE. Dopo anni di tentativi di riforma e di modernizzazione, volti a rendere il Trattato compatibile con gli obiettivi della transizione ecologica, il processo negoziale si è arenato, e numerosi Stati (tra cui l'Italia, già nel 2016) hanno progressivamente deciso di abbandonare lo strumento. La decisione dell'Unione europea di procedere al recesso segna un punto di svolta di straordinaria rilevanza giuridica e politica: da un lato, essa testimonia l'inconciliabilità tra l'attuale struttura del Trattato e gli obiettivi climatici ed energetici europei; dall'altro, apre interrogativi significativi sulle conseguenze giuridiche del recesso stesso, soprattutto in relazione

alla c.d. clausola di sopravvivenza, che vincola per vent'anni gli Stati a continuare a garantire la protezione degli investimenti già effettuati.

L'analisi di tali problematiche costituisce il cuore del presente lavoro di ricerca. Questo elaborato, infatti, ha l'obiettivo di ricostruire le origini, la struttura e le principali criticità del Trattato sulla Carta dell'Energia, per poi esaminare le dinamiche e le implicazioni del processo di modernizzazione fallito e del conseguente recesso dell'Unione europea e di numerosi Stati membri. Particolare attenzione sarà dedicata all'esame della *survival clause*, la quale rappresenta uno degli aspetti più controversi e potenzialmente penalizzanti per gli Stati che intendono liberarsi dai vincoli del TCE, in quanto perpetua la tutela degli investimenti energetici, anche oltre la durata del vincolo internazionale.

Inoltre, l'elaborato intende interrogarsi sulle prospettive future e sulle possibili alternative. Se il TCE appare ormai superato ed incompatibile con le nuove esigenze globali, la questione che si pone è come assicurare, in sua assenza, un modello di protezione degli investimenti energetici che sia al tempo stesso giuridicamente certo ed ambientalmente sostenibile. La ricerca si concentrerà dunque sull'individuazione di possibili strumenti alternativi, sulla valutazione dei modelli già esistenti e sulla elaborazione di un quadro prospettico capace di garantire sicurezza agli investitori e, nello stesso tempo, il rispetto degli obiettivi di sostenibilità ambientale ed energetica.

Lo scopo di questo lavoro è dunque quello di dimostrare come il recesso dell'Unione europea dal Trattato sulla Carta dell'Energia non rappresenti soltanto un atto politico di rottura rispetto ad uno strumento ormai inadeguato, ma costituisca anche un'occasione preziosa per

ripensare, su nuove basi, la disciplina internazionale degli investimenti energetici. In un'epoca in cui la crisi climatica impone di ripensare radicalmente le politiche di sviluppo e le logiche economiche tradizionali, l'abbandono del TCE da parte dell'Unione europea può segnare l'inizio di un nuovo percorso verso un diritto internazionale dell'economia che non sia più dominato dalla massimizzazione del profitto, ma orientato a bilanciare, in maniera effettiva, le esigenze di tutela degli investimenti con la salvaguardia dell'ambiente ed il perseguimento del bene comune globale.

CAPITOLO I

IL TRATTATO SULLA CARTA DELL'ENERGIA: ORIGINE, STRUTTURA E ASPETTI CRITICI

1. Le origini e le finalità del Trattato

Il Trattato sulla Carta dell'Energia (TCE) è stato concluso nel 1994, in un contesto storico caratterizzato da numerosi cambiamenti, sia sul fronte geopolitico che su quello economico.

Il crollo dell'Unione Sovietica nel 1991 aveva segnato la fine del sistema bipolare che per decenni aveva dominato gli equilibri internazionali, aprendo la strada a un nuovo ordine mondiale incentrato sull'egemonia statunitense e su una crescente cooperazione multilaterale.

In questo scenario, le Nazioni Unite poterono esercitare un ruolo più incisivo nella gestione delle crisi internazionali, promuovendo interventi di *peace keeping* (mantenimento della pace), *peace building* (costruzione della pace) o *peace enforcing* (imposizione della pace), con l'obiettivo di preservare la pace e tutelare i diritti umani.

Parallelamente, anche il piano economico subì una profonda trasformazione. La transizione verso l'economia di mercato, abbracciata da molti Paesi dell'ex blocco sovietico e in via di sviluppo, favorì la diffusione di un modello fondato sul libero scambio e sulla concorrenza. L'istituzione della World Trade Organization (WTO), nel 1995 ne fu uno dei momenti emblematici¹.

¹ A. VARSORI, *Storia internazionale dal 1919 a oggi*, Bologna, 2020, pp. 381-406.

Due fattori in particolare influenzarono direttamente la genesi del TCE: la dissoluzione dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (URSS)² e la conseguente liberalizzazione dei mercati energetici. Il trattato si colloca dunque in un momento storico in cui vi era la necessità di stabilire un quadro normativo internazionale che garantisse sicurezza degli investimenti, trasparenza e cooperazione nel settore energetico³.

Fondata nel 1922, l'URSS è stata per gran parte del XX secolo una federazione di repubbliche socialiste, nonché potenza mondiale in contrasto con gli Stati Uniti durante la Guerra Fredda⁴.

Il modello di pianificazione centralizzata, che un tempo aveva permesso una rapida industrializzazione della Russia, non riuscendo più ad adattarsi e ad adeguarsi alle esigenze globali, sfociò in una crisi economica già all'inizio degli anni '80⁵. Inoltre, poiché totalmente dipendente dalle esportazioni energetiche, l'economia sovietica divenne sempre più vulnerabile alle oscillazioni dei prezzi del petrolio. A questa crisi strutturale si aggiunsero fattori esterni ed interni: la

² L'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (URSS) è stata uno stato socialista federale esistito dal 1922 al 1991. Fondata dopo la Rivoluzione russa del 1917, l'URSS è stata la prima nazione a dichiararsi costituzionalmente socialista e a istituire un'economia pianificata centralizzata. Ha svolto un ruolo cruciale nella sconfitta della Germania nazista durante la Seconda Guerra Mondiale ed è emerso come una delle due superpotenze globali durante la Guerra Fredda.

³ K. HOBÉR, *The Energy Charter Treaty: The Background and the Negotiating History*, Londra, 1998, p.13.

⁴ La Guerra Fredda fu un periodo di tensione geopolitica tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica e i rispettivi alleati, iniziato dopo la Seconda guerra mondiale e durato fino alla caduta del muro di Berlino nel 1989 e alla dissoluzione dell'Unione Sovietica nel 1991. Fu caratterizzata da una corsa agli armamenti nucleari, una competizione ideologica tra comunismo e capitalismo, e una serie di conflitti per procura in tutto il mondo.

⁵ A. ÅSLUND, *How Russia Became a Market Economy*, Washington, 1995, p. 45-75.

pressione derivante dalla corsa agli armamenti da parte degli Stati Uniti che sottraeva risorse fondamentali⁶; il disastro nucleare di Chernobyl⁷ nel 1986, che mise in luce le inefficienze e i rischi del sistema; infine la crescente spinta indipendentista nelle repubbliche baltiche e nel Caucaso⁸.

L'ascesa di Michail Gorbačëv⁹, al vertice dell'Unione Sovietica nel 1985, segnò l'inizio una stagione di profonde trasformazioni volte alla modernizzazione di un sistema politico ed economico ormai viziato da una profonda crisi¹⁰. Gorbačëv, dunque, ben consapevole della crisi in corso, introdusse due riforme chiave: la *perestrojka* (ristrutturazione) e la *glasnost* (trasparenza)¹¹.

La *perestrojka* nacque con l'obiettivo di rivoluzionare l'economia sovietica, incentivando il passaggio da un sistema rigidamente pianificato ad uno più decentralizzato, così da poter dare più libertà alle persone incoraggiando una iniziativa personale attraverso la promozione di innovazioni tecnologiche, con la speranza di poter far ripartire un'economia ormai stagnante¹².

⁶ S. ZHORES, *Chernobyl: A Human History*, Londra, 2005, p. 112-130; C. D. S. McDOUGALL, *The Soviet Union: A Documentary History*, Oxford, 1997, p. 85-100.

⁷ Il disastro di Černobyl' è un incidente nucleare avvenuto nella centrale nucleare di Černobyl' all'ora locale 1:23 del 26 aprile 1986, in seguito all'esplosione del reattore 4. È ritenuto il più grave incidente della storia dell'energia nucleare e l'unico, insieme a quello di Fukushima del 2011, a essere classificato al settimo livello, il massimo, della scala di catastoficità INES.

⁸ P. ZIEGLER, *Chernobyl: The Secret Disaster*, Londra, 1997, p. 142-160; R. SERVICE, *The End of the Cold War: 1985-1991*, Londra, 1993, p. 175-200.

⁹ Michail Gorbačëv, ultimo segretario generale del Partito Comunista dell'Unione Sovietica (PCUS) e presidente dell'URSS, salì al potere nel 1985. Gorbačëv ricevette il Premio Nobel per la Pace nel 1990 per il suo ruolo nel porre fine alla Guerra Fredda e nel promuovere il disarmo nucleare.

¹⁰ A. BROWN, *The Gorbachev Factor*, Oxford, 1996, p. 30-60.

¹¹ R. SERVICE, *Gorbachev: His Life and Times*, Londra, 2005, p. 120-150.

¹² Cfr. nota 5, p. 90-130.

Parallelamente, la *glasnost* aveva l'intento di rendere il sistema politico più trasparente e aperto alla libertà di espressione che avvenne attraverso una riduzione della censura, permettendo finalmente la trattazione di temi fino ad allora considerati tabù. L'idea di Gorbačëv era che tale apertura avrebbe potuto stimolare una partecipazione più attiva da parte dei cittadini, contribuendo allo stesso tempo a mettere in luce i reali problemi che rallentavano la crescita del paese¹³.

Tuttavia, la *glasnost* ebbe un effetto dirompente: la libertà di espressione diede voce a critiche sempre più dure contro il sistema sovietico, portando alla luce problemi e contraddizioni che fino a quel momento erano sempre stati taciuti, scatenando un diffuso malcontento sociale. Nel frattempo, la *perestrojka*, con la sua graduale introduzione di elementi di mercato, finì per generare nuove ingiustizie e incertezze economiche, aumentando ulteriormente le tensioni sociali¹⁴.

Sebbene pensate per rafforzare e modernizzare l'Unione Sovietica, le riforme avviate da Michail Gorbačëv finirono per indebolirla ulteriormente, alimentando le spinte centrifughe già presenti in tutto il territorio delle repubbliche¹⁵. L'allentamento del controllo statale e la maggiore libertà di espressione favorirono il risveglio delle identità nazionali a lungo represses. In questo contesto, emerse con sempre maggiore evidenza la tensione tra il diritto all'autodeterminazione dei

¹³ Cfr. nota 8, p. 70-100.

¹⁴ Cfr. nota 6, p. 185-220.

¹⁵ S. KOTKIN, *Armageddon Averted: The Soviet Collapse, 1970-2000*, Oxford, 2001, p. 150-180; RSS Armena, RSS Azera, RSS Bielorussa, RSS Estone, RSS Georgiana, RSS Kazaka, RSS Kirghisa, RSS Lettone, RSS Lituana, RSS Moldava, RSFS Russa, RSS Tagika, RSS Turkmena, RSS Ucraina e RSS Uzbeka.

popoli¹⁶ e il principio di integrità territoriale degli Stati¹⁷, una contrapposizione giuridica che si fece particolarmente acuta durante la dissoluzione dell'URSS e che continua a essere al centro del dibattito nel diritto internazionale contemporaneo¹⁸.

Quando il Muro di Berlino¹⁹ segnò simbolicamente la fine dell'ordine bipolare e l'incipiente crisi del sistema sovietico. Nel giro di due anni questo processo culminò nella dissoluzione dell'URSS, determinando un mutamento radicale dell'assetto geopolitico europeo e imponendo la necessità di ridefinire i rapporti tra Stati, i mercati e i cittadini²⁰.

Le ex repubbliche sovietiche si trovarono di fronte una sfida senza precedenti: trasformare contemporaneamente il sistema economico, passando da un'economia pianificata ad una di mercato; e il sistema politico, da un regime autoritario alla democrazia²¹. In questo contesto, si affermò la cosiddetta “terapia d'urto²²”, una strategia politico-economica ispirata al modello del “*Washington Consensus*²³”, secondo

¹⁶ Il diritto all'autodeterminazione dei popoli è un principio fondamentale del diritto internazionale, che sancisce il diritto di un popolo a determinare liberamente il proprio status politico e a perseguire il proprio sviluppo economico, sociale e culturale.

¹⁷ Il diritto all'integrità territoriale degli Stati è un principio fondamentale del diritto internazionale che sancisce il diritto di uno Stato a mantenere i propri confini territoriali inviolabili e a non subire interferenze esterne nel proprio territorio.

¹⁸ Cfr. nota 7, p. 50-75.

¹⁹ Il Muro di Berlino fu un sistema di barriere attivo dal 1961 al 1989, eretto da parte del governo della Germania Est per impedire la libera circolazione delle persone verso la Germania Ovest.

²⁰ Cfr. nota 4, p. 200-240; M. IACOPI, *L'implosione dell'impero sovietico*, in *Storia in Network*, 2022, disponibile al seguente link: www.storiain.net.

²¹ Cfr. nota 11, p. 300-350; cfr. nota 15, p. 200-240.

²² Le “terapie d'urto” nell'ex Unione Sovietica si riferiscono a un insieme di politiche economiche radicali, implementate all'inizio degli anni '90, volte a una rapida transizione dall'economia pianificata al capitalismo di mercato.

²³ L'espressione *Washington consensus* è stata coniata nel 1989 dall'economista John Williamson per descrivere un insieme di 10 direttive di politica economica abbastanza specifiche che egli considerava come il pacchetto standard da destinare ai paesi in via di sviluppo che si fossero trovati in crisi economica.

la quale una rapida liberalizzazione dei mercati avrebbe innescato un naturale aggiustamento degli stessi, con una conseguente crescita economica stabile²⁴. Tuttavia, la liberalizzazione dei prezzi²⁵, in mancanza di un adeguato sostegno normativo e in assenza di istituzioni di mercato robuste, provocò una rovinosa iperinflazione²⁶ che prosciugò i risparmi delle famiglie e destabilizzò l'economia²⁷. Anche la privatizzazione delle imprese statali, portata avanti in modo rapido e poco trasparente, favorì la crescita di nuove oligarchie economiche che si appropriarono di ingenti risorse pubbliche²⁸.

Come evidenziato da Aslund²⁹ (1995), gli effetti sociali della “terapia d’urto” furono devastanti: la disoccupazione esplose, la povertà dilagò e le disuguaglianze sociali si fecero più profonde³⁰. Con il crollo delle reti economiche interne all’URSS, che garantivano

²⁴ La crescita economica sostenibile è un modello di sviluppo economico che mira a soddisfare i bisogni delle generazioni presenti senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri, cercando di bilanciare il progresso economico con la tutela dell'ambiente e l'equità sociale, garantendo un futuro prospero per tutti. Cfr. nota 15, p. 120 ss.

²⁵ La liberalizzazione dei prezzi è un processo economico che comporta la rimozione dei controlli statali sui prezzi di beni e servizi. Invece di essere fissati da un'autorità centrale, i prezzi sono determinati dalle forze del mercato, ovvero dall'interazione tra domanda e offerta. La sua efficacia dipende da una serie di fattori, tra cui il livello di concorrenza nel mercato e la presenza di adeguate tutele per i consumatori.

²⁶ L'iperinflazione è un fenomeno economico caratterizzato da un aumento estremamente rapido e incontrollabile dei prezzi di beni e servizi. Si tratta di una forma di inflazione particolarmente grave, in cui il valore della moneta si erode a una velocità vertiginosa.

²⁷ DODIS, *30 anni fa la dissoluzione dell'URSS e il riconoscimento degli stati post-sovietici*, 2021, disponibile al seguente link: www.dodis.ch.

²⁸ Cfr. nota 15, p. 135 ss.

²⁹ Anders Åslund, 17 febbraio 1992 Karlskoga, Svezia, è un economista svedese noto per la sua esperienza nell'economia dello sviluppo e nella transizione economica nei paesi dell'Europa orientale e dell'ex Unione Sovietica. La sua carriera è stata caratterizzata da un impegno significativo nell'analisi e nella consulenza sulle politiche economiche in queste regioni.

³⁰ Cfr. nota 5, p. 88 ss.

l'approvvigionamento di materie prime, nonché la distribuzione dei prodotti, molte industrie collassarono lasciando interi settori industriali in ginocchio e aggravando la crisi nelle ex repubbliche sovietiche³¹.

Sul piano culturale, la società fu travolta da un rapido cambio di paradigma: valori, simboli e modelli di riferimento del passato vennero spazzati via sotto la pressione di nuovi stili di vita e dinamiche consumistiche importate dall'occidente, generando un diffuso senso di disorientamento e crisi identitaria.

In risposta a questi mutamenti, nel 1991 venne adottata la Dichiarazione dell'Aia, conosciuta ufficialmente come la Carta Europea dell'Energia³²; trattasi di una dichiarazione politica non vincolante firmata da 52³³ Paesi, inclusi la Comunità Europea e i suoi membri, i paesi dell'OCSE³⁴ e le nuove repubbliche ex sovietiche, volta a integrare i mercati energetici europei e post sovietici. Essa promuoveva principi fondamentali in materia di commercio, investimenti, transito di risorse energetiche e risoluzione delle controversie, con l'obiettivo di

³¹ Cfr. nota 34; IL FEDERALISTA, *La comunità mondiale dopo il crollo dell'URSS*, disponibile al seguente link: <https://www.thefederalist.eu>.

³² La Carta Europea dell'Energia è un trattato internazionale multilaterale firmato nel 1991 che stabilisce un quadro giuridico per la cooperazione energetica tra i paesi firmatari, promuovendo la sicurezza degli approvvigionamenti, l'efficienza energetica e gli investimenti nel settore energetico.

TRECCANI, *Carta europea dell'energia*, Enciclopedia Treccani, 2023, disponibile al seguente link: www.treccani.it; DIZIONARI SIMONE, *Carta europea dell'energia*, disponibile al seguente link: www.dizionari.simone.it.

³³ A. GIARDINA, *Economia, politica, diritto degli idrocarburi*, in VOLUME IV, Roma, Università di Roma 'La Sapienza', 2023, p. 551-557.

³⁴ Anche i membri "non europei" dell'OCSE, come Stati Uniti, Canada, Giappone, Australia e Nuova Zelanda, hanno partecipato ai negoziati della CEE. Questi Stati, come quelli occidentali, avevano l'obiettivo di assicurarsi l'accesso ai ricchi mercati energetici dell'ex URSS. In particolare, gli Stati Uniti temevano che questi mercati venissero monopolizzati dalle imprese europee (T. ROE, M. HAPPOLD, *Settlement of Investment Disputes under the Energy Charter Treaty*, pag. 9.).

costruire un mercato energetico aperto, competitivo e non discriminatorio, favorendo il libero transito delle risorse, la parità di trattamento tra imprese e la rimozione delle barriere commerciali³⁵.

Sebbene la promozione dell'efficienza energetica e la riduzione dell'impatto ambientale, attraverso tecnologie pulite ed energie rinnovabili³⁶, non costituissero originariamente l'obiettivo principale della Carta, tali aspetti sono stati successivamente integrati nel Trattato sulla Carta dell'Energia del 1994, grazie al Protocollo sull'efficienza energetica e sugli aspetti ambientali connessi³⁷. L'iniziativa si inserisce nel più ampio progetto di una Comunità Energetica Europea, promossa dal primo ministro olandese Lubbers³⁸, come risposta alle nuove indipendenze dell'Europa post divisione Est-Ovest³⁹.

La creazione di un Trattato Energetico rappresentò un'opportunità vantaggiosa per entrambe le parti coinvolte⁴⁰: per l'Europa occidentale

³⁵ FEDLEX, *Protocollo del 17 dicembre 1994*, 1998, disponibile al seguente link: www.fedlex.admin.ch; Carta Europea dell'Energia, firmata all'Aia il 17 dicembre 1991, Titolo I: Obiettivi.

³⁶ Cfr. nota 48.

³⁷ Ibid.

³⁸ Ruud Lubbers (Rotterdam, 7 maggio 1939 – Rotterdam, 14 febbraio 2018) ha ricoperto un ruolo di primo piano nella politica dei Paesi Bassi e a livello internazionale. È stato Primo Ministro dei Paesi Bassi dal 1982 al 1994, uno dei periodi più lunghi per un Primo Ministro olandese. Durante il suo mandato, si è concentrato sulla gestione dell'economia olandese e ha svolto un ruolo chiave nel processo che ha portato al Trattato di Maastricht, un passo fondamentale verso l'Unione Europea. Dal 2001 al 2005, ha ricoperto la carica di Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR). Prima di diventare Primo Ministro, ha ricoperto il ruolo di Ministro degli Affari Economici. Lubbers è stato una figura di spicco nella politica europea, contribuendo allo sviluppo dell'Unione Europea. La sua esperienza e competenza lo hanno reso una figura rispettata sulla scena internazionale.

³⁹ T. W. WÄLDE, *The Energy Charter Treaty – An East – West Gateway for Investment & Trade*, 1996, p. 13

⁴⁰ T. POLLAN, *Legal Framework for the Admission of FDI*, 2006, p. 106-107.

significava accedere alle risorse di petrolio e gas dell'ex URSS⁴¹ e ampliare il mercato per le proprie imprese⁴², soprattutto nel settore nucleare⁴³; per i Paesi dell'Est il Trattato rappresentava un'occasione per ridurre la dipendenza energetica dalla Russia⁴⁴, puntando su fonti diversificate di approvvigionamento e sviluppando le proprie industrie di petrolio e gas e rafforzando l'indipendenza economica⁴⁵. Anche la Russia poteva trarne vantaggio, attirando capitali e tecnologie occidentali per rilanciare le proprie industrie energetiche e garantirsi mercati di esportazione stabili e competitivi⁴⁶.

Nel contesto geopolitico post-sovietico, il Trattato era visto come uno strumento per sostenere la transizione verso economie di mercato. Per realizzarlo, si dovevano affrontare tre questioni principali⁴⁷: definire regole commerciali internazionali chiare ed uniformi (dato che molti ex Stati sovietici non aderivano al GATT⁴⁸); garantire il transito sicuro delle risorse attraverso confini multipli e assicurare tutele efficaci per gli investitori stranieri⁴⁹.

⁴¹ R. HAPP, *The Energy Charter Treaty*, in M. BUNGENBERG, *International Investment Law: a Handbook*, Heidelberg, 2015, p. 241-242.

⁴² J. DORÉ, *Negotiating the Energy Charter Treaty*, in T. W. WÄLDE, *The Energy Charter Treaty – An East-West Gateway for Investment & Trade*, Londra, 1996, p. 138-139.

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Cfr. nota 58.

⁴⁵ Cfr. nota 60.

⁴⁶ J. W. SALACUSE, *The Law of Investment Treaties*, Oxford, 2010, p. 114.

⁴⁷ Cfr. nota 60.

⁴⁸ Il GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*), ovvero Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio, è stato un accordo internazionale stipulato nel 1947 con l'obiettivo di liberalizzare il commercio mondiale, riducendo le barriere tariffarie e non tariffarie.

⁴⁹ Ibid.

In risposta a queste esigenze, tra il luglio 1991 e il dicembre 1994, è stato negoziato il Trattato sulla Carta dell'Energia. In particolare, esso è stato firmato in occasione della Sessione Plenaria Finale della Conferenza della Carta Europea dell'Energia che ha avuto luogo a Lisbona, tra il 16 e il 17 dicembre 1994. Aperto alla firma dal 17 dicembre 1994 al 16 giugno 1995⁵⁰ ed entrato definitivamente in vigore nell'aprile 1998, soltanto quattro anni dopo.

Il TCE si configura come un accordo multilaterale volto a creare un ambiente giuridico stabile e prevedibile per gli investimenti e il commercio nel settore energetico⁵¹, contribuendo così alla transizione economica dei paesi ex comunisti. Si articola in più sezioni: commercio e transito (Parte II), protezione degli investimenti (Parte III), risoluzione delle controversie (Parte V)⁵².

In questo contesto, è importante sottolineare che superpotenze come Cina e Stati Uniti hanno deciso di non prendere parte al Trattato, compromettendo così l'efficacia, nonché la credibilità delle disposizioni del TCE in materia di sicurezza energetica e cooperazione globale. La Russia, invece, pur firmando il Trattato, lo ha applicato in via provvisoria fino al 2009⁵³, quando ha comunicato il suo recesso al

⁵⁰ Atto Finale della Conferenza sulla Carta Europea dell'Energia (*Final Act*), adottato a Lisbona il 16-17 dicembre 1994, pag. 373, par. II.

⁵¹ R. Leal-Arcas, *The multilateralization of international investment law*, in *North Carolina Journal of International Law and Commercial Regulation*, 2009, vol. 35, n. 1, p. 119-128, disponibile al seguente link: www.ssrn.com.

⁵² ENERGY CHARTER, *Trattato sulla Carta dell'Energia e documenti correlati*, 2023.

⁵³ A. HADFIELD, A. AMKHAN-BAYNO, *From Russia with cold feet: EU-Russia energy relations, and the Energy Charter Treaty*, in *International Journal of Energy Security and Environmental*, p. 1-6.

Segretario della Carta dell'energia, preoccupata per gli obblighi legati all'accesso non discriminatorio alla propria rete di gasdotti⁵⁴.

Una caratteristica fondamentale del Trattato è che non solo gli Stati possono diventare Parti contraenti, ma anche le Organizzazioni Regionali di Integrazione Economica (REIO⁵⁵) possono aderire⁵⁶, a condizione che accettino di esserne vincolati e che il Trattato sia entrato in vigore⁵⁷. Tali condizioni sono fondamentali per gli investitori, poiché determinano l'effettiva applicabilità delle garanzie offerte⁵⁸.

Il Trattato sulla Carta dell'Energia, infatti, non si propone di regolamentare in modo esaustivo il settore energetico, ma di fornire un quadro giuridico flessibile sulla base del quale le Parti contraenti possano negoziare norme specifiche⁵⁹. Come dichiarato nel Preambolo e coerentemente con la Convenzione di Vienna del 1969, lo scopo del Trattato è quello di promuovere la crescita economica attraverso la liberalizzazione degli investimenti e del commercio dell'energia⁶⁰.

Oltre alle disposizioni principali, articolate in otto parti (per una totale di cinquanta articoli), il TCE include numerosi strumenti integrativi: quattordici allegati e cinque decisioni⁶¹, ventidue intese⁶², sette dichiarazioni dei firmatari e alcune dichiarazioni esterne al testo

⁵⁴ Ibid.

⁵⁵ Vengono definite come un'organizzazione costituita da Stati, alla quale essi hanno trasferito la competenza su alcune materie, alcune delle quali sono disciplinate dal presente trattato, compresa l'autorità di prendere decisioni vincolanti per loro conto in relazione a tali materie.

⁵⁶ TCE, art. 1, par. 3.

⁵⁷ TCE, art. 1, par. 2.

⁵⁸ T. KIM, *Research Handbook on International Energy Law*, p. 102.

⁵⁹ TCE, art. 2.

⁶⁰ TCE, Preambolo, par. 5.

⁶¹ Allegato 2 all'Atto Finale, p. 443.

⁶² Atto Finale (Final Act), par. 4, p. 374.

principale⁶³ secondo il Segretariato della Carta dell'energia. Inoltre, il Trattato è completato dal Protocollo sulla Carta dell'energia in materia di efficienza energetica e aspetti ambientali⁶⁴ (1994) e dall'Emendamento sul Commercio⁶⁵, adottato contemporaneamente alla firma del trattato per allinearsi alle norme del WTO⁶⁶.

Tuttavia, l'efficacia del Trattato è stata spesso contestata, soprattutto per l'equilibrio delicato tra protezione degli investitori e gli interessi degli Stati ospitanti.

Parallelamente al TCE, negli anni '90, con l'intento di liberalizzare il settore energetico, l'Unione Europea adottò la Direttiva 96/92/CE⁶⁷, che regolamentava il mercato interno dell'energia elettrica, e la Direttiva 98/30/CE⁶⁸ riguardante il gas naturale. Entrambe miravano a separare le attività di produzione e fornitura da quelle di trasmissione e distribuzione, promuovendo la concorrenza nei mercati energetici. Tra le conseguenze principali vi furono la privatizzazione di numerose

⁶³ The Energy Charter Treaty, *The Energy Charter Treaty. A Reader's Guide*, p. 62.

⁶⁴ Cfr. nota 48.

⁶⁵ Cfr. nota 2, pag. 102.

⁶⁶ L'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC/WTO) è l'organizzazione internazionale che regola il commercio globale, fungendo da forum per negoziati, amministrazione di accordi e risoluzione di dispute commerciali tra i suoi 164 membri. Mira a un sistema commerciale fluido, prevedibile e libero da barriere ingiustificate; Ibid.

⁶⁷ La Direttiva 96/92/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 concerneva norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica. Essa rappresentava un passo significativo verso la liberalizzazione del mercato dell'energia in Europa; Commissione Europea, Direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, disponibile al seguente link: www.europa.eu.

⁶⁸ La Direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, datata 22 giugno 1998, rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la regolamentazione del mercato interno del gas naturale all'interno dell'Unione Europea; Commissione Europea, Direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 relativa alle norme comuni per il mercato interno del gas naturale, disponibile al seguente link: www.europa.eu.

imprese statali e l'introduzione di meccanismi di mercato per la definizione dei prezzi dell'energia.

Per garantire un accesso equo alle infrastrutture e proteggere i consumatori, fu necessario istituire un sistema regolatorio efficace, affidato alle autorità di regolazione nazionali e, a livello sovranazionale, all'Agenzia per la Cooperazione dei Regolatori dell'Energia (ACER⁶⁹), le quali hanno avuto una funzione fondamentale nel monitoraggio e nella gestione del mercato energetico europeo⁷⁰.

Complessivamente, pertanto, il Trattato sulla Carta dell'Energia ha rappresentato un primo tentativo strutturato di costruire un quadro giuridico multilaterale capace di regolare, in un contesto post-bipolare, le nuove dinamiche del settore energetico, promuovendo cooperazione, stabilità e tutela degli investimenti.

⁶⁹ L'ACER (Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia) è un'agenzia dell'Unione Europea che promuove la cooperazione tra i regolatori nazionali dell'energia e contribuisce alla creazione di un mercato interno dell'energia integrato. Coordina l'azione normativa, monitora i mercati, previene la manipolazione e facilita la cooperazione. Svolge un ruolo fondamentale nel garantire un mercato energetico competitivo, trasparente e sicuro, proteggendo i consumatori e facilitando la transizione verso un sistema energetico sostenibile. La sua sede è a Lubiana, in Slovenia.

⁷⁰ Agenzia per la Cooperazione dei Regolatori dell'Energia (ACER), Rapporto annuale 2019, disponibile al seguente link: www.acer.europa.eu.

2. La struttura e i principi fondamentali del Trattato

Il Trattato sulla Carta dell'Energia si compone di diverse sezioni che affrontano in modo articolato i molteplici aspetti delle relazioni energetiche internazionali.

In apertura, il testo definisce le finalità generali e i concetti chiave, ponendo enfasi sulla promozione della cooperazione energetica e la protezione degli investimenti attraverso il principio di trattamento giusto ed equo (*fair and equitable treatment*⁷¹), (artt. 1-2)⁷².

Grande attenzione è riservata anche alla liberalizzazione dei mercati energetici, secondo i principi del GATT/WTO: vengono regolate le dinamiche del commercio di materiali energetici, come ad esempio il petrolio e il gas naturale, nonché dei prodotti finali, come l'elettricità, e gli equipaggiamenti correlati (artt. 3-6)⁷³, con l'esclusione però dei servizi e dei beni immateriali, come la proprietà intellettuale.

Un nucleo centrale del Trattato riguarda la protezione degli investimenti esteri nel settore energetico. Qui si introducono garanzie contro

⁷¹ Il principio di trattamento giusto ed equo (FET) nel diritto internazionale degli investimenti impone agli Stati di trattare gli investitori stranieri in modo non arbitrario, discriminatorio o in violazione delle loro legittime aspettative, garantendo stabilità normativa, trasparenza, garanzia di procedure legali e amministrative eque e imparziali e protezione. L'art. 10(1) del Trattato sulla Carta dell'Energia (ECT) include specificamente questo standard, la cui interpretazione è stata oggetto di numerosi arbitrati internazionali.

⁷² Università di Oslo, *Trattato sulla Carta dell'Energia* (1994, 17 dicembre), disponibile al seguente link: www.jus.uio.no; T. POLLAN, *Legal Framework for the Admission of FDI*, p. 106-107.

⁷³ Ibid; Commissione Europea, *Direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica*; Commissione Europea, *Direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 concernente norme comuni per il mercato interno del gas naturale*.

discriminazioni, espropriazioni e violazioni contrattuali (artt. 10-17)⁷⁴, delineando un quadro di protezione giuridica essenziale per attrarre capitali stranieri in un settore strategico e spesso instabile. In questo contesto si inserisce anche il principio della libertà di transito, concepito come elemento imprescindibile per garantire il libero flusso delle risorse energetiche attraverso le frontiere, rivelandosi propedeutico alla garanzia e alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico in Europa e oltre (art. 7)⁷⁵.

Ulteriori disposizioni toccano temi come la sovranità sulle proprie risorse energetiche (art. 18), che pur riconosciuta, viene limitata dal rispetto degli obblighi assunti con il Trattato; la trasparenza delle operazioni e dei regimi normativi (art. 20); le questioni fiscali connesse alle attività energetiche (art. 21)⁷⁶.

Di particolare rilievo sono anche le disposizioni dedicate ai meccanismi di risoluzione delle controversie tra Stati e investitori privati attraverso arbitrati internazionali e controversie tra gli stessi Stati membri (artt. 26-28)⁷⁷. Questo sistema, che offre protezione legale agli investitori contro azioni discriminatorie o espropriative da parte degli Stati ospitanti, è noto come ISDS (*Investor-State Dispute Settlement*).

Completano il testo le disposizioni Transitorie⁷⁸ e quelle relative all'organizzazione interna del Trattato, compresa l'istruzione

⁷⁴ Ibid; A. B. WILSON, *The Energy Charter Treaty: An Overview of the International Legal Framework*, European Parliamentary Research Service, luglio 2017, PE 607.297; Cfr. nota 60, p. 114; Commissione Europea, *Energy Charter Treaty: Dispute Resolution Mechanism*, disponibile al seguente link: [EU Energy Charter](#).

⁷⁵ ENERGY CHARTER, *Energy Charter Treaty*, disponibile al seguente link: www.energy.ec.europa.eu.

⁷⁶ Cfr. nota 6.

⁷⁷ Ibid.

⁷⁸ Ibid.

dell'*Energy Charter Conference*, organo decisionale principale e del Segretario multinazionale, con sede a Bruxelles, incaricato della gestione di attività quotidiane del Trattato⁷⁹.

Seguono, infine, le disposizioni finali⁸⁰.

Altrettanto significativi sono i principi che ne guidano l'interpretazione e l'applicazione, che affondano le loro radici in una profonda valorizzazione della cooperazione internazionale nel settore energetico. Nel corso del tempo, l'ambito di applicazione del Trattato si è progressivamente esteso, coinvolgendo membri provenienti da altre regioni globali, mantenendo i tratti di un'infrastruttura internazionale, che aveva come obiettivo principale la promozione del flusso di energia e tecnologiche tra i paesi aderenti.

Il TCE si è sempre distinto per il suo impegno nella protezione degli investimenti nel settore energetico, rappresentando una *conditio sine qua non* per la tutela e garanzia della sicurezza dell'approvvigionamento energetico e per un continuo stimolo dello sviluppo economico.

L'attuazione pedissequa di queste disposizioni e principi ha contribuito in modo sostanziale alla creazione di un quadro giuridico stabile e prevedibile da parte degli investitori che, difatti, hanno risposto con ingenti investimenti diretti nel settore energetico.

La struttura del TCE, articolata e complessa, riflette le difficoltà delle relazioni economiche in un settore, quello energetico, sempre più rilevante. La centralità del settore permette di apprezzarne la rilevanza

⁷⁹ Ibid; Cfr. nota 104; cfr. nota 105.

⁸⁰ Ibid.

economica e strategica che ha nelle decisioni politiche di breve, medio e lungo periodo di un Paese nel contesto attuale.

Il Trattato, per quanto ben strutturato e nato con le migliori intenzioni, non può sottrarsi a quello che è un aspro confronto con la realtà e con la velocità di adattamento che richiede la transizione di un qualsiasi Paese che voglia adottare politiche di transizione che rientrino nei parametri sostenibili concordati.

In questo scenario delicato, il delicato equilibrio tra la promozione e la tutela degli investimenti ed il raggiungimento degli obiettivi climatici, è una *conditio sine qua non* per il raggiungimento degli obiettivi che hanno portato all'adozione del trattato e per mantenere un ruolo fondamentale nella governance energetica internazionale.

Nel contesto della transizione energetica europea il Piano *REPowerEU*⁸¹ rappresenta un'iniziativa strategica volta a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, puntando su investimenti in energie rinnovabili e misure di efficienza energetica⁸², in un quadro in cui tali

⁸¹ *REPowerEU* è un piano strategico lanciato dall'Unione Europea nel 2022 in risposta alla crisi energetica innescata dal conflitto russo-ucraino. Il suo obiettivo primario è l'eliminazione graduale della dipendenza dai combustibili fossili russi entro il 2027, perseguito attraverso misure di risparmio energetico, diversificazione delle fonti di approvvigionamento e una decisa accelerazione della transizione verso le energie rinnovabili. Il piano si articola su pilastri che includono l'incremento degli obiettivi di efficienza energetica, l'espansione delle energie solare ed eolica, lo sviluppo di idrogeno verde e biometano, e investimenti in infrastrutture energetiche, con un significativo impegno finanziario mobilitato a livello europeo.

⁸² *REPOWEREU: la politica energetica nei piani per la ripresa e la resilienza*, in *Consilium*, 2023, disponibile al seguente link: www.consilium.europa.eu; Camera dei Deputati, *La politica dell'UE in materia di energia*, Dossier n° 8 - 10 novembre 2022. AT008. Ufficio Rapporti con l'Unione europea, disponibile su: cdreue@camera.it, pp. 1-18; Europarl.europa.eu. (2024). *Politica energetica: principi generali*, disponibile al seguente link: www.europarl.europa.eu.

investimenti hanno già registrato un *trend* positivo⁸³. In parallelo, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR⁸⁴), rafforza tale orientamento sostenendo lo sviluppo di tecnologie pulite e la contemporanea creazione di centri di innovazione⁸⁵.

In questo quadro di incertezza e pirronismo sulla stabilità delle linee da seguire dettate dagli Stati e dal Trattato, uno strumento che non aiuta a dissipare lo scetticismo di molti è l'ISDS (art. 26 TCE). Questo meccanismo arbitrale di risoluzione delle controversie ha sollevato preoccupazioni per il suo impatto sulla sovranità decisionale degli Stati

⁸³ Si veda, ad esempio, il rapporto dell'Agenzia Internazionale dell'Energia (IEA) intitolato *World Energy Investment 2024*, che evidenzia il *trend* positivo degli investimenti globali nel settore delle energie rinnovabili negli ultimi anni, spinto dalla crescente consapevolezza ambientale, dalla riduzione dei costi tecnologici e da politiche di incentivazione a livello internazionale. Secondo il documento, nel 2023 gli investimenti nella generazione di energia rinnovabile nell'Unione Europea hanno raggiunto quasi 110 miliardi di dollari, segnando un aumento di oltre il 6% rispetto all'anno precedente. Questo *trend* positivo è attribuito anche alla competitività dei costi delle rinnovabili, nonostante le pressioni legate all'inflazione e alle catene di approvvigionamento

(<https://www.iea.org/reports/world-energy-investment-2024/european-union>).

⁸⁴ Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) rappresenta il programma di investimenti e riforme che l'Italia deve attuare con i fondi europei di *Next Generation EU*. Questo strumento, di portata notevole, mira a riparare i danni economici e sociali causati dalla pandemia di COVID-19, contribuendo al contempo a una ripresa duratura, verde e digitale dell'economia italiana. Il PNRR si articola in sei Missioni: Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; Rivoluzione verde e transizione ecologica; Infrastrutture per una mobilità sostenibile; Istruzione e ricerca; Inclusione e coesione; Salute. Ogni Missione è suddivisa in Componenti, che a loro volta comprendono specifici investimenti e riforme. L'implementazione del PNRR è strettamente monitorata a livello nazionale ed europeo, con scadenze precise per il raggiungimento di target e *milestone*. La sua base giuridica primaria risiede nel Regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza. Per un'analisi approfondita, si rimanda al testo integrale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Commissione Europea.

⁸⁵ Nomisma, *Energetica e protezione ambientale: le riforme e gli investimenti del PNRR*, 2024, disponibile su: www.nomisma.it.

membri in materia energetica⁸⁶, specialmente quando azioni per la decarbonizzazione sono percepite come dannose per gli investimenti esistenti nei combustibili fossili.

Questo scenario crea dicotomia e tensione con gli obiettivi del *Green Deal* Europeo⁸⁷ e dell'Accordo di Parigi⁸⁸, ostacolando di fatto la piena attuazione delle politiche climatiche⁸⁹.

A rendere il quadro ancora più critico concorrono la scarsa trasparenza dei procedimenti⁹⁰, la potenziale parzialità degli arbitri e l'assenza di precedenti vincolanti, che favoriscono decisioni incoerenti ed imprevedibili, minando la certezza del diritto e la coerenza del quadro normativo internazionale. Tali distorsioni sono state evidenziate anche dal Parlamento Europeo⁹¹ e da studi indipendenti⁹², secondo cui milioni

⁸⁶ Il ricorso a tale strumento permette di citare in giudizio, per presunte violazioni degli obblighi previsti dal Trattato, gli Stati ospitanti dinanzi a tribunali arbitrali internazionali bypassando i sistemi giudiziari nazionali.

Gli investitori hanno a disposizione diverse sedi arbitrali, tra cui l'ICSID (Convenzione di Washington del 1965), le regole UNCITRAL e la Corte Arbitrale di Stoccolma (SCC). La scelta della sede può avere un impatto significativo sulla trasparenza, sui costi e sulla durata del procedimento.

⁸⁷ Il *Green Deal* Europeo rappresenta una strategia politica di ampio respiro promossa dalla Commissione Europea con l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica del continente entro il 2050.

⁸⁸ L'Accordo di Parigi è un trattato internazionale giuridicamente vincolante sul cambiamento climatico, adottato nel 2015. Il suo obiettivo principale è limitare l'aumento della temperatura media globale.

⁸⁹ Corte di Giustizia dell'Unione Europea, *sentenza del 6 marzo 2018, causa C-284/16, Slovak Republic v Achmea BV*.

⁹⁰ Ibid; Legance, *La modernizzazione del Trattato sulla Carta dell'Energia*, 2025, disponibile al seguente link: www.legance.it.

⁹¹ Il quale ha sottolineato come questo sistema “mina la capacità degli Stati di attuare politiche pubbliche nell'interesse dei cittadini”. Parlamento Europeo, Risoluzione del 24 novembre 2022 sull'esito della modernizzazione del trattato sulla Carta dell'energia (2022/2934(RSP)), disponibile al seguente link: www.europarl.europa.eu

⁹² Ne è un esempio E3G (precedentemente noto come *Third Generation Environmentalism*) è un think tank europeo indipendente sul cambiamento climatico con una prospettiva globale. La sua missione è quella di tradurre la politica, l'economia e le politiche climatiche in azione, affrontando le barriere e promuovendo

di tonnellate di emissioni di CO₂ sono “protette” da questi regimi giuridici⁹³.

Nel 2021 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha ribadito l’incompatibilità di tali strumenti con l’autonomia del diritto unionale nel contesto di controversie intra-UE⁹⁴, aprendo così la strada ad un ripensamento complessivo del sistema.

In questa direzione si muovono le proposte dell’Unione Europea per un Tribunale multilaterale per gli investimenti⁹⁵ e per un Tribunale permanente per gli investimenti con sistema di appello⁹⁶, come previsto dell’accordo CETA⁹⁷, volte ad aumentare trasparenza, prevedibilità e controllo democratico. Inoltre, iniziative come il Codice di condotta degli arbitri elaborato dalla Commissione delle Nazioni Unite per il

le soluzioni per un clima sicuro; E3G, *Investment Treaties Are Undermining the Global Energy Transition*, 2023, disponibile al seguente link: <https://www.e3g.org/>.

⁹³ Ibid; E3G, ISDS: trattati che minano gli sforzi per eliminare i combustibili fossili, 2024, disponibile al seguente link: <https://www.regionieambiente.it/isds-analisi-e3g/>.

⁹⁴ La sentenza C-284/16 ha affermato che i tribunali arbitrali privati non possono sostituirsi alla giurisdizione degli Stati membri, minando la base giuridica di molti contenziosi TCE.

⁹⁵ Il Tribunale Multilaterale per gli Investimenti (TMI), in inglese *Multilateral Investment Court* (MIC), è una proposta per la creazione di un tribunale permanente e indipendente a livello internazionale con lo scopo di risolvere le controversie tra Stati e investitori stranieri (ISDS - *Investor-State Dispute Settlement*). Il TMI mira a superare alcune delle critiche e delle preoccupazioni associate al sistema ISDS esistente, offrendo un meccanismo di risoluzione delle controversie più coerente, prevedibile, legittimo e istituzionalizzato.

⁹⁶ Commissione Europea, *Proposta per un nuovo sistema giudiziario per la protezione degli investimenti*, Bruxelles, 2015, disponibile al seguente link: www.ec.europa.eu.

⁹⁷ Il CETA è un accordo di libero scambio tra Unione Europea e Canada che elimina o riduce i dazi doganali e liberalizza i servizi per stimolare commercio e investimenti. Le parti sono l'UE e il Canada. È importante perché crea un grande mercato integrato, promuove la crescita economica, include impegni su lavoro e ambiente, e mira a essere un modello per futuri accordi commerciali, nonostante alcune critiche.

Diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) puntano a rafforzare imparzialità e responsabilità⁹⁸.

Tutto ciò non basta a dissipare tutte le criticità del caso. Alcuni Stati, difatti, hanno espresso chiara riluttanza nel cedere parte della loro sovranità a tribunali internazionali, temendo che questa privazione della loro sovranità possa impattare sulla loro capacità di intervenire in ambiti di interesse pubblico⁹⁹.

A dispetto degli interventi adottati, rimangono nodi critici che rendono necessaria la ridefinizione di un assetto giuridico più bilanciato tra tutela degli investimenti e salvaguardia degli obiettivi climatici globali. Per comprendere appieno tale esigenza di riforma, è necessario procedere con un *focus* sul ruolo del Trattato sulla Carta dell'Energia nella cooperazione energetica internazionale.

In questo scenario, il Trattato si configura come un accordo multilaterale articolato, fondato su quattro pilastri fondamentali: la protezione degli investimenti, la liberalizzazione del commercio energetico, la libertà di transito e la promozione dell'efficienza energetica.

Sul piano commerciale, il TCE recepisce i principi del *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) e del *World Trade Organization* (WTO) applicandoli allo scambio di risorse energetiche primarie e secondarie, nonché alle tecnologie necessarie alla loro

⁹⁸ S. SCHMIDT, *Reflections on ISDS and its reform ahead of the 39th session of UNCITRAL Working Group III*. *Oblin.at*, 2020, disponibile al seguente link: www.oblin.at.

⁹⁹ R. PROLI E E. VALGUARNERA, *Gli accordi transatlantici di libero commercio e la clausola ISDS*, 16 febbraio 2018, disponibile al seguente link: www.dirittopenaleglobalizzazione.it.

produzione e distribuzione, nell'ottica di promuovere condizioni di mercato aperte, concorrenziali e non discriminatorie¹⁰⁰.

Tra i principi cardine del Trattato figurano la libertà commercio (art. 29) e di transito¹⁰¹ (art. 7) delle risorse energetiche tra gli Stati membri; sebbene tali principi offrano opportunità significative, presentano tuttavia alcune criticità. Una delle principali riguarda la sovranità nazionale: se da un lato gli Stati membri conservano il controllo sulle proprie risorse energetiche, dall'altro devono operare in conformità con le norme internazionali e gli obblighi derivanti dal Trattato¹⁰². In mancanza di un quadro giuridico vincolante per l'accesso a terzi alle infrastrutture di transito permangono margini di conflitto, specie nei contesti geopolitici più delicati.

Nel tentativo di costruire un mercato energetico più equo ed integrato, il TCE punta su due leve fondamentali: la clausola della nazione più

¹⁰⁰Y. SELIVANOVA., *Trade in Energy: Challenges for International Trade Regulation*, in WTO, *World Trade Report Forum*, 2010, disponibile al link: www.wto.org.

¹⁰¹ Significa che il flusso di energia tra Paesi membri non deve essere interrotto né ostacolato, e che deve essere possibile sviluppare nuove infrastrutture di transito, quali gasdotti o linee di trasmissione, senza restrizioni. È un principio chiave per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e costruire un sistema energetico interconnesso e stabile, al fine di prevenire interruzioni nel flusso di energia tra paesi. Tuttavia, il Trattato lascia una certa flessibilità agli Stati: ognuno può decidere come gestire le proprie infrastrutture poiché non c'è alcun obbligo di concedere a terzi l'accesso alle infrastrutture esistenti.

OSCE, *Implementation of the ECT Transit Provisions*, Vienna, 27 febbraio 2012, disponibile al seguente link: www.osce.org.

¹⁰² EUR-Lex, *The Energy Charter Treaty and Protocol*, 2020. Disponibile al seguente link: www.eur-lex.europa.eu.

favorita¹⁰³ (NPF) e il principio di non discriminazione¹⁰⁴. Entrambi applicabili tanto al commercio quanto al transito dell'energia, si ispirano al sistema GATT/WTO e mirano ad assicurare condizioni di parità tra gli Stati membri contraenti. In particolare, la clausola della nazione più favorita contribuisce a contrastare il protezionismo economico e ad abbattere le barriere tariffarie e non tariffarie, favorendo un accesso più equo e competitivo ai mercati energetici. Parallelamente, il principio di non discriminazione vieta trattamenti preferenziali verso operatori nazionali e impone regole trasparenti, ragionevoli ed uniformi¹⁰⁵ al fine di garantire la libera circolazione delle risorse energetiche e promuovere la concorrenza leale nel mercato energetico, come stabilito nel Trattato sulla Carta dell'Energia (artt. 7-10-29).

Questi meccanismi hanno un impatto significativo in tema di promozione degli investimenti, in quanto riducono l'incertezza giuridica e rafforzano la fiducia degli operatori internazionali. Inoltre, l'eliminazione delle barriere discriminatorie favorisce anche l'efficienza economica, contribuendo alla sicurezza dell'approvvigionamento, incentivando una gestione più razionale delle

¹⁰³ La clausola della nazione più favorita (NPF), spesso abbreviata come NPF o in inglese *Most-Favoured-Nation (MFN) clause*, è una disposizione fondamentale nei trattati internazionali, in particolare negli accordi commerciali e di investimento.

Al fine di semplificare, la clausola NPF stabilisce che uno Stato (il "paese concedente") si impegna a concedere a un altro Stato (il "paese beneficiario") un trattamento non meno favorevole di quello che concede a qualsiasi altro Stato terzo.

¹⁰⁴ Il principio di non discriminazione è un concetto fondamentale nel diritto internazionale, nel diritto dell'Unione Europea e negli ordinamenti giuridici nazionali. In termini generali, esso sancisce l'obbligo di trattare individui o gruppi in modo uguale e senza distinzioni basate su determinate caratteristiche personali, a meno che non esista una giustificazione oggettiva e ragionevole per un trattamento differenziato.

¹⁰⁵ Cfr. nota 98.

risorse ed una maggiore concorrenza a beneficio dei consumatori. Tuttavia, l'applicazione di queste clausole non è priva di sfide: sussidi statali alle energie rinnovabili potrebbero risultare discriminatori nei confronti dei prodotti energetici importati, con il rischio di generare controversie arbitrali; le tensioni geopolitiche lungo le rotte di transito possono compromettere l'affidabilità dell'approvvigionamento energetico e sollevare dubbi sull'efficacia delle clausole¹⁰⁶; e la mancanza di obblighi vincolanti sull'accesso a terzi alle infrastrutture esistenti potrebbe generare incertezze, limitando la libertà di transito delle risorse energetiche e minando la stabilità del sistema energetico globale¹⁰⁷.

Alla luce di tali limiti, si rafforza l'esigenza di una revisione sostanziale del Trattato, capace di bilanciare in modo più efficace la protezione degli investimenti con le prerogative sovrane degli Stati e gli obiettivi collettivi di sicurezza energetica e transizione energetica equa ed inclusiva, superando le attuali criticità che rischiano di ostacolare il progresso verso un futuro energetico più sicuro e climaticamente neutro¹⁰⁸.

¹⁰⁶ K. WESTPHAL, *Taking Medvedev at His Word: The Russian President's Proposal for an International Energy Accord and the Energy Charter Treaty*, SWP Comments 24, ottobre 2009, pp. 1-4. Disponibile al seguente link: www.swp-berlin.org.

¹⁰⁷ Cfr. nota 98.

¹⁰⁸ "Climaticamente neutro" significa raggiungere un equilibrio tra le emissioni di gas serra prodotte dalle attività umane e la rimozione di una quantità equivalente di questi gas dall'atmosfera. In altre parole, si tratta di far sì che le attività umane non abbiano un impatto netto sull'aumento della concentrazione di gas serra nell'atmosfera, che è la causa principale del cambiamento climatico.

3. Criticità del Trattato e sue implicazioni per gli Stati membri dell'UE

Il Trattato sulla Carta dell'Energia è un fulgido esempio di come gli accordi internazionali, pensati per proteggere gli investimenti, collidano con la capacità dei singoli Stati di esercitare la propria sovranità normativa, specialmente in settori sensibili quali quello del clima e dell'energia.

Nato per attrarre capitali esteri nel comparto energetico, il TCE include strumenti come l'ISDS, che consente agli investitori di citare in giudizio gli Stati presso corti arbitrali internazionali, anche per misure considerate espropriative indirette o in violazione del principio del trattamento equo. Tuttavia, l'interpretazione estensiva di queste disposizioni è sfociata in uno squilibrio a vantaggio degli investitori, riducendo notevolmente il margine di azione degli Stati nella definizione di politiche pubbliche, in particolare quelle connesse alla transizione ecologica o alla riduzione delle emissioni¹⁰⁹.

Seppur viene riconosciuta formalmente la sovranità sulle risorse energetiche, l'art. 18 del TCE subordina quest'ultima alle garanzie e alla tutela degli investitori, impedendo agli Stati di invocarla per "eludere gli obblighi del trattato"¹¹⁰. In questo modo si crea un conflitto giuridico latente: gli Stati mantengono il diritto formale di regolamentare il settore, ma tale potere è fortemente condizionato dalla

¹⁰⁹ T. INSTITUTE, *Energy Transition Mythbusters – Myth 6: The Energy Charter Treaty protects green investments*, 2023, disponibile al seguente link: www.tni.org.

¹¹⁰ Cfr. nota 138; B. MAIER, *How has international law dealt with the tension between sovereignty over natural resources and investor interests in the energy sector?*, 2010, disponibile al seguente link: www.is.muni.cz.

possibilità di arbitrati onerosi che disincentivano politiche climatiche ambiziose.

A rafforzare questi vincoli concorre il quadro normativo dell'Unione Europea, all'interno del quale il TCE si colloca come fonte rilevante. Il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) recepisce e amplia i principi che incidono profondamente sulle politiche energetiche, fiscali e ambientali degli Stati membri. Il principio del primato del diritto dell'Unione Europea, sancito dalla Corte di Giustizia già nel caso *Costa c. Enel* (1964)¹¹¹, stabilisce che le norme europee, comprese quelle derivanti da trattati come il TCE, prevalgano su quelle nazionali.

L'art. 30 del TFUE, ad esempio, vieta i dazi doganali tra Stati membri, riducendo la possibilità per questi ultimi di difendere i propri mercati interni¹¹². Anche settori come l'energia, i trasporti e l'ambiente sono regolati da politiche comuni, riducendo il margine di discrezionalità nazionale¹¹³. Inoltre, in ambito fiscale, la Corte di giustizia ha dichiarato incompatibili con il diritto UE alcune politiche fiscali nazionali che ostacolano il mercato unico, persino in assenza di discriminazione¹¹⁴. Allo stesso modo, l'art. 107 TFUE limita gli aiuti di Stato,

¹¹¹ Corte di Giustizia dell'Unione Europea, *Costa vs. ENEL*, C-6/64, 15 luglio 1964.

¹¹² Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, art. 30; , disponibile al seguente link: www.eur-lex.europa.eu.

¹¹³ DIPARTIMENTO DI SCIENZE FILOSOFICHE, PEDAGOGICHE ED ECONOMICO-QUANTITATIVE (DISFIPEQ), *Origini e obiettivi del diritto della concorrenza nell'UE: dal TCE al Trattato di Lisbona*, 2023, disponibile al seguente link: www.disfipeq.unich.it

¹¹⁴ Associazione Italiana Studiosi di Diritto dell'Unione Europea, *Fiscalità e sovranità: riflessioni sulla ripartizione delle competenze tra Stati membri e Unione europea*, 2023, disponibile al seguente link: www.dirittounioneuropea.eu.

subordinandoli all'autorizzazione della Commissione Europea, comprimendo ulteriormente le politiche industriali autonome¹¹⁵.

Anche sul piano istituzionale, l'art. 7 del Trattato sull'Unione Europea (TUE) autorizza sanzioni nei confronti di Stati membri che violino i valori fondamentali dell'Unione¹¹⁶.

Tuttavia, i singoli Stati conservano la possibilità di opporre controlimiti alla tutela dei principi fondamentali dei propri ordinamenti, seppur entro margini ristretti. Con la sentenza n.170/1984, la Corte costituzionale italiana ha stabilito che, pur in presenza del primato del diritto UE, nessuna norma sovranazionale può ledere i "principi supremi della Costituzione"¹¹⁷ come il diritto all'ambiente. In tal senso, l'Italia potrebbe rifiutarsi di eseguire una decisione arbitrale del TCE che contrasti con la propria Costituzione¹¹⁸.

Inoltre, anche sul fronte della politica estera e della cooperazione energetica internazionale il TCE impone vincoli rilevanti.

In un quadro come quello appena descritto, il Trattato sulla Carta dell'Energia, tramite il meccanismo ISDS, ha consentito a numerose multinazionali di ottenere risarcimenti milionari per politiche pubbliche

¹¹⁵ Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, art. 107.

¹¹⁶ Nel 2024, ad esempio, è stata avviata una procedura contro l'Ungheria per problemi legati all'indipendenza giuridica, confermando la possibilità di un'ingerenza europea anche su temi sensibili di *governance* interna.

Parlamento Europeo, *Procedura articolo 7 contro l'Ungheria*, 2024, disponibile al seguente link: www.europarl.europa.eu.

¹¹⁷ R. NEVOLA (a cura di), *Le limitazioni della sovranità statale in favore dell'Unione europea nella giurisprudenza costituzionale – Il sistema delle fonti*, Corte costituzionale – Servizio Studi, maggio 2014, STU_262, pp. 46-50, disponibile al seguente link: www.cortecostituzionale.it.

¹¹⁸ U. VILLANI, *Limitazioni di sovranità, 'controlimiti' e diritti fondamentali nella Costituzione italiana*, in *Sovranità e diritti al tempo della globalizzazione*, Roma Tre Press, 2021, pp. 79-112, disponibile al seguente link: www.romatrepress.uniroma3.it.

adottate dagli Stati, come il *phase-out* da fonti fossili o nucleari. Questi contenziosi sollevano interrogativi sulla sostenibilità economica per i governi e sull'equilibrio tra interesse pubblico e tutela degli investimenti¹¹⁹.

I risarcimenti elevati imposti ai Paesi coinvolti in questi contenziosi sono diventati un tema di dibattito, mettendo in evidenza le implicazioni giuridiche ed economiche derivanti dall'applicazione del TCE. In questo contesto è utile analizzare alcuni dei casi più emblematici, mostrando chiaramente le implicazioni giuridiche ed economiche che emergono dall'applicazione del Trattato.

Uno dei casi più noti è rappresentato da *Yukos c. Federazione Russa*. Gli azionisti della compagnia petrolifera russa Yukos¹²⁰ hanno accusato la Russia di espropriazione illegittima tramite misure fiscali discriminatorie che hanno portato, nel 2003, alla nazionalizzazione dell'azienda. Nel 2014, il tribunale arbitrale del *Permanent Court of Arbitration* (PCA) ha ordinato alla Russia di pagare 50 miliardi di dollari agli azionisti di Yukos, il risarcimento più alto mai stabilito in un contesto di arbitrato internazionale. La corte ha ritenuto che l'espropriazione violasse l'articolo 13 del TCE, relativo alla protezione dagli espropri senza adeguato indennizzo¹²¹. Questo caso ha evidenziato come il TCE possa essere utilizzato per sanzionare Stati per

¹¹⁹ Cfr. nota 146.

¹²⁰ Una delle più grandi compagnie petrolifere russe, creata nel 1993 durante la privatizzazione delle aziende statali dopo il crollo dell'URSS. Fu acquisita da M. Khodorkovsky negli anni '90. Dopo una rapida crescita, fu smantellata dal governo russo a seguito dell'arresto del suo proprietario nel 2003. Gli ex azionisti ottennero nel 2014 un arbitrato internazionale che condannava la Russia a un risarcimento record da 50 miliardi di dollari per espropriazione illegittima.

¹²¹ REED SMITH LLP, *Energy Charter Treaty and the YUKOS/Russia experience*, 4 agosto 2014, disponibile al seguente link: www.reedsmith.com.

azioni politicamente motivate, sollevando tuttavia critiche sulla sproporzione tra indennizzi e capacità economica degli Stati, alimentando preoccupazioni circa l'impatto di questi meccanismi sulla giustizia redistributiva¹²².

Un altro caso rivelatore è *Vattenfall*¹²³ c. *Germania*. La società svedese Vattenfall ha avviato un arbitrato contro la Germania nel 2012, contestando la decisione del governo tedesco di accelerare l'abbandono dell'energia nucleare dopo il disastro di Fukushima nel 2011. L'azienda svedese Vattenfall ha chiesto un risarcimento iniziale di 4,7 miliardi di euro (corrispondente ai profitti persi dalle centrali nucleari di Krümmel e Brunsbüttel¹²⁴), concludendo infine con una transazione da 1,4

¹²² IISD, *The Energy Charter Treaty's Threat to Climate Action*, di J. BONNITCHA e S. BREWIN, dicembre 2020, p. 1-6, disponibile al seguente link: www.iisd.org.

¹²³ Vattenfall è una delle principali aziende energetiche europee di proprietà statale svedese. Opera nella produzione, distribuzione e vendita di elettricità e calore, utilizzando un mix di fonti che include un crescente impegno verso le rinnovabili (eolico, idroelettrico, solare, biomassa) e, in fase di dismissione, fonti fossili (precedentemente carbone, ora principalmente nucleare e gas). Con sedi in diversi paesi europei, tra cui una presenza significativa in Germania, Vattenfall riveste un ruolo cruciale nel panorama energetico del continente. La sua importanza deriva dalla sua capacità di fornire energia a milioni di utenze e industrie, dal suo contributo alla transizione verso un sistema energetico più sostenibile attraverso ingenti investimenti in energie pulite e nello sviluppo di soluzioni innovative come la ricarica per veicoli elettrici e lo stoccaggio di energia, e dal suo impegno per raggiungere un futuro "fossil free".

¹²⁴ Le centrali nucleari di Krümmel e Brunsbüttel, situate nel nord della Germania vicino ad Amburgo, hanno rappresentato importanti siti per la produzione di energia elettrica. La centrale di Krümmel (in funzione dal 1984) e quella di Brunsbüttel (dal 1977) utilizzavano reattori ad acqua bollente. Entrambe sono state chiuse definitivamente nel 2011, in seguito alla decisione tedesca di abbandonare gradualmente l'energia nucleare. Krümmel aveva una capacità maggiore (1402 MW lordi) rispetto a Brunsbüttel (806 MW lordi). Entrambe le centrali erano partecipate da grandi aziende energetiche tedesche.

WISE INTERNATIONAL, *Energy Charter Treaty pitting parliament against nuclear profits – Vattenfall vs. Germany*, 2018, disponibile al seguente link: www.wiseinternational.org; DW, *US arbitration court rejects Germany's plea in nuclear phaseout compensation case*, 2021, disponibile al seguente link: www.dw.com; MORNING STAR, *Nuclear firm's lawsuit against Germany ends with €1.4*

miliardi nel 2021. Anche in questo caso, il ricorso all'ISDS ha inciso profondamente sulla politica energetica nazionale, con un costo elevato a carico dei contribuenti e un effetto dissuasivo sulla regolazione ambientale¹²⁵.

Contenziosi simili hanno interessato altri Stati membri dell'UE. La Spagna, così come la Repubblica Ceca, sono state protagoniste di decine di cause per la riduzione retroattiva degli incentivi alle energie rinnovabili. In *Antin c. Spagna*¹²⁶, il tribunale ha riconosciuto un risarcimento di 112 milioni di euro agli investitori nel 2018, mentre in altri casi, come *Charanne c. Spagna*¹²⁷, il diritto dello Stato di

billion payout, 3 novembre 2021, disponibile al seguente link: www.morningstaronline.co.uk.

¹²⁵ Ibid.

¹²⁶ Si tratta della controversia tra la Spagna ed *Antin Infrastructure Services Luxembourg S.à.r.l.*, l'entità del gruppo di investimento infrastrutturale *Antin Infrastructure Partners* che aveva investito nel settore solare spagnolo. La rilevanza di Antin in questo caso è centrale, in quanto è stato l'investitore direttamente colpito dalle modifiche normative retroattive del governo spagnolo. Sentendosi leso, Antin ha intrapreso un'azione legale internazionale, culminata in una vittoria presso il tribunale arbitrale dell'ICSID che ha condannato la Spagna per violazione del Trattato sulla Carta dell'Energia. Questo caso, quindi, ruota attorno all'investimento di Antin e alla sua reazione alle politiche spagnole, rendendolo l'attore chiave che ha innescato e portato avanti la complessa vicenda legale con importanti implicazioni per la protezione degli investimenti e il diritto europeo.

¹²⁷ Nel caso *Charanne B.V. e Construction Investments S.à.r.l. vs Regno di Spagna*, "Charanne" si riferisce principalmente a Charanne B.V., una società di diritto olandese che, insieme a *Construction Investments S.à.r.l.* (una società lussemburghese), aveva effettuato investimenti in impianti fotovoltaici in Spagna. La rilevanza di Charanne in questa controversia è fondamentale in quanto rappresenta uno degli investitori stranieri che si sono sentiti pregiudicati dalle successive modifiche normative spagnole che hanno significativamente ridotto i benefici tariffari precedentemente garantiti per la produzione di energia solare. Insieme a *Construction Investments*, Charanne ha intrapreso un'azione legale contro la Spagna, portando a un procedimento arbitrale in cui si contestava la violazione del Trattato sulla Carta dell'Energia. Pertanto, Charanne è un attore centrale nel caso, in quanto è l'investitore che ha subito il presunto danno economico e ha cercato giustizia attraverso l'arbitrato internazionale, rendendo la sua esperienza e la sua azione legale il cuore della controversia.

modificare il regime di sostegno è stato confermato. Tuttavia, l'elevato numero di procedimenti ha generato un effetto di *regulatory chill*¹²⁸, scoraggiando l'adozione di nuove politiche ambientali per timore di ulteriori ricorsi¹²⁹. Controversie come *Lone Pine c. Canada*¹³⁰ (sul divieto di fratturazione idraulica¹³¹) e *AES Summit*¹³² *c. Ungheria*

¹²⁸ Il *Regulatory chill* è un fenomeno che si verifica quando le aziende o gli individui esitano a intraprendere determinate attività legittime per paura di incorrere in sanzioni legali o regolamentari eccessive o incerte. In altre parole, la minaccia o la percezione di una regolamentazione troppo severa o poco chiara "raffredda" o scoraggia comportamenti che altrimenti sarebbero leciti e desiderabili.

¹²⁹ Cfr. nota 146.

¹³⁰ Nel caso *Lone Pine Resources, Inc. c. Governo del Canada*, "Lone Pine" si riferisce a *Lone Pine Resources, Inc.*, una società con sede negli Stati Uniti (sebbene operasse attraverso una filiale canadese) che deteneva permessi per l'esplorazione di petrolio e gas nella regione del fiume San Lorenzo in Quebec. La rilevanza di Lone Pine in questa controversia è cruciale in quanto è stata la società investitrice le cui licenze sono state revocate dal governo del Quebec a seguito di una moratoria sul *fracking* e di una legge per limitare le attività di idrocarburi. Sentendosi espropriata dei propri investimenti e delle aspettative di profitto, Lone Pine ha intrapreso un'azione legale contro il governo federale del Canada ai sensi del Capitolo 11 del NAFTA (Accordo Nordamericano per il Libero Scambio). Pertanto, Lone Pine è l'attore principale del caso, rappresentando l'investitore che ha subito la presunta perdita economica a causa delle decisioni governative e che ha cercato un risarcimento attraverso il meccanismo di risoluzione delle controversie investitore-Stato previsto dal NAFTA, rendendo la sua vicenda il fulcro della complessa disputa legale.

¹³¹ La fratturazione idraulica, o "*fracking*", è una tecnica di stimolazione dei pozzi utilizzata per estrarre idrocarburi, quali gas naturale e petrolio, da formazioni rocciose a bassa permeabilità, in particolare scisti. Il processo consiste nell'iniezione ad alta pressione di un fluido composto principalmente da acqua, materiale proppante (come sabbia) e additivi chimici all'interno del sottosuolo. Questa azione provoca la fratturazione della roccia, creando una rete di fessure che facilita il rilascio e la risalita degli idrocarburi verso la superficie attraverso il pozzo. Sebbene incrementi la produzione di energia, la pratica solleva preoccupazioni relative al suo potenziale impatto ambientale, rendendo necessaria un'attenta valutazione delle metodologie operative.

¹³² "*AES Summit Generation Ltd*" era una società con sede nel Regno Unito, la cui attività si concentrava nel settore della produzione di energia elettrica. In passato, la compagnia intratteneva rapporti commerciali con la Repubblica di Ungheria. Tuttavia, sorsero delle divergenze di natura regolatoria concernenti il mercato dell'energia, le quali sfociarono in contenziosi legali presso sedi arbitrali internazionali. Tali dispute si conclusero con esiti differenti: in un caso fu raggiunto un accordo tra le parti, mentre in un'altra circostanza il tribunale arbitrale si pronunciò a favore della posizione ungherese. La società *AES Summit Generation Ltd* è stata sciolta nel corso del 2022.

(relativa alla tassazione retroattiva sulle *utility* energetiche) dimostrano come l'ISDS possa avere un impatto paralizzante sulle politiche pubbliche, scoraggiando riforme ecologiche o sociali in nome della stabilità degli investimenti¹³³.

Le controversie arbitrate nel contesto del TCE hanno rivelato, pertanto, una tendenza preoccupante verso l'imposizione di indennizzi elevati, che spesso risultano sproporzionati rispetto alla capacità economica degli Stati. Il caso *Yukos*, ad esempio, ha stabilito un precedente per risarcimenti pari a venti volte il record precedente¹³⁴. Ciò impone una riflessione sull'equilibrio tra diritti economici e interesse pubblico, specialmente in un contesto globale segnato dall'urgenza della transizione ecologica.

Per comprendere l'entità di questi indennizzi, è utile esaminare come vengono calcolati. Infatti, le compensazioni non sono arbitrarie, ma basate su metodi riconosciuti a livello internazionale e previsti dal TCE. Gli indennizzi servono a rimborsare gli investitori in caso di violazione degli obblighi previsti dal Trattato, come la mancata equità di trattamento (art. 10)¹³⁵, espropriazioni non compensate (art. 13)¹³⁶ e l'attivazione del meccanismo ISDS (art. 26).

¹³³ War on Want, *Lone Pine: A case study on the dangers of investor-state dispute settlement*. disponibile al seguente link: www.waronwant.org; *AES Summit Generation Limited & AES-Tisza Erőmű KFT v. Republic of Hungary* (2012), ICSID Case No. ARB/07/22, *Decision by Brooks Hickman*, edited by Ignacio Torterola. Disponibile al seguente link: www.international-arbitration-attorney.com.

¹³⁴ Cfr. nota 209.

¹³⁵ L'articolo 10 del Trattato sulla Carta dell'Energia (TCE) statuisce che "Ciascuna Parte Contraente garantirà in ogni momento un trattamento giusto ed equo agli Investimenti degli Investitori di altre Parti Contraenti e non pregiudicherà, con misure irragionevoli o discriminatorie, la loro gestione, manutenzione, uso, godimento o alienazione."

¹³⁶ L'articolo 13 del TCE vieta l'espropriazione diretta o indiretta degli investimenti stranieri a meno che non avvenga per interesse pubblico, in modo non discriminatorio,

Secondo l'*International Institute for Sustainable Development*¹³⁷ (IISD), i tribunali arbitrali adottano diverse metodologie per stimare le perdite subite dagli investitori. Tra queste, il metodo del *Discounted Cash Flow*¹³⁸ (DCF) stima i flussi di cassa attesi dall'investimento, scontati a un tasso di rischio¹³⁹. Sebbene applicato in casi come *Yukos c. Russia* (cinquanta miliardi di dollari), il metodo DCF è stato criticato per la sua natura speculativa¹⁴⁰. Un altro metodo utilizzato è il costo di ripristino¹⁴¹ (*Restitution Value*), che consiste nel calcolo dei costi necessari per riportare l'investimento allo stato precedente rispetto la violazione, come avvenuto in casi di espropriazione fisica¹⁴². Vi è poi il

seguendo il *due process* legale e con un indennizzo pronto, adeguato ed efficace (pari al valore di mercato). L'espropriazione diretta è il trasferimento formale della proprietà, mentre l'espropriazione indiretta si verifica quando azioni statali, pur senza trasferimento formale, privano sostanzialmente l'investitore dell'uso e del valore del suo investimento. L'articolo mira a proteggere gli investitori da espropriazioni ingiustificate garantendo un risarcimento equo.

¹³⁷ L'*International Institute for Sustainable Development* (IISD), o Istituto Internazionale per lo Sviluppo Sostenibile, è un *think tank* indipendente e senza scopo di lucro che opera per promuovere lo sviluppo umano e la sostenibilità ambientale. Fondato nel 1990, l'IISD fornisce soluzioni pratiche alla sfida di integrare le priorità ambientali e sociali con lo sviluppo economico.

¹³⁸ Il *Discounted Cash Flow* (DCF) è un metodo di valutazione finanziaria che stima il valore attuale di un investimento (un'azienda, un progetto, un *asset*) basandosi sui flussi di cassa futuri che si prevede genererà, scontati al loro valore attuale utilizzando un tasso di sconto appropriato (che riflette il rischio dell'investimento e il costo opportunità del capitale). In sintesi, il DCF cerca di determinare quanto vale oggi un flusso di denaro che si prevede di ricevere in futuro.

¹³⁹ Cfr. nota 210.

¹⁴⁰ *Ibid.*

¹⁴¹ Il *Restitution Value*, nel contesto finanziario e legale, si riferisce al valore necessario per compensare una perdita o un danno subito da una parte, riportandola, per quanto possibile, alla condizione precedente all'evento dannoso. Non è un metodo di valutazione standard degli *asset* come il *Discounted Cash Flow*, ma piuttosto un concetto relativo al risarcimento e al ripristino di una situazione.

¹⁴² ISPRA, *Il risarcimento del danno ambientale: Aspetti teorici e operativi della valutazione economica*, a cura di E. Defrancesco, P. Rosato, L. Rossetto, A. Candido, A. La Notte, V. Zanatta, ISPRA, 2006, pp. 75-141, disponibile al seguente link: www.isprambiente.gov.it.

valore di mercato¹⁴³ (*Market Value*), il quale si basa sul valore dell'investimento al momento della violazione ed è spesso applicato a infrastrutture energetiche¹⁴⁴.

Gli indennizzi possono includere non solo la valutazione del danno economico, ma anche profitti futuri non realizzati (*lucrum cessans*), interessi composti e spese procedurali, che da sole possono superare i 10 milioni di euro. Il caso *Vattenfall c. Germania* (4,7 miliardi di euro richiesti) ne è un esempio emblematico.

Tuttavia, esistono numerose criticità. Il metodo DCF tende a sovrastimare i profitti futuri, specialmente in settori instabili come quello energetico¹⁴⁵. Nel caso *Yukos*, ad esempio, il tribunale ignorò le irregolarità fiscali pregresse della società, concentrandosi esclusivamente sulle azioni dello Stato russo. Un'ulteriore criticità riguarda la fattispecie per la quale gli Stati possono trovarsi a dover corrispondere indennizzi miliardari anche per politiche legittime come nel caso *RWE¹⁴⁶ c. Paesi Bassi*, in cui la richiesta di 1,4 miliardi di euro ha ostacolato l'abbandono del carbone¹⁴⁷.

A livello europeo, il principio del pieno risarcimento stabilito dalla Direttiva 104/2014/UE vieta compensazioni punitive e limita gli

¹⁴³ Il *Market Value*, traducibile in italiano come valore di mercato, rappresenta il prezzo al quale un bene (che può essere un'azione, un'obbligazione, un immobile, un'azienda intera, una materia prima, ecc.) potrebbe essere scambiato in una transazione libera e consapevole tra un compratore e un venditore disposti, in condizioni di mercato aperte e competitive.

¹⁴⁴ ClientEarth, *The Future of Arbitration under the Energy Charter Treaty*, dicembre 2021, disponibile al link: www.clientearth.org.

¹⁴⁵ Cfr. nota 198.

¹⁴⁶ RWE AG è una multinazionale tedesca del settore energetico, fondata nel 1898 e con sede a Essen. Storicamente un importante produttore di energia convenzionale, l'azienda sta attivamente trasformando il proprio core business verso le energie rinnovabili, con un significativo portafoglio di parchi eolici e solari a livello globale.

¹⁴⁷ Cfr. nota 234.

indennizzati al solo danno effettivo¹⁴⁸. La Commissione Europea promuove criteri uniformi per evitare sovracompensazioni, come nel caso degli aiuti di Stato¹⁴⁹. Anche le linee guida ISPRA¹⁵⁰, sebbene siano principalmente focalizzate sul danno ambientale, influenzano indirettamente i casi TCE legati a investimenti “verdi¹⁵¹” attraverso metodologie come il costo di ripristino e il valore di sostituzione¹⁵². Pertanto, l’impatto sugli Stati membri dell’UE è significativo. L’Italia, ad esempio, è esposta a richieste come quella avanzata nel *caso Rockhopper*¹⁵³ *c. Italia*, in cui sono stati richiesti 250 milioni di dollari

¹⁴⁸ C. SCHEPISI, *Public e Private Enforcement nel Settore Antitrust e degli Aiuti di Stato: Convergenze, Divergenze e Circolarità di Principi nel Dialogo tra i Giudici e la Corte di Giustizia*, in *Eurojus*, 2023, fasc. 2, p. 1-XX, ISSN 2384-9169, disponibile al seguente link: rivista.eurojus.it.

¹⁴⁹ Regione Toscana, *Ultimo passo per uscire dal Trattato sulla Carta dell’energia*, 2024, disponibile al link: www.regione.toscana.it.

¹⁵⁰ ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) è l’ente pubblico italiano di riferimento per la ricerca e la protezione ambientale, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE). In qualità di *focal point* nazionale per l’Agenzia Europea dell’Ambiente (EEA) e coordinatore del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA), ISPRA svolge attività di monitoraggio, controllo, ricerca scientifica, supporto tecnico-scientifico e divulgazione in materia ambientale, contribuendo all’elaborazione di politiche di tutela del territorio e della salute pubblica.

¹⁵¹ Gli investimenti verdi rappresentano l’allocazione di risorse finanziarie in attività, progetti e imprese che promuovono la sostenibilità ambientale e contribuiscono alla transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio. Tali investimenti sono orientati a settori quali le energie rinnovabili (solare, eolico, idroelettrico), l’efficienza energetica, i trasporti sostenibili, l’edilizia ecocompatibile, l’agricoltura biologica e la gestione responsabile dei rifiuti e delle risorse naturali. Gli investimenti verdi, pertanto, si configurano come uno strumento fondamentale per conciliare obiettivi economici e ambientali, contribuendo a costruire un futuro più sostenibile per le prossime generazioni.

¹⁵² Cfr. nota 220.

¹⁵³ *Rockhopper Exploration plc* è una compagnia britannica di esplorazione e produzione di petrolio e gas, con sede nel Regno Unito. Il suo *focus* principale è il Bacino delle Falkland Settentrionali, dove ha scoperto il significativo giacimento di Sea Lion, rappresentando un potenziale polo di sviluppo petrolifero nella regione. Precedentemente attiva anche nel Mediterraneo (Italia), ora concentra le sue operazioni sulle Falkland, con l’obiettivo di sviluppare le risorse scoperte.

per il blocco delle trivellazioni *offshore*¹⁵⁴. Anche dopo il recesso dal TCE, avvenuto nel 2024, gli Stati UE rimangono esposti a contenziosi per un periodo di venti anni a causa della clausola di sopravvivenza prevista dal Trattato¹⁵⁵.

A fronte di queste dinamiche emergono forti tensioni rispetto agli obiettivi di sostenibilità e decarbonizzazione promossi dall'Accordo di Parigi e dal *Green Deal* Europeo, due pilastri fondamentali della lotta al cambiamento climatico e della transizione ecologica.

Entrambi gli strumenti hanno tra gli obiettivi la riduzione delle emissioni di gas serra e l'agevolazione della transizione verso un'economia più sostenibile¹⁵⁶.

¹⁵⁴ Sono strutture utilizzate per perforare il fondale marino al fine di estrarre petrolio e gas naturale, situate lontano dalla costa.

¹⁵⁵ Consiglio dell'Unione Europea (2024), Comunicato sul Recesso dal Trattato sulla Carta dell'Energia (TCE), 27 giugno 2024, disponibile al seguente link: www.consilium.europa.eu.

¹⁵⁶ L'Accordo di Parigi, adottato nel 2015 durante la 21^a Conferenza delle Parti¹⁵⁶ (COP21) della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), è un trattato internazionale che impegna le parti sottoscriventi a contenere l'aumento della temperatura media globale ben al di sotto dei 2°C rispetto ai livelli preindustriali e a proseguire gli sforzi per limitarlo a 1,5°C. La scelta di questa soglia è dovuta alle catastrofiche conseguenze che potrebbe portare un aumento della temperatura globale di 2°C (Consilium.europa.eu, *Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici*, 2024, disponibile al seguente link: www.consilium.europa.eu; UNFCCC, *The Paris Agreement*, disponibile al seguente link: www.unfccc.int).

L'obiettivo principale è la riduzione delle emissioni globali per raggiungere un equilibrio tra emissioni e assorbimenti nella seconda metà del secolo (ESG360.it, *Accordo di Parigi sul clima: cos'è, obiettivi, cosa prevede*, 2025, disponibile al seguente link: www.esg360.it). Inoltre, l'Accordo promuove trasparenza e solidarietà tra i paesi, che devono comunicare i propri obiettivi di riduzione delle emissioni (NDC - acronimo di *Nationally Determined Contributions*, rappresentano gli impegni formali che ciascuna nazione aderente alla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC) definisce e comunica a livello internazionale) e ricevere supporto finanziario e tecnologico per affrontare gli impatti del cambiamento climatico (BAFU, *L'Accordo di Parigi*, 2023, disponibile al seguente link: www.bafu.admin.ch).

Il Green Deal europeo nasce nel 2019 con l'intento di trasformare l'Europa in un'economia moderna, efficiente e competitiva, garantendo zero emissioni nette di gas

Tuttavia, nonostante questi importanti sforzi per facilitare la transizione, il TCE continua ad ostacolare il pieno raggiungimento degli obiettivi climatici.

In primo luogo, il TCE continua a offrire una tutela estesa agli investimenti nel settore dei combustibili fossili, persino nella sua versione riformata. Nonostante i tentativi di modernizzazione approvati nel dicembre 2024, il Trattato prevede un periodo transitorio decennale durante il quale gli investimenti fossili preesistenti nell'Unione Europea e nel Regno Unito continueranno a beneficiare delle protezioni previste, con una completa esclusione attesa solo entro il 2040¹⁵⁷. Tale approccio appare in netto contrasto con le indicazioni dell'IPCC¹⁵⁸, che sottolinea l'urgenza di abbandonare i combustibili fossili entro il 2030 per

serra entro il 2050 (Commissione Europea, *Green Deal europeo*, 2020, disponibile al seguente link: www.commission.europa.eu). Questo piano, parte integrante dell'impegno dell'UE per l'Accordo di Parigi, prevede una serie di misure legislative e finanziarie per accelerare la decarbonizzazione, tra cui la riduzione delle emissioni del 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 con l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 (OPENPOLIS, *Cos'è il Green Deal europeo*, 2024, disponibile al seguente link: www.openpolis.it; TREEDOM BLOG, *Dagli accordi di Parigi all'EU Green Deal*, 2023, disponibile al seguente link: www.blog.treedom.net). Promuove la decarbonizzazione industriale, l'economia circolare e una transizione equa (Consilium.europa.eu, *Green Deal europeo - Obiettivi chiave*, 2022, disponibile al seguente link: www.consilium.europa.eu) tramite strumenti comunitari quali *Horizon Europe* e la Banca Europea per gli investimenti (PICTET, *Green Deal europeo: cos'è e cosa prevede*, disponibile al seguente link: www.am.pictet.com). Inoltre, istituisce un meccanismo volto a garantire equità sociale e inclusione nelle regioni maggiormente interessate dal processo di transizione.

¹⁵⁷ QualEnergia, *La nuova Carta dell'energia tutela un po' meno le fossili*, 2022, disponibile al seguente link: www.qualenergia.it; CAN Europe, *Energy Charter Treaty Modernisation Adopted*, 2024, disponibile al seguente link: www.caneurope.org.

¹⁵⁸ Il Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (IPCC) è un organismo scientifico internazionale istituito dalle Nazioni Unite. La sua funzione primaria è quella di fornire valutazioni scientifiche, obiettive e complete sullo stato delle conoscenze scientifiche, tecniche e socioeconomiche concernenti il cambiamento climatico, i suoi impatti e le possibili strategie di risposta.

contenere l'aumento della temperatura globale entro la soglia critica di 1,5°C. Inoltre, il Trattato mantiene alcune eccezioni per progetti avviati precedentemente al 2023, perpetuando di fatto una dipendenza da fonti energetiche ad alto impatto ambientale, nonostante una prevista riduzione delle garanzie per i nuovi investimenti in petrolio e gas¹⁵⁹.

Non meno problematico è l'ampliamento delle protezioni ad alcune tecnologie controverse. La versione modernizzata del TCE include infatti tutele per infrastrutture legate alla cattura e stoccaggio del carbonio (CCS) e all'idrogeno *low-carbon*, tecnologie che, pur potendo avere un ruolo complementare nella transizione, non riescono a prescindere dai progetti fossili. Ciò rischia di deviare risorse e attenzione dalle fonti rinnovabili realmente sostenibili, rallentando il processo di decarbonizzazione¹⁶⁰.

Tutti questi sforzi dell'Unione europea, nel tentativo di riformare il TCE in linea con l'Accordo di Parigi e il *Green Deal* europeo, hanno colliso con la resistenza di alcuni Stati produttori di combustibili fossili, rendendo impossibile l'adozione di modifiche sostanziali. Come evidenziato dal *French High Council on Climate*¹⁶¹, non è possibile conciliare il TCE con gli impegni di Parigi, e il tentativo di aggiornare

¹⁵⁹ Cfr. nota 138.

¹⁶⁰ Cfr. nota 262.

¹⁶¹ Il *French High Council on Climate (Haut Conseil pour le Climat - HCC)*, o Alto Consiglio Francese per il Clima, è un organismo indipendente istituito nel 2019 per fornire consulenza e raccomandazioni al governo francese sulle politiche e strategie relative al cambiamento climatico, in particolare per quanto riguarda l'attuazione dell'Accordo di Parigi e i progressi della Francia verso la neutralità carbonica entro il 2050. Composto da scienziati ed esperti in scienze del clima, economia, agronomia e transizione energetica, l'HCC valuta la coerenza delle politiche nazionali con gli obiettivi climatici della Francia e con i suoi impegni europei e internazionali. Pubblica rapporti annuali che valutano le tendenze delle emissioni di gas serra francesi e l'efficacia delle politiche pubbliche, offrendo una prospettiva a lungo termine basata sulla conoscenza scientifica.

il Trattato si è rivelato insufficiente¹⁶². La decisione dell'UE di recedere formalmente nel 2024¹⁶³ rappresenta quindi il riconoscimento di una fondamentale incompatibilità giuridica e politica tra il TCE e gli obiettivi climatici comunitari.

In definitiva, il Trattato sulla Carta dell'Energia, pur concepito in origine per promuovere la cooperazione energetica e garantire la sicurezza degli investimenti, risulta oggi inadeguato di fronte all'urgenza della crisi climatica. La sua struttura, fondata su meccanismi giuridici obsoleti, continua a privilegiare gli interessi legati ai combustibili fossili, ostacolando gli sforzi degli Stati nel perseguire una transizione ecologica giusta ed efficace. Alla luce delle attuali priorità climatiche e normative, il TCE appare non solo anacronistico, ma strutturalmente incompatibile con una visione di sviluppo sostenibile coerente con gli obiettivi dell'Accordo di Parigi e del *Green Deal* europeo.

¹⁶² CIEL, *The EU and UK Withdraw from the Energy Charter Treaty: A New Era for Climate Action?*, 2024, disponibile al seguente link: www.ciel.org; cfr. nota 146.

¹⁶³ *Decisione (UE) 2024/1638 del Consiglio, del 30 maggio 2024, relativa al recesso dell'Unione dal trattato sulla Carta dell'energia*, ST/6509/2024/INIT.

CAPITOLO II
IL RECESSO DELL'UNIONE EUROPEA DAL TRATTATO
SULLA CARTA DELL'ENERGIA

1. Il processo di modernizzazione del TCE: obiettivi, sviluppi e fallimento

Le gravi debolezze strutturali del Trattato sulla Carta dell'Energia, già trattate nel capitolo precedente, unite alla sua scarsa conciliabilità con una transizione ecologica rapida e con gli impegni assunti sul piano internazionale, come l'Accordo di Parigi del 2015, hanno reso necessaria una sua riforma. Il processo di modernizzazione, avviato nel 2009, ha cercato di rispondere alle crescenti sfide ambientali e climatiche sempre più urgenti, ma ha incontrato ostacoli dovuti alle diverse visioni economiche tra i Paesi coinvolti.¹⁶⁴

La prima fase di tale procedimento prese avvio con l'adozione della *Modernization Roadmap*¹⁶⁵. Il documento, che fu ispirato da osservazioni di matrice russa, intendeva aggiornare il Trattato alla luce dei cambiamenti avvenuti nel settore energetico a partire dagli anni '90,

¹⁶⁴ Segretariato della Carta dell'Energia, *Decision of the Energy Charter Conference: the Modernisation of the Energy Charter Treaty*, CCDEC 2017 23 STR, 28 novembre 2017, disponibile al seguente link: www.energycharter.org.

¹⁶⁵ La *Modernization Roadmap*, approvata dal Segretariato del Trattato sulla Carta dell'Energia nel novembre 2010, ha rappresentato un primo tentativo di aggiornamento del Trattato sulla Carta dell'Energia (TCE), volto ad allinearne i contenuti agli obiettivi di sostenibilità, trasparenza e tutela ambientale richiesti dal diritto internazionale e dalle mutate esigenze del settore energetico globale.

A.V. BELYI, S. NAPPERT, V. POGORETSKY, *Modernising the Energy Charter Process? The Energy Charter Conference Road Map and the Russian Draft Convention on Energy Security*, in *Journal of Energy & Natural Resources Law*, 2010, p. 383.

come l'aumento della domanda globale da parte dei Paesi non OCSE, la necessità di maggiori investimenti nel settore energetico e l'urgenza di affrontare i cambiamenti climatici¹⁶⁶. La *Roadmap* individuava sette aree prioritarie: la promozione del TCE, il commercio e il transito energetico, la protezione degli investimenti, l'efficienza energetica, la cooperazione politica e la sicurezza energetica¹⁶⁷.

Nel 2012, fu adottata la politica CONEXO¹⁶⁸, per ampliare l'adesione al TCE, coinvolgendo sia nuovi Paesi, sia quelli che non avevano ancora ratificato il TCE, sia gli osservatori¹⁶⁹. Con la Dichiarazione

¹⁶⁶ I. KUSTOVA, *A Treaty à La Carte? Some Reflections on the Modernization of the Energy Charter Process*, in *Journal of Energy & Natural Resources Law*, 2020, p. 357.

¹⁶⁷ Energy Charter Secretariat, *Decision of the Energy Charter Conference, Road Map for the Modernization of the Energy Charter Process*, 2010, disponibile al seguente link: www.energycharter.org.

¹⁶⁸ La politica CONEXO (Consolidamento, Espansione e Sensibilizzazione), adottata formalmente nel 2012 sotto il Mandato di Varsavia, è una strategia del Segretariato della Carta dell'Energia volta a rafforzare il ruolo della Carta. A differenza della *Roadmap* del 2010, non è un singolo documento ma un quadro politico dinamico. Mira a consolidare i rapporti con i membri, espandere l'adesione geografica (soprattutto in Africa e Asia) e sensibilizzare nuovi interlocutori. Ha portato all'introduzione della Carta Internazionale dell'Energia (2015) e a un maggiore coinvolgimento di paesi non membri, anche se l'estensione dell'adesione al TCE ha incontrato ostacoli, legati a questioni sugli investimenti e sul clima.

¹⁶⁹ Energy Charter Secretariat, *Decision of the Energy Charter Conference, Policy on Outreach, Expansion and Consolidation*, Report by the Secretary General, 2012, disponibile al seguente link: www.energycharter.org.

della Carta Internazionale dell'Energia¹⁷⁰ (IEC)¹⁷¹ del 2015 si rafforzò questa apertura, pur senza vincoli legali.

Nel 2017, la Conferenza sulla Carta dell'Energia avviò una riflessione più profonda sulla necessità di aggiornare il Trattato, non solo sulla protezione degli investimenti, ma anche su altre questioni fondamentali come il commercio, il transito e la sicurezza energetica¹⁷².

Il processo di modernizzazione fu formalmente avviato nel novembre 2018, con l'intento di adeguare il Trattato del 1994 al nuovo contesto climatico ed energetico. La revisione toccò 25 settori¹⁷³, puntando su sostenibilità, compatibilità con l'Accordo di Parigi¹⁷⁴ e allineamento del Trattato agli attuali standard internazionali sugli investimenti, come

¹⁷⁰ La Dichiarazione della Carta Internazionale dell'Energia (2015) è un documento politico non vincolante che amplia i principi della Carta originaria a livello globale. Mira a rafforzare la cooperazione energetica internazionale promuovendo valori come sovranità sulle risorse, mercati aperti ed efficienti, non discriminazione, investimenti, trasferimento tecnologico e sostenibilità ambientale. Pur non creando obblighi giuridici, costituisce una base politica condivisa e può rappresentare un passo preliminare verso l'adesione al Trattato sulla Carta dell'Energia.

¹⁷¹ *Concluding Document of the Ministerial ("The Hague II") Conference on the International Energy Charter*, 21 maggio 2015, disponibile al seguente link: www.energycharter.org.

¹⁷² *Decision of the Energy Charter Conference, Modernization of the Energy Charter Treaty*, 3 dicembre 2024, disponibile al seguente link: www.energycharter.org.

¹⁷³ Segretariato della Carta dell'Energia, *Report by the Chair of the Sub-Group on Modernization*, 27 novembre 2018, disponibile al seguente link: www.energycharter.org.

¹⁷⁴ L. PANTALEO, *Investment Disputes Under CETA: From Gold Standard to Best Practices?*, in *European Business Law Review*, 2017, vol. 28, n. 2, pp. 163-184; D. OVERDUIN, *Investment Chapter in CETA: Groundbreaking or Much Ado About Nothing?*, J.R. MATA DONA, C. BARS, N. LAVRANOS (eds.), *International Arbitration and EU Law*, Cheltenham, 2021, pp. 338-359.

quelli contenuti nel *Comprehensive Economic and Trade Agreement*¹⁷⁵(CETA)¹⁷⁶.

Nel 2019, si avviarono i negoziati tra le parti; a maggio 2020, la Commissione Europea presentò la sua proposta di modifica del Trattato, incentrata sull'integrazione degli obiettivi climatici, con un *focus* particolare sull'eliminazione graduale dei combustibili fossili. A maggio 2021, l'UE presentò una proposta integrativa per chiarire le attività economiche coperte dal Trattato e limitare la protezione agli investimenti in fonti fossili¹⁷⁷.

¹⁷⁵ L'Accordo Economico e Commerciale Globale (CETA) è un trattato di libero scambio tra UE e Canada, applicato provvisoriamente dal 2017, che elimina quasi tutti i dazi, liberalizza servizi e investimenti, apre gli appalti pubblici e promuove la cooperazione regolatoria. Include anche norme su ambiente, lavoro, proprietà intellettuale e mobilità professionale. Pur generando nuove opportunità commerciali, ha sollevato critiche per il meccanismo di risoluzione delle controversie investitore-Stato (ICS) e i possibili impatti su servizi pubblici, standard ambientali e politiche climatiche. La ratifica da parte di tutti gli Stati UE è necessaria per l'entrata in vigore definitiva.

¹⁷⁶ Segretariato della Carta dell'Energia, *Policy options for the Modernization of ECT*, 6 ottobre 2019, disponibile al seguente link: www.energycharter.org.

¹⁷⁷ Commissione europea, *Proposta di testo per la modernizzazione del Trattato sulla Carta dell'Energia, presentazione aggiuntiva*, 15 maggio 2021, p. 1, disponibile al seguente link: www.energycharter.org.

J. TROPPER, K. WAGNER, *The European Union Proposal for the Modernisation of the Energy Charter Treaty – A Model for Climate-Friendly Investment Treaties?*, in *The Journal of World Investment & Trade*, 2022, vol. 23, nn. 5-6, pp. 813-848, spec. p. 814.

Haut Conseil pour le climat, *Avis sur la Modernisation du Traité sur la Charte de l'énergie*, ottobre 2022, disponibile al seguente link: www.hautconseilclimat.fr.

Il processo culminò il 24 giugno 2022¹⁷⁸ con l'adozione di una bozza di Accordo Preliminare¹⁷⁹ (AP), fondata su tre pilastri¹⁸⁰: aggiornamento dell'elenco dei materiali e dei prodotti energetici¹⁸¹; meccanismo di flessibilità che permette alle Parti contraenti di escludere la protezione degli investimenti nei combustibili fossili; meccanismo di revisione periodica dell'elenco dei materiali e prodotti energetici tutelabili per adattarsi a sviluppi tecnologici e politici¹⁸².

¹⁷⁸ Segretariato della Carta dell'Energia, *Public Communication of the Main Changes Contained in the Agreement in Principle*, 24 giugno 2022, disponibile al seguente link: www.energycharter.org.

¹⁷⁹ L'accordo preliminare del 24 giugno 2022 ha segnato un momento cruciale nella modernizzazione del Trattato sulla Carta dell'Energia, mirata a conciliare la protezione degli investimenti energetici con la transizione verso energie a basso impatto ambientale, in linea con l'Accordo di Parigi. Pur accolto favorevolmente dalla Commissione Europea, alcuni Stati membri hanno espresso riserve. La modernizzazione è proseguita, culminando nell'adozione formale di una versione aggiornata del TCE il 3 dicembre 2024, che rafforza gli impegni per la transizione energetica, estende le tutele agli investimenti in tecnologie chiave e riafferma il diritto sovrano delle parti di regolamentare mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.

¹⁸⁰ Anche il Segretariato della Carta dell'Energia ha osservato che l'AP può rappresentare il primo esempio di un'azione multilaterale coordinata tra le Parti contraenti (diverse tra loro) per attuare con successo una riforma ambiziosa del Trattato.

Segretariato della Carta dell'Energia, *Agreement in Principle on the Modernized ECT is of Systemic Relevance for Climate Action*, 9 settembre 2022, disponibile al seguente link: www.energycharter.org.

¹⁸¹ Alcuni materiali e prodotti energetici sono introdotti e coperti dalle disposizioni sulla protezione degli investimenti, come ad es., l'idrogeno, l'ammoniaca anidra, le biomasse, il biogas e i combustibili sintetici.

¹⁸² La Conferenza della Carta dell'Energia è l'organo di governo del processo della Carta dell'Energia, istituita nel 1994 con il Trattato sulla Carta dell'Energia. Composta dai firmatari del Trattato (51 membri nel 2022, inclusa l'UE), si riunisce annualmente per prendere decisioni su strategie, emendamenti, adesioni e bilancio. Nomina il Segretario Generale e supervisiona il Segretariato. Si occupa di affrontare le sfide energetiche, promuovere la cooperazione e guidare la modernizzazione del Trattato. Opera tramite riunioni, decisioni dei rappresentanti dei membri e il supporto del Segretariato, cercando il consenso tra le diverse posizioni.

Segretariato della Carta dell'Energia, *Agreement in Principle for the Modernisation of the Energy Charter Treaty*, ottobre 2022, disponibile al seguente link: www.energycharter.org.

Ciononostante, durante la Conferenza della Carta dell'Energia di novembre 2022 (inizialmente prevista a Ulaanbaatar in Mongolia), diversi Stati membri dell'UE, tra cui Francia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Slovenia e Spagna, espressero insoddisfazione per i progressi compiuti nei negoziati, ritenendo insufficienti le misure a favore della tutela dell'ambiente e del clima, annunciando il loro recesso dal TCE¹⁸³. La modernizzazione fu così rimossa dall'agenda della Conferenza.

La neutralità climatica si è confermata un frangiflutti di notevole magnitudo per il TCE e la sua politica di tutela degli investimenti. Pertanto, l'Unione europea ha evidenziato come una delle principali criticità del TCE fosse la definizione troppo vaga di "investimento"¹⁸⁴, che generava ambiguità per gli investitori e ostacolava l'allineamento con gli obiettivi climatici¹⁸⁵. La proposta di riforma del 2021¹⁸⁶ mirava

¹⁸³ Il 18 novembre 2022, il Consiglio non è riuscito a raggiungere la maggioranza qualificata, necessaria per poter modificare il TCE nel corso della successiva Conferenza della Carta dell'Energia del novembre 2022. Il voto sull'adozione delle modifiche al TCE era stato rinviato ad aprile. L'incontro in questione, però, ha visto un nuovo posticipo a una futura data non specificata.

F. SIMON, *Another Blow for Energy Charter Treaty as Luxembourg Announces Exit*, in *EurActiv*, 20 novembre 2022, disponibile al seguente link: www.euractiv.com.

¹⁸⁴ Segretariato della Carta dell'Energia, *List of Topics Approved for the Modernization of the Energy Charter Treaty*, 29 novembre 2018, disponibile al seguente link: www.energycharter.org.

¹⁸⁵ Le attività in questione comprendono, ad esempio, l'esplorazione, la produzione o la distribuzione, ai sensi dell'art. 1, comma 5, di materiali e prodotti energetici di cui all'Allegato n. 1, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del TCE. Si può far riferimento, ad esempio, all'energia nucleare, al carbone, al gas naturale, ai prodotti petroliferi, all'energia elettrica e ad altre risorse energetiche. I prodotti elencati negli Allegati EM I e EM II si basano sul sistema armonizzato dell'Unione Doganale Mondiale. *Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci*, protocollo di modifica firmato il 14 giugno 1983, entrato in vigore il 1° gennaio 1988.

¹⁸⁶ Commissione europea, *Proposta di testo per la modernizzazione del Trattato sulla Carta dell'Energia*, cit., p. 1.

quindi a restringere e chiarire tale nozione, includendo solo investimenti realmente legittimi ed in linea con gli sviluppi tecnologici e ambientali. Oltre a promuovere risorse rinnovabili (come l'idrogeno verde¹⁸⁷, la biomassa¹⁸⁸ e l'acido formico¹⁸⁹ per lo stoccaggio a lungo termine)¹⁹⁰, la riforma prevedeva anche l'ampliamento della definizione di "attività economica nel settore energetico" per includere nuove tecnologie energetiche¹⁹¹ come la cattura, utilizzo e stoccaggio della CO₂, favorendo la decarbonizzazione¹⁹².

In coerenza con questo approccio, l'Accordo Preliminare adottato nel 2022 propone l'adozione del test Salini¹⁹³, che subordina la qualifica di

¹⁸⁷ L'idrogeno verde è prodotto con energia rinnovabile e non emette CO₂, a differenza di quello grigio o blu. È pulito, versatile e promette indipendenza energetica, ma ha costi alti, problemi di stoccaggio e serve molta acqua pulita. Nonostante le difficoltà, è fondamentale per la decarbonizzazione.

¹⁸⁸ L'energia da biomassa usa materiali organici per produrre energia in vari modi. È rinnovabile e può sfruttare scarti, ma ha problemi di efficienza, emissioni, impatti ambientali e costi. La biomassa sostenibile è essenziale per un'energia più verde.

¹⁸⁹ L'acido formico è un acido semplice presente in formiche, api e piante, usato industrialmente in tessile, conciaria e chimica. Può avere rilevanza legale in sicurezza sul lavoro, ambiente e responsabilità per danni.

¹⁹⁰ AP, cit., art. 1, co. 5.

¹⁹¹ Infatti, gli standard sostanziali di protezione di cui alla parte terza del TCE (ad esempio, gli standard FET, NT, MFN) non sarebbero più stati applicabili ai nuovi investimenti in energia fossile.

Segretariato della Carta dell'Energia, *Public Communication on the Fifteenth Negotiation Round of the Modernization of the ECT*, 23 giugno 2022, disponibile al seguente link: www.energycharter.org.

¹⁹² Energy Charter Conference, *Finalisation of the Negotiations on the Modernization of the Energy Charter Treaty*, 24 giugno 2022, disponibile al seguente link: www.energycharter.org.

¹⁹³ Il cosiddetto "Test Salini" trae origine dal caso *Salini Costruttori S.p.A. e Italstrade S.p.A. v. Kingdom of Morocco*, ICSID Case No. ARB/00/4, Decision on Jurisdiction, 23 luglio 2001. In tale decisione, il tribunale arbitrale ha individuato quattro criteri cumulativi per qualificare un'operazione economica come "investimento" ai sensi dell'art. 25 della Convenzione ICSID: (i) un apporto di risorse (*contribution*), (ii) una certa durata temporale, (iii) un certo grado di rischio, e (iv) un contributo allo sviluppo economico dello Stato ospitante. Quest'ultimo requisito è stato oggetto di critiche e, in dottrina e giurisprudenza successiva, si è affermata una tendenza a considerare i

“investimento” al rispetto delle leggi dello Stato ospitante, riflettendo le preoccupazioni circa la legittimità degli investimenti e la loro aderenza alle normative nazionali¹⁹⁴. Sono esclusi dalla protezione contratti puramente commerciali o concessioni di credito, in quanto non rientrano nella definizione di investimenti in senso stretto¹⁹⁵. Inoltre, gli investitori non possono beneficiare della tutela se hanno cittadinanza e residenza permanente nel Paese ospitante l’investimento¹⁹⁶, e le persone giuridiche devono dimostrare attività economiche sostanziali nel proprio Stato d’origine¹⁹⁷, assumendosi l’onere della prova¹⁹⁸.

Nel processo di modernizzazione spicca inoltre l’introduzione di un nuovo articolo autonomo che riafferma il *right to regulate*¹⁹⁹, ovvero il diritto sovrano degli Stati di esercitare la propria potestà regolamentare per perseguire obiettivi di interesse pubblico²⁰⁰, quali tutela ambientale,

primi tre criteri come principali, relegando il quarto a un ruolo meno centrale o implicito.

¹⁹⁴ AP, cit., p. 8.

¹⁹⁵ Ibid.

¹⁹⁶ C. BALTAG, *The Energy Charter Treaty. The Notion of Investor*, 2012.

¹⁹⁷ L. MISTELIS, C. BALTAG, *Denial of Benefits Clause*, in *Max Planck Encyclopedias of International Law* (MPIL), 2019.

¹⁹⁸ C. BALTAG, *Denying the Benefits of the Energy Charter Treaty: Shifting the Policy or Just the Burden of Proof?*, in *Columbia FDI Perspectives*, n. 331, 16 maggio 2022.

¹⁹⁹ Il “right to regulate” è il principio che riconosce agli stati il potere di legiferare per interessi pubblici come salute e ambiente. Non è assoluto e può essere limitato dal diritto internazionale. Nel diritto degli investimenti, bilancia protezione degli investitori e interesse pubblico; regolazioni in buona fede non danno diritto a compensazioni. È centrale nelle dispute investitore-Stato, anche nel Trattato sulla Carta dell’Energia.

²⁰⁰ C. TITI, *The Right to Regulate in International Investment Law*, Baden-Baden, 2014, p. 33;

L. WANDHAL MOUYAL, *International Investment Law and the Right to Regulate: A Human Rights Perspective*, London, New York, 2016, p. 25; J. KIM, *Balancing Regulatory Interest through an Expectations Framework under the Right to Regulate Provision in International Investment Agreements*, in *The George Washington International Law Review*, 2018, vol. 50, n. 2, p. 289, spec. p. 294;

salute, sicurezza e ordine pubblico, sancendo così la preminenza dell'interesse collettivo rispetto alle dinamiche puramente economiche.

S. XU, Y. WU, H. HAILONG JIA, *Investment Law's Roots in Customary International Law: Why Investment Laws and Trade Diverge Regarding the Right to Regulate*, in *Yearbook on International Investment Law & Policy*, 2018, vol. 2015-2016, p. 226, spec. p. 230 ss;

P. ACCONCI, *L'inclusione del "right to regulate" negli accordi internazionali in materia di investimenti. Considerazioni in margine alla posizione dell'Unione europea*, in *Studia sull'integrazione europea*, 2019, n. 1, pp. 89-106;

Y. LEVASHOVA, *The Right of States to Regulate in International Investment Law: The Search of Balance Between Public Interest and Fair and Equitable Treatment*, Alphen aan den Rijn, 2019, p. 20 ss.

1.1. La proposta dell'Unione europea

In linea con gli obiettivi climatici, la proposta di modernizzazione dell'UE intende includere esplicitamente nel TCE il diritto degli Stati di regolamentare nell'interesse pubblico. La nuova norma, intitolata “*Regulatory Measures*”²⁰¹, richiama ambiti come servizi pubblici, istruzione, sicurezza, protezione dei consumatori e dell'ambiente²⁰², chiarendo che l'adozione di normative pubbliche, anche se impattanti

²⁰¹ Le “*Regulatory Measures*” sono azioni intraprese da governi o organi di regolamentazione per controllare e gestire attività all'interno della loro giurisdizione al fine di raggiungere obiettivi di politica pubblica (salute, sicurezza, ambiente, economia, sociale, culturale, ordine pubblico). Per quanto espressione del “*right to regulate*” statale, possono essere oggetto di contestazione nell'ambito del diritto internazionale degli investimenti, specialmente in relazione a legittimità, non discriminazione, proporzionalità ed eventuale qualificazione come espropriazione indiretta. I trattati moderni spesso riconoscono esplicitamente il diritto di regolamentare.

²⁰² Oltre al primo comma, la disposizione proposta dall'Unione europea stabilisce che: “2. *For greater certainty, the provisions of Part III of the Treaty shall not be interpreted as a commitment from a Contracting Party that it will not change the legal and regulatory framework, including in a manner that may negatively affect the operation of investments or the investor's expectations of profits.* 3. *For greater certainty and subject to paragraph 4, a Contracting Party's decision not to issue, renew or maintain a subsidy (a) in the absence of any specific commitment under law or contract to issue, renew, or maintain that subsidy; or (b) in accordance with any terms or conditions attached to the issuance, renewal or maintenance of the subsidy, shall not constitute a breach of the provisions of Part III of the Treaty.* 4. *For greater certainty, the provisions of Part III of the Treaty shall not be construed as preventing a Contracting Party from discontinuing the granting of a subsidy [Understanding] or requesting its reimbursement, where such action is necessary to comply with obligations imposed upon the Contracting Party concerned by an international agreement establishing a Regional Economic Integration Organisation or has been ordered by a competent court, administrative tribunal or other competent authority [Understanding], or as requiring that Contracting Party to compensate the investor therefore.”*

Commissione europea, *Proposta di testo per la modernizzazione del Trattato sulla Carta dell'Energia*, 15 maggio 2021, disponibile al seguente link: www.energy.ec.europa.eu

sugli investitori, non costituisce automaticamente una violazione del Trattato²⁰³.

Il fulcro del dibattito è il bilanciamento tra interesse pubblico e tutela degli investimenti; quest'ultima genera benefici diffusi sul sistema economico nazionale, ma non può impedire agli Stati di perseguire finalità di interesse generale senza incorrere in responsabilità internazionali. Questa tensione, centrale nel diritto internazionale degli investimenti, si intreccia con temi etico-politici e di filosofia del diritto, come la distribuzione delle risorse e la definizione del bene comune²⁰⁴.

L'UE ha inoltre chiarito che le proprie norme sugli aiuti di Stato non violano le disposizioni del TCE sulla protezione degli investimenti²⁰⁵, specificando che la proposta non imponeva una graduale eliminazione dei sussidi ai combustibili fossili²⁰⁶, ma intende limitarli²⁰⁷. Tuttavia, l'assenza di impegni vincolanti e sanzioni per ridurre l'impiego compromette l'efficacia normativa, indebolendo il principio legge-

²⁰³ Commissione europea, *Proposta di testo per la modernizzazione del Trattato sulla Carta dell'Energia*, cit., nuovo articolo rubricato "Regulatory Measures", c. 2.

²⁰⁴ In sostanza, si tratta di scegliere tra massimizzazione del beneficio totale (concentrando le risorse su una parte della popolazione), o distribuire le risorse in modo più uniforme (sebbene meno vantaggiosa per il singolo). La scelta dipende dai valori di riferimento, dal contesto e dagli obiettivi temporali, in un quadro complesso che spesso vede la ricerca del consenso politico prevalere sull'evidenza tecnica.

²⁰⁵ I. PARRY, S. BLACK, N. VERNON, *Still Not Getting Energy Prices Right: A Global and Country Update of Fossil Fuel Subsidies*, IMF Working Paper, 2021, WP/21/236; *The Economist*, *As Energy Prices Spike, Governments Reach for the Dirtiest Tool in the Box – A New IMF Study Shows That Fossil Fuel Subsidies Are a Climate Nightmare*, 30 ottobre 2021.

²⁰⁶ I sussidi adottati a livello nazionale per l'energia solare ed eolica hanno portato a una vasta espansione delle energie rinnovabili e rimangono essenziali per facilitare i flussi finanziari in questo settore.

Accordo di Parigi, cit., art. 2, c. 1, lett. c); International Energy Agency, *Renewable Energy Market Update*, 2022.

²⁰⁷ International Monetary Fund, *Climate Change and Fossil Fuel Subsidies*, disponibile online: <https://www.imf.org/en/Topics/climate-change/energy-subsidies>.

sanzione-soggetto sanzionatore e lasciando incertezza sulla protezione degli investimenti in energie pulite²⁰⁸.

L'introduzione del *right to regulate* si ispira alla recente prassi relativa agli accordi commerciali, come il CETA e l'accordo UE-Singapore²⁰⁹, i quali escludono l'obbligo di compensazione per misure adottate in buona fede a tutela di valori fondamentali, quali la salute pubblica e la protezione dell'ambiente²¹⁰. Tale orientamento è stato ribadito anche nella risoluzione del Parlamento Europeo del 23 giugno 2022²¹¹. Ciononostante, la versione finale del TCE modernizzato contiene una disposizione più generica e meno vincolante²¹², che si presta ad interpretazioni più o meno sibilline.

Tra i punti centrali della proposta europea c'è anche il rafforzamento dello standard di trattamento giusto ed equo (FET)²¹³, con l'obiettivo di

²⁰⁸ UNDP, *Fossil Fuel Subsidy Reform: Lessons and Opportunities*, disponibile al seguente link: www.undp.org.

²⁰⁹ Malgrado Singapore non sia membro del Trattato sulla Carta dell'Energia, l'UE ha stabilito un solido quadro bilaterale con Singapore attraverso l'EUSFTA e l'EUSIPA. Questi accordi, in particolare l'Accordo sulla Protezione degli Investimenti, condividono alcuni principi comuni con il TCE in materia di protezione degli investimenti e diritto di regolamentare. L'approccio dell'UE nell'EUSIPA potrebbe riflettere la sua posizione in evoluzione sulla protezione degli investimenti, evidente anche nella modernizzazione del TCE.

²¹⁰ Accordo UE-Singapore, cit., art. 2.2.

²¹¹ Parlamento Europeo, risoluzione del 23 giugno 2022, sul futuro della politica dell'UE in materia di investimenti internazionali, 2021/2176(INI), c. 30.

²¹² In particolare, la nuova disposizione stabilisce in maniera generale che: "*The contracting parties retain the right to regulate within their territories to achieve legitimate policy objectives, such as the protection of the environment, including climate change mitigation and adaptation, protection of public health, safety or public morals*". Nell'AP si fa riferimento specificatamente al "*right to regulate*".

²¹³ Lo standard di Trattamento Giusto ed Equo (FET) è una clausola comune nei trattati sugli investimenti, incluso il TCE, che obbliga gli Stati a garantire un trattamento equo agli investimenti esteri. Il suo contenuto non è univoco e la giurisprudenza arbitrale offre interpretazioni diverse, ma in generale comprende la protezione delle aspettative legittime, assenza di arbitrarietà e discriminazione, trasparenza, stabilità giuridica, giusto processo, proporzionalità e buona fede.

diminuire l'instabilità giuridica per gli investitori, in particolare nel settore energetico²¹⁴. A tal fine, con l'articolo 10, paragrafo 1, dell'AP si introduce una lista chiusa di violazioni del FET, tra cui l'arbitrarietà manifesta, il diniego di giustizia e la frustrazione delle legittime aspettative degli investitori²¹⁵. La Commissione Europea ha precisato che solo le aspettative fondate su impegni chiari e specifici dello Stato meritano protezione,²¹⁶ non quelle basate su norme generali²¹⁷.

Questo approccio mira a limitare l'uso strumentale del FET da parte degli investitori, come avvenuto in alcune controversie sugli incentivi alle rinnovabili in Spagna²¹⁸.

A differenza dei modelli statunitense o canadese, che ancorano il FET al diritto internazionale consuetudinario²¹⁹, la proposta UE opta per una

²¹⁴ Consiglio dell'Unione Europea, *Direttive di negoziato per la modernizzazione del Trattato sulla Carta dell'Energia*, 2 luglio 2019, 10745/19.

²¹⁵ C. SCHREULER, "Fair and Equitable Treatment in Investment Practice", in *Journal of World Investment & Trade*, 2005, vol. 6, no. 3, pp. 357-386.

²¹⁶ E. DE BRABANDERE, "States' Reassertion of Control over International Investment Law in (Re)Defining 'Fair and Equitable Treatment' and 'Indirect Expropriation'", in A. Kulick (ed.), *Reassertion of Control over the Investment Treaty Regime*, Cambridge, 2017, pp. 285-308, spec. p. 287.

²¹⁷ C. HENCKELS, "Protecting Regulatory Autonomy through Greater Precision in Investment Treaties: The TPP, CETA and TTIP", in *Journal of International Economic Law*, 2016, vol. 19, n. 1, pp. 27-50, spec. p. 35; J. ALVAREZ, "Is the Trans-Pacific Partnership's Investment Chapter the New Global Standard?", in *Victoria University Wellington Law Review*, 2016, n. 47, pp. 503-544, spec. p. 525; J.H. FAHER, "Customer Law International as a Tool: Maximising Investment Protection under the Minimum Standard: A Case Study of the Evolutive Interpretation and Application of Consumer International Law in Investment Arbitration", in *ESIL Reflections*, 2023, vol. 12, n. 1, pp. 1-13, spec. p. 7.

²¹⁸ Una versione ancora più limitata dello standard FET sembra emergere nel caso *Greentech Energy System c. The Italian Republic*, Caso CCS No 2015/095, Iodo, 23 dicembre 2018, par. 450.

²¹⁹ Gli Stati Uniti e il Canada, in quanto paesi di *common law*, generalmente seguono la dottrina dell'incorporazione (negli Stati Uniti) o dell'adozione (in Canada) per quanto riguarda il diritto internazionale consuetudinario. Ciò significa che il diritto internazionale consuetudinario è considerato parte del loro diritto interno e viene

definizione autonoma e più restrittiva, senza riferimenti diretti alla transizione energetica o al cambiamento climatico²²⁰. La lista chiusa mira ad evitare che aspettative generiche siano invocate per fondare violazioni del FET²²¹, limitando le protezioni a situazioni dove le aspettative risultano da promesse esplicite²²².

Pur senza riferimenti espliciti al cambiamento climatico, la proposta dell'UE²²³ cerca di tutelare gli investimenti ambientali²²⁴, ritenendoli un *driver* fondamentale. Nonostante ciò, la sfida resta nel contrastare le prassi arbitrali che ostacolano la stabilità e la prevedibilità giuridica²²⁵.

Un ulteriore elemento innovativo è l'inserimento di disposizioni dedicate allo sviluppo sostenibile²²⁶. Sebbene l'Agenda 2030 delle

applicato dai loro tribunali, a condizione che non sia in conflitto con la legislazione nazionale esistente (leggi statutarie o costituzioni).

²²⁰ Saluka, par. 306; Tital c. Argentina, Caso ICSID ARB/04/1, Decisione sulla responsabilità, 27 dicembre 2010, par. 333.

²²¹ Ad es., LG c. Argentina, Caso ICSID ARB/02/3, Lodo, 22 maggio 2007, par. 260; Sempra c. Argentina, Caso ICSID ARB/02/16, Lodo, 28 settembre 2007, par. 299.

²²² Antin Infrastructures, cit., par. 532; Eiser Infrastructure, cit., par. 382.

²²³ Commissione Europea, *Proposta di testo per la Modernizzazione del Trattato sulla Carta dell'Energia*, cit. art. 10, co. 1, let. i) in cui si stabilisce che: “(a) *denial of justice in criminal, civil or administrative proceedings; or (b) fundamental breach of due process, including a fundamental breach of transparency in judicial and administrative proceedings; or (c) manifest arbitrariness; or (d) targeted discrimination on manifestly wrongful grounds, such as gender, race or religious belief; or (e) abusive treatment such as harassment, duress or coercion.*”

²²⁴ In particolare, il Giappone e la Svizzera hanno favorito l'inserimento di un elenco aperto.

²²⁵ C. VERBURG, *Modernising the Energy Charter Treaty*, cit., pp. 430-431; D. ZANNONI, *The Legitimate Expectation of Regulatory Stability under the Energy Charter Treaty*, in *Leiden Journal of International Law*, 2020, n. 33, p. 451, spec. pp. 453-462.

²²⁶ Il rapporto Brundtland definisce lo sviluppo sostenibile come uno sviluppo economico che migliora il benessere di tutti senza compromettere le future generazioni. Questo concetto si basa su tre dimensioni interconnesse: crescita economica, inclusione sociale e protezione ambientale, oggi tradotte nei 17 *Sustainable Development Goals* (SDGs) con 169 obiettivi. Gli SDGs rappresentano il

Nazioni Unite confermi un chiaro impegno politico, la nozione di sviluppo sostenibile rimane controversa sul piano giuridico, specie riguardo alla sua qualificazione come obbligo di diritto internazionale o dell'UE²²⁷.

La proposta prevede un nuovo articolo, “*Sustainable Development - Responsible Business Practices*”²²⁸, che sottolinea l'importanza delle pratiche commerciali responsabili²²⁹, affiancate da una clausola di non regressione sugli standard ambientali²³⁰ e da obblighi relativi agli accordi multilaterali ambientali come UNFCCC e Accordo di Parigi. La proposta prevede inoltre un meccanismo di risoluzione delle controversie tra Stati per le questioni di sviluppo sostenibile, distinto

principale impegno globale per lo sviluppo sostenibile, seguendo strumenti internazionali come la Dichiarazione di Rio del 1992 e la Convenzione sulla biodiversità del 1993.

D. PAUCILLO, *La promozione dello sviluppo sostenibile negli accordi internazionali sugli investimenti esteri*, cit., p. 148 ss.

²²⁷ Ad esempio: W. LANG, *Sustainable Development and International Law*, Leiden, 1994; R. GIUFFRIDA, *Lo sviluppo sostenibile: i caratteri delle norme internazionali e loro operare nella soluzione delle controversie*, in Aa Vv., *Studi in onore del prof. Gaetano Arangio-Ruiz*, Napoli, 2004, pp. 1039-1094; P. FOIS, *Il principio dello sviluppo sostenibile nel diritto internazionale ed europeo dell'ambiente*, in XI Convegno della SIDI, 16-17 giugno 2006, pp. 181-199; V. BARRAL, *Sustainable Development in International Law: Nature and Operation of an Evolutive Legal Norm*, in *European Journal of International Law*, 2012, vol. 23, n. 2, pp. 377-400.

²²⁸ L'articolo 11 del TFUE impone all'Unione Europea di integrare la protezione ambientale in tutte le sue politiche e azioni per promuovere uno sviluppo sostenibile, bilanciando crescita economica, ambiente e benessere sociale, influenzando indirettamente anche le pratiche aziendali verso maggiore sostenibilità.

²²⁹ Commissione Europea, *Proposta di testo per la modernizzazione del trattato sulla Carta dell'Energia*, cit., nuovo articolo “*Sustainable Development and Responsible Business Practices*.”

²³⁰ La clausola di non regressione sugli standard ambientali, nota anche come principio di non-regresso nel diritto ambientale, stabilisce che gli stati o le entità sovranazionali non dovrebbero abbassare il livello di protezione ambientale esistente nelle loro normative. Idealmente, le leggi e le politiche ambientali dovrebbero progredire e rafforzarsi nel tempo, anziché indebolirsi.

dai meccanismi ISDS²³¹, con rapporti non vincolanti²³² e monitoraggio affidato al Segretariato del TCE²³³.

La proposta ha ottenuto il supporto della Svizzera e della Georgia, mentre l'Azerbaijan ha espresso riserve circa la duplicazione di obblighi esistenti²³⁴. Inoltre, le disposizioni sullo sviluppo sostenibile non impongono obblighi diretti agli investitori²³⁵, né introducono eccezioni²³⁶ capaci di limitare la protezione degli investimenti²³⁷, configurandosi piuttosto come strumenti interpretativi²³⁸.

²³¹ Segretariato della Carta dell'Energia, *Finalisation of the Negotiations on the Modernisation*, dicembre 2024, par. 5.

²³² Ibid, par. 3.

²³³ Ibid, par 4.

²³⁴ Ibid.

²³⁵ È possibile osservare, invece, che ciò non appare la scelta effettuata nel BIT tra Marocco e Nigeria, del 3 dicembre 2016, ai sensi degli articoli 14, 18, 20. Inoltre, in questo caso, l'art. 1 incorpora l'elemento del contributo allo sviluppo sostenibile dello stato che ospita l'investimento nella definizione di quest'ultimo. Ciò porta ad escludere gli investimenti non sostenibili dal suo campo di applicazione. BIT modello dei Paesi Bassi, del 22 marzo 2019, ai sensi dell'art. 7, paragrafi 9 e 4.

²³⁶ Unione europea c. Ucraina, Restrizioni applicate dall'Ucraina alle esportazioni di alcuni prodotti in legno, Report finale, 11 dicembre 2020, paragrafi 244, 250; Y. YAVI, *EU-Ukraine Arbitration on the Export of Wood: Will Protectionism Prevail?* in Kluwer Arbitration Blog, 23 aprile 2020. In particolare, questa è la prima controversia tra l'UE e l'Ucraina ai sensi dell'accordo di associazione in cui l'Unione ha invocato il meccanismo di risoluzione delle controversie previsto dall'accordo di libero scambio invece del consueto meccanismo di risoluzione delle controversie dell'OMC.

²³⁷ Ad es., *SD Myers, Inc. c. Governo del Canada*, Caso UNCITRAL, Lodo parziale, 13 novembre 2000, paragrafi 201-204, 252-257; *Chentura Corporation c. Government of Canada*, Caso UNCITRAL, Lodo, 2 agosto 2010, paragrafi 133-143, 266; *David R. Aven e al. c. Costa Rica*, Caso ICSID No UNCT/15/3, Lodo, 18 settembre 2018, paragrafi 390, 417, 424, 482, 585; *Eco Oro*, cit., paragrafi 85, 460, 598, 644-645. A. Wolfgang, E. Tuerk, *The Role of International Investment Agreements in Fostering Sustainable Development*, in F. Batens (ed.), *Investment Law Within International Law*, Cambridge, 2013, p. 217, spec. p. 223.

²³⁸ *RREEF Infrastructure*, cit., Decisione sulla Responsabilità e suoi principi del quantum, 30 novembre 2018, paragrafo 238, 242, in cui è stato affermato che lo scopo del TCE va interpretato nel contesto del trattato stesso e degli strumenti ad esso connessi, riconosciuti dalle Parti. Sottolinea inoltre che gli Stati godono di un ampio margine di apprezzamento nel diritto internazionale pubblico, specialmente nell'applicazione del TCE, il cui obiettivo è promuovere un mercato energetico

L'Accordo preliminare ha accolto parzialmente queste proposte: l'art. 19 è stato rinominato “*Sustainable Development*”²³⁹ e contiene riferimenti alla transizione energetica²⁴⁰, alla RSI²⁴¹, alla clausola di non regressione²⁴² e alla valutazione d'impatto ambientale²⁴³, ma con formulazioni generiche e un approccio più conciliativo²⁴⁴ piuttosto che contenzioso. Il nuovo capitolo su “*Climate Change and Clean Energy Transition*” rimane generico nelle misure applicative.

Sul piano intra-UE, l'Unione ha cercato di preservare l'autonomia del proprio ordinamento tramite clausole di disconnessione, per impedire l'applicazione dell'art. 26 del TCE alle controversie tra Stati membri²⁴⁵. Sebbene si sia discusso di una clausola “implicita”²⁴⁶, la

efficiente in Europa per favorire imprese, investimenti e tecnologie, raggiungibile attraverso modalità diverse in base alle circostanze nazionali.

²³⁹ M.R. MAURO, *Il Trattato sulla Carta dell'Energia*, cit., pp. 299-322, sul rapporto tra obblighi di carattere ambientale e di contrasto ai cambiamenti climatici nel TCE.

²⁴⁰ AP, nuovo articolo rubricato “*Climate Change and Clean Energy Transition*”, art. 19, co. 2.

²⁴¹ Ibid c. 6.

²⁴² Ibid c. 3.

²⁴³ Ibid c. 5 let. i).

²⁴⁴ Ibid art. 28 bis.

²⁴⁵ La formulazione più comune delle clausole di disconnessione è la seguente: “*Parties which are members of the European Union shall, in their mutual relations, apply Community and European Union rules in so far as there are Community or European Union rules governing the particular subject concerned and applicable to the specific case, without prejudice to the object and purpose of the present Convention and without prejudice to its full application with other Parties*”, Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione del terrorismo, 16 maggio 2005, art. 26, co. 3. Sulle clausole di disconnessione si veda C.P. Economides, A.G. Malliopoulos, *La Clause De Déconnexion En Faveur Du Droit Communautaire: Une Pratique Critiquable*, in *Revue Générale De Droit International Public*, 2006, pp. 269 ss.

²⁴⁶ Vale a dire che l'UE e i suoi Stati membri volevano escludere l'applicazione del Trattato nelle relazioni intra-UE.

S. SALUZZO, *Accordi internazionali degli Stati membri dell'Unione Europea e Stati terzi*, cit., p. 243 ss.

giurisprudenza, come nei casi *Landesbank Baden-Württemberg*²⁴⁷, *Charanne*²⁴⁸ e *RREEF*²⁴⁹, ha confermato l'applicabilità del TCE intra-UE, rendendo insufficiente la soluzione adottata nel TCE modernizzato²⁵⁰.

Nel complesso, dunque, nonostante i tentativi di riforma, il nuovo TCE continua a presentare criticità, specie sulla protezione degli investimenti fossili e sul sistema arbitrale. Seppur contenga innovazioni, come l'affermazione esplicita del diritto di regolare, non può essere considerato un modello per futuri accordi di investimento sostenibile.

²⁴⁷ LBBW è una banca pubblica tedesca di rilevanza sistemica europea, con forte radicamento regionale e focus sul Mittelstand, attiva a livello internazionale e impegnata nella sostenibilità. È supervisionata direttamente dalla BCE.

Nel caso *Landesbank Baden-Württemberg*, alcune banche tedesche hanno contestato alla Spagna l'abrogazione retroattiva di un regime favorevole alle rinnovabili, sostenendo la violazione del TCE (artt. 10 e 13) per mancato trattamento giusto ed equo e espropriazione indiretta. La Spagna ha invocato l'inapplicabilità del TCE intra-UE in linea con la sentenza *Achmea*.

²⁴⁸ Charanne B.V. era una delle società attraverso cui sono stati realizzati investimenti in impianti di energia solare fotovoltaica in Spagna. Insieme a Construction Investments, ha agito come ricorrente in un arbitrato investitore-Stato (ISDS) contro la Spagna, sostenendo che le modifiche normative spagnole al regime di incentivi per le energie rinnovabili avevano violato le protezioni previste dal TCE, in particolare il trattamento giusto ed equo e la protezione contro l'espropriazione.

Charanne, cit., par. 434.

²⁴⁹ RREEF è il marchio che rappresenta il *business* degli investimenti in *real assets* (beni reali) e infrastrutture di DWS Group GmbH & Co. KGaA (DWS), uno dei principali gestori di attività a livello globale. Fondato a San Francisco nel 1975, in quanto divisione di investimento in beni reali e infrastrutture di DWS, è un importante attore globale grazie alle sue dimensioni significative, alla sua lunga storia, alla sua profonda competenza e al suo ruolo cruciale nel collegare il capitale istituzionale con beni immobiliari e infrastrutturali essenziali in tutto il mondo. La sua attenzione a strategie diversificate e la crescente integrazione della sostenibilità sottolineano ulteriormente la sua importanza nel panorama degli investimenti in evoluzione.

RREEF *Infrastructure*, cit., par. 80.

²⁵⁰ Parlamento europeo, Risoluzione del Parlamento europeo del 24 novembre 2022 sull'esito della modernizzazione del Trattato sulla Carta dell'Energia (2022/2934(RSP))

1.2. Il recesso degli Stati membri: dall'Italia alla posizione comune europea

Il percorso di recesso dal Trattato sulla Carta dell'Energia ha avuto inizio con la decisione unilaterale dell'Italia di recedere nel 2016, formalizzata a maggio 2015²⁵¹. Ufficialmente motivato dall'esigenza di ridurre i costi legati all'adesione a organizzazioni internazionali (circa 370.000 euro annui)²⁵², il recesso celava in realtà il timore di dover fronteggiare richieste risarcitorie di entità ben superiore²⁵³ legate ai tagli retroattivi dei sussidi concessi agli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 200 kW introdotti del decreto-legge n. 91/2014, noto come "Spalma-incentivi"²⁵⁴. A seguito dell'entrata in vigore del decreto, diversi investitori stranieri hanno attivato la procedura arbitrale prevista dal TCE nei confronti dell'Italia²⁵⁵, invocando la violazione delle aspettative legittime generate dai decreti "Conto Energia"²⁵⁶, che

²⁵¹ M. D. BRAUCH, *Should the European Union Fix, Leave or Kill the Energy Charter Treaty?*, febbraio 2021, p. 7

²⁵² K. KARADELIS, *Italy to quit Energy Charter Treaty*, Global Arbitration Review, 23 aprile 2015, disponibile al seguente link: www.globalarbitrationreview.com.

²⁵³ Ibid.

²⁵⁴ Il decreto-legge n. 91/2014, noto come "Spalma-incentivi", è stato emanato il 24 giugno 2014 e convertito in Legge n. 116 dell'11 agosto 2014. Questo provvedimento ha introdotto misure urgenti in diversi settori, tra cui l'agricoltura, la tutela ambientale, l'efficientamento energetico e il rilancio delle imprese.

G. I. FIORELLI, *Italy withdraws from Energy Charter Treaty*, Global Arbitration News, 6 maggio 2015, disponibile al seguente link: www.globalarbitrationreview.com.

²⁵⁵ G. DALL'AGNOLA, *Italy's Spalma-Incentivi Decree and the ECT's FET Obligation: An Assessment of the Legitimacy of the Photovoltaic Incentives Cut*, in *Diritto del Commercio Internazionale*, 3/2021, p. 520, disponibile su SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3965095>.

²⁵⁶ I decreti "Conto Energia" sono stati una serie di provvedimenti legislativi italiani, emanati a partire dal 2005, con l'obiettivo di incentivare la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici connessi alla rete. Questi decreti hanno rappresentato uno strumento fondamentale per lo sviluppo del settore fotovoltaico in Italia, offrendo tariffe incentivanti per l'energia prodotta e immessa in rete per un periodo di 20 anni. I decreti "Conto Energia" hanno avuto un impatto significativo sullo sviluppo del fotovoltaico in Italia. Hanno reso economicamente conveniente l'installazione di

garantivano incentivi per un periodo ventennale²⁵⁷. Essi hanno lamentato la violazione dello standard del trattamento giusto ed equo²⁵⁸, che impone agli Stati contraenti di garantire condizioni stabili, eque, e trasparenti²⁵⁹.

Il fulcro delle contestazioni ha riguardato la presunta violazione del principio di protezione del legittimo affidamento²⁶⁰. Sebbene radicato più nel diritto interno che in quello internazionale, i tribunali arbitrali aditi hanno ritenuto che lo standard FET del TCE comprenda anche la tutela delle aspettative legittime degli investitori²⁶¹.

Gli investitori hanno anche richiamato la sentenza n. 16/2017²⁶² della Corte costituzionale italiana, che ha ritenuto legittimi i tagli agli incentivi alla luce dei principi del diritto UE e della CEDU²⁶³. D'altra

impianti, attirando investimenti da privati, aziende e enti pubblici. Grazie a questi incentivi, l'Italia ha raggiunto una notevole capacità installata di energia solare fotovoltaica.

Ciò detto, la generosità degli incentivi, soprattutto nelle prime fasi, ha anche portato a un significativo aumento dei costi in bolletta per i consumatori. La successiva rimodulazione degli incentivi, come nel caso del decreto "Spalma-incentivi" che ha portato alla controversia con *Greentech*, è stata motivata dalla necessità di contenere questi costi.

²⁵⁷ Ibid.

²⁵⁸ Trattato sulla Carta dell'Energia, art. 10, par. 1.

²⁵⁹ Ibid.

²⁶⁰ Il principio del legittimo affidamento è un principio fondamentale del diritto dell'Unione Europea, riconosciuto dalla Corte di Giustizia. Esso vincola le istituzioni europee e gli Stati membri quando applicano il diritto dell'Unione. La Corte ha precisato che il diritto di fare affidamento sulla stabilità di una normativa può essere invocato da qualsiasi operatore economico che abbia agito in conformità alla normativa vigente al momento e che abbia potuto ragionevolmente prevedere la sua durata.

C.F. FORSYTH, *The Provenance and Protection of Legitimate Expectations*, in *The Cambridge Law Journal*, 1988, 47(2), pp. 238-260.

²⁶¹ R. DOLZER, C. SCHREUER, *Principles of International Investment Law*, Oxford, 2012, p. 134.

²⁶² Corte Costituzionale, sentenza n. 16 del 2017.

²⁶³ G. SACERDOTI, *Parere dissenziente nel caso Greentech Energy Systems A/S et al. contro la Repubblica Italiana*, paragrafi 17-18, 5 dicembre 2018; G. ROJAS ELGUETA,

parte, i tribunali arbitrali, ancorati all'interpretazione autonoma del TCE e del diritto internazionale applicabile, non hanno attribuito rilievo diretto alla decisione della Corte costituzionale²⁶⁴.

Poiché il TCE non codifica espressamente la tutela del legittimo affidamento²⁶⁵, gli arbitri hanno valutato se le misure statali violassero comunque il principio di equità e trasparenza²⁶⁶, concentrandosi soprattutto sulle aspettative create da impegni specifici dello Stato. Il primo caso in cui è stata riconosciuta una violazione del FET da parte dell'Italia è avvenuto nel caso *Greentech*²⁶⁷ c. *Italia*²⁶⁸, seguito da *CEF*

Parere esperto nel caso CEF Energia B.V. contro la Repubblica Italiana, paragrafo 20, 10 gennaio 2019; G. ROJAS ELGUETA, *CEF Energia B.V. v. Italian Republic, Rejoinder Opinion*, par. 10, 10 gennaio 2019.

²⁶⁴ *Greentech Energy Systems A/S et al. v. Italian Republic*, Award, par. 397, pp. 445-467, 2018; *Belenergia S.A. v. Italian Republic*, Award, par. 568-569, 2019; *Sun Reserve v. Italy*, Award, par. 379-394, p. 834, 2020; *ESPF v. Italy*, Award, par. 401, 2020.

²⁶⁵ Cfr. Nota 119, p. 507 ss.

²⁶⁶ Cfr. Nota 130, par. 5-6.

²⁶⁷ *Greentech Energy Systems A/S* era un'azienda danese operante nel settore delle energie rinnovabili, con un focus primario sullo sviluppo di progetti eolici e solari. Fondata nel 1998, la società era quotata alla borsa di Copenhagen Nasdaq con il simbolo "GES".

²⁶⁸ *Greentech Energy Systems A/S & Ors. v. The Italian Republic*, SCC Arbitration, V2015/095, 23 dicembre 2018.

*Energia*²⁶⁹ c. *Italia* e *ESPF*²⁷⁰ c. *Italia*²⁷¹, dove i tribunali hanno ritenuto i “Conto Energia” vincolanti²⁷² come clausole di stabilizzazione.

Nonostante il recesso dell’Italia, formalizzato nel 2016, la cosiddetta *sunset clause* dell’articolo 47 del TCE²⁷³ prevede che gli investimenti effettuati prima dell’uscita restino protetti per vent’anni. In tale ottica, l’Italia conserva un interesse concreto agli sviluppi delle negoziazioni sulla modernizzazione del TCE, dal momento che una riduzione del periodo di protezione da venti a dieci anni limiterebbe l’esposizione dello Stato a nuovi arbitrati a partire dal 2026.

Dopo il ritiro dell’Italia, anche altri Stati UE hanno cominciato a riconsiderare la propria permanenza nel TCE, sollevando dubbi sulla sua compatibilità con le politiche climatiche europee e alimentando un progressivo allineamento delle posizioni a livello europeo.

Il tentativo di modernizzare il TCE, per adeguarlo agli impegni dell’Accordo di Parigi e del *Green Deal* europeo, si è scontrato con forti resistenze interne all’UE e con difficoltà nel raggiungere un consenso internazionale. Il processo negoziale, pur prolungato, non ha prodotto

²⁶⁹ EF Energia B.V. era una holding che deteneva partecipazioni in diverse società italiane attive nel settore della produzione di energia fotovoltaica. La sua attività principale, dunque, consisteva nella gestione di investimenti nel campo delle energie rinnovabili in Italia. CEF Energia B.V. acquisì quote in tre società italiane operanti nel settore fotovoltaico: Megasol, Phenix ed Enersol.

²⁷⁰ European Solar Parks F.C.S. (ESPF) è un fondo comune di investimento chiuso di diritto lussemburghese. Analogamente a CEF Energia B.V., ESPF aveva effettuato investimenti in Italia nel settore della produzione di energia solare, beneficiando del regime incentivante all’epoca vigente. A seguito delle modifiche normative introdotte dalla Repubblica Italiana in materia di incentivi per il fotovoltaico, anche ESPF ha intrapreso un’azione legale nei confronti dello Stato italiano.

²⁷¹ Cfr. nota 119, par 524

²⁷² *Greentech v. Italy*, Award, par. 447, 450-451, 453.

²⁷³ Art. 47, TCE.

risultati concreti, rafforzando l'opzione del recesso come scelta coerente con le politiche climatiche.

Il fallimento si è concretizzato nel novembre 2022, quando un gruppo di Stati membri, guidato da Francia, Germania, Spagna e Paesi Bassi (cosiddetta “minoranza di blocco”), ha impedito l'approvazione del testo riformato, giudicandolo inadeguato in termini di riduzione delle emissioni e rispetto agli obiettivi climatici dell'Unione²⁷⁴. Il nodo centrale era la persistente protezione degli investimenti fossili, che sarebbero stati tutelati per almeno 10 anni, con possibilità di estendere tali tutele fino al 2040, un periodo ritenuto incompatibile con la transizione energetica²⁷⁵. A ciò si aggiungevano criticità legate alla clausola di sopravvivenza (art. 47), al sistema ISDS²⁷⁶ e alla scarsa chiarezza giuridica circa alcune disposizioni del Trattato che ha generato interpretazioni arbitrarie e contraddittorie da parte di tribunali arbitrali.

Il dissenso è stato aggravato dall'opposizione di Stati terzi come Giappone e Kazakistan, contrari ad una riforma ambiziosa del Trattato. In particolare, il Giappone ha rifiutato l'ipotesi di un tribunale multilaterale per le controversie tra investitori e Stati²⁷⁷, ostacolando il consenso unanime necessario.

²⁷⁴ Parlamento europeo, *Risoluzione del Parlamento europeo del 24 novembre 2022 sulla proposta di modernizzazione del Trattato sulla Carta dell'energia*, TA-9-2022-0421, disponibile all'indirizzo: www.europarl.europa.eu

²⁷⁵ L. GROVER, trad. S. LEDDA, *Il Trattato sulla Carta dell'Energia ostacola l'avanzata del Green Deal europeo*, Eurobull, 6 gennaio 2023, disponibile al seguente link: www.eurobull.it

²⁷⁶ LifeGate, *Impatto della clausola di sopravvivenza e casi ISDS*, 2024, disponibile al seguente link: www.lifegate.it

²⁷⁷ Ibid.

Negli anni successivi anche altri Stati membri hanno seguito l'esempio italiano: Francia, Germania, Polonia e Spagna hanno annunciato l'uscita unilaterale dal Trattato, contribuendo a consolidare un fronte critico sempre più compatto²⁷⁸.

La Francia, tra i primi Stati ad opporsi alla modernizzazione, già nell'ottobre del 2022, con il Presidente Emmanuel Macron, ha annunciato il recesso unilaterale, ritenendo il TCE un ostacolo alle politiche del *Green Deal* e un rischio per la sovranità normativa in materia ambientale²⁷⁹, anche alla luce di contenziosi emblematici come quello avviato dalla società tedesca *Encavis*²⁸⁰ per la modifica delle tariffe fotovoltaiche, che hanno evidenziato i rischi finanziari legati all'ISDS²⁸¹.

La Germania, inizialmente favorevole alla modernizzazione, ha invertito la rotta nel 2022 a seguito delle pressioni dell'opinione pubblica e di casi come *RWE c. Paesi Bassi*, in cui è stata avanzata una

²⁷⁸ Regione Toscana, *Fine dei contenziosi intra-UE e notifica formale del recesso*, 2024, disponibile all'indirizzo: www.regione.toscana.it

²⁷⁹ EUROPARL, *Mancato consenso in Consiglio UE e resistenze extra-UE*, 2022, disponibile al seguente link: www.europarl.europa.eu.

²⁸⁰ Encavis AG è una società per azioni di diritto tedesco, con sede ad Amburgo. Fondata nel 1997, Encavis opera come un produttore indipendente di energia (*Independent Power Producer* - IPP) nel settore delle energie rinnovabili. L'azienda acquisisce e gestisce parchi solari ed eolici in diverse nazioni europee, tra cui Germania, Italia, Francia, Regno Unito, Spagna e altri. Oltre alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, Encavis fornisce servizi di consulenza e gestione patrimoniale a investitori istituzionali nel settore eolico e solare, nonché servizi di gestione tecnica e manutenzione per impianti fotovoltaici. Encavis è quotata alla Borsa di Francoforte e fa parte dell'indice SDAX. La società si definisce come un motore della transizione energetica, con un forte impegno per la sostenibilità.

²⁸¹ EUROBULL, *Opposizione degli Stati membri e ruolo dell'Alto Consiglio sul Clima francese*, 2025, disponibile al seguente link: www.eurobull.it.

richiesta risarcitoria da 1,4 miliardi di euro per il *phase-out* del carbone²⁸².

Anche la Polonia, pur essendo tra i maggiori beneficiari del TCE per gli investimenti nel carbone, ha annunciato il recesso nel 2022, motivandolo con la necessità di evitare contenziosi legati alla transizione energetica e di allinearsi alle politiche UE sul *phase-out* dei fossili, pur sollevando timori sull'instabilità normativa successiva all'uscita²⁸³.

La coalizione Francia-Germania-Polonia ha di fatto paralizzato il percorso di riforma²⁸⁴, inducendo la Commissione a proporre un recesso coordinato, approvato dal Consiglio nel maggio 2024²⁸⁵. Nonostante ciò, resta il rischio di contenziosi ISDS fino al 2044 per gli investimenti fossili già effettuati, evidenziando i limiti dell'accordo²⁸⁶ per la piena realizzazione degli obiettivi di decarbonizzazione dell'UE²⁸⁷. Altri Stati membri, come la Svezia e la Finlandia, hanno invece adottato un approccio più prudente, sollecitando un'analisi collettiva delle conseguenze interazionali di una simile decisione.

Le problematiche legate all'incompatibilità del TCE con gli obiettivi di transizione ecologica e tutela dell'ambiente sono emerse in modo

²⁸² M. PEDRAZZOLI, *Il Parlamento europeo vota a favore nel primo passaggio per ritirarsi dal trattato sulla Carta dell'energia*, in *Green Economy*, 9 aprile 2024, disponibile al seguente link: www.eunews.it.

²⁸³ VBB, *Several EU Member States to withdraw from the Energy Charter Treaty despite progress on its modernisation*, 25 ottobre 2022, disponibile al seguente link: www.vbb.com

²⁸⁴ Ibid.

²⁸⁵ Cfr. nota 233.

²⁸⁶ Consilium, *Trattato sulla Carta dell'energia: via libera definitivo al recesso dell'UE e dell'Euratom*, 2024, disponibile al seguente link: www.consilium.europa.eu.

²⁸⁷ L.M. RICCARDI, *L'Unione Europea e il Trattato sulla Carta dell'Energia: tra obblighi internazionali e sfide poste dalla transizione verde*, Pisa, 2024, p. 312.

ancora più evidente alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, in particolare con la sentenza *Komstroy* (causa C-741/19)²⁸⁸, la quale ha sancito l'incompatibilità dell'arbitrato intra-UE con il diritto dell'Unione. Questo ha accelerato il dibattito sul recesso dell'Unione e dei suoi Stati membri dal Trattato per riaffermare il primato del diritto unionale e perseguire coerentemente gli obiettivi climatici del *Green Deal* europeo.

A livello procedurale, la Commissione europea ha avuto un ruolo centrale nel coordinamento della posizione comune, presentando nel luglio 2023 una proposta formale di recesso dell'Unione europea e dell'EURATOM²⁸⁹ dal TCE, frutto di un lungo negoziato tra Stati membri e istituzioni²⁹⁰. La Commissione ha motivato la proposta con due principali ragioni: da un lato il TCE costituiva un ostacolo alla transizione energetica, esponendo gli Stati a costosi contenziosi con investitori in fonti fossili²⁹¹ (es. *RWE c. Paesi Bassi*, *Rockhopper c. Italia*²⁹²); dall'altro lato, il Trattato risultava giuridicamente incoerente con il Regolamento (UE) 2021/1119 sul clima e con il principio “chi

²⁸⁸ Sentenza *Komstroy* (causa C-741/19), 3 settembre 2021, in *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, disponibile al seguente link: www.eur-lex.europa.eu.

²⁸⁹ L'EURATOM (Comunità Europea dell'Energia Atomica), istituita con il Trattato di Roma del 1957, è un'organizzazione sovranazionale nata per promuovere lo sviluppo pacifico dell'energia nucleare in Europa. I suoi obiettivi principali includono: incentivare la ricerca, garantire la sicurezza radiologica, agevolare gli investimenti, assicurare l'approvvigionamento di materiali fissili, impedirne l'uso militare, gestirne la proprietà e favorire un mercato comune nel settore nucleare.

²⁹⁰ F. PETRUCCI, *Carta dell'energia, formalizzata uscita Unione europea*, 7 giugno 2024, in *Rete Ambiente*, disponibile al seguente link: www.reteambiente.it.

²⁹¹ Cfr. nota 233; Redazione di Rinnovabili.it, *Abbandonare la Carta dell'Energia, la Commissione UE propone un recesso coordinato*, 10 luglio 2023, disponibile al seguente link: www.rinnovabili.it.

²⁹² O. CASULLO, *Bruxelles: Ue definitivamente fuori dalla Carta dell'Energia*, 5 giugno 2024, in *Nextville*, disponibile al seguente link: www.nextville.it.

inquina paga”²⁹³. Gli Stati si sono così trovati in tensione tra gli impegni ambientali e il rischio di richieste risarcitorie.

Il Consiglio dell’Unione europea ha discusso la proposta durante la presidenza spagnola (2023), e successivamente sotto la presidenza belga (2024), che ha promosso una mediazione nota come “tabella di marcia belga”²⁹⁴. Tale compromesso mirava a conciliare il recesso coordinato di UE ed EURATOM dal TCE con la possibilità per alcuni Stati (come Ungheria e Slovacchia) di sostenere la modernizzazione del Trattato²⁹⁵.

Dinanzi all’impossibilità di raggiungere una maggioranza favorevole alla riforma, e considerata l’incompatibilità del TCE anche nella versione modernizzata, la Commissione europea ha proposto il recesso coordinato, sottolineando la persistenza della protezione per gli investimenti fossili e la clausola di sopravvivenza, che li avrebbe protetti per altri 20 anni.

Il 7 luglio 2023, il Consiglio ha approvato la proposta di recesso e autorizzato la Commissione a notificare formalmente la decisione alle altre Parti contraenti. Dopo l’approvazione finale del Parlamento europeo nell’aprile 2024 (58 voti favorevoli e 8 contrari), il 30 maggio

²⁹³ Il principio “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 191, paragrafo 2, del TFUE, impone che i costi connessi all’inquinamento siano sostenuti dal soggetto responsabile. L’obiettivo è quello di garantire che i danni ambientali siano evitati o riparati alla fonte, facendo ricadere i costi delle misure di prevenzione, riduzione e risanamento direttamente su chi ha causato l’inquinamento, in linea con il principio di responsabilità ambientale.

²⁹⁴ La “Tabella di marcia belga” (in francese: *Feuille de route belge*) si riferisce al piano strategico adottato dal governo del Belgio in merito alla progressiva dismissione delle centrali nucleari presenti sul proprio territorio. Tale piano, formalizzato attraverso specifiche leggi e decisioni politiche nel corso degli anni, prevede la chiusura di tutti i reattori nucleari belgi entro il 2025.

²⁹⁵ Cfr. nota 233.

2024 il Consiglio ha formalizzato il recesso di UE ed EURATOM e definito le rispettive posizioni sulla modernizzazione del Trattato. Queste decisioni, note collettivamente come “compromesso belga”²⁹⁶, hanno permesso di superare lo stallo tra gli Stati membri favorevoli al recesso (Francia, Germania, Spagna) e quelli più riluttanti (Ungheria, Cipro)²⁹⁷.

Il 20 marzo 2024, il Parlamento europeo ha dato il via libera definitivo e il 27 giugno 2024 la Presidenza belga del Consiglio ha formalmente trasmesso la notifica di recesso al governo portoghese, in qualità di depositario del Trattato, dando avvio al periodo di preavviso di un anno, al termine del quale, il 27 giugno 2025, il recesso è divenuto giuridicamente effettivo²⁹⁸.

Parallelamente alla notifica formale, l’UE ha anche negoziato un accordo per la gestione dei contenziosi intra-UE ancora pendenti, chiarendo, sulla base della sentenza *Komstroy*, l’inapplicabilità dall’articolo 26 del TCE tra Stati membri²⁹⁹. Ciò ha permesso di

²⁹⁶ Il Compromesso belga, o Formula belga, è un meccanismo informale nel Consiglio dell’Unione Europea per dirimere controversie nelle votazioni a maggioranza qualificata. Ideato per superare blocchi decisionali dovuti a obiezioni di Stati membri su questioni di interesse nazionale, esso impone al Consiglio di continuare le discussioni per trovare una soluzione che soddisfi le preoccupazioni espresse. Nonostante non attribuisca un diritto di veto, introduce un obbligo di rinegoziazione per evitare decisioni con forte opposizione. Nato negli anni ‘60 nella Comunità Economica Europea per bilanciare il voto a maggioranza con la tutela degli interessi nazionali, ha rappresentato uno strumento pragmatico per l’adozione di normative. La sua applicazione è diminuita con l’aumento degli Stati membri e la complessità delle materie, ma la sua logica di ricerca del consenso permane nelle dinamiche decisionali del Consiglio.

²⁹⁷ Cfr. nota 149.

²⁹⁸ Cfr. nota 233.

²⁹⁹ Cfr. nota 148; M. GIAMBERSIO, *Trattato sulla Carta dell’energia, dal Consiglio Europeo ok definitivo al recesso*, in *ElettricoMagazine*, 6 giugno 2024, disponibile su www.elettricomagazine.it.

procedere alla chiusura ordinata dei procedimenti arbitrari in corso, rafforzando la coerenza giuridica unionale.

Dal punto di vista giuridico, il recesso si è fondato sull'articolo 47 TCE, che disciplina la possibilità di recedere previa notifica scritta al depositario, e sull'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v) TFUE, relativo al recesso delle organizzazioni di integrazione economica. È altresì rilevante il regolamento (UE) 2020/852 sulla tassonomia per la finanza sostenibile, che ha esacerbato il contrasto con la protezione degli investimenti fossili prevista dal TCE³⁰⁰.

È importante sottolineare che l'uscita dell'UE dal TCE si è configurata come un recesso coordinato ma non collettivo: l'UE ha agito per conto proprio, e ogni Stato membro ha mantenuto la facoltà di decidere individualmente.

Il recesso dell'Unione europea e dell'EURATOM dal TCE rappresenta un passaggio simbolico nella ridefinizione del diritto internazionale degli investimenti, attraverso un approccio che ha privilegiato la sostenibilità ambientale, la sovranità normativa e autonomia del diritto dell'Unione. In tale contesto si colloca la proposta di un Tribunale multilaterale degli investimenti (*Multilateral Investment Court - MIC*), sostenuta dalla Commissione europea presso l'UNCITRAL, come alternativa permanente all'arbitrato³⁰¹.

Pur non chiudendo definitivamente le controversie energetiche, il recesso riflette una chiara volontà politica: orientare gli investimenti verso modelli compatibili con la transizione verde. Restano però dubbi

³⁰⁰ Ibid; Commissione Europea, *Notifica ufficiale al Portogallo*, 27 giugno 2024, in *Press corner della Commissione Europea*, disponibile al seguente link: ec.europa.eu.

³⁰¹ Cfr. nota 227; cfr. nota 233.

sull'efficacia delle misure per neutralizzare la clausola di sopravvivenza e sulla coerenza futura delle politiche climatiche tra Stati membri.

Tra gli Stati membri dell'Unione europea che hanno deciso di restare nel TCE figurano l'Ungheria, Cipro, la Slovacchia, la Bulgaria e la Croazia³⁰². Le ragioni di questa scelta sono diverse e complesse: l'Ungheria mira a proteggere investimenti nel gas naturale e nel nucleare (es. gasdotto TurkStream³⁰³) opponendosi al *Green Deal*; Cipro intende salvaguardare gli investimenti *offshore* nel gas nel Mediterraneo orientale³⁰⁴; la Slovacchia vuole tutelare le centrali fossili ancora attive³⁰⁵; la Bulgaria, (una delle economie più dipendenti dal carbone) teme i costi elevati della transizione e mira a mantenere stabili

³⁰² Consiglio dell'Unione Europea, *Recesso dell'Unione europea dal trattato sulla Carta dell'energia*, Decisione 30 maggio 2024, n. 2024/1638/Ue, in *Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea*, GUUE 5 giugno 2024, disponibile al seguente link: www.reteambiente.it.

³⁰³ Il gasdotto TurkStream è un sistema di trasporto di gas naturale che si estende dalla Russia alla Turchia attraverso il Mar Nero. Questo progetto strategico è composto da due linee parallele, ciascuna con una capacità di trasporto di circa 15,75 miliardi di metri cubi di gas all'anno, per una capacità complessiva di 31,5 miliardi di metri cubi annui. La prima linea del gasdotto è destinata al mercato interno turco, fornendo una fonte di energia affidabile per l'industria e i consumatori del paese. La seconda linea invece è progettata per trasportare gas verso l'Europa meridionale e sud-orientale, diversificando le rotte di approvvigionamento energetico per questi mercati. Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica, in *Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea* L 243 del 9 luglio 2021, disponibile al seguente link: www.eur-lex.europa.eu.

³⁰⁴ Accordo di Parigi adottato il 12 dicembre 2015 nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP 21), disponibile al seguente link: www.unfccc.int.

³⁰⁵ Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e modifica i regolamenti (CE) n. 401/2009 e (UE) 2018/1999 ("Legge europea sul clima"), disponibile al seguente link: www.eur-lex.europa.eu.

rapporti energetici con Paesi extra-UE³⁰⁶; la Croazia, pur sostenendo la transizione³⁰⁷, punta alla protezione degli investimenti nel gas, in particolare per quanto riguarda il terminale LNG di Krk³⁰⁸, che è un *hub* chiave per il gas nei Balcani.

Durante la presidenza belga del 2024, è stata raggiunta una formula di mediazione che ha lasciato libertà di scelta agli Stati. Alcuni, come l'Ungheria e Cipro, hanno sostenuto la modernizzazione del Trattato approvata nel dicembre 2024. Tuttavia, ciò ha sollevato conflitti giuridici con il diritto UE, poiché la permanenza nel TCE rischia di minare gli impegni climatici e creare nuovi contenziosi intra-UE, sfruttando la clausola di sopravvivenza. La Commissione, per evitare una frammentazione interna, ha temporaneamente tollerato questa eterogeneità, ma le divergenze restano un ostacolo alla coesione dell'azione climatica europea.

Ad oggi, nessuno Stato contraente ha ancora formalmente ratificato gli emendamenti al testo modernizzato del Trattato. Il Trattato è stato approvato dalla Conferenza della Carta dell'Energia il 3 dicembre 2024, e la sua applicazione provvisoria è prevista a partire dal 3 settembre

³⁰⁶ Ibid.

³⁰⁷ Decisione (UE) 2024/1638 del Consiglio del 30 maggio 2024 relativa al recesso dell'Unione europea dal trattato sulla Carta dell'energia, in *G.U.U.E.*, L del 5 giugno 2024, disponibile su www.eur-lex.europa.eu.

³⁰⁸ Il terminale GNL (Gas Naturale Liquefatto) di Krk è un'infrastruttura strategica situata sull'isola di Krk, in Croazia. Inaugurato nel gennaio 2021, esso svolge un ruolo cruciale nell'aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale per la Croazia e per i paesi dell'Europa centrale e sud-orientale, fornendo una nuova rotta di approvvigionamento. Il terminale consiste in una *Floating Storage and Regasification Unit* (FSRU), denominata "LNG Croatia", con una capacità di stoccaggio di GNL di 140.206 metri cubi e una capacità massima di rigassificazione di 451.840 metri cubi all'ora. Attualmente, la capacità tecnica del terminale è di 2,9 miliardi di metri cubi di gas all'anno.

2025, salvo che uno Stato dichiari di voler esercitare l'*opt-out*³⁰⁹ entro il 3 marzo 2025. Diversi Stati extra-UE (tra cui Svizzera³¹⁰, Turchia, Albania, Serbia, Georgia, Azerbaigian, Kazakistan, Kirghizistan, Mongolia, Tagikistan, Turkmenistan, Giappone e Corea del Sud) hanno mantenuto la loro adesione al TCE e hanno partecipato al processo di modernizzazione, ma al momento non hanno ancora completato la ratifica formale degli emendamenti³¹¹.

³⁰⁹ L'*opt-out* permette a uno Stato di non applicare provvisoriamente gli emendamenti del Trattato sulla Carta dell'Energia, pur rimanendo parte del Trattato, entro la scadenza prevista.

³¹⁰ Il Consiglio Federale, *Il Consiglio federale approva la modernizzazione del Trattato sulla Carta dell'energia*, Berna, 20 novembre 2024, Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT), disponibile al seguente link: www.edoeb.admin.ch

³¹¹ P. MADDEN KC, C. O. YIM, C. KNOEBEL, S. COLLINS, *Modernised Energy Charter Treaty Has Finally Been Approved*, Client Alert, Gibson, Dunn & Crutcher LLP, 10 dicembre 2024, disponibile al seguente link: www.gibsondunn.com

1.3. Le implicazioni giuridiche del recesso dell'UE e dei suoi Stati membri

La decisione dell'Unione europea di disimpegnarsi da un trattato internazionale apre un ventaglio di complesse questioni giuridiche, soprattutto quando l'uscita dell'Unione non coincide con quella dei suoi Stati membri. Il nodo centrale riguarda l'estensione dei poteri dell'UE in politica estera, la distribuzione delle competenze tra Unione e Stati e le modalità decisionali, inclusa l'eventuale necessità di unanimità del Consiglio.

La distribuzione delle competenze esterne dell'UE³¹², prevista dagli articoli 2-6 TFUE, è fondamentale per stabilire chi può concludere o denunciare un accordo internazionale.

Le competenze esclusive (art. 3 TFUE), come quelle su unione doganale o politica commerciale, spettano all'Unione: in questi casi, gli Stati non possono agire autonomamente³¹³. Conseguentemente, anche la facoltà di recesso da tali accordi spetta unicamente all'Unione, tramite le sue istituzioni.

Nelle competenze concorrenti, invece, l'Unione e Stati membri possono operare insieme³¹⁴. Tuttavia, se l'Unione esercita pienamente la sua competenza in un settore, agli Stati resta solo un ruolo marginale, a meno di un'espressa autorizzazione (il cosiddetto effetto di *pre-emption*³¹⁵). Questo meccanismo comporta importanti conseguenze per

³¹² E. SCISO, R. BARATTA, C. MORVIDUCCI, I valori dall'Unione europea e l'azione esterna, Giappichelli, Torino, 2016, p. 123.

³¹³ Art. 3 TFUE.

³¹⁴ Art. 4, TFUE

³¹⁵ In ambito giuridico, il termine "*pre-emption*" si riferisce a una dottrina o a un principio in base al quale una norma giuridica di rango superiore prevale su una norma di rango inferiore in caso di conflitto tra le due. In altre parole, la legge emanata da

quanto riguarda il recesso: in tali circostanze, l'azione dell'Unione prevale e il ritiro da un accordo internazionale avviene per mano dell'UE, con un ruolo subordinato (se non meramente esecutivo) da parte degli Stati membri.

Infine, le competenze di sostegno consentono all'UE di affiancare gli Stati, senza sostituirli³¹⁶. In questi casi, i trattati internazionali sono in genere conclusi dagli Stati, anche se spesso in coordinamento con l'Unione.

Il recesso da un accordo misto, concluso congiuntamente dall'Unione e dai suoi Stati membri, pone la questione se il recesso dell'Unione sia appannaggio esclusivo di quest'ultima, o quantomeno richieda il recesso contestuale degli Stati³¹⁷. In mancanza di una specifica disposizione pattizia che statuisca l'automaticità della cessazione, gli Stati possono teoricamente mantenere in vigore il Trattato. tuttavia, il principio di leale cooperazione (articolo 4, paragrafo 3, TUE) impone

un'autorità superiore (come lo Stato federale rispetto agli Stati membri, o l'Unione Europea rispetto agli Stati nazionali) "preclude" o "sostituisce" la legge emanata da un'autorità inferiore sulla stessa materia.

Art. 2, par. 2, TFUE.

³¹⁶ Art. 6, TFUE.

³¹⁷ H. G. SCHERMERS, *A Typology of Mixed Agreements*, in D. O'Kruene, H. SCHERMERS, *Mixed Agreements*, Deventer, Boston, 1983, pp. 23-33; J. E. M. DOLMAN, *Problems of Mixed Agreements: Division of Powers Within the EEC and The Rights of Third States*, The Hague, 1985; A. ROSAS, *Mixed Union, Mixed Agreements*, in M. KOSKENNIEMI (ed.), *International Law Aspects of the European Union*, Oxford, 1998, pp. 125-133; P. ENCKHOUR, *External Relations of the European Union: Legal and Constitutional Foundations*, Oxford, 2004; P. KOUTRAKOS, *EU International Relations Law*, Oxford, Portland, 2006, p. 137 ss; E. NUFRAMI, *Les accords mixtes de la Communauté Européenne: Aspects communautaires et internationaux*, Bruxelles, 2007; M. MARESCAU, *A Typology of Mixed Bilateral Agreements*, in C. HILLION, P. KOUTRAKOS (eds.), *Mixed Agreements Revisited: The EU and Its Member States in the World*, pp. 11-29; T. STEGMANN, *Responsibility of the EU and the Member States Under EU International Investment Protection Agreements: Between Traditional Rules, Proceduralisation and Federalisation*, Berlin, 2019, p. 15 ss.

loro di non compromettere la coerenza dell'azione esterna dell'UE³¹⁸. Ne consegue che il comportamento del singolo Stato, in seguito a pressioni politico-giuridiche, tende a non potersi discostare troppo dalle decisioni dell'Unione, onde evitare fratture tra la dimensione sovrana degli Stati membri e l'unitarietà dell'azione europea³¹⁹ che traspare all'esterno. Un esempio emblematico è la decisione dell'Unione di recedere dal TCE. Pur trattandosi di un accordo misto, la Commissione ha spinto per un recesso coordinato e simultaneo da parte di tutti gli Stati membri; tuttavia, alcuni Stati hanno esitato o si sono dissociati, mostrando che, in assenza di competenza esclusiva, l'UE può solo incoraggiare il recesso statale, senza imporlo³²⁰.

La natura mista del TCE deriva dal fatto che alcune delle materie da esso disciplinate ricadono nella competenza esclusiva dell'Unione Europea, come la politica commerciale e parte degli investimenti esteri, mentre altre (tra cui la gestione del contenzioso arbitrale investitore-Stato (ISDS) e l'accesso alle infrastrutture energetiche a livello nazionale) rientrano nella competenza degli Stati membri. L'Unione non può quindi agire da sola su tutto il contenuto del Trattato. Tuttavia, la sua decisione di recedere impone un vincolo politico e giuridico agli Stati, in nome della coerenza e dell'unitarietà dell'azione europea nel settore energetico³²¹.

³¹⁸ Art. 4, par. 3, TUE.

³¹⁹ A. DELGADO CASTELEIRO, J. LARIK, *The Duty to Remain Silent: Limitless Loyalty in EU External Relations?*, in *European Law Review*, 2011, vol. 36, n. 4, pp. 524-541.

³²⁰ Art. 351, TFUE.

³²¹ A. ORAKHELASHVILI, *Commentary to Article 30 of the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties (Application of successive treaties relating to the same subject matter)*, O. CORTEN, P. KLEIN, *The Vienna Conventions on the Law of Treaties. A Commentary*, Oxford, 2011, pp. 765-800, spec. p. 766.

Sebbene appaia come frutto di un'intesa politica condivisa, il recesso dell'UE dal TCE è, giuridicamente, un atto unilaterale, esercitato nell'ambito delle competenze esclusive³²², in particolare in materia di investimenti esteri diretti (articolo 207 TFUE), come confermato dal parere 2/15 sul progetto di accordo commerciale tra l'UE e Singapore³²³. Anche il parere 1/19 relativo alla Convenzione di Istanbul³²⁴, la Corte ha ribadito che l'Unione non è obbligata ad attendere un "comune accordo" degli Stati membri per agire nell'ambito delle sue competenze esclusive, e che il principio di leale cooperazione non può bloccare l'azione esterna³²⁵.

La distinzione tra recesso concertato ed unilaterale è utile per cogliere la portata sistemica dell'azione dell'UE. Sul piano politico, si è osservata una mobilitazione crescente degli Stati membri a favore del recesso, soprattutto in seguito al fallimento dei negoziati per l'ammodernamento del TCE. Numerosi Stati membri hanno optato, parallelamente, per l'avvio autonomo delle procedure nazionali di denuncia del Trattato, consolidando l'idea di un disimpegno collettivo, benché non perfettamente simultaneo.

Dal punto di vista giuridico, tuttavia, il recesso dell'UE è un atto autonomo, adottato dal Consiglio a maggioranza qualificata, ai sensi

³²² Art. 2, par. 1 TFUE, secondo cui: «Quando i trattati attribuiscono all'Unione una competenza esclusiva in un determinato settore, solo l'Unione può legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti. Gli Stati membri possono farlo autonomamente solo se autorizzati dall'Unione oppure per dare attuazione agli atti dell'Unione».

³²³ Corte di giustizia, parere 2/15, cit., punti 78-110 e 225-244.

³²⁴ Corte di giustizia dell'Unione europea, *Commissione c. Irlanda*, causa C-459/03, punto 175.

³²⁵ A. DI COMITE, *Il parere 1/19 sulla conclusione della Convenzione di Istanbul a nome dell'Unione e la questione della legittimità della prassi del "comune accordo" tra Stati membri*, in *Quaderni Aisdue*, 2022, n. 1, pp. 241-249.

dagli articoli 218, par. 6, e 192, par. 1, TFUE³²⁶. Non era richiesto né il consenso unanime né il ritiro congiunto degli Stati membri.

In particolare, il Consiglio approva su proposta della Commissione o dell'Alto Rappresentante³²⁷, con modalità di voto variabili a seconda delle competenze coinvolte. Se l'accordo riguarda competenze esclusive, è sufficiente la maggioranza qualificata³²⁸; per accordi misti o sensibili (come quelli che incidono sulla politica estera e di sicurezza comune), può essere richiesta l'unanimità.

L'unanimità rende il recesso assoggettabile a veti, ostacolando la capacità dell'UE di agire in linea con i suoi interessi strategici. In tali casi, la sovranità degli Stati può incidere fortemente sull'autonomia dell'Unione, con effetti paralizzanti quando emergono divergenze politiche su temi economicamente e geopoliticamente sensibili. Ne consegue una tensione strutturale tra sovranità statale e azione esterna comune, dove il recesso assume anche valore simbolico³²⁹.

Il disallineamento tra azione dell'UE e degli Stati nei recessi può generare frizioni sistemiche, incidendo sulla coerenza dell'azione esterna e sulla responsabilità internazionale. La permanenza di uno Stato membro in un trattato da cui l'Unione si è sciolta può creare ambiguità nella rappresentanza, rischi di responsabilità concorrente e indebolire la posizione negoziale dell'UE³³⁰.

³²⁶ Corte di giustizia, Parere 1/19, cit., punto 242.

³²⁷ Art. 218, par. 6, TFUE.

³²⁸ Corte di giustizia, Parere 1/19, cit., punto 235.

³²⁹ Art. 218, par. 8, TFUE.

³³⁰ Commissione del Diritto Internazionale, *Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati per atti internazionalmente illeciti con commentario*, 2001, art. 4, disponibile al seguente link: www.un.org.

In questo contesto, emerge la questione dell'attribuzione della responsabilità internazionale: quando uno Stato agisce per attuare un atto dell'UE, tale condotta non è automaticamente imputabile all'Unione. Il diritto internazionale generale, salvo eccezioni limitate, (come nel caso di organi "messi a disposizione" dell'organizzazione³³¹), tende ad attribuire la responsabilità allo Stato esecutore. Né l'art. 6 del Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati della CDI³³², né l'art. 7 dell'omologo progetto sulle organizzazioni internazionali forniscono basi sufficienti per fondare un'imputazione esclusiva in capo all'UE³³³.

La giurisprudenza internazionale è incerta: mentre i *panel* dell'OMC talvolta attribuiscono la condotta all'UE³³⁴, la Corte EDU³³⁵ ha

³³¹ L'art. 4 del *Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati per atti internazionalmente illeciti* stabilisce che: «1. *The conduct of any State organ shall be considered an act of that State under international law, whether the organ exercises legislative, executive, judicial or any other functions, whatever position it holds in the organization of the State, and whatever its character as an organ of the central Government or of a territorial unit of the State.* 2. *An organ includes any person or entity which has that status in accordance with the internal law of the State*».

³³² L'art. 6 del *Progetto di articoli sulla responsabilità internazionale degli Stati* stabilisce che: «*The conduct of an organ placed at the disposal of a State by another State shall be considered an act of the former State under international law if the organ is acting in the exercise of elements of the governmental authority of the State at whose disposal it is placed*».

³³³ L'art. 7 del *Progetto di articoli sulla responsabilità delle organizzazioni internazionali* prevede invece che: «*The conduct of an organ of a State or an organ or agent of an international organization that is placed at the disposal of another international organization shall be considered under international law an act of the latter organization if the organization exercises effective control over that conduct*».

³³⁴ P. PALCHETTI, *The Allocation of International Responsibility in the Context of Investor-State Dispute Settlement Mechanisms Established by EU International Agreements*, in *European Business Law Review*, 2017, vol. 28, n. 2, pp. 185-195; A. DELGADO CASTELERO, *The International Responsibility of the European Union*, cit., p. 161 ss.

³³⁵ La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo è un tribunale internazionale che vigila sul rispetto dei diritti umani in Europa. Se uno Stato viola questi diritti, una persona può

generalmente imputato tale condotta agli Stati stessi, anche quando vincolati da obblighi derivanti dal diritto dell'Unione. Il caso del TCE riflette una tensione strutturale tra l'architettura multilivello dell'Unione e il sistema di responsabilità previsto dal diritto internazionale consuetudinario, data l'assenza nel Trattato di norme chiare che disciplinino la responsabilità in modo coordinato.

A seguito del recesso dell'UE dal TCE, gli Stati membri che hanno scelto di rimanervi rischiano di essere convenuti in giudizio per mancata applicazione di atti vincolanti del diritto dell'Unione³³⁶. In assenza dell'Unione come parte del Trattato, lo Stato membro potrebbe essere chiamato in giudizio da solo, nonostante la sua condotta sia stata vincolata dall'ordinamento unionale³³⁷. Questa circostanza crea un pericoloso vuoto di responsabilità, a danno della persona lesa, come messo in evidenza dalla sentenza *Micula*³³⁸.

Questa asimmetria può anche generare squilibri economici e competitivi: Stati ancora legati al Trattato potrebbero attrarre

rivolgersi alla Corte a Strasburgo. Se la Corte trova una violazione, condanna lo Stato, che deve adeguarsi e risarcire. Serve a garantire che i diritti non restino solo promesse.

³³⁶ L. PANTALEO, *The Participation of the EU in International Dispute Settlement*, cit., pp. 99-138.

³³⁷ Comunicazione presentata al Segretariato del Trattato sulla Carta dell'Energia, conforme all'art. 26, par. 3, lett. b), punto ii), 2019.

³³⁸ Il caso *Micula* nasce dalla revoca da parte della Romania di incentivi fiscali concessi ai fratelli Micula prima dell'adesione all'UE. Un tribunale arbitrale ICSID assegnò loro un risarcimento, ma la Commissione UE lo bloccò ritenendolo un aiuto di Stato illegittimo. Ne è seguita una lunga disputa legale. La Corte di Giustizia e il Tribunale UE hanno confermato la posizione della Commissione. Esso evidenzia le tensioni tra il diritto internazionale degli investimenti e il diritto dell'Unione europea, in particolare riguardo alla nozione di aiuti di Stato e all'applicazione dei trattati bilaterali di investimento tra Stati membri (anche se uno dei due è diventato membro successivamente alla firma del trattato).

Micula v. Romania, ICSID Case No. ARB/05/20, Award, 11 December 2013, par. 297.

investimenti nel settore dei combustibili fossili, penalizzando le politiche di decarbonizzazione degli altri³³⁹ e favorendo fenomeni di “*carbon leakage*”³⁴⁰.

Alla luce di ciò, appare necessaria una strategia di recesso congiunto tra UE e Stati membri per garantire una gestione unitaria della responsabilità e preservare la coerenza dell’azione esterna.

Il recesso dell’UE dal TCE ha liberato gli Stati membri da vincoli che ostacolavano le politiche climatiche, permettendo una transizione ecologica più decisa, ambiziosa e autonoma, senza temere contenziosi da parte delle multinazionali

Tuttavia, resta la “clausola di sopravvivenza” che mantiene in vita le tutele per gli investimenti fossili avviati prima del recesso fino al 2045. Ciò potrebbe consentire ad aziende come Eni o BP, che possiedono giacimenti fossili in corso di sviluppo, di prolungare progetti incompatibili con gli obiettivi UE, ritardando la transizione³⁴¹.

D’altro canto, il recesso apre nuove opportunità per le imprese attive nella transizione: investimenti sostenibili in energie rinnovabili, idrogeno verde o tecnologie di stoccaggio energetico potrebbero essere

³³⁹ Legance, *La modernizzazione del Trattato sulla Carta dell’Energia*, 2025, disponibile su [legance.it](https://www.legance.it).

³⁴⁰ Il “*carbon leakage*” è lo spostamento della produzione di aziende da regioni con politiche climatiche severe a paesi con regole ambientali più blande. Questo avviene perché le aziende cercano di evitare costi maggiori legati alle emissioni di carbonio. Il risultato è che le emissioni di gas serra, invece di diminuire globalmente, si spostano semplicemente da un luogo all’altro, potenzialmente annullando gli sforzi di riduzione. L’Unione Europea, preoccupata per questo fenomeno, ha introdotto meccanismi come il *Carbon Border Adjustment Mechanism* (CBAM) per contrastarlo, imponendo un costo sul carbonio incorporato nelle importazioni da paesi con politiche climatiche meno ambiziose.

³⁴¹ CAN Europe, *Toxic Elements of the Energy Charter Treaty Reform: Why the EU Must Withdraw to Avoid a Greater Disaster for the Climate*, 21 giugno 2022, disponibile al seguente link: www.caneurope.org; cfr. nota 25.1

tutelati da strumenti nuovi, come il Tribunale multilaterale per gli investimenti. Le aziende più innovative, come Ørsted³⁴² nel settore dell'eolico *offshore* o Northvolt³⁴³ nelle batterie, potranno beneficiare di programmi come *REPowerEU*, destinati ad accelerare la transizione energetica³⁴⁴, mentre quelle legate ai fossili saranno spinte a riconvertirsi, evitando di diventare vittime degli “*stranded assets*”, ossia *asset* che divengono obsoleti e non più redditizi a causa delle nuove normative e della crescente pressione sul fronte ambientale³⁴⁵. Contestualmente, le imprese dovranno anche adattarsi ai nuovi obblighi di sostenibilità, come previsto dalla *Corporate Sustainability Reporting Directive* (CSRD)³⁴⁶, che vincola le aziende a integrare i fattori ESG

³⁴² Ørsted A/S è una multinazionale danese nel settore energetico, con sede principale a Fredericia, in Danimarca. Originariamente conosciuta come DONG Energy (Danish Oil and Natural Gas), l'azienda ha intrapreso una notevole trasformazione verde, diventando un leader globale nel settore delle energie rinnovabili. Il cambio di nome in Ørsted, avvenuto nel 2017, ha segnato questa transizione strategica.

³⁴³ Northvolt, l'azienda svedese che puntava a diventare un protagonista europeo nella produzione di batterie per auto elettriche con un focus sulla sostenibilità, ha dichiarato fallimento intorno a metà marzo 2025. Nonostante gli ambiziosi obiettivi e lo sviluppo di tecnologie innovative, l'azienda ha incontrato difficoltà produttive e non è riuscita a rispettare le consegne ai clienti, portando a problemi finanziari culminati nel fallimento, nonostante un tentativo di riorganizzazione. Il governo svedese non ha fornito aiuti diretti. Alcune divisioni sono state acquisite da altre aziende. Questo evento rappresenta una battuta d'arresto per le ambizioni europee di creare una filiera indipendente nel settore delle batterie per veicoli elettrici.

³⁴⁴ CAN Europe, *Energy Charter Treaty modernisation adopted, still undermining climate action*, 3 dicembre 2024, disponibile su caneurope.org.

³⁴⁵ WilmerHale, *The Modernised Energy Charter Treaty: Key Takeaways from the Amended Text*, 23 dicembre 2024, disponibile su wilmerhale.com.

³⁴⁶ La *Corporate Sustainability Reporting Directive* (CSRD) è una direttiva dell'Unione europea la quale rappresenta un'evoluzione fondamentale nel panorama normativo europeo, con l'obiettivo di elevare significativamente la trasparenza e la comparabilità delle informazioni relative alla sostenibilità comunicate dalle aziende. Rispetto alla precedente *Non-Financial Reporting Directive* (NFRD), la CSRD non si limita a sostituirla, ma ne espande in modo considerevole il campo di applicazione, assoggettando un numero molto più ampio di imprese agli obblighi di rendicontazione. Inoltre, introduce requisiti di *reporting* notevolmente più dettagliati e specifici, definiti dagli *European Sustainability Reporting Standards* (ESRS).

(ambientali, sociali e di *governance*) nei propri bilanci³⁴⁷. Le istituzioni finanziarie, come le banche e i fondi d'investimento, spingeranno ulteriormente per una riduzione dei finanziamenti ai progetti fossili, per favorire il passaggio a modelli circolari e a basse emissioni di carbonio, riflettendo una crescente pressione sia da parte degli investitori che della società civile³⁴⁸.

A livello internazionale, l'UE dovrà rinegoziare gli accordi con Paesi ancora aderenti al TCE, come il Kazakistan o l'Azerbaijan³⁴⁹, ma potrà cogliere l'occasione di promuovere nuovi modelli di cooperazione basati su investimenti sostenibili, con *partner* strategici come il Marocco per l'energia solare o la Norvegia per l'eolico *offshore*³⁵⁰.

In tale contesto, la *leadership* dell'UE nel mercato globale della transizione energetica potrebbe rafforzarsi ulteriormente, diventando un punto di riferimento per gli standard ambientali e tecnologici, attraverso

³⁴⁷ Commissione Europea, *Corporate Sustainability Reporting Directive*, 2023, disponibile su finance.ec.europa.eu.

³⁴⁸ Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità, in GUUE L 322 del 16 dicembre 2022, p. 15–80, disponibile su eur-lex.europa.eu.

³⁴⁹ A. NURJANOV, *EU, Kazakhstan Intend to Deepen Energy Ties*, in *Caspian News*, 30 marzo 2021, disponibile su: www.caspiannews.com.

³⁵⁰ H. DE ANZIZU, *The EU and UK Withdraw from the Energy Charter Treaty: A New Era for Climate Action?*, in *Center for International Environmental Law*, 26 novembre 2024, disponibile su: www.ciel.org.

modelli come il *Carbon Border Adjustment Mechanism*³⁵¹ (CBAM)³⁵², espressione del più ampio fenomeno del *carbon pricing*³⁵³ nell'Europa del *Green Deal* (spesso indicato anche come *carbon border tax*³⁵⁴), contribuiscono a promuovere l'adozione di politiche e tecnologie che orientano l'economia mondiale verso un futuro a basse emissioni di carbonio³⁵⁵.

In conclusione, il recesso dell'Unione europea dal Trattato sulla Carta dell'Energia, pur rappresentando una vittoria sul piano della libertà normativa e dell'accelerazione della transizione ecologica, richiede tuttavia una *governance* multilivello capace di gestire le ricadute giuridiche del disimpegno, garantire coerenza tra gli ordinamenti nazionali e promuovere un quadro stabile per gli investimenti sostenibili, attraverso strumenti come il Fondo per la Transizione Giusta³⁵⁶.

³⁵¹ Il *Carbon Border Adjustment Mechanism* (CBAM) è un meccanismo introdotto dall'Unione Europea per affrontare il problema del carbon leakage. Questo fenomeno si verifica quando aziende con sede nell'UE trasferiscono la loro produzione ad alta intensità di carbonio in paesi con politiche climatiche meno severe, oppure quando i prodotti UE vengono sostituiti da importazioni più inquinanti. L'obiettivo principale del CBAM è quello di parificare il costo del carbonio tra i produttori europei, che sono soggetti al sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS), e i produttori extra-UE.

³⁵² Commissione Europea, *Carbon Border Adjustment Mechanism*, disponibile su taxation-customs.ec.europa.eu.

³⁵³ E. BARONCINI, I. ESPA, M.L. MARCEDDU, L. MULAS, S. SALUZZO, *Enforcement & Law-Making of the EU Trade Policy*, Bologna 2022, pp. 171-185

³⁵⁴ Ibid.

³⁵⁵ Eurelectric, *Carbon Border Adjustment: opportunities to complement efforts to decarbonise the power sector*, 2020, disponibile su eurelectric.org.

³⁵⁶ Il Fondo per la Transizione Giusta (FTG), o *Just Transition Fund* (JTF) nella terminologia europea, è uno strumento finanziario istituito dall'Unione Europea nel contesto del più ampio meccanismo per una transizione giusta (*Just Transition Mechanism* - JTM) e del Green Deal europeo. Il suo obiettivo primario è fornire sostegno economico e sociale ai territori e alle comunità che affrontano le sfide socio-economiche più significative derivanti dalla transizione verso un'economia climaticamente neutra entro il 2050.

CAPITOLO III

LA SURVIVAL CLAUSE DEL TCE E LE SUE CONSEGUENZE

1. Natura e funzionamento della *survival clause*

Un elemento di rilevanza cruciale nell'ambito del diritto internazionale degli investimenti, che spesso figura nei contratti e nei trattati che regolano la protezione degli investimenti nel settore energetico, è rappresentato dalla cosiddetta "clausola di ultrattività", conosciuta anche con il nome tecnico di "*sunset clause*" o "*survival clause*"³⁵⁷. Tale clausola, espressamente disciplinata all'art. 47 del Trattato sulla Carta dell'Energia, costituisce uno degli elementi più incisivi e, al contempo, controversi del sistema giuridico di tutela degli investimenti esteri. In termini normativi essa stabilisce che, anche dopo il recesso formale di una Parte contraente dal TCE, le disposizioni del Trattato continueranno ad applicarsi agli investimenti effettuati prima della data di efficacia del recesso per un periodo di venti anni successivi a tale data³⁵⁸. La *ratio* giuridica di questa previsione risiede nella necessità di assicurare agli investitori stranieri stabilità, certezza del diritto e protezione da mutamenti normativi repentini e sfavorevoli, specie in settori (come quello energetico) caratterizzati da investimenti ad alto capitale iniziale, rischi regolatori elevati e lunghi orizzonti temporali per

³⁵⁷ K. GORDON, J. POHL, *Investment Treaties over Time – Treaty Practice and Interpretation in a Changing World*, in *OECD Working Papers on International Investment*, 2015, p. 19.

³⁵⁸ N. BERNASCONI-OSTERWALDER, *Energy Charter Treaty Reform: Why withdrawal is an option*, in *ITN – Investment Treaty News*, 24 giugno 2021, disponibile al seguente link: www.iisd.org; Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs – Directorate-General for Internal Policies, *Sunset Clauses in International Law and their Consequences for EU Law*, PE 703.592, gennaio 2022, disponibile al seguente link: www.europarl.europa.eu.

l'ammortamento dei costi³⁵⁹. La *sunset clause* si applica infatti esclusivamente agli investimenti già effettuati alla data di efficacia del recesso e non agli investimenti futuri, garantendo così la tutela attraverso il meccanismo di risoluzione delle controversie investitore-Stato (ISDS) previsto dall'art. 26 del Trattato³⁶⁰.

L'origine storica della clausola è da ricondurre al contesto post-Guerra Fredda, quando il TCE venne concepito nei primi anni '90 come strumento multilaterale per promuovere la cooperazione energetica tra l'Europa occidentale e i Paesi dell'ex blocco sovietico³⁶¹. In tale quadro, l'inserimento della *sunset clause* fu sollecitato dagli Stati Uniti e dalla Comunità Europea con l'obiettivo di rassicurare gli investitori sull'affidabilità dei regimi giuridici in contesti geopolitici instabili³⁶². La prima forma della clausola non prevedeva alcun periodo di ultrattività, ma fu successivamente modificata per includere un arco temporale di protezione di venti anni, ritenuto idoneo a coprire l'intero ciclo di vita degli investimenti energetici³⁶³. L'effetto giuridico combinato dell'art. 47, commi 2 e 3 del TCE implica che una Parte

³⁵⁹ E. JACKSON, *The Energy Charter Treaty: Letting the Sun Set on Sunset Clauses*, Harvard Law School, 25 aprile 2023, disponibile al seguente link: www.ssrn.com; Z. WANG, *Survival Clause under the International Investment Treaty Reform: Challenge and Response*, in *Beijing Law Review*, 2024, p. 1-16, disponibile al seguente link: www.scirp.org

³⁶⁰ A. DASZKO, *The Energy Charter Treaty and Sustainable Investment Law*, in E. BARONCINI, C. DE STEFANO, L. RUBINI, *New Institutional Architectures and Substantive Rules in International Economic Law. The EU and the UN Sustainable Development Goals*, Bologna, Dipartimento di Scienze Giuridiche – Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, 2025, disponibile al seguente link: www.pure.ed.ac.uk.

³⁶¹ *Carta europea dell'energia*, in Dizionario Di Economia E Finanza, Treccani, disponibile al seguente link: www.treccani.it

³⁶² Art. 10 del Trattato.

³⁶³ S. MAWA KAMILA, *Where is the Energy: Object and Purpose of the ECT under the Sunset Clause Scrutiny*, in *Juris Gentium Law Review*, 2024, 1, p. 3-9

contraente che decida unilateralmente di recedere dal Trattato resta vincolata alle sue disposizioni per un anno (ai sensi del comma 2³⁶⁴) e, per gli investimenti già effettuati, ulteriori venti anni (ai sensi del comma 3³⁶⁵), comportando dunque una protrazione complessiva della vigenza degli obblighi per ventuno anni dalla data di notifica del recesso.

Questa previsione ha una portata pratica significativa. L'Italia, ad esempio, pur avendo receduto dal TCE nel 2016, è stata coinvolta in numerose controversie arbitrali, con richieste risarcitorie superiori ai 400 milioni di dollari, basate proprio sulla *sunset clause*. Un caso emblematico già citato è quello della controversia *Rockhopper c. Italia* del 2021, in cui il tribunale arbitrale ha riconosciuto la propria giurisdizione nonostante l'uscita formale dell'Italia dal Trattato, confermando che l'art. 47, co. 3, continua ad applicarsi pienamente ai fini del contenzioso ISDS³⁶⁶. Tale orientamento ha consolidato l'interpretazione secondo cui la clausola di sopravvivenza non riguarda soltanto la protezione sostanziale degli investimenti, ma anche i relativi meccanismi procedurali, garantendo l'accesso ad arbitrati

³⁶⁴ L'art. 47, co. 2 del TCE stabilisce che: “*Il recesso prende effetto alla scadenza di un anno dalla data di ricevimento della notifica da parte del depositario, ovvero alla data successiva, eventualmente specificata nella notifica di recesso.*”

³⁶⁵ L'art. 47, c. 3 del TCE stabilisce che: “*Le disposizioni del presente Trattato continuano ad applicarsi agli investimenti effettuati nell'area di una Parte contraente da investitori di altre Parti contraenti o nell'area di altre Parti contraenti da investitori di detta Parte contraente, per un periodo di 20 anni a decorrere dalla data in cui il recesso dal Trattato prende effetto.*”

³⁶⁶ M. COLLI VIGNARELLI, *Riflessioni “crepuscolari”*: la proposta della Commissione Europea per un recesso coordinato dal Trattato sulla Carta dell'Energia, 21 luglio 2023, disponibile online: www.sidiblog.org.

internazionali per due decenni successivi al recesso³⁶⁷. Parallelamente, anche nel regime di applicazione provvisoria del TCE, si applica una clausola analoga di ultrattività per gli investimenti già realizzati³⁶⁸.

La peculiarità della *sunset clause* del TCE sta anche nella sua durata. Mentre la prassi internazionale in materia di trattati bilaterali o multilaterali di investimento (IIA) tende a prevedere clausole di sopravvivenza con durate comprese tra i cinque e i dieci anni, il TCE fissa un arco temporale eccezionalmente lungo, generando forti critiche soprattutto nel contesto attuale, segnato dalla crescente urgenza di attuare politiche climatiche ambiziose. Infatti, la permanenza di vincoli giuridici pro-fossile per venti anni può ostacolare l'attuazione di strategie di decarbonizzazione e transizione energetica, soprattutto in Paesi che mirano ad eliminare progressivamente la dipendenza dai combustibili fossili³⁶⁹. È questo uno dei principali motivi che hanno spinto numerosi Stati membri dell'Unione europea (tra cui Germania, Francia e Polonia) a notificare il proprio recesso dal TCE entro la fine del 2023. Il recesso, in questi casi, rappresenta una scelta politica e strategica per limitare l'esposizione a contenziosi che potrebbero derivare dall'attuazione di nuove politiche climatiche.

In altre parole, dunque, la clausola di sopravvivenza svolge una funzione di deterrenza contro condotte opportunistiche da parte degli Stati, impedendo un "*policy reversal*"³⁷⁰ potenzialmente lesivo

³⁶⁷ A. N.Y. BIAN, *The ECT: Dragging States Down as They Chase a Sustainable Future*, 27 giugno 2025, disponibile al seguente link: www.ewadirect.com

³⁶⁸ Art. 45, co. 3, lett. b) del TCE.

³⁶⁹ Cfr. nota 2, 3.

³⁷⁰ Per "*policy reversal*" si intende un cambiamento repentino e retroattivo delle politiche pubbliche di uno Stato, tale da modificare in modo sostanziale il quadro normativo e regolatorio su cui gli investitori avevano fatto legittimo affidamento al

dell'affidamento legittimo degli operatori economici. La previsione ventennale, infatti, è calibrata proprio per coprire il ciclo di vita tipico degli investimenti energetici e garantire l'effettività della tutela giuridica. La dottrina ha riconosciuto alla clausola un valore sistemico, in quanto strumento di bilanciamento tra la sovranità regolatoria degli Stati e la necessità di tutela dell'affidamento dell'investitore, configurandola come meccanismo essenziale di protezione sostanziale e processuale anche oltre la vigenza formale del Trattato³⁷¹.

Tuttavia, l'efficacia stabilizzatrice della clausola di sopravvivenza si scontra oggi con nuove sfide derivanti dal mutamento del contesto normativo internazionale, in particolare in relazione agli obblighi ambientali emergenti, come quelli sanciti dall'Accordi di Parigi. In questo contesto, alcuni autori hanno sollevato dubbi sulla compatibilità della clausola con il principio del cambiamento fondamentale delle circostanze (*rebus sic stantibus*), codificato all'articolo 62 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. Secondo tale principio, un trattato potrebbe cessare di essere vincolante qualora sopraggiungano cambiamenti radicali nelle circostanze essenziali che ne costituivano la base³⁷². Sebbene l'applicazione di questa norma sia tradizionalmente restrittiva, l'urgenza climatica potrebbe determinare

momento della decisione d'investimento. Nel diritto internazionale degli investimenti, questo fenomeno è particolarmente rilevante in quanto può costituire una violazione del principio di trattamento giusto ed equo (*fair and equitable treatment*), specie quando comporta l'eliminazione di incentivi o garanzie precedentemente offerte senza un adeguato bilanciamento degli interessi coinvolti.

³⁷¹ S.M. KAMILA, *Where is the Energy: Object and Purpose of the ECT under the Sunset Clause Scrutiny*, in *Juris Gentium Law Review*, 2024, vol. 10, n. 1, p. 45-62, disponibile al seguente link: www.jurnal.ugm.ac.id.

³⁷² H. DE ANZIZU, *Beyond EU and UK's Exit from ECT: Addressing the Sunset Clause and Fossil Fuel Investment Challenges*, pubblicato il 12 dicembre 2024, disponibile al seguente link: www.ciel.org.

una riattualizzazione interpretativa in grado di rimettere in discussione la legittimità di tali obblighi ultrattivi, che vanno ad ostacolare la libertà regolatoria degli Stati in ambito ambientale³⁷³.

Dal punto di vista giurisprudenziale, la tenuta della clausola è stata recentemente conformata in diverse controversie arbitrali che ne hanno affermato la piena efficacia anche successivamente al recesso dello Stato ospite. Pur avendo già ampiamente analizzato casi emblematici come *Rockhopper c. Italia* e *Vattenfall c. Germania*, è nel panorama più ampio dei contenziosi recenti che emerge chiaramente il valore operativo e la rilevanza sistemica di questa clausola.

Un esempio paradigmatico è rappresentato dal *caso Eskosol S.p.A. in liquidazione c. Italia* (ICSID ARB/15/50)³⁷⁴, collegato al gruppo belga Blusun. In questa controversia, il tribunale arbitrale è stato chiamato a valutare la sussistenza della propria giurisdizione nei confronti di una società italiana controllata all'80% da un soggetto belga, già parte in un altro arbitrato parallelo per lo stesso investimento fotovoltaico da 120 MW³⁷⁵. La questione giuridica centrale riguardava la qualificazione di Eskosol come "investitore di un altro Stato contraente" ai sensi dell'art. 25, p. 2 b) della Convenzione ICSID, a fronte della sua nazionalità formale italiana, ma del controllo effettivo da parte del gruppo belga³⁷⁶.

³⁷³ E. JACKSON, *The Energy Charter Treaty: Letting the sun set on sunset clauses*, in *Review of European, Comparative & International Environmental Law*, 2024, p. 1-12, disponibile al seguente link: www.eprints.lse.ac.uk.

³⁷⁴ *Eskosol S.p.A. in liquidazione v. Italian Republic*, ICSID Case No. ARB/15/50, lodo arbitrale del 4 settembre 2020, disponibile al seguente link: www.italaw.com.

³⁷⁵ N. PEPE, *Fotovoltaico, Usa fermano 300 mln di risarcimento per parco fantasma*, *La Gazzetta del Mezzogiorno*, 2018, disponibile al seguente link: www.lagazzettadelmezzogiorno.it.

³⁷⁶ I. MCLACHLAN, M. DIAS, *Case note: Eskosol S.p.A in liquidazione v. Italian Republic (ICSID Case No. ARB/15/50). Decision on Respondent's Application under Rule 41(5)*, 2017, p. 1-5, disponibile al seguente link: www.disputescentre.com.au.

Inoltre, il fatto che la società fosse già in liquidazione e amministrata da un commissario giudiziale al momento della presentazione della domanda ha sollevato ulteriori interrogativi sull'effettiva legittimazione attiva. Nonostante tali complessità, il tribunale ha ritenuto applicabile la clausola di sopravvivenza e ha riconosciuto la propria giurisdizione, confermando l'estensione della protezione del TCE anche in presenza di trasformazioni soggettive dell'investitore successive al recesso dello Stato ospite³⁷⁷.

Ulteriori elementi di rilievo si rinvengono nella giurisprudenza sviluppatasi attorno alla Spagna, divenuta negli ultimi anni il principale teatro di arbitrati fondati sull'art. 47, comma 3, del TCE in materia di energie rinnovabili. In particolare, il caso *Cube Infrastructure Fund c. Spagna* (ICSID ARB/15/20)³⁷⁸ ha avuto un notevole impatto per la sua capacità di dimostrare l'efficacia della clausola in un contesto non legato a un recesso formale, bensì a modifiche regolamentari radicali che hanno inciso sulle legittime aspettative degli investitori. In questo caso, i fondi di investimento lussemburghesi e francesi avevano finanziato 16 progetti nel settore idroelettrico e fotovoltaico tra il 2008 e il 2012, facendo affidamento sul sistema di incentivi previsto dal Real Decreto 661/2207³⁷⁹. Le successive riforme normative introdotte dal 2010 al 2014 hanno compromesso la redditività degli investimenti,

³⁷⁷ Ibid.

³⁷⁸ *Cube Infrastructure Fund SICAV and others v. Kingdom of Spain*, ICSID Case No. ARB/15/20, richiesta di arbitrato del 16 aprile 2015, disponibile al seguente link: www.jusmundi.com.

³⁷⁹ M. BISILA TORAO, *En otro caso de energías renovables, España declarada culpable por violación de TJE al frustrar expectativas legítimas de inversores de Francia y Luxemburgo bajo el TCE*, *Laudos*, 17 dicembre 2019, disponibile al seguente link: www.iisd.org.

inducendo il tribunale a riconoscere la violazione del principio del trattamento giusto ed equo e a condannare lo Stato spagnolo al pagamento di circa 30 milioni di euro³⁸⁰. Il caso evidenzia come la protezione degli investimenti prevista dal TCE si estenda anche a situazioni in cui non è intervenuto un recesso, qualora lo Stato abbia modificato in modo significativo il quadro normativo su cui gli investitori avevano legittimamente fatto affidamento.

Il sistema di protezione previsto dal TCE è stato ulteriormente rafforzato da altri lodi sfavorevoli agli investitori stranieri nei confronti della Spagna, come nei casi *Antin c. Spagna*³⁸¹, *Infrastructure Services Luxemburg c. Spagna*³⁸² e *OperFund/Schwab Holding c. Spagna*³⁸³, che hanno confermato la centralità del principio delle

³⁸⁰ Ibid.

³⁸¹ Nel 2018 un tribunale arbitrale ICSID ha condannato la Spagna a risarcire la società Antin con circa 101 milioni di euro, ritenendo che le modifiche retroattive al regime di incentivi per le energie rinnovabili costituissero una violazione del Trattato sulla Carta dell'Energia. La società ha tentato il riconoscimento ed esecuzione del lodo in diversi paesi: nel Regno Unito, la High Court e successivamente la Court of Appeal hanno respinto le obiezioni basate sull'immunità sovrana, confermando l'obbligo di registrare il lodo. Tuttavia, nel 2025 la Commissione europea ha ordinato alla Spagna di non procedere al pagamento, ritenendo che un adempimento del genere violerebbe la disciplina sugli aiuti di Stato dell'Unione europea.

³⁸² Il caso, strettamente connesso alla vicenda Antin, riguarda lo stesso lodo ICSID del 2018. In Australia, la High Court ha stabilito che la ratifica della Convenzione ICSID da parte della Spagna comporta una rinuncia implicita all'immunità statale in sede di riconoscimento del lodo, confermandone quindi la vincolatività. Analogamente, nel Regno Unito, la Court of Appeal ha chiarito che l'articolo 54 della Convenzione ICSID impone agli Stati contraenti di riconoscere e dare esecuzione ai lodi arbitrali, escludendo la possibilità di invocare l'immunità sovrana come motivo di diniego.

³⁸³ La controversia *OperFund/Schwab Holding c. Spagna* è stata avviata ai sensi del Trattato sulla Carta dell'Energia in relazione alle riforme retroattive introdotte dal governo spagnolo nel settore degli incentivi alle energie rinnovabili. A differenza di altri procedimenti analoghi (come *Antin* e *Infrastructure Services*), il caso non ha ancora prodotto decisioni pubblicamente disponibili: le informazioni reperibili si limitano a registrare l'esistenza del procedimento senza indicazioni sullo stato, sull'ammontare delle pretese risarcitorie né sull'eventuale esito. Tale mancanza di

aspettative legittime nel diritto internazionale degli investimenti³⁸⁴. Significativo, in particolare, è stato il rigetto da parte del Comitato *ad hoc* dell'ICSID, nel marzo 2023, della richiesta spagnola di annullamento del lodo *OperaFund*³⁸⁵, confermando la piena validità delle garanzie offerte dalla clausola di sopravvivenza anche nella fase post-arbitrale³⁸⁶. Questi casi dimostrano che ove l'investitore dimostri di aver agito in buona fede, facendo affidamento su regimi normativi stabili e prevedibili, la protezione sopravvive anche a tentativi statali di riformulazione retroattiva delle condizioni economiche dell'investimento.

Tuttavia, la giurisprudenza più recente ha evidenziato importanti criticità sistemiche, in particolare nei contesti intra-europei³⁸⁷. La sentenza della Corte federale di giustizia tedesca (BGH) del luglio 2023 (I ZB 43/22, I ZB 74/22, I ZB 75/22) ha messo in discussione

trasparenza riflette uno degli aspetti critici dell'arbitrato investitore-Stato previsto dal TCE, in cui non tutti i lodi o le fasi processuali vengono resi pubblici.

³⁸⁴ C. MURESU, *Rinnovabili, la riforma attuata nel 2013 costa caro alla Spagna. ICSID conferma il lodo da 30 milioni, Energia Oltre*, 7 aprile 2023, disponibile al seguente link: www.energiaoltre.it.

³⁸⁵ Il tribunale arbitrale ICSID ha emesso il lodo finale il 6 settembre 2019, confermato con una rettifica del 28 ottobre 2019, condannando la Spagna a versare una compensazione superiore ai 29 milioni di euro (inclusi interessi e costi). L'annullamento dell'*award* è stato richiesto da Madrid, ma un comitato *ad hoc* ha respinto integralmente le obiezioni sollevate (eccesso manifesto di poteri, mancanza di motivazione e violazioni procedurali) e ha confermato il lodo nel marzo 2023. Successivamente, il tribunale inglese ha emesso un ordine di registrazione dell'*award* nel gennaio 2024, rinviando tuttavia le questioni giurisdizionali (immunità statale, validità dell'arbitrato intra-UE) in attesa della decisione sul caso parallelo *Infrastructure Services/Antin c. Spagna*.

³⁸⁶ M. Á. NOCEDA, *España pierde su primer arbitraje internacional ante el Ciadi por los recortes a las renovables*, *El País*, 5 maggio 2017, disponibile al seguente link: www.elpais.com.

³⁸⁷ L. SCHULTZE-MODEROW, B. P. EBERT, *Inadmissibility of ICSID arbitral proceedings under Energy Charter Treaty*, 17 novembre 2023, disponibile al seguente link: www.gleisslutz.com.

l'esecutività dei lodi arbitrali fondati sul TCE tra investitori e Stati membri dell'UE, ritenendo che l'art. 26 del Trattato³⁸⁸ violi il diritto dell'Unione, in particolare gli articoli 267³⁸⁹ e 344³⁹⁰ del TFUE³⁹¹. Secondo il ragionamento della BGH, la risoluzione delle controversie tra investitori e Stati membri dell'UE dovrebbe restare nell'alveo delle giurisdizioni nazionali ed europee, senza ricorrere in meccanismi arbitrali extra-UE³⁹². Questo orientamento giurisprudenziale mina

³⁸⁸ L'articolo 26 del Trattato sulla Carta dell'Energia disciplina il meccanismo di risoluzione delle controversie tra investitore e Stato contraente. Esso stabilisce, in primo luogo, l'obbligo per le parti di tentare una soluzione amichevole della controversia entro un periodo di tre mesi. Qualora ciò non avvenga, l'investitore può scegliere di sottoporre la controversia: a) ai tribunali interni dello Stato ospitante; b) a procedure di arbitrato ad hoc secondo le regole UNCITRAL; c) al Centro Internazionale per la Risoluzione delle Controversie relative ad Investimenti (ICSID), ai sensi della Convenzione di Washington del 1965; oppure d) all'Istituto di Arbitrato della Camera di Commercio di Stoccolma. La disposizione prevede che l'arbitrato accettato dallo Stato rappresenti un consenso irrevocabile alla giurisdizione arbitrale, garantendo così all'investitore una tutela diretta e vincolante contro misure statali che violino gli obblighi del TCE.

³⁸⁹ L'articolo 267 TFUE attribuisce alla Corte di giustizia dell'Unione europea la competenza a pronunciarsi, in via pregiudiziale, sull'interpretazione dei Trattati e sulla validità e interpretazione degli atti adottati dalle istituzioni, organi e organismi dell'Unione. La disposizione impone ai giudici nazionali di ultima istanza l'obbligo di adire la Corte quando la soluzione di una questione di diritto dell'Unione è necessaria per dirimere la controversia.

³⁹⁰ L'articolo 344 TFUE sancisce che gli Stati membri si impegnano a non sottoporre le controversie relative all'interpretazione o all'applicazione dei Trattati a procedimenti di risoluzione diversi da quelli previsti dal diritto dell'Unione. La norma mira a garantire il monopolio interpretativo della Corte di giustizia ed evitare che controversie tra Stati membri o connessi al diritto dell'Unione vengano devolute a meccanismi arbitrali o giurisdizioni esterne.

³⁹¹ *Upstream national legal protection possible against intra-EU investor-State ICSID arbitral proceedings on the basis of the Energy Charter Treaty*, Bundesgerichtshof, 27 luglio 2023, disponibile al seguente link: www.bundesgerichtshof.de; BUNDESGERICHTSHOF, *Beschluss vom 27.7.2023 – I ZB 43/22, Vorgelagerter nationaler Rechtsschutz gegen Intra-EU-Investor-Staat-ICSID-Schiedsverfahren auf Grundlage des Energiecharta-Vertrags*, luglio 2023, disponibile al seguente link: www.bundesgerichtshof.de.

³⁹² A. STEPHANY, *Nationaler Rechtsschutz bei ICSID-Verfahren möglich*, *Legal Tribune Online*, 27 luglio 2023, disponibile al seguente link: www.lto.de.

potenzialmente l'efficacia della clausola di sopravvivenza per gli investimenti intra-UE, sollevando dubbi circa la possibilità di far valere i lodi nei tribunali nazionali e rendendo più incerta la protezione giuridica per gli investitori europei in altri Stati membri.

Parallelamente al contenzioso arbitrale, alcuni investitori e Stati hanno optato per soluzioni negoziate, anche in virtù della pressione esercitata dalla possibilità di arbitrati prolungati nel tempo. Pur essendo stato già analizzato il *caso Vattenfall*, merita sottolineare come l'esistenza della clausola di sopravvivenza abbia agito da catalizzatore per una soluzione transattiva³⁹³, dimostrando che il potenziale utilizzo dell'arbitrato può avere effetti dissuasivi ed incentivare risoluzioni stragiudiziali.

Perciò la clausola di sopravvivenza dell'articolo 47 si configura come strumento chiave per la salvaguardia degli investimenti internazionali, offrendo una tutela temporalmente estesa che si dimostra efficace non solo nei casi di recesso formale, ma anche in contesti normativi incerti ed in evoluzione. La giurisprudenza dimostra come la clausola si applichi in maniera ampia e flessibile e allo stesso tempo come essa sia al centro di una crescente tensione tra l'ordinamento internazionale degli investimenti e i principi costituzionali ed euro-unitari emergenti, specialmente in ambito intra-UE. L'evoluzione futura di questo meccanismo dipenderà in larga parte dal dialogo (o dal conflitto) tra arbitri internazionali, corti nazionali ed istituzioni sovranazionali, delineando un terreno cruciale per l'equilibrio tra protezione degli investimenti e autonomia regolatoria degli Stati.

³⁹³ R. MIRAGLIA, *La svedese Vattenfall chiede 4,7 miliardi a Berlino per l'abbandono del nucleare*, *Il Sole 24 Ore*, 15 ottobre 2014, disponibile al seguente link: www.ilsole24ore.com; A. RENTZ, *La causa del nucleare*, in *Internazionale*, 2021, n. 1400, p. 100, disponibile al seguente link: www.internazionale.it.

1.2. Gli effetti della *survival clause* sugli Stati che recedono dal TCE

Gli effetti della *survival clause* sugli Stati che recedono dal Trattato sulla Carta dell'Energia si configurano come estremamente penetranti e per certi versi paradossali, poiché determinano una protrazione degli obblighi internazionali anche al di là della cessazione formale del vincolo convenzionale.

In primo luogo, la principale conseguenza consiste nella persistenza degli obblighi di protezione degli investimenti già effettuati nel territorio dello Stato recedente prima della data di efficacia del recesso. Questo implica che, nonostante l'interruzione del rapporto organico con il TCE, lo Stato resta vincolato per un periodo ulteriore di venti anni, durante i quali è tenuto ad applicare integralmente gli standard di tutela stabiliti dal Trattato nei confronti degli investitori stranieri³⁹⁴. Si tratta di un vincolo non solo materiale ma anche processuale, poiché resta operativa la giurisdizione arbitrale internazionale prevista dal meccanismo ISDS, che consente agli investitori di agire nei confronti dello Stato dinanzi a tribunali arbitrali indipendenti. Di conseguenza, lo Stato recedente si trova in una condizione giuridica ibrida: non più parte attiva del sistema, ma ancora soggetto passivo nei confronti degli obblighi sostanziali relativi agli investimenti preesistenti³⁹⁵.

Tale configurazione produce un prolungato stato di esposizione al contenzioso arbitrale che può avere ricadute rilevanti sia in termini

³⁹⁴ S. PARLATORE, D. GERONZI, C. CARRARA, D. PASTORE, B. BERARDICURTI, A. ASTORE, *La modernizzazione del Trattato sulla Carta dell'Energia*, 2025, disponibile al seguente link: www.legance.it.

³⁹⁵ S. DEL BIANCO, *Abbandonare la Carta dell'Energia, la Commissione UE propone un recesso coordinato*, in *Rinnovabili.it*, 2023, disponibile al seguente link: www.rinnovabili.it.

economici che in termini di certezza normativa, come nel caso italiano già esaminato³⁹⁶.

Altro effetto strutturale è la limitazione della sovranità regolatoria dello Stato recedente, soprattutto in materia di politica energetica ed ambientale. L'efficacia ultrattiva della clausola vincola lo Stato a mantenere un quadro normativo favorevole agli investimenti esistenti, riducendo lo spazio disponibile per modifiche legislative o regolamentari che potrebbero incidere negativamente sulla redditività degli stessi. Di particolare rilievo è l'effetto dissuasivo che porta lo Stato a rinunciare all'adozione di misure ambientalmente o socialmente necessarie per timore di subire arbitrati costosi o giudizi negativi (il c.d. *regulatory chill*). Questa situazione è resa ancor più critica in un contesto in cui gli Stati recedenti sono spesso impegnati in percorsi di transizione energetica e di decarbonizzazione in linea con gli obiettivi dell'Accordo di Parigi, con il risultato che la sopravvivenza agli obblighi del TCE rischia di entrare in conflitto diretto con tali impegni multilaterali e con la normativa europea in materia di clima ed energia³⁹⁷. In effetti, la clausola può operare come un freno alla riconversione industriale e alla sostituzione delle fonti fossili.

Altro effetto rilevante di tale clausola è da rinvenire sul piano istituzionale con l'esclusione dello stato recedente dalla *governance* del Trattato. Nonostante sia ancora vincolato per venti anni, ad applicare le disposizioni del TCE nei confronti di determinati investimenti, lo Stato non ha più diritto di partecipare alle sessioni della Conferenza della

³⁹⁶ M. BONGIOANNI, *30 anni per abbandonare un trattato sull'energia dannoso per la transizione europea*, in *Lifegate*, 2024, disponibile al seguente link: www.lifegate.it.

³⁹⁷ Cfr note 32, 33.

Carta dell’Energia né ai processi di aggiornamento o di interpretazione autentica del Trattato. Questo determina un *deficit* democratico e procedurale, in quanto lo Stato resta soggetto ad una normativa internazionale che di fatto non può più contribuire a modificare o ad interpretare³⁹⁸. Tale asimmetria si è manifestata in modo particolarmente evidente in occasione della proposta di modernizzazione del TCE, con la quale si è cercato di aggiornare alcune disposizioni in senso più compatibile con gli obiettivi climatici internazionali: gli Stati recedenti, pur continuando a subire gli effetti del Trattato non hanno potuto partecipare attivamente alla revisione del testo³⁹⁹. Tale circostanza aggrava l’incertezza giuridica in merito a quale versione del Trattato debba ritenersi applicabile nel periodo di sopravvivenza, se quella in vigore al momento dell’investimento o quella eventualmente riformata. Questa incertezza normativa si riflette nei procedimenti arbitrari, dove le parti potrebbero contestare reciprocamente il testo applicabile, generando ulteriori conflitti

³⁹⁸ M. DULIAN, *EU withdrawal from the Energy Charter Treaty*, Members' Research Service, Studi del Parlamento Europeo PE 754.632, 2023, disponibile al seguente link: www.europarl.europa.eu

³⁹⁹ M. DUPRÉ, *ECT reform: EU goals out of reach*, in *Veblen Institute for Economic Reforms*, 2022, disponibile al seguente link: www.veblen-institute.org

interpretativi e aggravando il rischio di *forum shopping*⁴⁰⁰ o di applicazioni divergenti da parte dei tribunali arbitrali⁴⁰¹.

Va considerato inoltre l'effetto, anch'esso sostanziale, della non neutralizzabilità unilaterale della *sunset clause*⁴⁰². Essa opera automaticamente per effetto del recesso e non può essere disapplicata da uno Stato individualmente, nemmeno attraverso atti normativi interni o trattamenti più favorevoli adottati unilateralmente. L'unico modo per limitare l'effetto sarebbe quello di concludere un accordo *inter se* con gli altri Stati contraenti, finalizzato ad escludere l'applicabilità della clausola nei rapporti reciproci. Tuttavia, tale accordo richiederebbe l'adesione unanime delle Parti coinvolte ed è reso difficilmente praticabile dalla diversità di interessi e di approcci tra gli Stati membri e non membri dell'Unione europea⁴⁰³. La stessa proposta avanzata dalla Commissione europea per un recesso coordinato da parte dell'UE e degli Stati membri, pur formalmente ambiziosa, non è riuscita a neutralizzare l'effetto ultrattivo della

⁴⁰⁰ Il *forum shopping* è la pratica, da parte di un soggetto, di scegliere strategicamente il foro (giudiziario o arbitrale) presso cui avviare una controversia, non in base a criteri di collegamento naturale con la causa, ma per ottenere condizioni procedurali o sostanziali più favorevoli. Nel diritto internazionale degli investimenti, questa strategia è resa possibile dalla molteplicità di trattati e sedi arbitrali disponibili, permettendo all'investitore di selezionare quella più vantaggiosa. In certi casi, si accompagna al *treaty shopping*, cioè alla ristrutturazione formale dell'investimento per rientrare sotto la protezione di un trattato specifico. Tali pratiche sollevano dubbi circa l'equità processuale e la certezza del diritto per lo Stato convenuto.

⁴⁰¹ Ibid.

⁴⁰² A. KOUROUTAKIS, *Sunset Clauses in International Law and their Consequences for EU Law*, Studi del Parlamento Europeo PE 703.592, 2022, p. 33-38, disponibile al seguente link: www.europarl.europa.eu.

⁴⁰³ C. BALDON, N. BRAOUDAKIS, *Summary Analysis: Arguments Relating to the Desirability and Feasibility of a Coordinated EU Withdrawal from the ECT and Neutralisation of the Sunset Clause*, in *Veblen Institute for Economic Reforms*, 2022, disponibile al seguente link: www.veblen-institute.org.

clausola, proprio perché non accompagnata da un'intesa multilaterale vincolante tra tutte le parti del Trattato⁴⁰⁴.

Le implicazioni operative della clausola di sopravvivenza per gli Stati che hanno formalizzato il recesso dal TCE si traducono in un ostacolo significativo all'evoluzione delle politiche energetiche, in quanto impediscono di incidere efficacemente, per un periodo prolungato, sugli assetti regolatori relativi ad investimenti già avviati. Tale vincolo si riflette in una perdita di manovra strategica che rischia di paralizzare l'adozione di misure coerenti con il quadro giuridico europeo più recente in materia di transizione ecologica e decarbonizzazione. Le garanzie post-recesso accordate agli investitori, in particolare nei settori di alta intensità di carbonio, possono infatti inibire la rimodulazione o la revoca di incentivi ritenuti non più compatibili con l'interesse pubblico, rendendo onerose (o addirittura controproducenti) le riforme normative in ambito energetico⁴⁰⁵. In questa prospettiva, la clausola produce effetti di stabilizzazione artificiale di paradigmi energetici superati, esponendo gli Stati ad un significativo rischio di arbitrati internazionali ogni qualvolta intenda procedere a riconversioni industriali, riallineamenti fiscali o aggiornamenti autorizzativi funzionali al raggiungimento degli obiettivi climatici⁴⁰⁶. Ne consegue un'incertezza giuridica generalizzata, con impatti potenzialmente

⁴⁰⁴ J. KLABBERS, *A Moral Holiday – Withdrawal from the Energy Charter Treaty*, in *ESIL Reflection*, 2022, vol. 11, issue 6, disponibile al seguente link: www.esil-sedi.eu.

⁴⁰⁵ N. MAGHOOA, *Withdrawal from the Energy Charter Treaty: the Ostrich Effect?*, in *Arbitration International*, 2025, disponibile al seguente link: academic.oup.com

⁴⁰⁶ E. JACKSON, *The Energy Charter Treaty: Letting the sun set on sunset clauses*, 16 giugno 2023, disponibile al seguente link: www.energychartertreaty.org

deterrenti per lo sviluppo di un sistema energetico innovativo, competitivo e compatibile con il diritto dell'Unione.

A ciò si aggiunge un rilevante fattore di rigidità nella gestione della pianificazione energetica, in quanto le misure di riconversione o dismissione di impianti obsoleti possono risultare differite o ostacolate dal timore di contenziosi internazionali, con conseguente cristallizzazione di modelli produttivi non più compatibili con i principi dell'economia circolare e con gli obblighi di progressivo *phase-out* dei sussidi ambientalmente dannosi. In tale contesto, la clausola può contribuire al mantenimento in esercizio di infrastrutture energetiche non più efficienti o resilienti, aggravando il rischio di interruzioni della fornitura e di crisi energetiche. L'esperienza italiana, ad esempio, dimostra come la gestione delle emergenze legate all'approvvigionamento di gas ed elettricità richieda piani di contenimento e riduzione dei consumi, i quali tuttavia possono risultare compromessi dalla rigidità normativa e contrattuale imposta dalla clausola, pregiudicando la flessibilità necessaria per reagire a situazioni di crisi, come *blackout* o carenze improvvise di materie prime⁴⁰⁷. A ciò si somma la difficoltà di modificare i contratti ed investimenti ancora protetti dal TCE, che può tradursi in un aumento dei costi energetici con effetti regressivi su consumatori ed imprese⁴⁰⁸. L'assenza di margini di manovra giuridica, accentuata dalla persistenza ultrattiva delle garanzie

⁴⁰⁷ ADVANT NCTM, *Crisi energetica e aumento del costo delle materie prime: rimedi normativi e convenzionali alle sopravvenienze sperequative dei contratti commerciali – Parte 1*, 16 maggio 2022, disponibile al link: <https://www.advant-nctm.com>.

⁴⁰⁸ C. PEDOT, *Nullità parziale per le clausole contrastanti con le norme per la tutela della concorrenza e del mercato contenute nelle fidejussioni*, News, Sentenze Cassazione, 3 marzo 2022, disponibile al seguente link: www.ioos.it

sostanziali accordate agli investitori, ostacola l'adozione di misure correttive il cui obiettivo è quello di contenere gli aumenti dei prezzi delle fonti energetiche, amplificando le ripercussioni economiche e sociali negative in un contesto di forte instabilità globale.

La sopravvivenza degli obblighi previsti dal Trattato, infatti, produce un effetto distorsivo anche sulla concorrenza e sulla distribuzione degli oneri economici nel mercato interno, consolidando asimmetrie tra operatori tradizionali e soggetti attivi nel settore delle rinnovabili. Tale squilibrio risulta ulteriormente accentuato dall'interazione problematica con il quadro normativo dell'Unione europea, che negli ultimi anni ha introdotto strumenti ambiziosi e vincolanti per promuovere la transizione energetica⁴⁰⁹. In particolare, la direttiva europea sulle energie rinnovabili, entrata in vigore nel novembre del 2023, ha fissato l'obiettivo del 42,5% di rinnovabili entro il 2030, con una prospettiva di crescita fino al 45%, imponendo agli Stati membri l'adozione di misure concrete, tra cui incentivi economici e semplificazioni autorizzative per favorire tecnologie pulite come solare, eolico, idrogeno verde e biocarburanti avanzati⁴¹⁰. Inoltre, sono stati introdotti termini massimi di 12 o 24 mesi per il rilascio delle autorizzazioni ai nuovi impianti nelle zone prioritarie, ed è stato rafforzato il sostegno finanziario attraverso il regolamento (UE)

⁴⁰⁹ *L'Unione Europea raggiungerà il suo obiettivo del 45% di energia rinnovabile entro il 2030?*, in Innovapower, 28 aprile 2024, disponibile al seguente link: www.innovapower.it.

⁴¹⁰ D. BABIKER, M. CIUCCI, *Energie rinnovabili*, aprile 2025, disponibile al seguente link: www.europarl.europa.eu.

2020/1294, che consente la cooperazione tra Stati contributori e Stati ospitanti nella realizzazione di progetti comuni⁴¹¹.

Parallelamente, la revisione della tassazione energetica ha mirato ad incentivare le fonti pulite e a disincentivare le esenzioni dannose per l'ambiente, con riduzioni fiscali per l'energia elettrica rinnovabile e nuovi obiettivi settoriali per l'idrogeno verde (42%), l'edilizia (49%) ed i trasporti (29%).

Non va trascurato, infine, l'impatto positivo sul piano economico e occupazionale, che accompagna l'attuazione di queste politiche: la promozione dell'innovazione tecnologica e il sostegno all'industria verde rafforzano la competitività dell'UE e contribuiscono ad una crescita sostenibile ed inclusiva⁴¹².

Alla luce di ciò, la coesistenza forzata tra le tutele del TCE e l'evoluzione del diritto europeo ambientale e dell'energia produce una frizione strutturale tra ordinamenti, generando un'ambiguità sistemica che mina la certezza del diritto ed indebolisce l'efficacia delle politiche pubbliche.

Altri effetti della clausola di sopravvivenza si manifestano soprattutto nella sua capacità di imporre una rigidità normativa che contrasta con la necessità di interventi rapidi e coordinati per contenere il riscaldamento globale entro limiti accettabili. La transizione energetica, infatti, richiede un mix di politiche dinamiche ed adattabili, mentre la clausola può rappresentare un vincolo temporale che limita significativamente la capacità degli Stati di modificare con tempestività

⁴¹¹ Ibid.

⁴¹² Consiglio dell'Unione Europea, *Pacchetto "Pronti per il 55%: in che modo l'UE intende promuovere le energie rinnovabili"*, aprile 2023, disponibile al seguente link: www.consilium.europa.eu.

le proprie strategie energetiche ed ambientali⁴¹³. Questo vincolo è particolarmente critico in molti Stati, in particolare quelli in via di sviluppo, dove la dipendenza da infrastrutture energetiche tradizionali (spesso basate su fonti fossili) è ancora elevata. In tali contesti, la clausola di sopravvivenza può rallentare la transizione verso fonti rinnovabili, aggravando il rischio di *shock* economici e compromettendo gli sforzi globali di decarbonizzazione⁴¹⁴.

Inoltre, la clausola ostacola la capacità degli Stati di adottare misure coerenti con la traiettoria di riduzione delle emissioni necessaria per contenere il riscaldamento globale sotto i 2 °C e idealmente a 1,5 °C. Questo indebolisce la *governance* climatica multilaterale e rallenta la diffusione di politiche efficaci di carbonizzazione, ostacolando la coordinazione internazionale indispensabile per affrontare la crisi climatica in modo efficace⁴¹⁵. Perciò, estendendo per un lungo periodo la protezione degli investimenti energetici tradizionali, la clausola di sopravvivenza può rallentare la transizione energetica globale, ostacolando la rapida dismissione delle fonti fossili, limitando la sovranità regolatoria degli Stati e creando rischi finanziari sistemici messi agli *stranded asset*, ovvero *asset* che si svalutano a causa della transizione energetica⁴¹⁶.

⁴¹³ R. LO BUE, *Decarbonizzazione: le strategie basate su un mix di politiche sono le più efficaci*, 2024, disponibile al seguente link: www.scienzainrete.it.

⁴¹⁴ A. NERI, *L'energia idroelettrica potrà sopravvivere ai cambiamenti climatici?*, 26 ottobre 2024, disponibile al seguente link: www.energiaoltre.it.

⁴¹⁵ F. SCALIA, *L'Accordo di Parigi e i «paradossi» delle politiche dell'Europa su clima ed energia*, Rivista DGA, 2016, n. 6, p. 11-14, disponibile al seguente link: www.rivistadga.it.

⁴¹⁶ Rete Clima, *Decarbonizzazione e stranded asset: rischi ed opportunità della rivoluzione sostenibile*, 25 luglio 2024, disponibile al seguente link: www.reteclima.it.

In particolare, la clausola contribuisce ad aumentare il rischio di crisi finanziarie legate al clima, poiché prolunga per venti anni la protezione legale degli investimenti energetici già effettuati, inclusi quelli in infrastrutture basate su fonti fossili, anche dopo il recesso sono stato dal Trattato. Tale effetto ha rilevanti implicazioni per la stabilità finanziaria globale, creando un rischio sistemico per banche ed investitori⁴¹⁷. Infatti, il mantenimento forzato di investimenti in settori ad alto impatto ambientale può tradursi in una maggiore esposizione delle banche a crediti deteriorati, qualora le imprese coinvolte subiscano perdite di redditività o fallimenti dovuti ad eventi climatici estremi o a cambiamenti normativi⁴¹⁸. Molto spesso, infatti, il rischio climatico si trasferisce dalle imprese non finanziarie agli intermediari bancari, aumentando la probabilità di *default* e mettendo a rischio la solidità del sistema finanziario.

Inoltre, il cambiamento climatico comporta rischi fisici (danni diretti da eventi estremi) e rischi di transizione (legati al passaggio ad un'economia a basse emissioni). La clausola, proteggendo investimenti in settori vulnerabili, può amplificare questi rischi, complicando la gestione prudenziale da parte delle autorità di vigilanza bancaria. Si stima che i fallimenti bancari potrebbero aumentare significativamente

⁴¹⁷ F. LAMPERTI, V. BOSETTI, A. ROVENTINI, M. TAVONI, *The public costs of climate-induced financial instability*, in *Nature Climate Change*, 2021, DOI: 10.1038/s41558-019-0607-5, disponibile al seguente link: www.santannapisa.it.

⁴¹⁸ G. QUAGLIA, A. MASTROIANNI, D. DONATO, N. CERUTI, *Rischi finanziari legati al clima: una prospettiva sulle misure prudenziali europee*, in *Dirittobancario.it*, 4 febbraio 2021, disponibile al seguente link: www.dirittobancario.it.

a causa degli impatti climatici, con conseguenti costi elevati per la finanza pubblica e rischi per la crescita economica⁴¹⁹.

La clausola può anche limitare l'adozione di misure macroprudenziali volte a contenere l'esposizione finanziaria agli *asset* ad alto rischio climatico, poiché gli Stati rimangono vincolati a garantire la protezione degli investimenti preesistenti. Ciò riduce la capacità delle autorità di regolamentazione di intervenire tempestivamente per ridurre la vulnerabilità un sistema finanziario e prevenire crisi sistemiche⁴²⁰. Le conseguenze negative si estendono anche alla finanza pubblica e alla stabilità economica: l'aumento della frequenza e della gravità delle crisi finanziarie legate al clima, favorito dalla protezione prolungata degli investimenti fossili, può comportare un incremento dei costi per i governi chiamati ad intervenire per salvare banche insolventi o sostenere settori in difficoltà. Questo fenomeno aggrava il debito pubblico e riduce le risorse disponibili per investimenti in politiche di adattamento e mitigazione climatica⁴²¹.

In definitiva, la clausola di sopravvivenza si traduce in una protrazione coattiva della vigenza del TCE nei confronti dello Stato recedente, configurando una forma di ultrattività convenzionale che si pone in tensione con i principi fondamentali del diritto internazionale, *in primis* quello di sovranità statale e la possibilità di adeguare le politiche

⁴¹⁹ G. ASVIS, *Il cambiamento climatico comporta nuovi rischi finanziari per le banche centrali*, 14 aprile 2021, disponibile al seguente link: www.asvis.it.

⁴²⁰ BCE - Vigilanza bancaria, *Guida sui rischi climatici e ambientali: Aspettative di vigilanza in materia di gestione dei rischi e informativa*, novembre 2020, p. 11-15, disponibile al seguente link: www.bankingsupervision.europa.eu.

⁴²¹ L. LENARDON, *Qual è l'impatto della crisi climatica sulle banche? Intervista a Rong Ding*, in *Renewable Matter*, 10 marzo 2025, disponibile al seguente link: www.renewablematter.eu.

pubbliche in funzione dell'interesse generale. Il vincolo giuridico imposto dalla clausola compromette la capacità degli Stati di adottare misure tempestive ed ambiziose materia ambientale, ponendosi come barriera giuridica alla dismissione accelerata delle fonti fossili e all'adozione di strumenti regolatori coerenti con il principio di sostenibilità. Tale assetto suscita interrogativi non solo di opportunità politica, ma anche di legittimità sistemica, imponendo una riflessione urgente sulla compatibilità tra la tutela dell'investimento e la necessaria riconfigurazione degli ordinamenti statali in chiave ecologica.

1.3. Le prospettive di riforma e le alternative alla *survival clause*

Alla luce del crescente contenzioso investitore-Stato promosso in ambito intra-UE sulla base della clausola di ultrattività contenuta all'art. 47, par. 3, del TCE, il dibattito sulle possibili soluzioni per limitarne gli effetti distorsivi si è intensificato a livello dell'Unione.

In particolare, già nel 2023, la Commissione europea⁴²² aveva formalizzato una proposta volta alla conclusione di un accordo *inter se* fondato sull'art. 31, par. 3, lett. c) della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati⁴²³ (CVDT), da stipularsi tra l'UE e gli Stati membri recedenti dal TCE. Al centro di tale iniziativa si collocava l'asserzione secondo cui le disposizioni del Trattato, inclusa la clausola di sopravvivenza, non avrebbero mai trovato, né potranno trovare, applicazione nei rapporti intra-UE, in ragione della presunta inapplicabilità strutturale del TCE all'interno dell'ordinamento giuridico dell'Unione. Tuttavia, tale impostazione, pur animata dall'intento di eliminare *ex ante* ogni potenziale conflitto normativo, si fonda su presupposti giuridici discutibili.

In particolare, la Commissione sembra sostenere che l'accordo in parola possa essere inquadrato quale espressione di una comune interpretazione del Trattato ai sensi dell'art. 31, par. 3, lett. a) CVDT. Ma tale disposizione, secondo l'opinione maggioritaria in dottrina, richiede la partecipazione di tutte le parti contraenti del Trattato oggetto

⁴²² COM(2023) 447 def, cit.

⁴²³ L'art. 31, c. 3, lett. a) stabilisce che: “*Verrà tenuto conto, oltre che del contesto: a) di ogni accordo ulteriore intervenuto tra le parti circa l'interpretazione del trattato o l'attuazione delle disposizioni in esso contenute.*”

di interpretazione, circostanza non verificabile nel caso di un'intesa ristretta a soli Stati membri dell'UE e all'Unione stessa⁴²⁴.

Sebbene la norma non vieti espressamente accordi interpretativi *inter se*, essa ne limita l'efficacia in termini di opponibilità a terzi, rendendo peraltro dubbia la loro portata vincolante. Perciò, si aggiunge che gli strumenti interpretativi producono effetti retroattivi e, per tale ragione, richiedono l'unanimità dei contraenti originari del Trattato. Di contro, gli accordi modificativi (come previsto dall'art. 41 CVDT⁴²⁵) operano *ex nunc*, risultando soggetti a requisiti di legittimità diversi, tra cui, in particolare, la necessaria compatibilità con i diritti e gli obblighi delle Parti terze e con l'oggetto e lo scopo del Trattato nel suo complesso. Da ciò discende che un accordo interpretativo ibrido, quale quello ipotizzato dalla Commissione, risulterebbe, sotto il profilo giuridico, una costruzione poco sostenibile, sia in termini di validità che di efficacia.

Ciò detto, l'unica opzione coerente con i principi del diritto internazionale pattizio appare essere la conclusione di un accordo *inter*

⁴²⁴ International Law Commission, *Draft Conclusions on Subsequent Agreements and Subsequent Practice in Relation to the Interpretation of Treaties*, Commentary to Draft Conclusion 4, Paragraph 1, in Report of the Commission to the General Assembly on the Work of its Seventieth Session, UN Doc A/73/10, para 51, contained in *Yearbook of the International Law Commission*, 2018, Vol II, Part Two, UN Doc A/CN.4/SER.N/2018/Add.1 (Part 2), p.33. V. *RENERGY Srl c. Spain*, caso ICSID, ARB/14/18, Lodo, 06 maggio 2022, par. 371.

⁴²⁵ L'art. 41, c. 1 afferma che: “Due o più parti di un trattato multilaterale possono concludere un accordo avente lo scopo di modificare il trattato soltanto nei loro reciproci rapporti a) se la possibilità di una tale modifica è prevista dal trattato; o b) se la modifica in questione non è vietata dal trattato, a condizione che essa: i) non pregiudichi in alcun modo per le altre parti il godimento dei diritti derivanti dal trattato né l'adempimento dei loro obblighi, e ii) non verta su di una disposizione dalla quale non si possa derogare senza che vi sia una incompatibilità con effettiva realizzazione dell'oggetto e dello scopo del trattato.”

se ex art. 41 CVDT, finalizzato ad escludere l'applicazione della clausola di ultrattività tra l'Unione europea e i suoi Stati membri recedenti⁴²⁶. Una simile soluzione, pur essendo soggetta a condizioni stringenti, offre un percorso percorribile per limitare, almeno in ambito intra-UE, l'efficacia temporale ultrattiva del TCE. Tuttavia, l'adozione di un simile strumento richiederebbe un'attenta progettazione giuridica in grado di neutralizzare potenziali fenomeni di *forum shopping* regolatorio, ad esempio da parte di investitori che, per eludere gli effetti della modifica pattizia, trasferiscano formalmente la propria sede al di fuori dell'Unione, pur mantenendo sostanzialmente la stessa operatività economica.

In secondo luogo, occorrerebbe gestire la situazione giuridica degli Stati membri dell'Unione che, pur non essendo più Parti contraenti del Trattato, continuerebbero a subire l'effetto di protezione ultrattiva a vantaggio di investitori di Paesi terzi. Tale scenario solleva dubbi circa la reale efficacia dell'accordo *inter se*, il quale, se non accompagnato da una strategia condivisa anche con gli Stati terzi, rischia di produrre effetti asimmetrici.

In definitiva, sebbene la proposta della Commissione del 2023 abbia avuto il merito di rilanciare il dibattito sul superamento della clausola di ultrattività, il suo impatto giuridico, basato sull'interpretazione e non sulla modifica formale del Trattato, appare inadatto a garantire certezza giuridica.

⁴²⁶ L. SCHAUGG, S. NIKIÈMA, *Model Inter Se Agreement to Neutralize the Survival Clause of the Energy Charter Treaty Between the EU and Other non-EU Contracting Parties*, IISD Brief, agosto 2024, disponibile al seguente link: www.iisd.org.

Le prospettive più solide, dunque, paiono risiedere nel ricorso alla via (seppur complessa) dell'accordo modificativo *inter se* ai sensi dell'art. 41 CVDT, da accompagnarsi a salvaguardie volte a prevenire ed evitare distorsioni concorrenziali e ad assicurare un'uscita coerente dal regime del TCE. In tale contesto, l'art. 41 della CVDT costituisce la base giuridica primaria per consentire una modifica pattizia del TCE tra un gruppo definito di Parti, purché siano soddisfatte le condizioni cumulative previste. La norma consente, infatti, che due o più Parti contraenti di un trattato multilaterale modifichino tra loro l'applicazione del Trattato, qualora tale modifica non sia espressamente vietata, non leda i diritti delle altre Parti né comprometta l'effettiva attuazione dell'oggetto e dello scopo dell'accordo. Sebbene il TCE non disciplini espressamente la possibilità di modifiche *inter se*, la sua neutralità in merito può essere letta come apertura a tale possibilità. Tuttavia, l'attuazione concreta di una tale soluzione incontra almeno due potenziali ostacoli giuridici.

In primo luogo, essa potrebbe essere criticata come un'elusione del divieto di formulare riserve, previsto all'art. 46 del TCE. Tale rilievo, tuttavia, non appare fondato, poiché l'art. 41, par. 1, lett. b), CVDT si riferisce unicamente a divieti espliciti e non contempla il divieto implicito di modificare il bilateralmente aspetti del Trattato⁴²⁷.

In secondo luogo, se osservato che un accordo *inter se* volto a modificare la disciplina applicabile tra alcune delle parti potrebbe risultare in contrasto con l'art. 16 del TCE, che garantisce la prevalenza del regime più favorevole agli investitori in caso di sovrapposizione con

⁴²⁷ M. E. VILLIGER, *Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties*, Leiden 2009, p. 537.

altri trattati in materia di protezione degli investimenti⁴²⁸. Tuttavia, tale disposizione funge da criterio di risoluzione dei conflitti trattati, e non impedisce *ex ante* modifiche convenzionali che rispettino i presupposti stabiliti dall'art. 41 CVDT. Infatti, se le condizioni stabilite da quest'ultimo sono rispettate, il nuovo regime pattizio prevale *inter partes*, senza che si configuri una violazione del TCE in sé.

Affinché l'accordo *inter se* sia conforme all'art. 41 CVDT devono tuttavia sussistere due condizioni cumulative. La prima impone che la modifica non pregiudichi il godimento dei diritti o l'adempimento degli obblighi delle altre parti non partecipanti all'accordo. La seconda richiede che la deroga non incida su disposizioni essenziali per l'attuazione dell'oggetto e dello scopo complessivo del Trattato. Il soddisfacimento della prima condizione dipende dalla natura giuridica degli obblighi creati dal TCE. Se essi sono di tipo reciproco, ossia configurano un sistema di obbligazioni bilaterali tra ciascuna parte e le altre, allora una modifica *inter se* è più facilmente giustificabile⁴²⁹. Al contrario, se il TCE è ritenuto fondare obblighi *erga omnes partes* (ossia vincoli giuridici comuni dovuti a tutte le parti in quanto tali), l'esclusione bilaterale dell'art. 47 potrebbe risultare lesiva dei diritti altrui⁴³⁰.

⁴²⁸ T. MORGANDI, L. BARTELS, *Exiting the Energy Charter Treaty under the Law of Treaties*, in *King's Law Journal*, 2023, n. 34, p. 12

⁴²⁹ G.G. FITZMAURICE, Special Rapporteur, *Third Report on the Law of Treaties*, in *Yearbook of the International Law Commission*, 1958, vol. II, pp. 43-44, parr. 88-S9; A.D. PRONTO, M.M. WOOD, *The International Law Commission 1999-2009*, Oxford, 2010, vol. V, p. 742.

⁴³⁰ G.G. FITZMAURICE, *Third Report on the Law of Treaties*, pp. 20-27.

La giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, in particolare la nota sentenza *Komstroy*⁴³¹, ed i materiali preparatori del TCE (*travaux préparatoires*), sembrano avvalorare la tesi secondo cui le relazioni giuridiche stabilite dal Trattato sono di tipo prevalentemente bilaterale e reciproco⁴³². Questo orientamento legittimerebbe l'intesa *inter se* che circoscriva l'efficacia della clausola di sopravvivenza esclusivamente alle Parti aderenti al nuovo regime⁴³³. Inoltre, sebbene alcuni autori sostengano che gli investitori vantino "diritti acquisiti" ai sensi del TCE, l'art. 70, par. 1, lett. b) CVDT (che preserva i diritti e le situazioni giuridiche maturate anteriormente alla cessazione del Trattato) si applica ai soli soggetti statali e non riconosce esplicitamente i diritti soggettivi ai privati⁴³⁴. L'assenza di un fondamento chiaro della dottrina dei diritti acquisiti degli investitori nel diritto internazionale consente quindi un margine di manovra maggiore per modifiche pattizie che incidano sulla disciplina applicabile futuro tempore⁴³⁵.

⁴³¹ Corte di giustizia, Grande Sezione, *Komstroy*, cit., punto 64.

⁴³² J. DORE, *Negotiating the Energy Charter Treaty*, in T. WALDE (ed.), *The Energy Charter Treaty*, cit. p. 151.

⁴³³ ICSID, *BayWa r.e. Renewable Energy GmbH v. Kingdom of Spain*, ICSID Case No. ARB/15/16, Award, 25 April 2021, par. 276.

⁴³⁴ M. SORNARAJAH, *The International Law on Foreign Investment*, 3rd ed, Cambridge, 2010, p. 419; T. VOON, A.D. MITCHELL, J. MUNRO, *Parting ways: the impact of mutual termination of investment treaties on investor rights*, in *ICSID Review*, 2014, vol. 29, n. 2, pp. 451-473; A. REINISCH, F.S. MANSOUR, *Post-Termination Responsibility of States? The Impact of Amendments/Modification, Suspension and Termination of Investment Treaties on (Vested) Rights of Investors*, in *ICSID Review*, Special Issue, p.15-19.

⁴³⁵ Ciò ha trovato conferma anche nella sentenza della Corte internazionale di giustizia nel caso *Barcelona Traction*, in cui la Corte ha ritenuto che gli obblighi relativi alla protezione diplomatica degli investimenti esteri non fossero vincolanti erga omnes partes. Corte internazionale di giustizia, sentenza del 15 febbraio 1970, *Barcelona Traction, Light and Power Company (Belgio c. Spagna)*, par. 33 ss.

Per quanto riguarda la seconda condizione posta dall'art. 41, par. 1, lett. b), ii), CVDT, essa mira ad evitare che le modifiche tra alcune parti compromettano l'attuazione dell'oggetto e dello scopo del Trattato nel suo complesso⁴³⁶. Anche in questo caso, il riconoscimento della reciprocità degli obblighi e l'assenza di finalità universalistiche nel TCE (il quale si presenta piuttosto come un pacchetto di relazioni bilaterali standardizzate) consente di ritenere compatibile una modifica settoriale come l'esclusione dell'art. 47, purché limitata ai rapporti intra-UE⁴³⁷. In ogni caso, la dottrina e la prassi rivelano interpretazioni divergenti sul punto, ed è dunque auspicabile che una tale modifica sia accompagnata da motivazioni giuridiche trasparenti e condivise tra le parti interessate⁴³⁸.

Un'altra via talvolta evocata per giustificare la disapplicazione della clausola di sopravvivenza è l'invocazione del cambiamento fondamentale delle circostanze ai sensi dell'art. 62 CVDT⁴³⁹. Tuttavia,

⁴³⁶ J. PAUWELYN, *Conflicts of Norms In Public International Law: How WTO La Relates To Other Rules of Internatonal Law*, Cambridge, 2003, p. 436; S.A. SADAT-AKHAVII, *Methods of Resolving Conflics Between Treaties*, in *Graduate Institute of International Studies (Series)*, 2003, vol. 3, p. 100, G. VIDIGAL, *From bilateral to multilateral law-making: Legislation, practice, evolution and she future of Inter Se agreements in the WTO*, in *European Journal of International Law*, 2013, vol. 24, n.4, pp. 1027-1053, spec: p. 1042.

⁴³⁷ F. CAPOTORTI, *L'Extinction et la Suspension des Traités*, in *Recueil des cours de l'Académie de La Haye, Leiden*, 1971, p. 509; J. PAUWELYN, *The Role of Public International Law m the WTO - How Far Can We Go?* in *Amsterdam Journal of International Law*, 2001, vol. 95, n. 3, pp. 535-578; K. VON DER DECKEN, *Article 41*, cit., p. 782.

⁴³⁸ L.A. SICILANOS, *The Classification of Obligations and The Mutilateral Dimension of The Relations of International Responssblity*, in *European Journal of International Law* 2002, vol. 13, n. 5, pp. 1127-1145, spec. p. 1133.

⁴³⁹ L'articolo 62 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati disciplina il ricorso alla clausola di impossibilità di esecuzione (*impossibility*) o di cambiamento fondamentale delle circostanze (*rebus sic stantibus*). Esso prevede che un trattato possa cessare di vincolare le parti o essere modificato se, dopo la sua conclusione, si verifica un cambiamento fondamentale delle circostanze che era essenziale al

la giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia (in particolare nel caso *Gabčíkovo-Nagymaros*⁴⁴⁰) ha stabilito i requisiti rigorosi per l'applicazione di tale norma, escludendo che i mutamenti scientifici o normativi nel campo ambientale possano essere considerati "imprevedibili". In tale contesto, il Segretariato del TCE, con una nota del 3 novembre 2022, ha chiarito che un recesso unilaterale basato su tale argomentazione difficilmente supererebbe il vaglio degli organi arbitrali⁴⁴¹. Di conseguenza, solo un recesso coordinato accompagnato da un accordo modificativo *inter se* appare giuridicamente percorribile e strategicamente efficace⁴⁴².

Anche nell'ambito del processo di modernizzazione del TCE, avviato nel 2017 in risposta alle crescenti critiche politiche ed ambientali, è emersa con forza l'esigenza di contenere gli effetti della clausola di sopravvivenza. Sebbene l'obiettivo della neutralizzazione non sia stato

consenso delle parti, purché tale cambiamento non fosse previsto dalle stesse condizioni del trattato e non riguardi la mera evoluzione delle circostanze ordinarie. La norma mira a bilanciare la stabilità dei trattati con la necessità di adattamento a eventi straordinari e imprevedibili, consentendo agli Stati di invocare modifiche o sospensioni senza violare il principio *pacta sunt servanda*.

⁴⁴⁰ Il caso riguarda la controversia tra Ungheria e Slovacchia relativa alla costruzione di una serie di dighe sul Danubio, prevista da un trattato bilaterale del 1977. L'Ungheria aveva sospeso i lavori nel 1989 per motivi ambientali e di sicurezza, mentre la Slovacchia aveva proseguito autonomamente il progetto. La Corte internazionale di giustizia ha stabilito che entrambe le parti avevano l'obbligo di rispettare il trattato, pur riconoscendo che il mutamento fondamentale delle circostanze (art. 62 CVDT) poteva giustificare alcune modifiche, senza però liberare interamente lo Stato dai suoi obblighi. La sentenza ha affermato il principio della buona fede e dell'esecuzione coerente dei trattati e ha chiarito i limiti della clausola *rebus sic stantibus* nel diritto internazionale.

Corte Internazionale di giustizia, Progetto *Gabčíkovo-Nagymaros*, cit., par. 104.

⁴⁴¹ J. KLABBERS, *A Moral Holiday*, cit.

⁴⁴² A. BEKTASHEVA, *Withdrawal from the Energy Charter Treaty without its Modernization, or Modernization of the ECT Treaty without Withdrawal by EU Members: What is the Impact of the Two Scenarios?*, in *International Law Blog*, 29 giugno 2023, disponibile al seguente link: www.internationallaw.blog.

pienamente raggiunto, i negoziati hanno cercato di introdurre limiti alla sua operatività. La versione del Trattato oggetto di riforma, formalmente approvata dalla Conferenza della Carta nel dicembre 2024, prevede infatti alcune misure volte a ridimensionare la portata: tra queste, la riduzione della durata della clausola da 20 a 10 anni per gli investimenti fossili preesistenti e l'esclusione dalla protezione per i nuovi investimenti in combustibili fossili a partire da 9 mesi dopo l'entrata in vigore della riforma, con una cessazione definitiva prevista entro il 2040⁴⁴³. Tuttavia, pur assegnando un primo passo verso la restrizione ultrattività, tali modifiche non conducono ad una sua piena disapplicazione e lasciano irrisolta la questione della tutela degli investimenti *legacy*, i quali rimangono soggetti al regime originario⁴⁴⁴. Inoltre, anche una soluzione concertata non è priva di criticità. La clausola di ultrattività continuerà ad esplicare i suoi effetti per vent'anni nei confronti di investitori provenienti da Stati terzi, quali Svizzera e Giappone, che abbiano scelto di restare parte del TCE. A ciò si aggiunge la posizione del Regno Unito, il quale, pur avendo abbandonato il Trattato⁴⁴⁵, non ha ancora aderito ad un eventuale accordo *inter se* con l'UE, rendendo gli investimenti britannici nell'Unione suscettibili di tutela fino al 2045. Questo dato sottolinea

⁴⁴³ M. MASULLI, D. SALERNO, D. SUARATO, R. TOKONG, F. D'AMORE, *La modernizzazione dell'Energy Charter Treaty per il sostegno agli investimenti e alla transizione ecologica*, Policy Brief – Area Energia, n. 4/2022, disponibile al seguente link: www.i-com.it

⁴⁴⁴ Parlamento europeo, *Esito della modernizzazione del trattato sulla Carta dell'energia*, Risoluzione del 24 novembre 2022, disponibile al seguente link: www.europarl.europa.eu.

⁴⁴⁵ Il 22 febbraio 2024, il Regno Unito ha confermato di voler recedere dal TCE a causa del fallimento delle negoziazioni nell'ambito del processo di modernizzazione del Trattato.

l'esigenza di un'estensione internazionale della strategia riformatrice, mediante negoziati inclusivi con gli Stati terzi, al fine di evitare la disparità di trattamento e tensioni nel contesto degli investimenti misti (intra-extra UE).

Infine, vi è il rischio, pur remoto, che uno Stato terzo, sostenendo che l'eliminazione della protezione degli investimenti nei combustibili fossili incida sull'attuazione dell'oggetto e dello scopo del TCE, possa promuovere un arbitrato interstatale contro gli Stati membri dell'Unione ai sensi dell'art. 27 TCE⁴⁴⁶. Sebbene un tale scenario appaia poco probabile, esso non può essere completamente escluso.

Ciò nonostante, la conclusione di un accordo *inter se* ai sensi dell'art. 41 CVDT rimane la via più solida per escludere, almeno in ambito intra-UE, la possibilità di nuovi procedimenti arbitrali tra investitori e Stati membri sulla base del TCE. Visto che la maggior parte delle controversie basate sul Trattato è di natura intra europea (oltre il 60% dei casi complessivi), una riforma in tal senso comporterebbe una drastica riduzione del contenzioso e rafforzerebbe la coerenza del diritto dell'Unione in materia di investimenti e transizione energetica⁴⁴⁷.

In questo quadro articolato, la varietà di soluzioni esaminate (dalla modernizzazione del Trattato, al recesso coordinato, fino alla proposta

⁴⁴⁶ L'articolo 27 del Trattato sulla Carta dell'Energia stabilisce il principio della trasparenza e della non discriminazione nei procedimenti arbitrali tra investitore e Stato. In particolare, prevede che le disposizioni del Trattato non pregiudichino il diritto degli Stati di applicare norme imperative di ordine pubblico, sicurezza nazionale o regolamentazioni necessarie per la tutela dell'ambiente, della salute pubblica e delle risorse naturali. La norma mira a bilanciare la protezione degli investimenti con la possibilità per gli Stati di perseguire obiettivi di interesse generale senza violare gli obblighi convenzionali.

⁴⁴⁷ T. ROE, M. HAPPOLD, *Settlement of Investment Disputes under the Energy Charter Treaty*, Cambridge, 2011, p. 89 ss; J. BASEDOW, *The Achmea Judgment*, cit., p. 290.

di accordi bilaterali *inter se*) restituisce l'immagine di un sistema giuridico in transizione, nel quale le tensioni tra stabilità normativa, certezza per gli investitori e rinnovate esigenze di interesse pubblico si manifestano in tutta la loro complessità.

Tra queste opzioni, l'accordo *inter se* si distingue per la sua flessibilità e coerenza con il diritto internazionale vigente: non solo è espressamente previsto dall'art. 41 CVDT, ma ha anche trovato riscontro positivo nella dottrina più recente, che lo interpreta come uno strumento di adattamento normativo compatibile con il principio *pacta sunt servanda*⁴⁴⁸. La sua applicazione, seppur circoscritta agli effetti interni tra Stati aderenti, consente di costruire una risposta calibrata al problema della sopravvivenza delle tutele, senza pregiudicare formalmente l'integrità del Trattato originario nel comprimere i diritti di Stati terzi⁴⁴⁹.

Inoltre, il crescente ricorso a tali accordi nel contesto intra-UE risponde ad una logica di coerenza sistemica, allineandosi ai vincoli derivanti dal diritto dell'Unione europea e in particolare alla giurisprudenza della Corte di giustizia che ha escluso l'applicabilità del TCE ai rapporti interni all'Unione. Questa cornice multilivello, che coinvolge fonti convenzionali, orientamenti arbitrari e principi costituzionali

⁴⁴⁸ Il principio *pacta sunt servanda* è un cardine del diritto internazionale dei trattati e stabilisce che ogni Stato contraente è obbligato a rispettare in buona fede gli impegni assunti nei trattati. Nel contesto del Trattato sulla Carta dell'Energia, questo principio garantisce che gli Stati membri rispettino gli obblighi verso gli investitori stranieri, anche in presenza di modifiche normative interne o di recesso dal Trattato, salvo l'applicazione delle clausole eccezionali come la *survival clause* o l'art. 62 CVDT. La sua osservanza è fondamentale per assicurare certezza giuridica e affidabilità degli investimenti transnazionali.

⁴⁴⁹ E. HINRICHSSEN, *Reconciling International Climate Law and the Energy Charter Treaty through the Use of Integrative Interpretation in Arbitration*, in *Laws*, 2024, 13, p. 1-24, disponibile al seguente link: www.mdpi.com

sovrnazionali, impone un ripensamento complessivo dell'architettura e della protezione degli investimenti, in cui il concetto stesso di “*survival clause*” non può più essere interpretato in chiave statica, ma va ricondotto ad una funzione dinamica e contestuale, capace di bilanciare la certezza giuridica con l'evoluzione degli obblighi ambientali e sociali⁴⁵⁰.

In tale prospettiva, la crescente disponibilità della giurisprudenza arbitrale a riconoscere il valore degli accordi bilaterali disapplicati della clausola di sopravvivenza costituisce un ulteriore tassello nella costruzione di un approccio più sostenibile al diritto degli investimenti. Alcuni tribunali hanno infatti mostrato aperture verso interpretazioni sistemiche della clausola, valorizzando la volontà degli Stati e le mutate circostanze normative, in particolare quando fondate su accordi chiari e reciprocamente riconosciuti⁴⁵¹. Questo progressivo allineamento tra prassi statale e giurisprudenza arbitrale alimenta un'inedita convergenza tra diritto pattizio ed interpretazione evolutiva, che potrebbe contribuire a ridurre il rischio di contenziosi futuri, favorendo al contempo l'adattamento del regime del TCE agli imperativi della transizione ecologica⁴⁵². Del resto, la stessa modernizzazione del Trattato ha tentato di recepire, seppur in modo parziale e tardivo, tali esigenze, introducendo correttivi temporali e settoriali alla protezione

⁴⁵⁰ N. RAJKOVIĆ, *The Danger of the Interpretation of Facts: Legal Uncertainty in the Spanish Saga Cases*, in *Laws*, 2024, 13, p. 1-27, disponibile al seguente link: www.mdpi.com.

⁴⁵¹ K. WAGNER, *Regulation by Exception? The Emergence of (General) Exception Clauses in International Investment Law*, in *Journal of World Investment & Trade*, 2023, p. 77 ss., disponibile al seguente link: www.brill.com

⁴⁵² A. ARCURI, *Uscire dal Tce, il Trattato che frena la transizione*, in *il manifesto*, 17 novembre 2022, disponibile al seguente link: www.ilmanifesto.it

degli investimenti fossili. Tuttavia, l'esperienza dimostra che simili riforme interne rischiano di essere superate dalla rapidità dei cambiamenti geopolitici ed ambientali, lasciando spazio ad alternative più agili, come gli accordi *inter se*, che offrono margini di autodeterminazione normativa nel rispetto della legalità internazionale⁴⁵³.

In definitiva, le prospettive di riforma del TCE ruotano sempre più attorno alla capacità degli Stati di cooperare selettivamente per adattare i propri impegni a nuovi paradigmi di sviluppo sostenibile. La soluzione dell'accordo *inter se*, in particolare, rappresenta un tentativo credibile di coniugare certezza giuridica ed innovazione normativa, configurandosi come uno strumento duttile per neutralizzare la clausola di sopravvivenza nei rapporti tra Stati consenzienti, senza infrangere il perimetro di legalità imposto dal diritto dei trattati. Se efficacemente perseguito e supportato da un consolidamento giurisprudenziale, tale meccanismo potrebbe fungere da modello per future riforme del diritto internazionale degli investimenti, ponendo le basi per una sua evoluzione coerente con i principi della transizione energetica, della giustizia ambientale e della sovranità normativa degli Stati⁴⁵⁴.

⁴⁵³ A. DE LUCA, *Il ritiro dell'UE e di alcuni (ma non tutti gli) Stati membri dal Trattato sulla Carta dell'Energia: quale protezione per gli investitori europei nel settore dell'energia nell'Unione?*, 1 luglio 2025, disponibile al seguente link: www.lipani.it

⁴⁵⁴ F. TUCCI, *Un dialogo con Edo Ronchi*, in A. VIOLANO (a cura di), *Transizione energetica per una transizione ecologica e climatica*, pp. 247-255, disponibile al seguente link: www.orcid.org.

CAPITOLO IV

VERSO UN NUOVO MODELLO DI PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI ENERGETICI SOSTENIBILI

1. L'esigenza di un nuovo approccio: bilanciare protezione e sostenibilità

Nel contesto della crescente urgenza climatica e della rapida trasformazione del panorama energetico globale, emerge con forza l'esigenza di un nuovo modello di protezione degli investimenti che sia realmente compatibile con gli obiettivi di sostenibilità ambientale. Il paradigma tradizionale della protezione degli investimenti energetici, plasmato da trattati come il Trattato sulla Carta dell'Energia e rafforzato da meccanismi di risoluzione delle controversie investitore-Stato (ISDS), si è rivelato inadeguato a fronteggiare le nuove sfide della transizione ecologica, mostrando rigidità strutturali che, anziché favorire l'innovazione e il disinvestimento da fonti fossili, tendono a perpetuare modelli economici ad alto impatto ambientale⁴⁵⁵.

I vincoli imposti dalle clausole di stabilità e, in particolare, dalla controversa clausola di sopravvivenza, hanno frequentemente ostacolato l'adozione di politiche pubbliche coerenti con gli impegni assunti dagli Stati nell'ambito dell'Accordo di Parigi, sollevando tensioni normative tra protezione degli investitori e sovranità regolatoria statale in materia climatica⁴⁵⁶.

⁴⁵⁵ *Come funziona il Trattato sulla Carta dell'Energia*, in Investigate Europe, 2021, disponibile al seguente link: www.investigate-europe.eu

⁴⁵⁶ A. DE LUCA, *Il ritiro dell'UE e di alcuni (ma non tutti gli) Stati membri dal Trattato sulla Carta dell'Energia: quale protezione per gli investitori europei nel settore*

La necessità di un cambio di paradigma si fonda sull'obiettivo imprescindibile di coniugare certezza giuridica per gli investitori con la promozione di attività economiche sostenibili, superando l'approccio binario tra protezione degli investimenti e tutela ambientale.

Un modello giuridico contemporaneo deve essere in grado di rispondere alle trasformazioni profonde del settore energetico, assicurando che la protezione degli investimenti non diventi un ostacolo alla decarbonizzazione ma, al contrario, un catalizzatore per la diffusione di tecnologie pulite, l'efficienza energetica e l'espansione delle energie rinnovabili⁴⁵⁷. A tal fine, è indispensabile che i nuovi strumenti giuridici incorporino principi di flessibilità, proporzionalità ed adattabilità, consentendo agli Stati di modificare le proprie politiche ambientali in risposta alle evidenze scientifiche e agli obblighi internazionali, senza temere conseguenze sproporzionate sul piano delle responsabilità internazionali.

Un simile approccio implica il superamento dell'attuale concezione statica dei trattati di investimento, orientata quasi esclusivamente alla tutela patrimoniale, a favore di un sistema dinamico che riconosca e valorizzi i criteri ESG⁴⁵⁸ (*Environmental, Social, Governance*) come parametri centrali nella valutazione della legittimità e meritevolezza della protezione giuridica degli investimenti.

dell'energia nell'Unione?, in Lipani.it, 2025, disponibile al seguente link: www.lipani.it

⁴⁵⁷ *Il Trattato sulla Carta dell'Energia e il Protocollo della Carta dell'Energia*, in EUR-Lex – Panoramica giuridica, 2020, disponibile al seguente link: www.eur-lex.europa.eu.

⁴⁵⁸ M. BELLINI, *ESG: tutto quello che c'è da sapere per orientarsi su Environmental, Social, Governance*, in ESG360.it, 2025, disponibile al seguente link: www.esg360.it

In quest'ottica, gli strumenti di protezione devono premiare gli investimenti che contribuiscono concretamente alla transizione energetica, alla resilienza climatica e alla sostenibilità sociale, disincentivando nel contempo quei progetti che, sebbene formalmente conformi al quadro normativo vigente, risultino incompatibili con gli obiettivi di neutralità climatica e con il principio di non regresso ambientale. È in questo contesto che il ruolo delle clausole flessibili⁴⁵⁹ assume particolare rilevanza, poiché consente agli Stati di tutelare l'interesse pubblico ambientale senza violare gli obblighi di protezione degli investitori.

Esperienze normative concrete, come quella del *New Mexico Energy Transition Act*⁴⁶⁰, dimostrano che è possibile realizzare un bilanciamento virtuoso tra disincentivazione dei combustibili fossili e tutela degli investimenti mediante strumenti di transizione giusta, quali schemi di ristrutturazione finanziaria e supporto alla riconversione produttiva verso fonti rinnovabili⁴⁶¹. Tali modelli, fondati su una *governance* multilivello e su meccanismi di compensazione economicamente equilibrati, costituiscono esempi significativi di come il diritto possa accompagnare e non ostacolare la trasformazione

⁴⁵⁹ Come quelle che escludono dalla protezione taluni investimenti legati a pratiche ambientalmente dannose.

⁴⁶⁰ Il *New Mexico Energy Transition Act* (ETA) è una legge statale adottata nel 2019 che stabilisce obiettivi ambiziosi per la transizione energetica verso fonti rinnovabili, fissando il traguardo del 100% di elettricità a emissioni zero entro il 2045 per le aziende pubbliche di servizi elettrici. La normativa prevede strumenti di sostegno economico e sociale per le comunità e i lavoratori colpiti dalla chiusura delle centrali a carbone, promuovendo allo stesso tempo investimenti sostenibili, programmi di riqualificazione professionale e meccanismi di *transition funding*. Si configura come uno dei primi esempi concreti negli Stati Uniti di *Just Transition* formalizzata a livello legislativo.

⁴⁶¹ *Energy Transition Act*, in *New Mexico Indian Affairs Department*, 2025, disponibile al seguente link: www.iad.nm.gov

energetica⁴⁶². L'adozione su scala internazionale di modelli giuridici ispirati a questi principi potrebbe rappresentare una soluzione strutturale alla crisi di legittimità che colpisce strumenti come il TCE, la cui attuale formulazione sembra ancorata ad un assetto ormai anacronistico e scarsamente coerente con le nuove priorità globali⁴⁶³. Parallelamente, l'evoluzione normativa nazionale ed europea⁴⁶⁴ evidenzia una crescente integrazione tra promozione delle energie pulite, semplificazione amministrativa e responsabilità ambientale. Tuttavia, l'efficacia di tali strumenti è spesso condizionata dalla frammentazione normativa, dalla mancanza di uniformità tra ordinamenti e dall'assenza di standard comuni per la valutazione degli impatti ambientali, economici e sociali degli investimenti. Da qui l'esigenza di promuovere un quadro regolatorio armonizzato e trasparente, capace di ridurre i costi di conformità e di attrarre capitali verso settori sostenibili, mediante meccanismi finanziari innovativi,

⁴⁶² *New Mexico's Energy Transition Act Overview*, in *The Chisholm Legacy Project*, 2025, disponibile al seguente link: www.thechisholmlegacyproject.org

⁴⁶³ *Strategic Plan for Expanding Energy Transition Act (ETA) Funds*, in *New Mexico Legislature*, 2023, disponibile al seguente link: www.nmlegis.gov

⁴⁶⁴ Come dimostrano le disposizioni italiane in materia di autorizzazione unica per impianti da fonti rinnovabili e le direttive europee come la RED II.

Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, in EUR-Lex – Testo rilevante ai fini del SEE, 2018, disponibile al seguente link: www.eur-lex.europa.eu

come i *green bond*⁴⁶⁵, e strategie di collaborazione pubblico-privata che rafforzino la bancabilità dei progetti energetici sostenibili⁴⁶⁶.

Tuttavia, la costruzione di un tale sistema di protezione implica il superamento di numerose sfide. In primo luogo, è necessario colmare il divario esistente nella disponibilità di capitali destinati a progetti a lungo termine e a basso impatto climatico, in particolare nei Paesi in via di sviluppo e in settori ad alta intensità tecnologica⁴⁶⁷. In secondo luogo, occorre sviluppare un'infrastruttura normativa ed istituzionale che assicuri una *governance* dei dati efficace, prevenendo fenomeni di *greenwashing*⁴⁶⁸ e garantendo una rendicontazione ESG trasparente e verificabile. Infine, l'inclusività sociale e la partecipazione democratica

⁴⁶⁵ Il *green bond* è uno strumento finanziario obbligazionario a tasso fisso o variabile emesso da governi, istituzioni multilaterali, imprese o enti pubblici con l'obiettivo esplicito di finanziare o rifinanziare progetti ambientali o climatici. Il denaro raccolto deve essere destinato a iniziative quali energia da fonti rinnovabili, efficienza energetica, trasporti sostenibili, gestione delle risorse idriche, conservazione della biodiversità e progetti di adattamento al cambiamento climatico. Le emissioni seguono standard volontari riconosciuti come i *Green Bond Principles* dell'ICMA o il *Climate Bonds Standard*, con obbligo di trasparenza, gestione separata dei proventi e rendicontazione periodica per evitare fenomeni di *greenwashing*. La normativa europea ha introdotto il *European Green Bond Standard* (Reg. UE 2023/2631), applicabile dal 21 dicembre 2024, che garantisce l'allineamento delle emissioni alla tassonomia UE e prevede revisione esterna supervisionata da ESMA.

European Parliament, Green bonds: more transparency, no greenwashing, 2 ottobre 2023, disponibile al seguente link: www.europarl.europa.eu; *European Commission, EU Green Bond Regulation Agreement*, 31 marzo 2023, Reg. UE 2023/2631 (European Green Bond Standard), attuativo dal 21 dicembre 2024, disponibile al seguente link: www.ec.europa.eu.

⁴⁶⁶ *Analisi di PowerNMFUTURE su progresso e sfide del raggiungimento degli obiettivi ETA*, in *PowerNMFUTURE*, 2025, disponibile al seguente link: www.powernmfuture.com

⁴⁶⁷ *Financing the Sustainable Development Goals*, in *United Nations – Sustainable Development Goals*, 2025, disponibile al seguente link: www.sdgs.un.org

⁴⁶⁸ Per *greenwashing* si intende la strategia comunicativa adottata da alcune imprese o istituzioni per presentare come ecologiche pratiche, prodotti o politiche che, in realtà, hanno un impatto ambientale limitato o nullo, se non addirittura negativo. Il termine denuncia quindi un uso strumentale della sostenibilità a fini di marketing senza un reale impegno ambientale.

rappresentano condizioni imprescindibili per garantire la legittimità di un sistema che, per sua natura, incide su interessi collettivi di lungo periodo e su beni comuni come il clima e la biodiversità⁴⁶⁹.

In questo contesto, la costruzione di un nuovo modello di protezione degli investimenti energetici sostenibili richiede un ripensamento profondo delle logiche giuridiche ed istituzionali che, fino ad oggi, hanno governato i rapporti tra Stati ed investitori nel settore energetico. Non si tratta solo di intervenire su strumenti specifici come il TCE, la cui obsolescenza e rigidità normativa sono ormai ampiamente riconosciute, ma di riformulare l'intero impianto della protezione internazionale degli investimenti alla luce delle nuove sfide globali: il cambiamento climatico, la crisi della biodiversità, la transizione energetica e la crescente domanda di giustizia intergenerazionale.

L'incompatibilità strutturale tra meccanismi come l'ISDS e la libertà regolatoria degli Stati in materia ambientale rappresenta una delle criticità più evidenti. La possibilità che decisioni democraticamente assunte per tutelare l'ambiente e la salute pubblica possano essere oggetto di arbitrati milionari da parte di imprese private non solo mina la sovranità nazionale, ma produce un effetto dissuasivo sulla capacità degli Stati di adottare politiche climatiche ambiziose. In questo senso, il *caso Rockhopper c. Italia* (emblema delle distorsioni generate dal TCE) evidenzia come strumenti nati per garantire stabilità e sicurezza giuridica possano, in realtà, consolidare rendite fossili, scoraggiare

⁴⁶⁹ OECD, *Green finance policies, institutions, tools and governance*, disponibile al seguente link: www.oecd.org

l'innovazione e ritardare la riconversione ecologica del sistema produttivo⁴⁷⁰.

Ma la questione è ancora più ampia. L'architettura internazionale di protezione degli investimenti deve oggi confrontarsi con una realtà in rapido mutamento, nella quale gli interessi economici non possono più essere tutelati in isolamento rispetto agli imperativi ambientali e sociali. La permanenza di sussidi pubblici ai combustibili fossili⁴⁷¹ è uno degli ostacoli più gravi della transizione energetica, e la loro rimozione rappresenta una condizione necessaria per la coerenza con l'Accordo di Parigi⁴⁷². Tuttavia, tali riforme, per quanto necessarie, sono spesso rese politicamente e giuridicamente difficili proprio dalla minaccia di contenziosi internazionali fondati su strumenti come il TCE. Questo meccanismo di blocco (o *regulatory chill*) colpisce con particolare forza le politiche fiscali ambientali, che pure potrebbero rappresentare una delle leve più efficaci per orientare il mercato verso scelte sostenibili, disincentivare comportamenti inquinanti e promuovere l'innovazione. L'introduzione di una *carbon tax*⁴⁷³, la rimodulazione di accise energetiche, la differenziazione delle aliquote in base all'impronta ambientale dei prodotti sono tutte misure potenzialmente contestabili in sede arbitrale, laddove si configuri una violazione delle aspettative

⁴⁷⁰ A. ZATTI, *Environmental taxes and subsidies: some insights from the Italian experience*, in *Environmental Economics*, 2020, 11(1), p. 39-53, disponibile su www.businessperspectives.org

⁴⁷¹ Sotto forma di agevolazioni fiscali, esenzioni, tariffe agevolate, mancata internalizzazione dei costi ambientali.

⁴⁷² M. ALLENA, *Sussidi fossili nel mirino: il piano dell'Italia per ridurli. Cosa cambia, 5 giugno 2025*, disponibile al seguente link: www.we-wealth.com.

⁴⁷³ La *carbon tax* è uno strumento economico adottato per disincentivare l'uso dei combustibili fossili, imponendo un'imposta proporzionale alle emissioni di anidride carbonica generate. Essa mira a internalizzare i costi ambientali del carbonio, spingendo imprese e consumatori verso pratiche e tecnologie più sostenibili.

legittime degli investitori. In tal senso il principio “chi inquina paga” (ormai consolidato nel diritto ambientale europeo ed internazionale) rischia di restare privo di efficacia se non accompagnato da una riforma strutturale della *governance* economica globale⁴⁷⁴.

Per superare questa *impasse*, è necessario immaginare un nuovo paradigma, capace di integrare stabilità giuridica e flessibilità normativa, protezione dell’investimento e responsabilità ambientale.

Un simile paradigma dovrebbe innanzitutto prevedere che l’accesso ai meccanismi di protezione internazionale degli investimenti sia subordinato al rispetto di standard minimi di sostenibilità, secondo criteri oggettivi e misurabili. In quest’ottica, l’adozione di indicatori ESG non può essere più essere considerata una semplice scelta volontaria o reputazionale, ma deve trasformarsi in condizione giuridica per l’accesso ai benefici derivanti dalla protezione internazionale⁴⁷⁵. Solo gli investimenti realmente allineati agli obiettivi di sostenibilità (certificati secondo standard condivisi e soggetti a meccanismi di verifica indipendenti) dovrebbero poter godere di un regime protettivo stabile. Ciò favorirebbe un circolo virtuoso in cui la sostenibilità non è più percepita come un costo o un vincolo, ma come un vantaggio competitivo e reputazionale per gli investitori. Questo tipo di condizionalità, se correttamente implementata, contribuirebbe non solo a ridurre il rischio regolatorio per gli Stati, ma anche ad orientare i flussi di capitale privato verso attività coerenti con gli obiettivi di

⁴⁷⁴ *La proposta europea sulla carbon tax*, *Ecoscienza*, n. 6, 2020, p. 18-19, disponibile su www.ecoscienza.it

⁴⁷⁵ M. BELLINI, *Sustainable Finance Disclosure Regulation: quali prospettive per gli investimenti sostenibili*, 24 novembre 2023, disponibile su www.esg360.it.

sviluppo sostenibile (SDGs) e con le strategie climatiche multilaterali, come il *Green Deal* europeo e le politiche del G20⁴⁷⁶.

Allo stesso tempo, è essenziale che la fiscalità ambientale venga riconosciuta come strumento centrale di *governance* e non come misura accessoria od emergenziale. Le esperienze comparate dimostrano che una fiscalità ecologica ben progettata (fondata su criteri di proporzionalità, gradualità e redistribuzione) può contribuire in modo significativo alla decarbonizzazione dell'economia, garantendo al tempo stesso equità sociale e certezza normativa⁴⁷⁷. L'introduzione di strumenti come i *Payments for Ecosystem Services* (PES)⁴⁷⁸, i bilanci ambientali pubblici e i sistemi di *environmental disclosure*⁴⁷⁹ obbligatoria per le imprese può rappresentare una componente essenziale di un sistema trasparente e responsabile, in cui le scelte economiche sono orientate da segnali fiscali coerenti con i costi ambientali reali⁴⁸⁰. In questo quadro, l'integrazione tra strumenti fiscali

⁴⁷⁶ *Report G20 sull'integrazione ESG negli investimenti internazionali*, 2023, disponibile su www.g20.org; Commissione Europea, *Comunicazione sulla finanza sostenibile*, 2023, disponibile su www.ec.europa.eu.

⁴⁷⁷ F. BELLADONNA, *Il ruolo, la valorizzazione e il pagamento dei servizi ecosistemici*, Position Paper ASviS, 20 febbraio 2024, p. 14-21, disponibile al seguente link: www.asvis.it

⁴⁷⁸ I *Payments for Ecosystem Services* (PES) sono strumenti economici attraverso cui chi beneficia di determinati servizi ecosistemici (come la regolazione del clima, la purificazione dell'acqua o la protezione della biodiversità) paga chi li fornisce, incentivando la conservazione delle risorse naturali. Si tratta di meccanismi volontari che promuovono una gestione sostenibile del territorio, attribuendo un valore economico ai benefici offerti dagli ecosistemi.

⁴⁷⁹ I sistemi di *environmental disclosure* rappresentano l'insieme degli obblighi, volontari o normativi, a cui sono sottoposte le imprese per comunicare in modo trasparente l'impatto ambientale delle proprie attività. Questi strumenti favoriscono l'*accountability* ambientale e supportano decisioni consapevoli da parte di investitori, consumatori e autorità pubbliche, contribuendo a indirizzare i capitali verso attività sostenibili.

⁴⁸⁰ *Pagamento dei servizi ecosistemici ed ambientali (PSEA) in Italia: una proposta di impegno e di CSR per le Aziende*, in *Rete Clima – Alberi, Foreste e Carbon Sink*, 5

e normativi, piani strategici nazionali (come il PNRR) e fondi europei o multilaterali diventa fondamentale per assicurare coerenza e continuità alle politiche pubbliche⁴⁸¹.

Infine, la riforma della protezione degli investimenti non può prescindere da una riflessione sul disegno istituzionale delle controversie internazionali. L'attuale sistema arbitrale, fondato sull'ISDS, ha dimostrato gravi limiti in termini di trasparenza, equilibrio tra le parti e *accountability*. Un nuovo modello dovrebbe garantire meccanismi più bilanciati, eventualmente basati su corti internazionali permanenti, con giudici nominati pubblicamente, regole procedurali chiare e possibilità di intervento per le parti terze (come le comunità locali o le organizzazioni ambientali) in qualità di *amicus curiae*⁴⁸². Solo così sarà possibile assicurare che la protezione degli investimenti non diventi uno scudo contro il progresso ambientale, ma una leva per promuoverlo.

In conclusione, la sfida della sostenibilità impone una trasformazione radicale dei presupposti giuridici ed economici su cui si è storicamente fondata la protezione degli investimenti energetici. Abbandonare un modello centrato esclusivamente sulla difesa patrimoniale a favore di

aprile 2020, disponibile al seguente link: www.reteclima.it; M. DOPPIO, G. AMATO, G. CORRADINI, F. LOREGGIAN, *LIFE ProForPES: un progetto per sviluppare i pagamenti per i servizi ecosistemici*, in *Rivista Sherwood – Life ProForPES*, 18 marzo 2024, disponibile al seguente link: www.rivistasherwood.it; C. GIUPPONI, S. GALASSI, D. PETTENELLA, *Definizione del metodo per la classificazione e quantificazione dei servizi ecosistemici in Italia*, in *ISPRA – Biodiversità*, 2023, pp. 9-15, disponibile al seguente link: www.isprambiente.gov.it

⁴⁸¹ M. TE, *PNRR Italia: programmazioni UE per il Green Deal e bilancio pluriennale europeo*, pubblicazione del Ministero della Transizione Ecologica, 2024, disponibile al seguente link: www.mite.gov.it

⁴⁸² A. CAVAZZINI, *Relazione sul futuro della politica dell'UE in materia di investimenti internazionali*, Commissione per il commercio internazionale, 25 maggio 2022 (2021/2176(INI)), disponibile al seguente link: www.europarl.europa.eu

un sistema che coniughi tutela giuridica, responsabilità ambientale e giustizia sociale non è solo un obiettivo auspicabile, bensì una condizione necessaria per affrontare in modo credibile ed efficace la crisi climatica globale⁴⁸³. Solo attraverso questo cambio di paradigma sarà possibile costruire un ordine giuridico internazionale capace di guidare la transizione energetica e di garantire al contempo stabilità agli investitori e diritti alle generazioni future.

⁴⁸³ S. MARCHISIO, *Il diritto internazionale dell'ambiente*, in *Capitolo primo*, pp. 12-20, disponibile al seguente link: www.giappichelli.it

1.2 Modelli alternativi per la protezione degli investimenti energetici

L'esperienza storica maturata con il Trattato sulla Carta dell'Energia ha evidenziato con chiarezza i limiti del modello tradizionale di protezione degli investimenti nel settore energetico. Concepite negli anni '90 per favorire la cooperazione tra i Paesi ricchi di risorse fossili dell'Europa orientale e gli investitori occidentali, le disposizioni del TCE hanno garantito una protezione molto estesa agli investimenti nel settore energetico, soprattutto attraverso l'istituzione di meccanismi di arbitrato internazionale. Tali strumenti hanno permesso alle imprese di chiedere risarcimenti anche miliardari contro gli Stati che adottavano politiche di decarbonizzazione, riduzione dei sussidi le fonti fossili o moratorie su nuove esplorazioni e sfruttamenti.

La criticità principale è stata rappresentata dalla clausola di sopravvivenza, che estende la protezione degli investimenti fino a vent'anni dopo l'eventuale uscita dal Trattato. Questa disposizione ha comportato che anche Paesi che avessero deciso di abbandonare il TCE continuassero ad essere vincolati alla tutela degli investimenti fossili già esistenti, limitando la capacità di adottare politiche coerenti con il *Green Deal* europeo e con gli obiettivi dell'Accordo di Parigi. La giurisprudenza europea ha ulteriormente complicato il quadro: la Corte di giustizia dell'Unione europea, con sentenze del 2021, ha dichiarato l'incompatibilità delle dispute intra-UE previste dal TCE con il diritto comunitario, sancendo di fatto l'illegittimità di ricorrere a procedure

arbitrali interne all'UE per controversie tra Stati membri ed investitori, rafforzando la spinta verso l'abbandono o la riforma del Trattato⁴⁸⁴.

Alla luce di queste criticità, negli ultimi anni si è assistito ad un crescente interesse verso modelli alternativi di protezione degli investimenti energetici, che mirano a coniugare sicurezza giuridica per gli investitori e piena libertà normativa degli Stati. Uno dei principi cardine di questi modelli è l'inserimento esplicito di clausole che escludono i combustibili fossili, limitando la tutela legale ai soli investimenti coerenti con la transizione energetica. Tali clausole consentono agli Stati di adottare misure legislative o regolatorie di riduzione delle emissioni senza temere contenziosi onerosi, rendendo possibile l'attuazione di politiche di disinvestimento dal carbone, petrolio e gas in linea con le raccomandazioni scientifiche internazionali⁴⁸⁵.

Parallelamente, i modelli alternativi privilegiano la rimodulazione dei meccanismi di risoluzione delle controversie, abbandonando progressivamente l'arbitrato privato tradizionale, percepito come spesso opaco e sbilanciato verso gli investitori, a favore di procedure trasparenti, multilaterali o giudiziarie nazionali. Queste soluzioni prevedono tribunali specializzati o *panel* multilaterali che operano secondo principi di imparzialità, prevedibilità e responsabilità, garantendo allo stesso tempo la possibilità per gli Stati di esercitare

⁴⁸⁴ Rinnovabili.It, *La Corte di Giustizia UE fa a pezzi il Trattato sulla Carta dell'Energia*, 3 settembre 2021, disponibile al seguente link: www.rinnovabili.it.

⁴⁸⁵ *Il trattato sulla Carta dell'energia e il protocollo della Carta dell'energia*, scheda di sintesi legislativa dell'Unione europea, disponibile al seguente link: www.eur-lex.europa.eu.

pienamente il proprio potere regolatorio in nome dell'interesse pubblico e della sostenibilità⁴⁸⁶.

I trattati bilaterali e multilaterali più recenti offrono ulteriori esempi di approccio innovativo: molti prevedono la definizione chiara dei criteri di sostenibilità degli investimenti, la possibilità di revisione periodica delle clausole di tutela in funzione dei progressi tecnologici e scientifici, e strumenti di *governance* congiunta Stato-investitore⁴⁸⁷. Questi elementi permettono di adattare la protezione degli investimenti ai cambiamenti del contesto politico, economico e climatico, riducendo il rischio di conflitti tra diritti acquisiti ed obiettivi di transizione energetica⁴⁸⁸.

Un altro aspetto centrale è la responsabilità dello Stato: i nuovi modelli giuridici sottolineano che le misure adottate per la protezione dell'ambiente e la lotta ai cambiamenti climatici devono essere considerate legittime anche se limitano o condizionano gli investimenti preesistenti, purché siano rispettati i principi di proporzionalità, non discriminazione e trasparenza⁴⁸⁹. In tal senso, l'inserimento di meccanismi di revisione congiunta o di salvaguardie per l'interesse

⁴⁸⁶ SIDI ISIL, *Trattati in materia di investimenti*, presentazione dei meccanismi di tutela e limiti del TCE, p. 264, disponibile al seguente link: www.sidi-isil.org.

⁴⁸⁷ L. DI MARCO, *Dal Green Deal al Next Generation EU. Quaderno Obiettivi di sviluppo sostenibile e politiche europee*, ASviS, 2021, p. 36, disponibile al seguente link: www.asvis.it.

⁴⁸⁸ P. ACCONCI, *Investimenti stranieri sostenibili*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2023, pp. 157-168, disponibile al seguente link: www.editorialescientifica.it; BANCA D'ITALIA, *Relazione sulla gestione e sulla sostenibilità 2024*, Roma, 30 maggio 2025, p. 167-173, disponibile al seguente link: www.bancaditalia.it.

⁴⁸⁹ N. BAGNATO, A. MACCHIA, E. STANCAM M. STOICAN, *Cambiamenti climatici: anche le imprese devono fare la loro parte*, in *Lavoce.info*, 21 febbraio 2025, disponibile al seguente link: www.lavoce.info; ASviS, *Il clima in Costituzione. Le implicazioni per le politiche pubbliche*, Roma, 2025, p. 14-20, disponibile al seguente link: www.asvis.it

pubblico costituisce uno strumento fondamentale per ridurre le controversie e favorire la certezza normativa⁴⁹⁰.

Le esperienze internazionali più significative indicano anche che la protezione degli investimenti non può essere disgiunta da un'efficace cooperazione multilaterale e regionale⁴⁹¹. Gli accordi recenti prevedono la creazione di organi di monitoraggio congiunti, consultazioni obbligatorie prima di intraprendere azioni legislative impattanti sugli investimenti, e l'adozione di strumenti di valutazione preventiva degli impatti ambientali e climatici, garantendo che le misure di protezione non interferiscano con gli obiettivi di decarbonizzazione.

Infine, l'evoluzione normativa evidenzia come i nuovi modelli di tutela debbano essere integrati in un quadro coerente con le politiche di transizione energetica, assicurando equilibrio tra attrazione di capitali e protezione dell'interesse pubblico. Ciò implica superare definitivamente la logica che ha caratterizzato il TCE, basata su protezioni estese e privilegiate per gli investimenti fossili e adottare un sistema flessibile e capace di garantire la sicurezza degli investitori senza ostacolare le misure necessarie per il raggiungimento degli obiettivi climatici internazionali.

Dunque, la lezione che emerge dall'analisi comparativa e dall'esperienza europea è chiara: la protezione degli investimenti energetici deve essere selettiva, trasparente e compatibile con la

⁴⁹⁰ CDP, *Cooperazione Internazionale e Finanza per lo Sviluppo. Linee Guida Strategiche Settoriali*, Roma, 2025, p. 5-8, disponibile al seguente link: www.cdp.it.

⁴⁹¹ MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, *Cooperazione Internazionale per lo Sviluppo. Documento Triennale di Programmazione e di Indirizzo 2021-2023*, Roma, 2021, p. 5-8, disponibile al seguente link: www.esteri.it

transizione ecologica, integrando clausole di esclusione dei combustibili fossili, procedure di risoluzione delle controversie multilaterali, criteri di sostenibilità adattabili a salvaguardie per l'interesse pubblico. Questo modello rappresenta un'evoluzione normativa necessaria per conciliare la sicurezza giuridica degli investitori con l'urgenza della transizione energetica e con il rispetto degli impegni climatici globali, ponendo le basi per un approccio armonizzato e alla protezione degli investimenti sostenibili.

Negli ultimi anni, il panorama della protezione degli investimenti internazionali ha subito una trasformazione significativa, spinta dalla crescente centralità della transizione energetica e dagli impegni globali assunti nell'ambito dell'Accordo di Parigi⁴⁹². Tradizionalmente, i trattati bilaterali di investimento (BIT) ed i trattati commerciali internazionali erano concepiti per offrire una protezione estesa agli investitori stranieri, indipendentemente dall'impatto ambientale o sociale delle attività finanziate. Questa impostazione ha spesso generato situazioni di conflitto tra le politiche pubbliche di sostenibilità e le azioni legali intentate da aziende del settore fossile, come è avvenuto in numerosi contenziosi sotto il Trattato sulla Carta dell'Energia⁴⁹³. La crescente pressione internazionale per ridurre le emissioni di gas serra e promuovere una decarbonizzazione rapida e sostenibile ha portato quindi a ripensare i meccanismi di tutela degli investimenti, con

⁴⁹² V. BALLOCCO, *Accordo sul clima di Parigi: che cos'è, cosa chiede, come sta evolvendo*, in *ESG360*, 4 febbraio 2025, disponibile al seguente link: www.esg360.it.

⁴⁹³ A. DE LUCA, *Il ritiro dell'UE e di alcuni (ma non tutti gli) Stati membri dal Trattato sulla Carta dell'Energia: quale protezione per gli investitori europei nel settore dell'energia nell'Unione?*, a cura di Lipani Catricalà & Partners, 1 luglio 2025, disponibile al seguente link: www.lipani.it.

l'introduzione di clausole che consentono agli Stati di regolamentare liberamente la transizione energetica senza subire contenziosi onerosi. Il *Comprehensive Economic and Trade Agreement* (CETA)⁴⁹⁴ tra Unione europea e Canada rappresenta oggi l'esempio più avanzato di questo approccio innovativo. Entrato in vigore provvisoriamente nel 2017, il CETA non solo consolida i principi tradizionali di protezione politica degli investimenti attraverso la creazione di una Corte permanente di arbitrato, ma integra strumenti normativi volti a salvaguardare la capacità degli Stati di adottare misure regolatorie orientate alla tutela dell'ambiente, della salute pubblica e della sicurezza climatica⁴⁹⁵. In particolare, il Trattato stabilisce che le misure ambientali adottate in modo non discriminatorio e finalizzate alla mitigazione dei cambiamenti climatici non costituiscono espropriazione indiretta e non configurano violazione della protezione degli investimenti⁴⁹⁶. Questo consente agli Stati di vietare nuovi investimenti nei settori del carbone, del petrolio e del gas, o di

⁴⁹⁴ Il CETA (*Comprehensive Economic and Trade Agreement*) è un accordo di libero scambio tra l'Unione europea e il Canada, entrato in vigore provvisoriamente il 21 settembre 2017. L'accordo mira a ridurre o eliminare le barriere commerciali, favorire gli scambi di beni e servizi, promuovere gli investimenti e garantire standard elevati in materia di tutela dei consumatori, protezione ambientale e diritti dei lavoratori. Include inoltre disposizioni relative alla risoluzione delle controversie tra investitori e Stato con l'obiettivo di offrire maggiore certezza giuridica agli investitori e sostenere la cooperazione economica transatlantica.

⁴⁹⁵ Commissione Europea, *Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) between the EU and Canada – Provisional Application*, Bruxelles, 2017, disponibile al seguente link: eur-lex.europa.eu.

⁴⁹⁶ European Parliament Research Service, *Investment Disputes under CETA: Understanding the Investment Court System*, PE 607.251, giugno 2017, disponibile al seguente link: eur-lex.europa.eu.

introdurre graduali restrizioni alle attività fossili esistenti, senza il rischio di dover risarcire gli investitori stranieri⁴⁹⁷.

Tale impostazione innovativa rappresenta una risposta diretta alle criticità dei trattati più datati e apre la strada ad una *governance* degli investimenti coerente con gli obiettivi climatici internazionali. Analoghe previsioni si ritrovano in altri trattati recenti come il BIT Canada-Benin e il BIT Canada-Ucraina⁴⁹⁸, che prevedono l'esclusione dalla protezione degli investimenti di nuove attività di estrazione o produzione fossile, o limitano la tutela in caso di misure ambientali adottate in maniera trasparente e non discriminatoria⁴⁹⁹. Questi modelli bilaterali rappresentano quindi una *best practice* internazionale⁵⁰⁰,

⁴⁹⁷ European Water Movement, *Il CETA e l'Acqua: Una guida per gli attivisti*, Bruxelles, ottobre 2016, disponibile al seguente link: www.europeanwater.org.

⁴⁹⁸ I BIT Canada-Benin e Canada-Ucraina (*Bilateral Investment Treaties*) sono accordi bilaterali volti a promuovere e proteggere gli investimenti tra i rispettivi Stati. Entrambi stabiliscono standard di trattamento per gli investitori, comprese garanzie contro la discriminazione e l'espropriazione ingiustificata, e prevedono meccanismi di risoluzione delle controversie tra investitori e Stato ospite, tipicamente tramite arbitrato internazionale. Tali accordi mirano ad incentivare gli investimenti esteri diretti, offrendo maggiore sicurezza giuridica agli investitori canadesi in Benin e in Ucraina, nonché agli investitori di questi Stati in Canada, contribuendo allo sviluppo economico e alla cooperazione bilaterale.

⁴⁹⁹ Governo del Canada e Governo della Repubblica del Benin, *Agreement Between the Government of Canada and the Government of the Republic of Benin for the Promotion and Reciprocal Protection of Investments*, disponibile al seguente link: investmentpolicy.unctad.org; Governo del Canada e Governo dell'Ucraina, *Agreement Between the Government of Canada and the Government of Ukraine for the Promotion and Protection of Investments*, disponibile al seguente link: investmentpolicy.unctad.org.

⁵⁰⁰ Per *best practice* internazionale si intendono le prassi consolidate e riconosciute a livello globale come standard di riferimento nell'adozione di norme, procedure o comportamenti, che garantiscono efficienza, trasparenza e conformità ai principi del diritto internazionale. Nel contesto degli investimenti e della sostenibilità, le *best practice* internazionale includono, ad esempio, criteri di *due diligence* ambientale e sociale, strumenti di rendicontazione di sostenibilità, e meccanismi di tutela degli investitori che conciliano protezione degli investimenti e rispetto degli obiettivi di sviluppo sostenibile.

capace di bilanciare la necessità di attrarre capitali esteri con la libertà degli Stati di perseguire strategie climatiche efficaci, superando i limiti dei vecchi trattati che hanno spesso ostacolato politiche di decarbonizzazione attraverso contenziosi legali strategici⁵⁰¹.

Oltre agli aspetti giuridici, i trattati anti-fossile influenzano profondamente anche la dimensione economica e finanziaria degli investimenti internazionali. La progressiva esclusione dei combustibili fossili dai meccanismi tradizionali di protezione rende più sicuro e prevedibile l'investimento in settori sostenibili, incentivando capitali privati e pubblici verso energie rinnovabili, infrastrutture *green* ed innovazioni tecnologiche a basse emissioni di carbonio. Diverse istituzioni finanziarie, fondi sovrani e gestori patrimoniali stanno già recependo questo cambiamento di paradigma attraverso politiche di *divestment* dai fossili, linee guida ESG più rigorose e restrizioni sui finanziamenti a progetti ad alta intensità di carbonio⁵⁰². Ad esempio, SWEN Capital Partners ha implementato linee guida che vietano investimenti in nuovi progetti fossili, mentre molte banche e fondi pensione stanno riducendo gradualmente l'esposizione agli *asset* legati a carbone, petrolio e gas, promuovendo piani di uscita vincolanti entro il 2030-2035⁵⁰³.

⁵⁰¹ OECD, *Investment Treaties and Climate Change: Recent Trends and Policy Options*, 2021, disponibile al seguente link: [oecd.org](https://www.oecd.org); International Institute for Sustainable Development (IISD), *Towards Sustainable Investment Agreements: Lessons from Recent Trade and Investment Treaties*, 2022, disponibile al seguente link: [iisd.org](https://www.iisd.org).

⁵⁰² CNDCEC, *Sostenibilità, governance e finanza dell'impresa: impatto degli ESG con particolare riferimento alle PMI*, aprile 2025, p. 69-76, disponibile al seguente link: www.commercialisti.it.

⁵⁰³ U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION, *Rayonier Advanced Materials Inc. – Form 10-K*, annual report per l'anno conclusosi il 31 dicembre 2024, disponibile al seguente link: www.sec.gov.

Il ruolo degli accordi bilaterali anti-fossile si intreccia anche con le politiche pubbliche europee ed internazionali punto a livello dell'Unione europea, questi trattati rafforzano la capacità di perseguire gli obiettivi del *Green Deal* europeo, del sistema EU ETS e della strategia *REPowerEU*, aumentando la coerenza tra *governance* internazionale degli investimenti e normative ambientali, facilitando così l'allineamento dei flussi di capitale verso attività compatibili con la neutralità climatica entro il 2050⁵⁰⁴. Strumenti come il *Carbon Border Adjustment Mechanism* (CBAM)⁵⁰⁵ incentivano indirettamente la riduzione dell'uso di fonti fossili ed orientano le catene di approvvigionamento verso filiere a basse emissioni di carbonio. Sul piano globale, la diffusione di clausole anti-fossile nei trattati bilaterali favorisce la sovranità normativa degli Stati, riducendo il rischio di contenziosi legati da parte delle compagnie fossili e promuovendo una transizione energetica più rapida, trasparente e sicura⁵⁰⁶.

Dal punto di vista geopolitico ed economico, questa nuova architettura dei trattati stimola anche la sicurezza energetica, la resilienza delle economie e l'innovazione tecnologica. Riducendo gradualmente l'attrattività degli investimenti fossili, gli Stati ed i mercati finanziari

⁵⁰⁴ S. PALEARI, *The Role of Strategic Autonomy in the EU Green Transition*, in *Sustainability*, 2024, 16, 2597, disponibile al seguente link: www.mdpi.com.

⁵⁰⁵ Il *Carbon Border Adjustment Mechanism* (CBAM) è uno strumento regolamentare dell'Unione europea volto a prevenire il fenomeno del “*carbon leakage*”, ossia lo spostamento della produzione verso paesi con norme ambientali meno restrittive. Il meccanismo prevede che le importazioni di determinati beni in UE siano soggette a una tassazione o a un adeguamento del prezzo in base all'impronta di carbonio della produzione. L'obiettivo è garantire parità di condizioni competitive per le imprese europee e incentivare la decarbonizzazione a livello globale, promuovendo al contempo la sostenibilità e la coerenza con gli impegni climatici dell'UE.

⁵⁰⁶ M. GIULI, M. BIANCHI, *Il Green Deal europeo a fine legislatura: stato dell'arte e prospettive*, Istituto Affari Internazionali, ottobre 2023, p. 5-25, disponibile al seguente link: www.esteri.it.

sono incentivati a sviluppare infrastrutture rinnovabili, sistemi di accumulo energetico, reti intelligenti e soluzioni innovative per la mobilità sostenibile, contribuendo a creare un mercato globale dell'energia più competitivo ed a basse emissioni. Contestualmente, la crescente pressione degli investitori istituzionali sensibili ai criteri ESG consolida un cambiamento culturale degli investimenti internazionali, premiando le aziende che adottano pratiche sostenibili e scoraggiando attività ad alto impatto ambientale⁵⁰⁷.

In sintesi, i trattati bilaterali di nuova generazione, con il modello CETA come riferimento principale, segnano un punto di svolta nella *governance* internazionale degli investimenti: garantiscono protezione agli investitori in settori sostenibili, tutelano la sovranità normativa degli Stati sulle politiche ambientali e climatiche, e promuovono una transizione energetica irreversibile. Essi dimostrano che è possibile conciliare sicurezza giuridica, attrazione di capitali e sostenibilità, definendo uno standard internazionale capace di guidare le politiche energetiche e finanziarie future (sia in Europa sia a livello globale) verso un modello di sviluppo economico compatibile con gli obiettivi climatici e sociali dell'Agenda 2030.

⁵⁰⁷ M.H. SIVONEN, P. KIVIMAA, *Politics in the energy-security nexus: an epistemic governance approach to the zero-carbon energy transition in Finland, Estonia, and Norway*, in *International Political Sociology*, 2024, 18, p. 1-20, disponibile al seguente link: academic.oup.com.

1.3. Prospettive future: come garantire la sicurezza degli investimenti verdi

Il settore delle energie rinnovabili costituisce oggi uno snodo strategico per il raggiungimento degli obiettivi globali di transizione energetica e giustizia climatica, assumendo un rilievo giuridico ed economico di portata sistemica⁵⁰⁸. In tale contesto, la questione degli incentivi e delle garanzie offerte agli investitori riveste un ruolo cruciale, poiché il passaggio verso un'economia decarbonizzata richiede un massiccio afflusso di capitali privati e la predisposizione di un quadro normativo capace di ridurre il rischio percepito⁵⁰⁹. La sicurezza giuridica, pertanto, non è soltanto un presupposto tecnico della protezione degli investimenti, ma diviene un vero e proprio strumento di politica climatica⁵¹⁰, poiché condiziona direttamente la disponibilità degli operatori a destinare risorse verso tecnologie pulite e progetti infrastrutturali sostenibili.

Nel quadro giuridico internazionale, il Trattato sulla Carta dell'Energia ha svolto per oltre due decenni una funzione primaria nella protezione degli investimenti esteri in ambito energetico, includendo (almeno nella sua versione originaria) anche le fonti rinnovabili⁵¹¹. L'articolo 10, in particolare, ha sancito l'obbligo per gli Stati parte di assicurare

⁵⁰⁸ INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE (IPCC), *AR6 Synthesis Report: Climate Change 2023*, Cambridge University Press, 2023, p. 48, disponibile al seguente link: www.ipcc.ch.

⁵⁰⁹ BANCA EUROPEA DEGLI INVESTIMENTI, *Investment Report 2022/2023: Resilience and Renewal in Europe*, Lussemburgo, 2023, p. 175, disponibile al seguente link: www.eib.org.

⁵¹⁰ S. NESBITT, *Legal Certainty as a Driver for Renewable Energy Investment*, in *Journal of World Energy Law & Business*, 2022, 15(4), p. 290-311.

⁵¹¹ TRATTATO SULLA CARTA DELL'ENERGIA, firmato a Lisbona il 17 dicembre 1994, entrato in vigore il 16 aprile 1998, in *Treaty Series Recueil des Traités*, vol. 2080, p. 95, disponibile al seguente link: www.energycharter.org.

condizioni “stabili, eque, favorevoli e trasparenti”⁵¹² fondando così un sistema di tutela dell’affidamento legittimo dell’investitore, confermato da un’ampia giurisprudenza arbitrale⁵¹³. Numerosi casi, come quelli sorti a seguito della revisione retroattiva degli incentivi al fotovoltaico in Italia e in Spagna⁵¹⁴, hanno chiarito la portata giuridica di tale principio: la stabilità normativa è condizione essenziale per mantenere l’attrattività del settore, e la sua violazione può determinare responsabilità internazionale dello Stato.

Tuttavia, la protezione offerta dal TCE si è dimostrata ambivalente. Se da un lato ha contribuito a contenere il rischio normativo ed a stimolare investimenti in fonti rinnovabili⁵¹⁵, dall’altro ha consentito agli investitori di contestare (mediante arbitrato internazionale) politiche pubbliche orientate alla sostenibilità finanziaria degli incentivi o alla riallocazione delle risorse verso tecnologie emergenti, generando contenziosi di elevata entità economica⁵¹⁶. Questo “effetto paralizzante” sulla capacità regolatore degli Stati ha sollevato un acceso dibattito sulla necessità di riformare o superare l’attuale assetto⁵¹⁷, al fine di evitare che strumenti nati per favorire la transizione energetica si trasformino in ostacoli all’adozione di misure climatiche ambiziose.

⁵¹² Ibid, art. 10, par. 1

⁵¹³ Novenergia II – Energy & Environment (SCA) v. Kingdom of Spain, *SCC Case n. 063/2015, Final Award*, 15 febbraio 2018, disponibile al seguente link: www.italaw.com.

⁵¹⁴ Blusun S.A., Jean-Pierre LECORCIER e Michael STEIN v. Italian Republic, *ICSID Case No. ARB/14/3, Award*, 27 dicembre 2016.

⁵¹⁵ UNCTAD, *World Investment Report 2022: International Taxation for Sustainable Development*, Ginevra, 2022, p. 95, disponibile al seguente link: www.unctad.org.

⁵¹⁶ M. ANDENAS, L. PANTALEO, *The Energy Charter Treaty and the Protection of Renewable Energy Investments: Striking the Right Balance?*, in *European Energy and Environmental Law Review*, 2021, 30(2), pp. 44–59.

⁵¹⁷ Parlamento Europeo, *Resolution of 20 October 2022 on the future of the Energy Charter Treaty*, 2022/2934(RSP).

La recente modernizzazione del TCE, approvata nel 2024⁵¹⁸, costituisce una risposta (seppur parziale) a tali criticità. Tra le innovazioni più rilevanti figura l'introduzione di una clausola di "flessibilità" che consente agli Stati membri di escludere progressivamente i combustibili fossili dall'ambito di applicazione della protezione⁵¹⁹, concentrando così le garanzie sugli investimenti coerenti con gli obiettivi di decarbonizzazione. Inoltre, sono state rafforzate le disposizioni a tutela degli investimenti in tecnologie rinnovabili è riconosciuto in termini più espliciti il diritto sovrano degli Stati di regolamentare in materia ambientale e climatica⁵²⁰. Tale riconoscimento rappresenta un passaggio fondamentale verso il bilanciamento tra la certezza del diritto per gli investitori e l'autonomia regolatoria necessaria per perseguire l'interesse pubblico.

Sul piano interno, numerosi ordinamenti (inclusi quelli degli Stati membri dell'UE) hanno adottato strumenti giuridici e fiscali volti a sostenere lo sviluppo delle rinnovabili, quali *feed-in tariffs*⁵²¹, contratti per differenza⁵²², aste competitive, sgravi fiscali, meccanismi di

⁵¹⁸ Energy Charter Conference, *Decision on the Modernisation of the Energy Charter Treaty*, CCDEC2024, Bruxelles, 15 marzo 2024.

⁵¹⁹ Ibid., Annex 1, par. 4.

⁵²⁰ Ibid., art. 19 (*Environmental Aspects*)

⁵²¹ I *feed-in tariffs* (FIT) sono strumenti di incentivazione economica adottati dagli Stati per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili. Essi prevedono che l'energia elettrica generata da impianti rinnovabili venga acquistata a un prezzo prefissato e garantito per un determinato periodo, offrendo così certezza agli investitori e stimolando lo sviluppo di tecnologie pulite. Nel contesto del diritto internazionale degli investimenti, i FIT possono diventare oggetto di contenzioso arbitrale qualora modifiche legislative o riduzioni degli incentivi siano percepite dagli investitori come violazioni dei loro diritti.

⁵²² I contratti per differenza (*Contracts for Difference – CfD*) sono strumenti di incentivazione finanziaria utilizzati principalmente nel settore delle energie rinnovabili. Essi prevedono che il produttore di energia riceva un compenso pari alla differenza tra un prezzo di riferimento stabilito dal contratto e il prezzo effettivo di

garanzia statale e priorità di dispacciamento in rete⁵²³. Questi strumenti, oltre ad incentivare direttamente la redditività dei progetti, contribuiscono a ridurre l'incertezza di lungo periodo e a facilitare il finanziamento tramite capitale privato⁵²⁴. Tuttavia, l'esperienza dimostra che modifiche retroattive o improvvisate riduzione degli incentivi minano l'affidamento legittimo e generano sfiducia negli investitori⁵²⁵, con possibili ripercussioni negative sull'intero ecosistema di innovazione tecnologica ed industriale.

A livello sovranazionale, l'Unione europea ha integrato tali misure in una strategia più ampia che lega incentivi economici e tutela sociale, in un'ottica di “giusta transizione”⁵²⁶ (*just transition*)⁵²⁷. Strumenti come

mercato dell'energia. In questo modo si garantisce stabilità dei ricavi agli investitori, riducendo il rischio associato alla volatilità del mercato elettrico. Dal punto di vista del diritto internazionale degli investimenti, eventuali modifiche ai CfD possono costituire motivo di contenzioso arbitrale se percepite come riduzione dei diritti acquisiti dagli investitori.

⁵²³ La priorità di dispacciamento in rete è un principio regolatorio che attribuisce la precedenza alla connessione e all'immissione in rete dell'energia prodotta da fonti rinnovabili rispetto ad altre fonti. Questo meccanismo garantisce che l'energia verde venga utilizzata prioritariamente, incentivando gli investimenti nelle tecnologie pulite. Nel contesto del diritto internazionale degli investimenti, la modifica delle regole di dispacciamento può generare contenziosi arbitrali qualora gli investitori percepiscano una riduzione dei vantaggi economici precedentemente garantiti. International Renewable Energy Agency (IRENA), *Renewable Energy Policies in a Time of Transition: Heating and Cooling*, Abu Dhabi, 2020, pp. 63–77.

⁵²⁴ OCSE, *Policies for a Climate-Neutral Industry in the EU*, Parigi, 2023, p. 102, disponibile al seguente link: www.oecd.org.

⁵²⁵ F. BASSAN, *La tutela dell'affidamento negli investimenti in energie rinnovabili*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2021, n. 3, pp. 567-593.

⁵²⁶ Il concetto di *just transition* si riferisce a politiche e strategie volte a garantire che la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio avvenga in modo equo, tutelando i lavoratori, le comunità e i territori più vulnerabili agli impatti della transizione energetica. Nel TCE e dei regolamenti europei sulla finanza sostenibile, la *just transition* è un principio guida per assicurare che le politiche climatiche e gli investimenti *green* non comportino svantaggi sociali o economici sproporzionati.

⁵²⁷ Commissione Europea, *The Just Transition Mechanism: Making the Transition Fair*, Bruxelles, COM(2020) 22 final, p. 2.

il *Just Transition Mechanism*⁵²⁸ ed il *Just Transition Fund*⁵²⁹ (pilastri del *Green Deal* europeo) non solo mobilitano risorse ingenti per la decarbonizzazione, ma prevedono anche misure di sostegno per la comunità di lavoratori colpiti dal graduale abbandono delle fonti fossili⁵³⁰. In questo modo la politica climatica assume una dimensione redistributiva, che affianca all'incentivazione degli investimenti verdi la promozione della coesione sociale e della riduzione delle disuguaglianze.

Dal punto di vista prospettico, garantire la sicurezza degli investimenti verdi richiede un'architettura giuridica multilivello capace di integrare la protezione dell'affidamento legittimo con il riconoscimento esplicito della preminenza degli obiettivi climatici⁵³¹. Ciò implica, in primo luogo, l'adozione di standard internazionali chiari e condivisi per definire cosa debba intendersi per "investimento sostenibile"⁵³², al fine

⁵²⁸ Il *Just Transition Mechanism* (JTM) è uno strumento finanziario e politico dell'Unione europea volto a sostenere le regioni e i settori più colpiti dalla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio. Il meccanismo mira a garantire una *transizione giusta*, fornendo risorse per la riqualificazione dei lavoratori, il sostegno alle comunità locali e la promozione di investimenti sostenibili, in coerenza con gli obiettivi del *Green Deal* europeo.

⁵²⁹ Il *Just Transition Fund* (JTF) è uno strumento finanziario dell'Unione europea finalizzato a sostenere le regioni, le comunità e i lavoratori più colpiti dalla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio. Il Fondo finanzia progetti di riconversione industriale, riqualificazione professionale e sviluppo locale, garantendo che la transizione ecologica avvenga in modo equo e inclusivo, in linea con gli obiettivi del *Green Deal* europeo.

⁵³⁰ REGOLAMENTO (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il Fondo per una transizione giusta, in *GUUE* L 231 del 30 giugno 2021.

⁵³¹ C. TIETJE, F. MARAUHN, *The Role of International Law in Global Energy Governance*, Oxford University Press, Oxford, 2022, p. 212.

⁵³² REGOLAMENTO (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili (*Regolamento Tassonomia*), in *GUUE* L 198 del 22 giugno 2020.

di prevenire fenomeni di *greenwashing*⁵³³ e assicurare che le risorse siano effettivamente indirizzate verso attività compatibili con la neutralità climatica. In secondo luogo, occorre rafforzare i meccanismi di trasparenza e rendicontazione degli investimenti⁵³⁴, affinché la protezione giuridica sia condizionata al rispetto di obblighi ambientali e sociali concreti. Infine, è auspicabile una riforma dei meccanismi di risoluzione delle controversie in materia di investimenti⁵³⁵, orientata verso modelli più trasparenti, con un maggior coinvolgimento delle parti sociali e della società civile, così da assicurare che le decisioni arbitrali tengano conto dell'interesse pubblico e degli impegni climatici assunti dagli Stati.

In sintesi, il futuro della protezione degli investimenti nel settore delle rinnovabili dipenderà dalla capacità delle istituzioni (nazionali, europee ed internazionali) di offrire un quadro normativo stabile, prevedibile e trasparente⁵³⁶, senza sacrificare la flessibilità necessaria per raggiungere la neutralità climatica punto il superamento delle contraddizioni insite nel TCE e la progressiva affermazione di modelli di protezione degli investimenti "*climate proof*"⁵³⁷ rappresentano passi

⁵³³ Autorità Europea Degli Strumenti Finanziari E Dei Mercati (ESMA), *Progress Report on Greenwashing*, ESMA50-524-3158, 1 giugno 2023.

⁵³⁴ Task Force On Climate-Related Financial Disclosures (TCFD), *Final Recommendations*, giugno 2017, p. 15.

⁵³⁵ UNCITRAL, *Working Group III: Investor-State Dispute Settlement Reform*, Note by the Secretariat, A/CN.9/WG.III/WP.226, 18 ottobre 2022.

⁵³⁶ M. BUNGENBERG, A. REINISCH, C. TIETJE (a cura di), *EU and Investment Agreements: Open Questions and Remaining Challenges*, Nomos, Baden-Baden, 2020, p. 159.

⁵³⁷ Gli investimenti "*climate proof*" sono quelli progettati e realizzati in modo tale da resistere agli effetti dei cambiamenti climatici e contribuire alla mitigazione e all'adattamento climatico, minimizzando i rischi ambientali e finanziari associati al mutamento del clima. Nel contesto del Trattato sulla Carta dell'Energia e dei

imprescindibili per trasformare la transizione energetica in un processo non solo tecnologicamente efficace, ma anche socialmente giusto e giuridicamente sostenibile⁵³⁸.

Il ritiro dell'Unione europea dal Trattato sulla Carta dell'Energia ha segnato un punto di svolta che va ben oltre la mera revisione di uno strumento giuridico ormai datato. La scelta, maturata dopo anni di dibattito politico e giuridico, ha reso evidente la volontà delle istituzioni europee di costruire un quadro internazionale di protezione degli investimenti che sia pienamente coerente con la transizione verde e con gli obiettivi climatici fissati a livello comunitario ed internazionale. La posta in gioco non è soltanto la rimozione di meccanismi ritenuti incompatibili con il *Green Deal* europeo, ma la definizione di un modello normativo capace di conciliare la sicurezza degli investimenti con l'imperativo della sostenibilità ambientale⁵³⁹.

In questa prospettiva, la Commissione europea, il Consiglio ed il Parlamento hanno già tracciato i principi fondanti di quello che potrebbe costruire il primo trattato internazionale sulla protezione degli investimenti sostenibili⁵⁴⁰. Il punto di partenza è la consapevolezza che la tradizionale protezione indiscriminata degli investimenti energetici non è più giuridicamente e politicamente sostenibile: la tutela deve essere selettiva, cioè circoscritta ai progetti che rispettano gli standard

regolamenti europei sulla finanza sostenibile, tali investimenti sono incoraggiati come strumenti per promuovere una transizione energetica sostenibile e resiliente.

⁵³⁸ L. SACHS, L. JOHNSON, J. COLEMAN (a cura di), *Yearbook on International Investment Law & Policy 2021*, Oxford University Press, Oxford, 2023, p. 301.

⁵³⁹ Redazione, *Dai Paesi UE il via libera al ritiro dal trattato su Carta dell'energia*, eunews.it, 7 marzo 2024, disponibile al seguente link: www.eunews.it.

⁵⁴⁰ Parlamento Europeo, *Towards an International Framework for Sustainable Investment Protection*, 2022, disponibile al seguente link: www.europarl.europa.eu.

ambientali e sociali rigorosi, e condizionata, ossia subordinata alla conformità con obiettivi di interesse pubblico globale, *in primis* la mitigazione del cambiamento climatico⁵⁴¹. In tale ottica, un tale strumento giuridico (promosso a livello multilaterale o regionale) dovrebbe prevedere un'esplicita *carve-out clause*⁵⁴² per tutte le misure statali adottate in buona fede per finalità ambientali, sanitarie o sociali, così da prevenire il contenzioso strategico (*strategic litigation*)⁵⁴³ volto ad ostacolare la transizione energetica⁵⁴⁴.

Dal punto di vista tecnico-giuridico, il Regolamento UE 2020/852 sulla tassonomia delle attività sostenibili fornisce il fondamento operativo per tale selettività. Questo strumento, unico nel panorama

⁵⁴¹ L. GROYSER, *Il Trattato sulla Carta dell'Energia ostacola l'avanzata del Green Deal europeo*, trad. S. Ledda, eurobull.it, 6 gennaio 2023, disponibile al seguente link: www.eurobull.it.

⁵⁴² La *carve-out clause* è una clausola contrattuale o normativa che consente a uno Stato di escludere o limitare l'applicazione di specifiche disposizioni di un trattato o accordo, preservando la possibilità di adottare determinate misure nazionali senza violare gli obblighi convenzionali. Nel contesto del Trattato sulla Carta dell'Energia tali clausole sono spesso utilizzate per tutelare interessi pubblici rilevanti come la sicurezza nazionale, la protezione ambientale o la regolamentazione dei servizi energetici, bilanciando la necessità di attrarre investimenti con la sovranità normativa dello Stato recedente.

UNCTAD, *The Role of 'Carve-Outs' in International Investment Agreements*, UNCTAD Series on International Investment Policies Going Beyond Traditional Investment Protection, 2019, disponibile al seguente link: www.unctad.org.

⁵⁴³ Il *contenzioso strategico (strategic litigation)* si riferisce all'utilizzo mirato di procedimenti giudiziari o arbitrali con l'obiettivo di influenzare l'evoluzione del diritto, la politica pubblica o le pratiche normative, oltre alla semplice tutela degli interessi delle parti coinvolte. Nel contesto del Trattato sulla Carta dell'Energia (TCE), investitori stranieri possono impiegare azioni arbitrali strategiche per esercitare pressione sugli Stati recedenti o per ottenere vantaggi economici, evidenziando l'interazione tra protezione degli investimenti e politiche pubbliche nazionali.

T. NOVOTNÁ, *Strategic Litigation and Investor-State Dispute Settlement*, in *Journal of International Economic Law*, 2021, disponibile al seguente link: www.academic.oup.com.

⁵⁴⁴ R. DOLZER, C. SCHREUER, *Principles of International Investment Law*, Oxford, Oxford University Press, 2012.

internazionale, consente di identificare in maniera oggettiva e trasparente le attività economiche che possono essere considerate ecosostenibili⁵⁴⁵, fissando criteri tecnici di vaglio basati su evidenze scientifiche e collegati a sei obiettivi ambientali prioritari⁵⁴⁶. La sua applicazione a livello di trattato internazionale permetterebbe di ridurre drasticamente le dispute sulla definizione di “investimento verde” e di garantire uniformità nella valutazione dei progetti, con evidenti benefici in termini di certezza del diritto per gli operatori⁵⁴⁷. Tale selettività dovrebbe essere rafforzata dall’adozione di un meccanismo di *screening* preventivo degli investimenti⁵⁴⁸, affidato ad un organismo tecnico indipendente, incaricato di certificare coerenza dei progetti con i *target* climatici di decarbonizzazione nazionali ed internazionali. Parallelamente, la riforma dovrebbe introdurre strumenti più rigorosi per prevenire fenomeni di *treaty shopping*⁵⁴⁹ e *forum shopping* da parte

⁵⁴⁵ Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, sul *rendimento di attività sostenibili* (la cosiddetta *Tassonomia UE*), disponibile al seguente link: www.europa.eu.

⁵⁴⁶ I criteri tecnici di vaglio previsti dal Regolamento (UE) 2020/852 si basano su evidenze scientifiche e sono collegati ai sei obiettivi ambientali prioritari definiti dal Regolamento, ossia: mitigazione dei cambiamenti climatici, adattamento ai cambiamenti climatici, uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine, transizione verso un’economia circolare, prevenzione e controllo dell’inquinamento e protezione della biodiversità e degli ecosistemi, al fine di garantire che le attività economiche contribuiscano in modo significativo agli obiettivi ambientali dell’Unione Europea, evitando al contempo effetti negativi significativi su altri obiettivi.

⁵⁴⁷ Commissione Europea, *Report on the Application of the EU Taxonomy Regulation*, Documento di Lavoro dei Servizi della Commissione (SWD(2021) 187 final), 2021, disponibile al seguente link: eur-lex.europa.eu.

⁵⁴⁸ Servizio di Ricerca del Parlamento Europeo (EPRS), *Sustainable Finance: Toward a Common Language and Mechanism for Screening Investments*, 2022, disponibile al seguente link: www.europa.eu.

⁵⁴⁹ Il *treaty shopping* indica la pratica mediante la quale un investitore straniero sceglie strategicamente lo Stato di origine della propria società o struttura societaria al fine di beneficiare di trattati internazionali più favorevoli, come il Trattato sulla Carta

degli investitori, assicurando che la tutela internazionale non venga strumentalizzata per eludere standard ambientali o giurisdizioni meno favorevoli⁵⁵⁰.

Un secondo pilastro della proposta è rappresentato dalla ridefinizione delle procedure di risoluzione delle controversie. L'esperienza maturata con l'ISDS tradizionale ha evidenziato rischi significativi per la capacità regolatoria degli Stati, specie in ambito ambientale. Per evitare il cosiddetto “*regulatory chill*”⁵⁵¹, il nuovo Trattato potrebbe sostituire il meccanismo arbitrale classico con un sistema giudiziario internazionale degli investimenti, sul modello dell'*Investment Court System*⁵⁵² già introdotto in alcuni recenti accordi UE, garantendo così maggiore trasparenza, indipendenza e possibilità di appello, senza compromettere la rapidità delle decisioni⁵⁵³. Sul piano procedurale, inoltre, la limitazione del ricorso all'arbitrato internazionale nelle controversie climatiche rappresenterebbe un passo essenziale per preservare la sovranità normativa degli Stati favorendo alternative quali

dell'Energia (TCE), massimizzando la protezione degli investimenti o l'accesso a procedure arbitrali, anche in assenza di un legame sostanziale con lo Stato scelto.

⁵⁵⁰ UNCTAD, *Investment Policy and Climate Change: Challenges and Opportunities*, United Nations Conference on Trade and Development, 2023, disponibile al seguente link: www.unctad.org.

⁵⁵¹ S. D. FRANCK, *The Legitimacy Crisis in Investment Treaty Arbitration: Privatizing Public International Law Through Inconsistent Decisions*, in *Fordham Law Review*, 73(4) (2005), p. 1521–1615, disponibile al seguente link: www.fordhamlawreview.org.

⁵⁵² L'*Investment Court System* (ICS) è un modello di risoluzione delle controversie tra investitori e Stati che prevede la creazione di un tribunale permanente internazionale composto da giudici qualificati, con procedure trasparenti e possibilità di appello. L'ICS mira a garantire maggiore coerenza, imparzialità e prevedibilità rispetto al tradizionale meccanismo arbitrale ad hoc, bilanciando la protezione degli investimenti stranieri con la salvaguardia dell'interesse pubblico degli Stati recedenti.

⁵⁵³ Commissione Europea, *Investment Court System: A reform proposal for investor-state dispute settlement* (2020), disponibile al seguente link: www.policy.trade.ec.europa.eu

la mediazione obbligatoria o il ricorso ai sistemi giudiziari nazionali e regionali⁵⁵⁴.

Sul piano contenutistico, la protezione degli investimenti verrebbe ancorata ad una clausola di conformità climatica, la quale renderebbe la tutela condizionata al rispetto degli impegni assunti dagli Stati nell'ambito dell'Accordo di Parigi e delle normative ambientali nazionali e sovranazionali. Allo stesso modo, l'inclusione di una clausola di non regressione ambientale⁵⁵⁵ impedirebbe che le parti contraenti riducano gli standard di tutela ambientale per attrarre investimenti, consolidando così la coerenza del sistema con i principi dello sviluppo sostenibile⁵⁵⁶. A ciò si dovrebbe affiancare un "diritto di regolamentazione" ampio e chiaramente riconosciuto agli Stati, così da evitare che misure adottate in buona fede per scopi ambientali, sanitari o sociali possano essere impugnate con successo in sede arbitrale⁵⁵⁷.

⁵⁵⁴ T. RUDOLPH, *Dispute Settlement in Investment Treaties: Towards More Sustainable Procedures*, in *ICSID Review*, 2019, 34, 1, p. 89-112; T. VOON, A. MITCHELL, I. MUNRO, *Climate Change and the Law*, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2022.

⁵⁵⁵ La *clausola di non regressione ambientale* è una disposizione che impedisce agli Stati contraenti di abbassare il livello di protezione ambientale già raggiunto. Nel contesto del Trattato sulla Carta dell'Energia o di regolamenti come il Regolamento (UE) 2020/852, tale clausola garantisce che l'adozione di nuove norme o politiche non comporti un indebolimento degli standard ambientali preesistenti, promuovendo la continuità e la coerenza delle misure di tutela dell'ambiente.

OECD, *International Investment Instruments and Environmental Protection: Trends and Emerging Issues*, OECD Investment Policy Papers, n. 23 (2020), disponibile al seguente link: www.oecd-ilibrary.org.

⁵⁵⁶ K. VAN SETERS, L. MCGRATH, *Linking investment protection to climate goals: The emerging practice of climate compatibility clauses in investment treaties*, in *Journal of International Dispute Settlement*, disponibile al seguente link: www.jids.oxfordjournals.org.

⁵⁵⁷ K. YANNACA-SMALL, *Fair and Equitable Treatment in International Investment Law*, Oxford, Oxford University Press, 2020.

Dal punto di vista geopolitico, la creazione di un tale trattato offrirebbe all'UE l'occasione di rafforzare il proprio ruolo di *normative power* a livello globale⁵⁵⁸, guidando la definizione di regole che non si limitano a proteggere il capitale, ma che lo indirizzano strategicamente verso settori coerenti con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030. In un contesto di crescente concorrenza normativa tra blocchi economici, l'adozione di criteri chiari e vincolanti per gli investimenti sostenibili potrebbe esercitare un effetto di standardizzazione “verso l'alto”⁵⁵⁹, spingendo anche altri attori internazionali (dagli Stati Uniti ai Paesi dell'Asia-Pacifico) ad adeguarsi per mantenere l'accesso ai mercati ed ai flussi di capitale europei⁵⁶⁰. Inoltre, in questa direzione appare cruciale prevedere standard chiari e vincolanti di sostenibilità basati su criteri ESG, escludendo progressivamente gli investimenti in settori ad alto impatto ambientale come quelli legati ai combustibili fossili⁵⁶¹.

⁵⁵⁸ I. MANNERS, *Normative Power Europe: A Contradiction in Terms?*, in *Journal of Common Market Studies*, 40(2) (2002), p. 235–258, disponibile al seguente link: www.jcmkts.oxfordjournals.org.

⁵⁵⁹ L'effetto di standardizzazione “verso l'alto” (*upward harmonization*) indica il fenomeno per cui norme o standard più rigorosi adottati da un ente regolatorio influenzano positivamente altri Stati o organizzazioni, spingendoli ad innalzare i propri requisiti. Nel contesto del diritto internazionale e della regolazione ambientale o commerciale, ciò si traduce in una diffusione di best practice, dove i criteri più elevati diventano modelli di riferimento, aumentando la protezione normativa e favorendo la convergenza delle regole a livello internazionale.

⁵⁶⁰ A. BRADFORD, *The Brussels Effect: How the European Union Rules the World*, New York, Oxford University Press, 2020, p. 404, disponibile al seguente link: www.oup.com.

⁵⁶¹ UNEP FI, *Principles for Responsible Banking: Framework and Implementation Guide* (2018), disponibile al seguente link: www.unepfi.org.

Commissione Europea, *Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) - Key elements and alignment with the EU Taxonomy* (2021), disponibile al seguente link: www.finance.ec.europa.eu.

Infine, non va trascurata la dimensione interna di questo processo. La definizione di un nuovo quadro giuridico internazionale sarà efficace solo se coordinata con gli strumenti già esistenti nell'ordinamento dell'UE, in particolare con la strategia di finanza sostenibile, il regolamento sulla rendicontazione di sostenibilità⁵⁶² (*Corporate Sustainability Reporting Directive* - CSRD⁵⁶³) e gli obblighi di *due diligence* ambientale e sociale nelle catene di fornitura⁵⁶⁴. Tale integrazione consentirebbe di garantire una perfetta coerenza tra disciplina internazionale e normativa interna, evitando conflitti interpretativi e massimizzando l'efficacia delle politiche pubbliche a favore della transizione verde.

⁵⁶² Un regolamento sulla rendicontazione di sostenibilità è un atto normativo vincolante dell'Unione europea che impone agli Stati membri e alle imprese l'obbligo di comunicare informazioni di carattere ambientale, sociale e di governance (ESG). Diversamente dalle direttive, i regolamenti hanno applicazione diretta negli ordinamenti nazionali, senza necessità di recepimento, e mirano a garantire uniformità, trasparenza e comparabilità dei dati di sostenibilità a livello europeo, al fine di orientare gli investimenti verso attività economiche sostenibili e supportare gli obiettivi del *Green Deal*.

F. LA ROCCA, *CSRD: rendicontazione societaria di sostenibilità (Corporate Sustainability Reporting Directive)*. Testo ufficiale in *Gazzetta UE*, disponibile al seguente link: www.exceeditalia.it.

⁵⁶³ La *Corporate Sustainability Reporting Directive* (CSRD), adottata dall'Unione europea nel 2022, introduce un obbligo esteso di rendicontazione di sostenibilità a carico delle imprese, imponendo la comunicazione di informazioni dettagliate di carattere ambientale, sociale e di governance (ESG). La direttiva sostituisce e amplia la precedente *Non-Financial Reporting Directive* (NFRD), con l'obiettivo di garantire maggiore trasparenza e comparabilità dei dati di sostenibilità, rafforzando così il ruolo degli investimenti sostenibili e la coerenza con gli obiettivi del *Green Deal* europeo.

⁵⁶⁴ La *due diligence* ambientale e sociale nelle catene di fornitura consiste nell'insieme di procedure e controlli che le imprese sono tenute a porre in essere per identificare, prevenire, mitigare e rendere conto degli impatti negativi, reali o potenziali, connessi alle proprie attività e a quelle dei partner commerciali. Essa rappresenta uno strumento di responsabilizzazione delle imprese in materia di diritti umani, tutela dell'ambiente e standard lavorativi lungo l'intera filiera produttiva, in linea con i principi delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e con le recenti iniziative normative dell'Unione europea.

Ad oggi, le istituzioni europee si trovano nella posizione di poter trasformare un momento di rottura (il ritiro dal TCE) in un'opportunità per plasmare un nuovo ordine giuridico internazionale in materia di investimenti, fondato su trasparenza, responsabilità ambientale e certezza del diritto. La sfida sarà bilanciare, all'interno di un testo vincolante, le esigenze degli investitori, che richiedono stabilità e protezione, con quelle degli Stati, i quali devono preservare la loro capacità di legiferare per proteggere il clima e l'ambiente. Parallelamente gli investitori dovranno integrare nelle loro valutazioni del rischio gli elementi ESG come fattore imprescindibile per la sostenibilità a lungo termine degli *asset*, in linea con le raccomandazioni di istituzioni finanziarie ed agenzie di *rating* internazionali⁵⁶⁵.

È in questo equilibrio, delicato ma imprescindibile, che si giocherà il successo del futuro trattato internazionale sugli investimenti sostenibili.

⁵⁶⁵ OECD, *Environmental Considerations in Investment Policy*, Parigi, OECD Publishing, 2023; UNEP FI, *Fiduciary Duty in the 21st Century*, United Nations Environment Programme Finance Initiative, 2022; IISD, *Modernizing the Energy Charter Treaty: Opportunities and Challenges*, International Institute for Sustainable Development, 2024; J. PAUWELYN, *The Future of Investment Treaties in a Climate-Constrained World*, in *International and Comparative Law Quarterly*, 2023, 72, n. 2, p. 287-320.

CONCLUSIONI

L'analisi condotta nel presente elaborato ha avuto come punto di partenza la disamina delle origini, lo scopo e la struttura del Trattato sulla Carta dell'Energia, nato con l'ambizione di fornire un quadro giuridico stabile ed affidabile per la promozione degli investimenti nel settore energetico. L'obiettivo iniziale era quello di comprendere in che misura tale strumento, concepito negli anni '90 in un contesto geopolitico ed economico radicalmente diverso dall'attuale, fosse oggi compatibile con le nuove esigenze di sostenibilità e con la trasformazione in atto nel diritto internazionale dell'economia.

Dall'esame condotto è emerso con chiarezza che il TCE, nonostante i suoi iniziali buoni propositi, si è progressivamente rivelato inadeguato a rispondere alle sfide odierne e che le sue disposizioni, elaborate in una fase storica in cui la priorità era garantire la sicurezza degli approvvigionamenti ed incentivare gli investimenti privati, hanno finito per ostacolare anziché favorire il processo di transizione energetica. L'istituto della *survival clause*, in particolare, rappresenta un vincolo che rischia di proiettare nel futuro gli errori del passato, garantendo protezione ad investimenti che potrebbero entrare in conflitto con le politiche ambientali e climatiche degli Stati recedenti.

Il recesso dell'Unione europea e i diversi suoi Stati membri ha assegnato il punto di svolta, confermando l'impossibilità di conciliare il Trattato, nella sua configurazione attuale, con gli obiettivi di neutralità climatica e con gli impegni assunti a livello internazionale. Se il tentativo di modernizzazione è fallito, ciò non significa che debba venire meno la necessità di dotarsi di strumenti giuridici efficaci per

regolamentare un settore così cruciale come quello dell'energia. Al contrario, l'esperienza del TCE mostra quanto sia urgente pensare a nuove soluzioni che sappiano bilanciare in modo autentico la protezione degli investimenti con l'esigenza di garantire uno sviluppo sostenibile e rispettoso dell'ambiente.

In questa prospettiva, le soluzioni ideali per sanare le inefficienze del TCE emergono da esperienze più recenti di protezione degli investimenti. Tra i principi cardine si colloca l'introduzione di clausole di esclusione dei combustibili fossili, che circoscrivono la tutela legale agli investimenti coerenti con la transizione energetica, prevedendo così il contenzioso strategico volto ad ostacolare in misure climatiche ambiziose. Accanto a ciò, la progressiva sostituzione dell'arbitrato tradizionale con sistemi di risoluzione delle controversie più trasparenti e multilaterali (come l'*Investment Court System* già sperimentato nell'ambito del CETA tra Unione europea e Canada) riduce il rischio di *regulatory chill* e restituisce agli Stati piena capacità normativa.

Altri elementi innovativi sono rappresentati dalle clausole di conformità climatica e di non regressione ambientale, volte a subordinare la protezione degli investimenti al rispetto degli impegni assunti nell'Accordo di Parigi e ad impedire l'abbassamento degli standard ambientali per attrarre capitali. In questo senso, i modelli di nuova generazione mostrano come la tutela giuridica degli investimenti possa essere armonizzata con il rispetto di *commitments* globali, favorendo al contempo stabilità normativa e politiche di decarbonizzazione.

Fondamentale è anche il ricorso a strumenti come la tassonomia europea e meccanismi di *screening* preventivo, che permettono di definire in modo chiaro e scientificamente fondato cosa debba

intendersi per investimento sostenibile., rafforzando la certezza giuridica e contrastando fenomeni di *greenwashing*. Parallelamente, misure innovative come il *Carbon Border Adjustment Mechanism* (CBAM) evidenziano la capacità dell'Unione europea di coniugare tutela della competitività economica e salvaguardia ambientale, dimostrando come strumenti regolatori possano incentivare comportamenti virtuosi anche da parte di operatori extra-UE.

Alla luce di queste innovazioni, il fallimento del TCE può e deve essere interpretato non soltanto come una crisi, ma come un'occasione di rinnovamento. L'abbandono di uno strumento ormai anacronistico apre lo spazio per la costruzione di un nuovo modello di *governance* energetica internazionale, capace di valorizzare gli investimenti "verdi", di tutelare gli Stati che intraprendono coraggiose politiche di decarbonizzazione e di garantire al tempo stesso sicurezza giuridica e sostenibilità ambientale. In questa direzione l'Unione europea ha oggi l'opportunità di consolidare il proprio ruolo di *normative power* globale, promuovendo standard vincolanti e criteri ESG rigorosi che possano orientare i flussi di capitale verso attività compatibili con la neutralità climatica entro il 2050.

La transizione energetica non può restare un obiettivo astratto confinato alle dichiarazioni di principio o agli accordi internazionali: deve tradursi in pratiche concrete, in regole vincolanti ed in una cooperazione multilaterale capace di superare gli egoismi nazionali. L'energia, bene comune globale per eccellenza, non può essere trattata esclusivamente come merce o come fonte di profitto; essa deve essere gestita con una visione di lungo periodo che tenga conto della responsabilità verso le generazioni future.

In conclusione, se il Trattato sulla Carta dell'Energia ha fallito la sua missione originaria di accompagnare gli Stati in un percorso di cooperazione stabile e vantaggiosa nel settore energetico, oggi la sfida è quella di costruire una cooperazione nuova, più ampia ed inclusiva, che sappia fare dell'energia sostenibile non soltanto un obiettivo da perseguire, ma una realtà concreta e condivisa. Solo attraverso un impegno comune della comunità internazionale sarà possibile trasformare la transizione energetica da aspirazione a risultato, da promessa a pratiche effettive, rendendo l'energia non soltanto motore di crescita economica, ma strumento di tutela ambientale e di progresso equo e duraturo per l'intera umanità.

BIBLIOGRAFIA

OPERE MONOGRAFICHE

- Acconci, P. *Investimenti stranieri sostenibili*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2023, pp. 157-168, disponibile al seguente link: www.editorialescientifica.it.
- Andenas, M., Pantaleo, L. *The Energy Charter Treaty and the Protection of Renewable Energy Investments: Striking the Right Balance?*, European Energy and Environmental Law Review, 2021.
- Åslund, A. *How Russia Became a Market Economy*, Washington, 1995, pp. 45-75; pp. 90-130.
- ASviS, *Il clima in Costituzione. Le implicazioni per le politiche pubbliche*, Roma, 2025, pp. 14-20, disponibile al seguente link: www.asvis.it.
- Baltag, C. *The Energy Charter Treaty. The Notion of Investor*, 2012.
- Banca d'Italia, *Relazione sulla gestione e sulla sostenibilità 2024*, Roma, 30 maggio 2025, pp. 167-173, disponibile al seguente link: www.bancaditalia.it.
- Baroncini E., Espa I., Marceddu M.L., Mulas L., Saluzzo S. *Enforcement & Law-Making of the EU Trade Policy*, Bologna 2022, pp. 171-185.
- Barral, V. *Sustainable Development in International Law: Nature and Operation of an Evolutive Legal Norm*, in European Journal of International Law, 2012, vol. 23, n. 2, pp. 377-400.
- Bradford, A. *The Brussels Effect: How the European Union Rules the World*, Oxford University Press, New York, 2020, p. 404.

- Brown, A. *The Gorbachev Factor*, Oxford, 1996, pp. 30-60.
- Bungenberg, M., Reinisch, A., Tietje, C. (a cura di), *EU and Investment Agreements: Open Questions and Remaining Challenges*, Nomos, Baden-Baden, 2020, p. 159.
- CDP, *Cooperazione Internazionale e Finanza per lo Sviluppo. Linee Guida Strategiche Settoriali*, Roma, 2025, pp. 5-8, disponibile al seguente link: www.cdp.it.
- CNDCEC, *Sostenibilità, governance e finanza dell'impresa: impatto degli ESG con particolare riferimento alle PMI*, aprile 2025, pp. 69-76, disponibile al seguente link: www.commercialisti.it.
- Daszko, A. *The Energy Charter Treaty and Sustainable Investment Law*, in Baroncini, E., De Stefano C., Rubini L. (a cura di), *New Institutional Architectures and Substantive Rules in International Economic Law. The EU and the UN Sustainable Development Goals*, Bologna, Dipartimento di Scienze Giuridiche – Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, 2025, disponibile al seguente link: www.pure.ed.ac.uk.
- Di Marco, L. *Dal Green Deal al Next Generation EU. Quaderno Obiettivi di sviluppo sostenibile e politiche europee*, ASviS, 2021, p. 36, disponibile al seguente link: www.asvis.it.
- Dolman, J.E.M. *Problems of Mixed Agreements: Division of Powers Within the EEC and The Rights of Third States*, The Hague, 1985.
- Dolzer, R., Schreuer, C. *Principles of International Investment Law*, Oxford University Press, Oxford, 2012, p.134.
- Enckhour, P. *External Relations of the European Union: Legal and Constitutional Foundations*, Oxford, 2004.

- European Water Movement, *Il CETA e l'Acqua: Una guida per gli attivisti*, Bruxelles, ottobre 2016, disponibile al seguente link: www.europeanwater.org.
- Giardina, A. *Economia, politica, diritto degli idrocarburi*, in *Volume IV*, Università di Roma “La Sapienza”, Roma, 2023.
- Giuli, M., Bianchi, M. *Il Green Deal europeo a fine legislatura: stato dell'arte e prospettive*, Istituto Affari Internazionali, ottobre 2023, pp. 5-25, disponibile al seguente link: www.esteri.it.
- Hobér, K. *The Energy Charter Treaty: The Background and the Negotiating History*, Londra, 1998, p. 13.
- Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), *AR6 Synthesis Report: Climate Change 2023*, Cambridge University Press, Cambridge, 2023, p. 48.
- International Institute for Sustainable Development (IISD), *Towards Sustainable Investment Agreements: Lessons from Recent Trade and Investment Treaties*, 2022, disponibile al seguente link: www.iisd.org.
- ISPRA (a cura di Defrancesco, E., Rosato, P., Rossetto, L., Candido, A., La Notte, A., Zanatta, V.), *Il risarcimento del danno ambientale: Aspetti teorici e operativi della valutazione economica*, ISPRA, 2006, pp. 75–141, disponibile su: www.isprambiente.gov.it.
- Kim, T. *Research Handbook on International Energy Law*, 2010, p. 102.
- Kotkin, S. *Armageddon Averted: The Soviet Collapse, 1970–2000*, Oxford, 2001, pp. 150-180.
- Koutrakos, P. *EU International Relations Law*, Oxford, Portland, 2006, p. 137 ss.

- Lang, W. *Sustainable Development and International Law*, Leiden, 1994.
- Levashova, Y. *The Right of States to Regulate in International Investment Law: The Search of Balance Between Public Interest and Fair and Equitable Treatment*, Alphen aan den Rijn, 2019.
- Manners, I. *Normative Power Europe: A Contradiction in Terms?*, in *Journal of Common Market Studies*, 40(2), 2002, pp. 235–258.
- Marchisio, S. *Il diritto internazionale dell'ambiente*, in *Capitolo primo*, pp. 12-20, disponibile al seguente link: www.giappichelli.it.
- Masulli, M., Salerno, D., Suarato, D., Tokong, R., D'Amore, F. *La modernizzazione dell'Energy Charter Treaty per il sostegno agli investimenti e alla transizione ecologica*, Policy Brief – Area Energia, n. 4/2022, disponibile al seguente link: www.i-com.it.
- McDougall, C.D.S. *The Soviet Union: A Documentary History*, Oxford, 1997, pp. 50-75; pp. 85-100.
- Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, *Cooperazione Internazionale per lo Sviluppo. Documento Triennale di Programmazione e di Indirizzo 2021–2023*, Roma, 2021, pp. 5-8, disponibile al seguente link: www.esteri.it.
- Morgandi, T., Bartels L. *Exiting the Energy Charter Treaty under the Law of Treaties*, in *King's Law Journal*, 2023, n. 34, p. 12.
- Nuframi, E. *Les accords mixtes de la Communauté Européenne: Aspects communautaires et internationaux*, Bruxelles, 2007.
- OECD, *Investment Treaties and Climate Change: Recent Trends and Policy Options*, 2021, disponibile al seguente link: www.oecd.org.

- Orakhelashvili, A. *Commentary to Article 30 of the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties*, in Corten, O., Klein, P. *The Vienna Conventions on the Law of Treaties. A Commentary*, Oxford, 2011, pp. 765-800.
- Parlatore, S., Geronzi, D., Carrara, C., Pastore, D., Berardicurti, B., Astore, A. *La modernizzazione del Trattato sulla Carta dell'Energia*, 2025, disponibile al seguente link: www.legance.it.
- Pauwelyn, J. *Conflicts of Norms in Public International Law: How WTO Law Relates to Other Rules of International Law*, Cambridge, 2003, p. 436.
- Pollan, T. *Legal Framework for the Admission of FDI*, 2006, pp. 106-107.
- Reinisch, A., Mansour, F.S. *Post-Termination Responsibility of States? The Impact of Amendments/Modification, Suspension and Termination of Investment Treaties on (Vested) Rights of Investors*, in ICSID Review, Special Issue, p. 15-19.
- Riccardi, L. M. *L'Unione Europea e il Trattato sulla Carta dell'Energia: tra obblighi internazionali e sfide poste dalla transizione verde*, Pisa, 2024, p. 312.
- Rosas, A. *Mixed Union, Mixed Agreements*, in Koskenniemi, M. (ed.), *International Law Aspects of the European Union*, Oxford, 1998, pp. 125-133.
- Sachs, L., Johnson, L., Coleman, J. (a cura di), *Yearbook on International Investment Law & Policy 2021*, Oxford University Press, Oxford, 2023, p. 301.
- Salacuse, J.W. *The Law of Investment Treaties*, Oxford, 2010, p. 114.

- Sciso, E., Baratta, R., Morviducci, C. *I valori dall'Unione europea e l'azione esterna*, Giappichelli, Torino, 2016, p. 123.
- Service, R. *Gorbachev: His Life and Times*, Londra, 2005, pp. 120-150.
- Service, R. *The End of the Cold War: 1985–1991*, Londra, 1993, pp. 175-200.
- Shcherbak, Z.I. *Chernobyl: A Human History*, Londra, 2005, pp. 112-130; pp. 185-220.
- Sidi Isil, *Trattati in materia di investimenti, presentazione dei meccanismi di tutela e limiti del TCE*, p. 264, disponibile al seguente link: www.sidi-isil.org.
- Sornarajah, M. E. *The International Law on Foreign Investment*, 3rd ed., Cambridge, 2010, p. 419.
- Stegmann, T. *Responsibility of the EU and the Member States Under EU International Investment Protection Agreements: Between Traditional Rules, Proceduralisation and Federalisation*, Berlin, 2019, p. 15 ss.
- Tietje, C., Marauhn, F., *The Role of International Law in Global Energy Governance*, Oxford University Press, Oxford, 2022, p. 212.
- Titi, C. *The Right to Regulate in International Investment Law*, Baden-Baden, 2014.
- Tucci, F. *Un dialogo con Edo Ronchi*, in Violano, A. (a cura di), *Transizione energetica per una transizione ecologica e climatica*, pp. 247-255, disponibile al seguente link: www.orcid.org.
- Varsori, A. *Storia internazionale dal 1919 a oggi*, Bologna, 2020, pp. 381-406.

- Villani, U. *Limitazioni di sovranità, "controlimiti" e diritti fondamentali nella Costituzione italiana*, in *Sovranità e diritti al tempo della globalizzazione*, Roma Tre Press, 2021, pp. 79–112, disponibile su: www.romatrepress.uniroma3.it.
- Voon, T., Mitchell, A.D., Munro, J. *Parting ways: the impact of mutual termination of investment treaties on investor rights*, in *ICSID Review*, 2014, vol. 29, n. 2, pp. 451-473.
- Voon, T., Mitchell, A.D., Munro, J. *Climate Change and the Law*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2022.
- Wälde, T.W. *The Energy Charter Treaty – An East–West Gateway for Investment & Trade*, Londra, 1996.
- Wandhal Mouyal, L. *International Investment Law and the Right to Regulate: A Human Rights Perspective*, London, New York, 2016.
- Yannaca-Small, K. *Fair and Equitable Treatment in International Investment Law*, Oxford University Press, Oxford, 2020.
- Ziegler, P. *Chernobyl: The Secret Disaster*, Londra, 1997, pp. 70-100; pp. 142-160.

ARTICOLI IN RIVISTA

- Acconci, P. *L'inclusione del "right to regulate" negli accordi internazionali in materia di investimenti. Considerazioni in margine alla posizione dell'Unione Europea*, in *Studi sull'integrazione europea*, 2019, n. 1, pp. 89-106.
- Alvarez, J. *Is the Trans-Pacific Partnership's Investment Chapter the New Global Standard?*, in *Victoria University Wellington Law Review*, 2016, n. 47, pp. 503-544.
- Barral, V. *Sustainable Development in International Law: Nature and Operation of an Evolutive Legal Norm*, in *European Journal of International Law*, 2012, vol. 23, n. 2, pp. 377-400.
- Bassan, F. *La tutela dell'affidamento negli investimenti in energie rinnovabili*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2021, n. 3, pp. 567-593.
- Belyi, A.V., Nappert, S., Pogoretsky, V. *Modernising the Energy Charter Process? The Energy Charter Conference Road Map and the Russian Draft Convention on Energy Security*, in *Journal of Energy & Natural Resources Law*, 2010, p. 383.
- Capotorti, F. *L'Extinction et la Suspension des Traités*, in *Recueil des cours de l'Académie de La Haye*, Leiden, 1971, p. 509.
- Dall'Agnola, G. *Italy's Spalma-Incentivi Decree and the ECT's FET Obligation: An Assessment of the Legitimacy of the Photovoltaic Incentives Cut*, in *Diritto del Commercio Internazionale*, 3/2021, p. 520, disponibile su SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3965095>.

- Delgado Casteleiro, A., Larik, J. *The Duty to Remain Silent: Limitless Loyalty in EU External Relations?*, in *European Law Review*, 2011, vol. 36, n. 4, pp. 524-541.
- Di Comite, A. *Il parere 1/19 sulla conclusione della Convenzione di Istanbul a nome dell'Unione e la questione della legittimità della prassi del "comune accordo" tra Stati membri*, in *Quaderni Aisdue*, 2022, n. 1, pp. 241-249.
- Doppio, M., Amato, G., Corradini, G., Loreggian, F. *LIFE ProForPES: un progetto per sviluppare i pagamenti per i servizi ecosistemici*, in *Rivista Sherwood – Life ProForPES*, 18 marzo 2024, disponibile al seguente link: www.rivistasherwood.it.
- Fitzmaurice, G.G. *Special Rapporteur, Third Report on the Law of Treaties*, in *Yearbook of the International Law Commission*, 1958, vol. II, pp. 43-44, parr. 88-89.
- Fois, P. *Il principio dello sviluppo sostenibile nel diritto internazionale ed europeo dell'ambiente*, in *XI Convegno della SIDI*, 16-17 giugno 2006, pp. 181-199.
- Forsyth, C.F. *The Provenance and Protection of Legitimate Expectations*, in *The Cambridge Law Journal*, 1988, 47(2), pp. 238-260.
- Franck, S.D. *The Legitimacy Crisis in Investment Treaty Arbitration: Privatizing Public International Law Through Inconsistent Decisions*, in *Fordham Law Review*, 73(4), 2005, pp. 1521–1615.
- Giuffrida, R. *Lo sviluppo sostenibile: i caratteri delle norme internazionali e loro operare nella soluzione delle controversie*,

- in Studi in onore del prof. Gaetano Arangio-Ruiz, Napoli, 2004, pp. 1039-1094.
- Giupponi, C., Galassi, S., Pettenella, D. *Definizione del metodo per la classificazione e quantificazione dei servizi ecosistemici in Italia*, in ISPRA – Biodiversità, 2023, pp. 9-15, disponibile al seguente link: www.isprambiente.gov.it
- Gordon, K., Pohl, J. *Investment Treaties over Time – Treaty Practice and Interpretation in a Changing World*, in OECD Working Papers on International Investment, 2015, p. 19.
- Hadfield, A., Amkhan-Bayno, A. *From Russia with cold feet: EU–Russia energy relations, and the Energy Charter Treaty*, in International Journal of Energy Security and Environmental, pp. 1–6.
- Henckels, C. *Protecting Regulatory Autonomy through Greater Precision in Investment Treaties: The TPP, CETA and TTIP*, in Journal of International Economic Law, 2016, vol. 19, n. 1, pp. 27-50.
- Jackson, E. *The Energy Charter Treaty: Letting the Sun Set on Sunset Clauses*, in Review of European, Comparative & International Environmental Law, 2024, p. 1-12, disponibile al seguente link: www.eprints.lse.ac.uk.
- Kim, J. *Balancing Regulatory Interest through an Expectations Framework under the Right to Regulate Provision in International Investment Agreements*, in The George Washington International Law Review, 2018, vol. 50, n. 2, p. 289, spec. p. 294.

- Klabbers, J. *A Moral Holiday – Withdrawal from the Energy Charter Treaty*, in *ESIL Reflection*, 2022, vol. 11, issue 6, disponibile al seguente link: www.esil-sedi.eu.
- Kustova, I. *A Treaty à La Carte? Some Reflections on the Modernization of the Energy Charter Process*, in *Journal of Energy & Natural Resources Law*, 2020, p. 357.
- La proposta europea sulla carbon tax*, in *Ecoscienza*, n. 6, 2020, pp. 18-19, disponibile su www.ecoscienza.it.
- Lamperti, F., Bosetti, V., Roventini, A., Tavoni, M. *The public costs of climate-induced financial instability*, in *Nature Climate Change*, 2021, DOI: 10.1038/s41558-019-0607-5, disponibile al seguente link: www.santannapisa.it.
- Leal-Arcas, R. *The multilateralization of international investment law*, in *North Carolina Journal of International Law and Commercial Regulation*, 2009, vol. 35, n. 1, pp. 119–128, disponibile su: www.ssrn.com.
- Maghooa, N. *Withdrawal from the Energy Charter Treaty: the Ostrich Effect?*, in *Arbitration International*, 2025, disponibile al seguente link: academic.oup.com.
- Mauro, M. R., *Il Trattato sulla Carta dell'energia: conflittualità e sinergie tra la protezione degli investimenti e la lotta ai cambiamenti climatici*, *Studi sull'integrazione europea*, XVI, n. 2, 2021, pp. 299-322.
- Mawa, K.S. *Where is the Energy: Object and Purpose of the ECT under the Sunset Clause Scrutiny*, in *Juris Gentium Law Review*, 2024, vol. 10, n. 1, p. 45-62, disponibile al seguente link: www.jurnal.ugm.ac.id.

- Mistelis, L., Baltag C. *Denial of Benefits Clause*, in Max Planck Encyclopedias of International Law (MPIL), 2019.
- Morgandi, T., Bartels, L. *Exiting the Energy Charter Treaty under the Law of Treaties*, in King's Law Journal, 2023, n. 34, p. 12.
- Nesbitt, S. *Legal Certainty as a Driver for Renewable Energy Investment*, in Journal of World Energy Law & Business, 2022, 15(4), pp. 290-311.
- Novotná, T. *Strategic Litigation and Investor-State Dispute Settlement*, in Journal of International Economic Law, 2021.
- Overduin, D. *Investment Chapter in CETA: Groundbreaking or Much Ado About Nothing?*, in Mata Dona, J.R., Bars, C., Lavranos, N. (eds.), International Arbitration and EU Law, Cheltenham, 2021, pp. 338-359.
- Palchetti, P. *The Allocation of International Responsibility in the Context of Investor-State Dispute Settlement Mechanisms Established by EU International Agreements*, in European Business Law Review, 2017, vol. 28, n. 2, pp. 185-195.
- Paleari, S. *The Role of Strategic Autonomy in the EU Green Transition*, in *Sustainability*, 2024, 16, 2597, disponibile al seguente link: www.mdpi.com.
- Pantaleo, L. *Investment Disputes Under CETA: From Gold Standard to Best Practices?*, in European Business Law Review, 2017, vol. 28, n. 2, pp. 163-184.
- Pauwelyn, J. *The Future of Investment Treaties in a Climate-Constrained World*, in International and Comparative Law Quarterly, 2023, 72(2), pp. 287-320.

- Rudolph, T. *Dispute Settlement in Investment Treaties: Towards More Sustainable Procedures*, in *ICSID Review*, 2019, 34(1), pp. 89-112.
- Scalia, F. *L'Accordo di Parigi e i "paradossi" delle politiche dell'Europa su clima ed energia*, in *Rivista DGA*, 2016, n. 6, p. 11-14, disponibile al seguente link: www.rivistadga.it.
- Schepisi, C. *Public e Private Enforcement nel Settore Antitrust e degli Aiuti di Stato: Convergenze, Divergenze e Circolarità di Principi nel Dialogo tra i Giudici e la Corte di Giustizia*, in *Eurojus*, 2023, fasc. 2, ISSN 2384-9169, disponibile su: rivista.eurojus.it.
- Schreuler, C. *Fair and Equitable Treatment in Investment Practice*, in *Journal of World Investment & Trade*, 2005, vol. 6, n. 3, pp. 357-386.
- Sicilanos, L.A. *The Classification of Obligations and The Multilateral Dimension of The Relations of International Responsibility*, in *European Journal of International Law*, 2002, vol. 13, n. 5, pp. 1127-1145, spec. p. 1133.
- Sivonen, M.H., Kivimaa, P. *Politics in the energy-security nexus: an epistemic governance approach to the zero-carbon energy transition in Finland, Estonia, and Norway*, in *International Political Sociology*, 2024, 18, pp. 1-20, disponibile al seguente link: academic.oup.com.
- Tropper, J., Wagner, K. *The European Union Proposal for the Modernisation of the Energy Charter Treaty – A Model for Climate-Friendly Investment Treaties?*, in *The Journal of World*

- Investment & Trade, 2022, vol. 23, nn. 5-6, pp. 813-848, spec. p. 814.
- Van Seters, K., McGrath, L., *Linking investment protection to climate goals: The emerging practice of climate compatibility clauses in investment treaties*, in *Journal of International Dispute Settlement*.
- Vidigal, G. *From bilateral to multilateral law-making: Legislation, practice, evolution and the future of Inter Se agreements in the WTO*, in *European Journal of International Law*, 2013, vol. 24, n. 4, pp. 1027-1053, spec. p. 1042.
- Wagner, K. *Regulation by Exception? The Emergence of (General) Exception Clauses in International Investment Law*, in *Journal of World Investment & Trade*, 2023, p. 77 ss., disponibile al seguente link: www.brill.com.
- Wang, Z. *Survival Clause under the International Investment Treaty Reform: Challenge and Response*, in *Beijing Law Review*, 2024, p. 1-16, disponibile al seguente link: www.scirp.org.
- Westphal, K. *Taking Medvedev at His Word: The Russian President's Proposal for an International Energy Accord and the Energy Charter Treaty*, SWP Comments, n. 24, ottobre 2009, pp. 1-4, disponibile su: www.swp-berlin.org.
- Xu, S., Wu, Y., Hailong, J.H. *Investment Law's Roots in Customary International Law: Why Investment Laws and Trade Diverge Regarding the Right to Regulate*, in *Yearbook on International Investment Law & Policy*, 2018, vol. 2015-2016, p. 226, spec. p. 230 ss.

Zannoni, D. *The Legitimate Expectation of Regulatory Stability under the Energy Charter Treaty*, in *Leiden Journal of International Law*, 2020, n. 33, p. 451, spec. pp. 453-462.

Zatti, A. *Environmental taxes and subsidies: some insights from the Italian experience*, in *Environmental Economics*, 2020, 11(1), p. 39-53, disponibile su www.businessperspectives.org.

ARTICOLI ONLINE

Advant Nctm, *Crisi energetica e aumento del costo delle materie prime: rimedi normativi e convenzionali alle sopravvenienze sperequative dei contratti commerciali – Parte 1*, 16 maggio 2022, disponibile al seguente link: www.advant-nctm.com.

Allena, M. *Sussidi fossili nel mirino: il piano dell'Italia per ridurli. Cosa cambia*, 5 giugno 2025, disponibile al seguente link: www.we-wealth.com.

Analisi di PowerNMFUTURE su progresso e sfide del raggiungimento degli obiettivi ETA, in PowerNMFUTURE, 2025, disponibile al seguente link: www.powernmfuture.com.

Arcuri, A. *Uscire dal TCE, il Trattato che frena la transizione*, in Il Manifesto, 17 novembre 2022, disponibile al seguente link: www.ilmanifesto.it.

ASVIS, *Il cambiamento climatico comporta nuovi rischi finanziari per le banche centrali*, 14 aprile 2021, disponibile al seguente link: www.asvis.it.

Babiker, D., Ciucci, M. *Energie rinnovabili*, in europarl.europa.eu, aprile 2025, disponibile al seguente link: www.europarl.europa.eu.

Bagnato, N., Macchia, A., Stancam, E., Stoican, M. *Cambiamenti climatici: anche le imprese devono fare la loro parte*, in Lavoce.info, 21 febbraio 2025, disponibile al seguente link: www.lavoce.info.

Baldon, C., Braoudakis, N. *Summary Analysis: Arguments Relating to the Desirability and Feasibility of a Coordinated EU Withdrawal from the ECT and Neutralisation of the Sunset*

- Clause*, in Veblen Institute for Economic Reforms, 2022, disponibile al seguente link: www.vebleninstitute.org.
- Ballocco, V. *Accordo sul clima di Parigi: che cos'è, cosa chiede, come sta evolvendo*, in ESG360, 4 febbraio 2025, disponibile al seguente link: www.esg360.it.
- Baltag, C. *Denying the Benefits of the Energy Charter Treaty: Shifting the Policy or Just the Burden of Proof?*, in Columbia FDI Perspectives, n. 331, 16 maggio 2022.
- BCE – Vigilanza bancaria, *Guida sui rischi climatici e ambientali: Aspettative di vigilanza in materia di gestione dei rischi e informativa*, novembre 2020, p. 11-15, disponibile al seguente link: www.bankingsupervision.europa.eu.
- Bektasheva, A. *Withdrawal from the Energy Charter Treaty without its Modernization, or Modernization of the ECT Treaty without Withdrawal by EU Members: What is the Impact of the Two Scenarios?*, in International Law Blog, 29 giugno 2023, disponibile al seguente link: www.internationallaw.blog.
- Belladonna, F. *Il ruolo, la valorizzazione e il pagamento dei servizi ecosistemici*, *Position Paper ASviS*, 20 febbraio 2024, pp. 14-21, disponibile al seguente link: www.asvis.it.
- Bellini, M. *ESG: tutto quello che c'è da sapere per orientarsi su Environmental, Social, Governance*, in ESG360.it, 2025, disponibile al seguente link: www.esg360.it.
- Bellini, M. *Sustainable Finance Disclosure Regulation: quali prospettive per gli investimenti sostenibili*, 24 novembre 2023, disponibile su www.esg360.it.

- Bernasconi-Osterwalder, N. *Energy Charter Treaty Reform: Why withdrawal is an option*, in *ITN – Investment Treaty News*, 24 giugno 2021, disponibile al seguente link: www.iisd.org.
- Bian, A.N.Y. *The ECT: Dragging States Down as They Chase a Sustainable Future*, 27 giugno 2025, disponibile al seguente link: www.ewadirect.com.
- Bisila Torao, M. *En otro caso de energías renovables, España declarada culpable por violación de TJE al frustrar expectativas legítimas de inversores de Francia y Luxemburgo bajo el TCE*, in *Laudos*, 17 dicembre 2019, disponibile al seguente link: www.iisd.org.
- Bongioanni, M. *30 anni per abbandonare un trattato sull'energia dannoso per la transizione europea*, in *Lifegate*, 2024, disponibile al seguente link: www.lifegate.it.
- Bonnitcha, J., Brewin, S., *The Energy Charter Treaty's Threat to Climate Action*, IISD, dicembre 2020, pp. 1–6, disponibile su: www.iisd.org.
- Brauch, M. D. *Should the European Union Fix, Leave or Kill the Energy Charter Treaty?*, febbraio 2021, p. 7.
- CAN Europe, *Energy Charter Treaty modernisation adopted, still undermining climate action*, 3 dicembre 2024, disponibile su: www.caneurope.org.
- CAN Europe, *Toxic Elements of the Energy Charter Treaty Reform: Why the EU Must Withdraw to Avoid a Greater Disaster for the Climate*, 21 giugno 2022, disponibile su: www.caneurope.org.

- Casullo, O. *Bruxelles: Ue definitivamente fuori dalla Carta dell'Energia*, 5 giugno 2024, in Nextville, disponibile al seguente link: www.nextville.it.
- Cavazzini, A. *Relazione sul futuro della politica dell'UE in materia di investimenti internazionali*, Commissione per il commercio internazionale, 25 maggio 2022 (2021/2176(INI)), disponibile al seguente link: www.europarl.europa.eu.
- CIEL, *The EU and UK Withdraw from the Energy Charter Treaty: A New Era for Climate Action?*, 2024, disponibile su: www.ciel.org.
- ClientEarth, *The Future of Arbitration under the Energy Charter Treaty*, dicembre 2021, disponibile su: www.clientearth.org.
- Colli Vignarelli, M. *Riflessioni "crepuscolari": la proposta della Commissione Europea per un recesso coordinato dal Trattato sulla Carta dell'Energia*, 21 luglio 2023, disponibile al seguente link: www.sidiblog.org.
- Come funziona il Trattato sulla Carta dell'Energia*, in *Investigate Europe*, 2021, disponibile al seguente link: www.investigate-europe.eu.
- Commissione Europea, *Carbon Border Adjustment Mechanism*, disponibile su: taxation-customs.ec.europa.eu.
- Commissione Europea, *Comunicazione sulla finanza sostenibile*, 2023, disponibile su www.ec.europa.eu.
- Commissione Europea, *Corporate Sustainability Reporting Directive*, 2023, disponibile su: finance.ec.europa.eu.

- Consiglio dell'Unione Europea, *Pacchetto "Pronti per il 55%"*: in che modo l'UE intende promuovere le energie rinnovabili, aprile 2023, disponibile al seguente link: www.consilium.europa.eu.
- Consilium, *Trattato sulla Carta dell'energia: via libera definitivo al recesso dell'UE e dell'Euratom*, 2024, disponibile al seguente link: www.consilium.europa.eu.
- De Anzizu, H. *Beyond EU and UK's Exit from ECT: Addressing the Sunset Clause and Fossil Fuel Investment Challenges*, 12 dicembre 2024, disponibile al seguente link: www.ciel.org.
- De Anzizu, H. *The EU and UK Withdraw from the Energy Charter Treaty: A New Era for Climate Action?*, in Center for International Environmental Law, 26 novembre 2024, disponibile su: www.ciel.org.
- De Luca, A. *Il ritiro dell'UE e di alcuni (ma non tutti gli) Stati membri dal Trattato sulla Carta dell'Energia: quale protezione per gli investitori europei nel settore dell'energia nell'Unione?*, a cura di Lipani Catricalà & Partners, in Lipani.it, 1 luglio 2025, disponibile al seguente link: www.lipani.it.
- Del Bianco, S. *Abbandonare la Carta dell'Energia, la Commissione UE propone un recesso coordinato*, in Rinnovabili.it, 2023, disponibile al seguente link: www.rinnovabili.it.
- Dizionari Simone, *Carta europea dell'energia*, disponibile su: www.dizionari.simone.it.
- Dodis, *30 anni fa la dissoluzione dell'URSS e il riconoscimento degli stati post-sovietici*, 2021, disponibile su: www.dodis.ch.
- Dore, J. *Negotiating the Energy Charter Treaty*, in Walde T. (ed.), *The Energy Charter Treaty*, p. 151.

Dulian, M. *EU withdrawal from the Energy Charter Treaty*, Members' Research Service, Studi del Parlamento Europeo PE 754.632, 2023, disponibile al seguente link: www.europarl.europa.eu.

Dupré, M. *ECT reform: EU goals out of reach*, in Veblen Institute for Economic Reforms, 2022, disponibile al seguente link: www.veblen.institute.org.

DW, *US arbitration court rejects Germany's plea in nuclear phaseout compensation case*, 2021, disponibile su: www.dw.com.

E3G, *Investment Treaties Are Undermining the Global Energy Transition*, 2023, disponibile su: <https://www.e3g.org/>.

E3G, *ISDS: trattati che minano gli sforzi per eliminare i combustibili fossili*, 2024, disponibile su: <https://www.regionieambiente.it/isds-analisi-e3g/>.

Energy Transition Act, in New Mexico Indian Affairs Department, 2025, disponibile al seguente link: www.iad.nm.gov.

ESG360, *Accordo di Parigi sul clima: cos'è, obiettivi, cosa prevede*, 2025, disponibile su: www.esg360.it.

Eurelectric, *Carbon Border Adjustment: opportunities to complement efforts to decarbonise the power sector*, 2020, disponibile su: www.eurelectric.org.

Eurobull, *Opposizione degli Stati membri e ruolo dell'Alto Consiglio sul Clima francese*, 2025, disponibile al seguente link: www.eurobull.it.

Europarl, *Mancato consenso in Consiglio UE e resistenze extra-UE*, 2022, disponibile al seguente link: www.europarl.europa.eu.

European Commission, *EU Green Bond Regulation Agreement*, 31 marzo 2023, Reg. UE 2023/2631 (European Green Bond

- Standard), attuativo dal 21 dicembre 2024, disponibile al seguente link: www.ec.europa.eu.
- European Parliament, *Green bonds: more transparency, no greenwashing*, 2 ottobre 2023, disponibile al seguente link: www.europarl.europa.eu.
- Faher, J.H. *Customer Law International as a Tool: Maximising Investment Protection under the Minimum Standard...*, in *ESIL Reflections*, 2023, vol. 12, n. 1, pp. 1-13.
- Financing the Sustainable Development Goals*, in *United Nations – Sustainable Development Goals*, 2025, disponibile al seguente link: www.sdgs.un.org.
- Fiorelli, G.I. *Italy withdraws from Energy Charter Treaty*, *Global Arbitration News*, 6 maggio 2015, disponibile al seguente link: www.globalarbitrationreview.com.
- Giambersio, M. *Trattato sulla Carta dell'energia, dal Consiglio Europeo ok definitivo al recesso*, in *ElettricoMagazine*, 6 giugno 2024, disponibile su: www.elettricomagazine.it.
- Groyer, L. *Il Trattato sulla Carta dell'Energia ostacola l'avanzata del Green Deal europeo*, trad. Ledda Simone, in *Eurobull.it*, 6 gennaio 2023, disponibile su: www.eurobull.it.
- Hinrichsen, E. *Reconciling International Climate Law and the Energy Charter Treaty through the Use of Integrative Interpretation in Arbitration*, in *Laws*, 2024, 13, p. 1-24, disponibile al seguente link: www.mdpi.com.
- Iacopi, M. *L'implosione dell'impero sovietico*, in *Storia in Network*, 2022, disponibile su: www.storiain.net.

- Il Federalista, *La comunità mondiale dopo il crollo dell'URSS*, disponibile su: <https://www.thefederalist.eu>.
- Jackson, E. *The Energy Charter Treaty: Letting the Sun Set on Sunset Clauses*, Harvard Law School, 25 aprile 2023, disponibile al seguente link: www.ssrn.com.
- Karadelis, K. *Italy to quit Energy Charter Treaty*, Global Arbitration Review, 23 aprile 2015, disponibile al seguente link: www.globalarbitrationreview.com.
- Klabbers, J. *A Moral Holiday – Withdrawal from the Energy Charter Treaty*, in ESIL Reflection, 2022, vol. 11, issue 6, disponibile al seguente link: www.esil-sedi.eu.
- Kouroutakis, A. *Sunset Clauses in International Law and their Consequences for EU Law*, Studi del Parlamento Europeo PE 703.592, 2022, p. 33-38, disponibile al seguente link: www.europarl.europa.eu.
- Legance, *La modernizzazione del Trattato sulla Carta dell'Energia*, 2025, disponibile su: www.legance.it.
- Lenardon, L. *Qual è l'impatto della crisi climatica sulle banche? Intervista a Rong Ding*, in Renewable Matter, 10 marzo 2025, disponibile al seguente link: www.renewablematter.eu.
- LifeGate, *Impatto della clausola di sopravvivenza e casi ISDS*, 2024, disponibile al seguente link: www.lifegate.it.
- Lo Bue, R. *Decarbonizzazione: le strategie basate su un mix di politiche sono le più efficaci*, 2024, disponibile al seguente link: www.scienzainrete.it.
- Madden Kc, P., Yim, C. O., Knoebel, C., Collins, S., *Modernised Energy Charter Treaty Has Finally Been Approved*, Client Alert,

- Gibson, Dunn & Crutcher LLP, 10 dicembre 2024, disponibile al seguente link: www.gibsondunn.com
- Maier, B. *How has international law dealt with the tension between sovereignty over natural resources and investor interests in the energy sector?*, 2010, disponibile su: www.is.muni.cz.
- Masulli, M., Salerno, D., Suarato, D., Tokong, R., D'Amore, F. *La modernizzazione dell'Energy Charter Treaty per il sostegno agli investimenti e alla transizione ecologica*, Policy Brief – Area Energia, n. 4/2022, disponibile al seguente link: www.i-com.it.
- Miraglia, R. *La svedese Vattenfall chiede 4,7 miliardi a Berlino per l'abbandono del nucleare*, in *Il Sole 24 Ore*, 15 ottobre 2014, disponibile al seguente link: www.ilsole24ore.com.
- Morning Star, *Nuclear firm's lawsuit against Germany ends with €1.4 billion payout*, 3 novembre 2021, disponibile su: www.morningstaronline.co.uk.
- Muresu, C. *Rinnovabili, la riforma attuata nel 2013 costa caro alla Spagna. ICSID conferma il lodo da 30 milioni*, in *Energia Oltre*, 7 aprile 2023, disponibile al seguente link: www.energiaoltre.it.
- Neri, A. *L'energia idroelettrica potrà sopravvivere ai cambiamenti climatici?*, 26 ottobre 2024, disponibile al seguente link: www.energiaoltre.it.
- New Mexico's Energy Transition Act Overview*, in *The Chisholm Legacy Project*, 2025, disponibile al seguente link: www.thechisholmlegacyproject.org.
- Noceda, M.Á. *España pierde su primer arbitraje internacional ante el Ciadi por los recortes a las renovables*, in *El País*, 5 maggio 2017, disponibile al seguente link: www.elpais.com.

- Nurjanov, A. *EU, Kazakhstan Intend to Deepen Energy Ties*, in Caspian News, 30 marzo 2021, disponibile su: www.caspiannews.com.
- OECD, *Green finance policies, institutions, tools and governance*, disponibile al seguente link: www.oecd.org.
- Openpolis, *Cos'è il Green Deal europeo*, 2024, disponibile su: www.openpolis.it.
- Pagamento dei servizi ecosistemici ed ambientali (PSEA) in Italia: una proposta di impegno e di CSR per le Aziende*, in Rete Clima – Alberi, Foreste e Carbon Sink, 5 aprile 2020, disponibile al seguente link: www.reteclima.it.
- Parlamento europeo, *Esito della modernizzazione del trattato sulla Carta dell'energia*, Risoluzione del 24 novembre 2022, disponibile al seguente link: www.europarl.europa.eu.
- Parry, I., Black, S., Vernon, N. *Still Not Getting Energy Prices Right: A Global and Country Update of Fossil Fuel Subsidies*, IMF Working Paper, 2021, WP/21/236.
- Pedot, C. *Nullità parziale per le clausole contrastanti con le norme per la tutela della concorrenza e del mercato contenute nelle fideiussioni*, News, Sentenze Cassazione, 3 marzo 2022, disponibile al seguente link: www.ioos.it.
- Pedrazzoli, M. *Il Parlamento europeo vota a favore nel primo passaggio per ritirarsi dal trattato sulla Carta dell'energia*, in Green Economy, 9 aprile 2024, disponibile al seguente link: www.eunews.it.
- Pepe, N. *Fotovoltaico, Usa fermano 300 mln di risarcimento per parco fantasma*, in La Gazzetta del Mezzogiorno, 2018, disponibile al seguente link: www.lagazzettadelmezzogiorno.it.

- Petrucci, F. *Carta dell'energia, formalizzata uscita Unione europea*, 7 giugno 2024, in Rete Ambiente, disponibile al seguente link: www.reteambiente.it.
- Pictet, *Green Deal europeo: cos'è e cosa prevede*, disponibile su: www.am.pictet.com.
- Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs – Directorate-General for Internal Policies, *Sunset Clauses in International Law and their Consequences for EU Law*, PE 703.592, gennaio 2022, disponibile al seguente link: www.europarl.europa.eu.
- Proli, R., Valguarnera, E. *Gli accordi transatlantici di libero commercio e la clausola ISDS*, Diritto penale globalizzazione, 16 febbraio 2018, disponibile su: www.dirittopenaleglobalizzazione.it.
- Quaglia, G., Mastroianni, A., Donato, D., Ceruti, N. *Rischi finanziari legati al clima: una prospettiva sulle misure prudenziali europee*, in *Dirittobancario.it*, 4 febbraio 2021, disponibile al seguente link: www.dirittobancario.it.
- QualEnergia, *La nuova Carta dell'energia tutela un po' meno le fossili*, 2022, disponibile su: www.qualenergia.it.
- Rajković, N. *The Danger of the Interpretation of Facts: Legal Uncertainty in the Spanish Saga Cases*, in *Laws*, 2024, 13, p. 1-27, disponibile al seguente link: www.mdpi.com.
- Redazione di Rinnovabili.it, *Abbandonare la Carta dell'Energia, la Commissione UE propone un recesso coordinato*, 10 luglio 2023, disponibile al seguente link: www.rinnovabili.it.

- Redazione, *Dai Paesi UE il via libera al ritiro dal Trattato sulla Carta dell'energia*, in Eunews.it, 7 marzo 2024, disponibile su: www.eunews.it.
- Reed Smith, LLP. *Energy Charter Treaty and the YUKOS/Russia experience*, 4 agosto 2014, disponibile su: www.reedsmith.com.
- Regione Toscana, *Fine dei contenziosi intra-UE e notifica formale del recesso*, 2024, disponibile al seguente link: www.regione.toscana.it.
- Regione Toscana, *Ultimo passo per uscire dal Trattato sulla Carta dell'energia*, 2024, disponibile su: www.regione.toscana.it.
- Rentz, A. *La causa del nucleare*, in Internazionale, 2021, n. 1400, p. 100, disponibile al seguente link: www.internazionale.it.
- Report G20 sull'integrazione ESG negli investimenti internazionali*, 2023, disponibile al seguente link: www.g20.org.
- Rinnovabili.it, *La Corte di Giustizia UE fa a pezzi il Trattato sulla Carta dell'Energia*, 3 settembre 2021, disponibile al seguente link: www.rinnovabili.it.
- Schaugg, L., Nikièma, S. *Model Inter Se Agreement to Neutralize the Survival Clause of the Energy Charter Treaty Between the EU and Other non-EU Contracting Parties*, IISD Brief, agosto 2024, disponibile al seguente link: www.iisd.org.
- Schmidt, S. *Reflections on ISDS and its reform ahead of the 39th session of UNCITRAL Working Group III*, Oblin.at, 2020, disponibile su: www.oblin.at.
- Schultze-Moderow, L., Ebert, B.P. *Inadmissibility of ICSID arbitral proceedings under Energy Charter Treaty*, 17 novembre 2023, disponibile al seguente link: www.gleisslutz.com.

- Selivanova, Y. *Trade in Energy: Challenges for International Trade Regulation*, in WTO, World Trade Report Forum, 2010, disponibile su: www.wto.org.
- Stephany, A. *Nationaler Rechtsschutz bei ICSID-Verfahren möglich*, in Legal Tribune Online, 27 luglio 2023, disponibile al seguente link: www.lto.de.
- Strategic Plan for Expanding Energy Transition Act (ETA) Funds*, in New Mexico Legislature, 2023, disponibile al seguente link: www.nmlegis.gov.
- Te, M. *PNRR Italia: programmazioni UE per il Green Deal e bilancio pluriennale europeo*, pubblicazione del Ministero della Transizione Ecologica, 2024, disponibile al seguente link: www.mite.gov.it.
- The Economist, *As Energy Prices Spike, Governments Reach for the Dirtiest Tool in the Box – A New IMF Study Shows That Fossil Fuel Subsidies Are a Climate Nightmare*, 30 ottobre 2021.
- TNI (Transnational Institute), *Energy Transition Mythbusters – Myth 6: The Energy Charter Treaty protects green investments*, 2023, disponibile su: www.tni.org.
- Treccani, *Carta europea dell'energia*, Enciclopedia Treccani, 2023, disponibile su: www.treccani.it.
- Treedom Blog, *Dagli accordi di Parigi all'EU Green Deal*, 2023, disponibile su: www.blog.treedom.net.
- VBB, *Several EU Member States to withdraw from the Energy Charter Treaty despite progress on its modernisation*, 25 ottobre 2022, disponibile al seguente link: www.vbb.com.

- War on Want, *Lone Pine: A case study on the dangers of investor-state dispute settlement*, disponibile su: www.waronwant.org.
- WilmerHale, *The Modernised Energy Charter Treaty: Key Takeaways from the Amended Text*, 23 dicembre 2024, disponibile su: www.wilmerhale.com.
- Wilson, A.B. *The Energy Charter Treaty: An Overview of the International Legal Framework*, European Parliamentary Research Service, luglio 2017, PE 607.297.
- Wise International, *Energy Charter Treaty pitting parliament against nuclear profits – Vattenfall vs. Germany*, 2018, disponibile su: www.wiseinternational.org.
- Yavi, Y. *EU-Ukraine Arbitration on the Export of Wood: Will Protectionism Prevail?*, in Kluwer Arbitration Blog, 23 aprile 2020.

SITOGRAFIA

- Agenzia per la Cooperazione dei Regolatori dell'Energia (ACER),
Rapporto annuale 2019, disponibile su: www.acer.europa.eu.
- ASviS, *Dal Green Deal al Next Generation EU. Quaderno Obiettivi di sviluppo sostenibile e politiche europee*, 2021, p. 36, disponibile su: www.asvis.it.
- BAFU, *L'Accordo di Parigi*, 2023, disponibile su: www.bafu.admin.ch.
- Bagnato, N., Macchia, A., Stancam, E., Stoican, M. *Cambiamenti climatici: anche le imprese devono fare la loro parte*, in Lavoce.info, 21 febbraio 2025, disponibile su: www.lavoce.info.
- Ballocco, V. *Accordo sul clima di Parigi: che cos'è, cosa chiede, come sta evolvendo*, in ESG360, 4 febbraio 2025, disponibile su: www.esg360.it.
- Banca d'Italia, *Relazione sulla gestione e sulla sostenibilità 2024*, Roma, 30 maggio 2025, pp. 167-173, disponibile su: www.bancaditalia.it.
- Banca europea degli investimenti, *Investment Report 2022/2023: Resilience and Renewal in Europe*, Lussemburgo, 2023, p. 175, disponibile su: www.eib.org.
- CDP, *Cooperazione Internazionale e Finanza per lo Sviluppo. Linee Guida Strategiche Settoriali*, Roma, 2025, disponibile su: www.cdp.it.
- Commissione europea, *Direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica*, disponibile su: www.europa.eu.

Commissione europea, *Direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 relativa alle norme comuni per il mercato interno del gas naturale*, disponibile su: www.europa.eu.

Commissione Europea, *Energy Charter Treaty: Dispute Resolution Mechanism*, disponibile su: EU Energy Charter.

Commissione europea, *Green Deal europeo*, 2020, disponibile su: www.commission.europa.eu.

Commissione europea, *Investment Court System: A reform proposal for investor-state dispute settlement*, 2020, disponibile su: www.policy.trade.ec.europa.eu.

Commissione europea, *Proposta di testo per la modernizzazione del Trattato sulla Carta dell'Energia*, 15 maggio 2021, disponibile al seguente link: www.energy.ec.europa.eu.

Commissione Europea, *Proposta per un nuovo sistema giudiziario per la protezione degli investimenti*, Bruxelles, 2015, disponibile su: www.ec.europa.eu.

Commissione europea, *Report on the Application of the EU Taxonomy Regulation*, Documento di Lavoro dei Servizi della Commissione (SWD (2021) 187 final), 2021, disponibile su: eur-lex.europa.eu.

Commissione europea, *Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) – Key elements and alignment with the EU Taxonomy*, 2021, disponibile su: www.finance.ec.europa.eu.

Commissione europea, *The Just Transition Mechanism: Making the Transition Fair*, COM (2020) 22 final, Bruxelles, 2020, p. 2.

Concluding Document of the Ministerial (“The Hague II”) Conference on the International Energy Charter, 21 maggio 2015, disponibile al seguente link: www.energycharter.org.

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), *Sostenibilità, governance e finanza dell’impresa: impatto degli ESG con particolare riferimento alle PMI*, aprile 2025, pp. 69-76, disponibile su: www.commercialisti.it.

Consilium, *Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici*, 2024, disponibile su: www.consilium.europa.eu.

Consilium, *Green Deal europeo – Obiettivi chiave*, 2022, disponibile su: www.consilium.europa.eu.

Consilium, *REPOWEREU: la politica energetica nei piani per la ripresa e la resilienza*, 2023, disponibile su: www.consilium.europa.eu.

De Luca, A. *Il ritiro dell’UE e di alcuni (ma non tutti gli) Stati membri dal Trattato sulla Carta dell’Energia: quale protezione per gli investitori europei nel settore dell’energia nell’Unione?*, Lipani Catricalà & Partners, 1 luglio 2025, disponibile su: www.lipani.it.

Dipartimento di Scienze Filosofiche, Pedagogiche ed Economico-Quantitative (DISFIPEQ), *Origini e obiettivi del diritto della concorrenza nell’UE: dal TCE al Trattato di Lisbona*, 2023, disponibile su: www.disfipeq.unich.it.

Editoriale Scientifica, *Investimenti stranieri sostenibili*, Napoli, 2023, disponibile su: www.editorialescientifica.it.

Energy Charter Conference, *Decision on the Modernisation of the Energy Charter Treaty*, CCDEC2024, Bruxelles, 15 marzo 2024.

Energy Charter Conference, *Finalisation of the Negotiations on the Modernization of the Energy Charter Treaty*, 24 giugno 2022, disponibile al seguente link: www.energycharter.org.

Energy Charter Secretariat, *Agreement in Principle for the Modernisation of the Energy Charter Treaty*, ottobre 2022, disponibile al seguente link: www.energycharter.org.

Energy Charter Secretariat, *Agreement in Principle on the Modernized ECT is of Systemic Relevance for Climate Action*, 9 settembre 2022, disponibile al seguente link: www.energycharter.org.

Energy Charter Secretariat, *Decision of the Energy Charter Conference: the Modernisation of the Energy Charter Treaty, CCDEC 2017 23 STR*, 28 novembre 2017, disponibile al seguente link: www.energycharter.org.

Energy Charter Secretariat, *Decision of the Energy Charter Conference, Road Map for the Modernization of the Energy Charter Process*, 2010, disponibile al seguente link: www.energycharter.org.

Energy Charter Secretariat, *Decision of the Energy Charter Conference, Policy on Outreach, Expansion and Consolidation*, Report by the Secretary General, 2012, disponibile al seguente link: www.energycharter.org.

Energy Charter Secretariat, *List of Topics Approved for the Modernization of the Energy Charter Treaty*, 29 novembre 2018, disponibile al seguente link: www.energycharter.org.

- Energy Charter Secretariat, *Policy options for the Modernization of ECT*, 6 ottobre 2019, disponibile al seguente link: www.energycharter.org.
- Energy Charter Secretariat, *Public Communication of the Main Changes Contained in the Agreement in Principle*, 24 giugno 2022, disponibile al seguente link: www.energycharter.org.
- Energy Charter Secretariat, *Public Communication on the Fifteenth Negotiation Round of the Modernization of the ECT*, 23 giugno 2022, disponibile al seguente link: www.energycharter.org.
- Energy Charter Secretariat, *Report by the Chair of the Sub-Group on Modernization*, 27 novembre 2018, disponibile al seguente link: www.energycharter.org.
- Europarl, *Politica energetica: principi generali*, 2024, disponibile su: www.europarl.europa.eu.
- European Securities and Markets Authority (ESMA), *Progress Report on Greenwashing*, ESMA50-524-3158, 1 giugno 2023.
- European Water Movement, *Il CETA e l'Acqua: Una guida per gli attivisti*, Bruxelles, ottobre 2016, disponibile su: www.europeanwater.org.
- Haut Conseil pour le climat, *Avis sur la Modernisation du Traité sur la Charte de l'énergie*, ottobre 2022, disponibile al seguente link: www.hautconseilclimat.fr.
- IEA, *World Energy Investment 2024 – European Union*, disponibile su: <https://www.iea.org/reports/world-energy-investment-2024/european-union>.
- IFPDT – *Il Consiglio federale approva la modernizzazione del Trattato sulla Carta dell'energia*, disponibile su: www.edoeb.admin.ch

- IMF, *Climate Change and Fossil Fuel Subsidies*, disponibile online: <https://www.imf.org/en/Topics/climate-change/energy-subsidies>.
- Innovapower, *L'Unione Europea raggiungerà il suo obiettivo del 45% di energia rinnovabile entro il 2030?*, 28 aprile 2024, disponibile al seguente link: www.innovapower.it.
- International Institute for Sustainable Development (IISD), *Modernizing the Energy Charter Treaty: Opportunities and Challenges*, 2024.
- International Institute for Sustainable Development (IISD), *Towards Sustainable Investment Agreements: Lessons from Recent Trade and Investment Treaties*, 2022, disponibile su: www.iisd.org.
- International Renewable Energy Agency (IRENA), *Renewable Energy Policies in a Time of Transition: Heating and Cooling*, Abu Dhabi, 2020, pp. 63–77.
- Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, *Cooperazione Internazionale per lo Sviluppo. Documento Triennale di Programmazione e di Indirizzo 2021–2023*, Roma, 2021, disponibile su: www.esteri.it.
- Nomisma, *Energetica e protezione ambientale: le riforme e gli investimenti del PNRR*, 2024, disponibile su: www.nomisma.it.
- OECD, *Environmental Considerations in Investment Policy*, OECD Publishing, Parigi, 2023.
- OECD, *International Investment Instruments and Environmental Protection: Trends and Emerging Issues*, OECD Investment Policy Papers, n. 23, 2020, disponibile su: www.oecd-ilibrary.org.

- OECD, *Investment Treaties and Climate Change: Recent Trends and Policy Options*, 2021, disponibile su: www.oecd.org.
- OECD, *Policies for a Climate-Neutral Industry in the EU*, Parigi, 2023, p. 102, disponibile su: www.oecd.org.
- OSCE, *Implementation of the ECT Transit Provisions*, Vienna, 27 febbraio 2012, disponibile su: www.osce.org.
- Paleari, S. *The Role of Strategic Autonomy in the EU Green Transition*, in *Sustainability*, 2024, 16, 2597, disponibile su: www.mdpi.com.
- Parlamento Europeo, *Risoluzione del 24 novembre 2022 sull'esito della modernizzazione del trattato sulla Carta dell'energia (2022/2934(RSP))*, disponibile su: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0421_IT.html.
- Parlamento europeo, *Risoluzione del Parlamento europeo del 23 giugno 2022 sul futuro della politica dell'UE in materia di investimenti internazionali*, 2021/2176 (INI).
- Rete Clima, *Decarbonizzazione e stranded asset: rischi ed opportunità della rivoluzione sostenibile*, 25 luglio 2024, disponibile al seguente link: www.reteclima.it.
- Rinnovabili.it, *La Corte di Giustizia UE fa a pezzi il Trattato sulla Carta dell'Energia*, 3 settembre 2021, disponibile su: www.rinnovabili.it.
- Servizio di Ricerca del Parlamento europeo (EPRS), *Sustainable Finance: Toward a Common Language and Mechanism for Screening Investments*, 2022, disponibile su: www.europa.eu.

- SIDI ISIL, *Trattati in materia di investimenti, presentazione dei meccanismi di tutela e limiti del TCE*, p. 264, disponibile su: www.sidi-isil.org.
- Sivonen, M.H., Kivimaa, P. *Politics in the energy-security nexus: an epistemic governance approach to the zero-carbon energy transition in Finland, Estonia, and Norway*, in *International Political Sociology*, 2024, 18, pp. 1-20, disponibile su: academic.oup.com.
- Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD), *Final Recommendations*, giugno 2017, p. 15.
- Treccani, *Carta europea dell'energia*, in *Dizionario di Economia e Finanza*, disponibile al seguente link: www.treccani.it.
- U.S. Securities and Exchange Commission, *Rayonier Advanced Materials Inc. – Form 10-K, annual report per l'anno conclusosi il 31 dicembre 2024*, disponibile su: www.sec.gov.
- UNCTAD, *Investment Policy and Climate Change: Challenges and Opportunities*, Ginevra, 2023, disponibile su: www.unctad.org.
- UNCTAD, *The Role of 'Carve-Outs' in International Investment Agreements*, UNCTAD Series on International Investment Policies, 2019, disponibile su: www.unctad.org.
- UNCTAD, *World Investment Report 2022: International Taxation for Sustainable Development*, Ginevra, 2022, p. 95, disponibile su: www.unctad.org.
- UNDP, *Fossil Fuel Subsidy Reform: Lessons and Opportunities*, disponibile al seguente link: www.undp.org.
- UNEP FI, *Fiduciary Duty in the 21st Century*, United Nations Environment Programme Finance Initiative, 2022.

UNEP FI, *Principles for Responsible Banking: Framework and Implementation Guide*, 2018, disponibile su: www.unepfi.org.

Unione europea, *Il trattato sulla Carta dell'Energia e il protocollo della Carta dell'Energia, scheda di sintesi legislativa*, disponibile su: www.eur-lex.europa.eu.

Università di Oslo, *Trattato sulla Carta dell'Energia*, firmato il 17 dicembre 1994, disponibile su: www.jus.uio.no.

GIURISPRUDENZA E ARBITRATI

BAFU, *Unione europea c. Ucraina, Restrizioni applicate dall'Ucraina alle esportazioni di alcuni prodotti in legno*, Report finale, 11 dicembre 2020.

Belenergia S.A. v. Italian Republic, Award, 2019

Blusun S.A., Jean-Pierre Lecorcier e Michael Stein v. Italian Republic, *ICSID Case No. ARB/14/3*, Award, 27 dicembre 2016.

Bundesgerichtshof, Beschluss vom 27.7.2023 – I ZB 43/22, Vorgelagerter nationaler Rechtsschutz gegen Intra-EU-Investor-Staat-ICSID-Schiedsverfahren auf Grundlage des Energiecharta-Vertrags, luglio 2023, disponibile al seguente link: www.bundesgerichtshof.de.

Chentura Corporation c. Government of Canada, Caso UNCITRAL, Lodo, 2 agosto 2010.

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione del terrorismo, 16 maggio 2005.

Corte Costituzionale, sentenza n. 16 del 2017.

Corte di giustizia dell'Unione europea, *Commissione c. Irlanda*, causa C-459/03, punto 175.

Corte di Giustizia dell'Unione Europea, *Costa vs. ENEL*, causa C-6/64, 15 luglio 1964.

Corte di giustizia, Grande Sezione, *Komstroy*, cit., punto 64.

Corte di giustizia, Parere 1/19, punti 235 e 242.

Corte di giustizia, Parere 2/15, punti 78-110 e 225-244.

Corte internazionale di giustizia, *Barcelona Traction, Light and Power Company (Belgio c. Spagna)*, sentenza 15 febbraio 1970, par. 33 ss.

Corte internazionale di giustizia, *Progetto Gabčíkovo-Nagymaros*, cit., par. 104.

Cube Infrastructure Fund SICAV and others v. Kingdom of Spain, ICSID Case No. ARB/15/20, richiesta di arbitrato del 16 aprile 2015, disponibile al seguente link: www.jusmundi.com.

David R. Aven et al. c. Costa Rica, Caso ICSID No UNCT/15/3, Lodo, 18 settembre 2018.

Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, 14 dicembre 2022, GUUE L 322, disponibile su: eur-lex.europa.eu.

Eskosol S.p.A. in liquidazione v. Italian Republic, ICSID Case No. ARB/15/50, lodo arbitrale del 4 settembre 2020, disponibile al seguente link: www.italaw.com.

European Parliament Research Service, *Investment Disputes under CETA: Understanding the Investment Court System*, PE 607.251, giugno 2017, disponibile al seguente link: www.eur-lex.europa.eu.

Greentech Energy Systems A/S et al. v. Italian Republic, Award, 2018 ICSID, *BayWa r.e. Renewable Energy GmbH v. Kingdom of Spain*, ICSID Case No. ARB/15/16, Award, 25 April 2021, par. 276.

McLachlan, I., Dias, M. *Case note: Eskosol S.p.A in liquidazione v. Italian Republic (ICSID Case No. ARB/15/50). Decision on Respondent's Application under Rule 41(5)*, 2017, p. 1-5, disponibile al seguente link: www.disputescentre.com.au.

Micula v. Romania, ICSID Case No. ARB/05/20, Award, 11 dicembre 2013, par. 297.

Novenergia II – Energy & Environment (SCA) v. Kingdom of Spain,
SCC Case n. 063/2015, Final Award, 15 febbraio 2018,
disponibile su: www.italaw.com.

Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati per atti
internazionalmente illeciti, 2001, artt. 4, 6, 7.

Rojas Elgueta, G. *Parere esperto nel caso CEF Energia B.V. c.*
Repubblica Italiana, par. 20, 10 gennaio 2019; Rejoinder
Opinion, par. 10, 10 gennaio 2019.

Sacerdoti, G. *Parere dissenziente nel caso Greentech Energy Systems*
A/S et al. c. Repubblica Italiana, paragrafi 17-18, 5 dicembre
2018.

SD MIYERS Inc. c. Governo del Canada, Caso UNCITRAL, Lodo
parziale, 13 novembre 2000.

Sentenza Komstroy (causa C-741/19), 3 settembre 2021, in Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea, disponibile al seguente link:
www.eur-lex.europa.eu.

Sun Reserve v. Italy, Award, 2020; *ESPF v. Italy*, Award, 2020.

V. Renergy Sàrl c. Spain, ICSID Case ARB/14/18, Lodo, 6 maggio
2022, par. 371.

FONTI NORMATIVE

Art. 10 del Trattato sulla Carta dell'Energia.

Art. 107 del Trattato sulla Carta dell'Energia.

Art. 2, par. 1 TFUE.

Art. 218, par. 6 TFUE; Art. 218, par. 8 TFUE.

Art. 26 del Trattato sulla Carta dell'Energia.

Art. 267 TFUE.

Art. 27 del Trattato sulla Carta dell'Energia.

Art. 3 TFUE; Art. 4 TFUE; Art. 2, par. 2 TFUE; Art. 6 TFUE.

Art. 30 del Trattato sulla Carta dell'Energia.

Art. 31, c. 3, lett. a), cit.

Art. 344 TFUE.

Art. 351 TFUE.

Art. 4, par. 3 TUE.

Art. 41, c. 1 CVDT.

Art. 45, co. 3, lett. b) del Trattato sulla Carta dell'Energia.

Art. 47, co. 2 del Trattato sulla Carta dell'Energia.

Art. 47, co. 3 del Trattato sulla Carta dell'Energia.

Art. 62 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati.

BIT modello dei Paesi Bassi, 22 marzo 2019, art. 7.

COM(2023) 447 def, cit.

Commissione del Diritto Internazionale, Progetto di articoli sulla
responsabilità internazionale delle organizzazioni
internazionali.

Commissione Europea, *Comprehensive Economic and Trade
Agreement (CETA) between the EU and Canada – Provisional*

Application, Bruxelles, 2017, disponibile al seguente link:
www.eur-lex.europa.eu.

Comunicazione al Segretariato del Trattato sulla Carta dell'Energia, conforme all'art. 26, par. 3, lett. b), punto ii), 2019.

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione del terrorismo, 16 maggio 2005.

Decisione (UE) 2024/1638 del Consiglio, 30 maggio 2024, relativa al recesso dell'Unione dal trattato sulla Carta dell'energia, ST/6509/2024/INIT.

Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, in *EUR Lex – Testo rilevante ai fini del SEE*, 2018, disponibile al seguente link: www.eur-lex.europa.eu.

Energy Charter, Trattato sulla Carta dell'Energia e documenti correlati, 2023.

European Commission, *EU Green Bond Regulation Agreement*, 31 marzo 2023, Reg. UE 2023/2631 (European Green Bond Standard), attuativo dal 21 dicembre 2024, disponibile al seguente link: www.ec.europa.eu.

Governo del Canada e Governo dell'Ucraina, *Agreement Between the Government of Canada and the Government of Ukraine for the Promotion and Protection of Investments*, disponibile al seguente link: investmentpolicy.unctad.org.

Governo del Canada e Governo della Repubblica del Benin, *Agreement Between the Government of Canada and the Government of the Republic of Benin for the Promotion and Reciprocal Protection*

of Investments, disponibile al seguente link:
investmentpolicy.unctad.org.

Il trattato sulla Carta dell'Energia e il protocollo della Carta dell'Energia, scheda di sintesi legislativa dell'Unione europea, disponibile al seguente link: www.eur-lex.europa.eu.

Il Trattato sulla Carta dell'Energia e Protocollo della Carta dell'Energia, in *EUR Lex – Panoramica giuridica*, 2020, disponibile al seguente link: www.eur-lex.europa.eu.

Parlamento europeo, *Resolution of 20 October 2022 on the future of the Energy Charter Treaty*, 2022/2934(RSP).

Parlamento europeo, *Towards an International Framework for Sustainable Investment Protection*, 2022, disponibile su: www.europarl.europa.eu.

Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, 18 giugno 2020, *relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili (Regolamento Tassonomia)*, in GUUE L 198 del 22 giugno 2020.

Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, *che istituisce il Fondo per una transizione giusta*, in GUUE L 231 del 30 giugno 2021.

Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021, in G.U.U.E. L 243 del 9 luglio 2021, disponibile al seguente link: www.eur-lex.europa.eu.

Trattato sulla Carta dell'Energia, firmato a Lisbona il 17 dicembre 1994, entrato in vigore il 16 aprile 1998, in *Treaty Series Recueil des Traités*, vol. 2080, p. 95, disponibile su: www.energycharter.org.

U.S. Securities and Exchange Commission, Rayonier Advanced Materials Inc. – Form 10-K, annual report per l’anno conclusosi il 31 dicembre 2024, disponibile al seguente link: www.sec.gov.

UN Doc A/CN.4/SER.N/2018/Add.1, Yearbook of the International Law Commission, 2018, vol. II, Part Two, p. 33.

UNCITRAL, *Working Group III: Investor-State Dispute Settlement Reform*, Note by the Secretariat, A/CN.9/WG.III/WP.226, 18 ottobre 2022.